

GLOSSIER

IL GLOSSARIO - DOSSIER SU MINORI E INFORMAZIONE



**A CURA DI TUTTINRETE
TAVOLO INTERISTITUZIONALE E INTERPROFESSIONALE
MINORI & INFORMAZIONE**

GLOSSIER

IL GLOSSARIO-DOSSIER SU INFORMAZIONE E MINORI

**TUTTINRETE
TAVOLO INTERISTITUZIONALE E INTERPROFESSIONALE
MINORI & INFORMAZIONE**

A.I.A.F. Piemonte (Ass. Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori):	Avvocato Antonina Scolaro
A.I.M.M.F. Piemonte-Valle d'Aosta (Ass. Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia):	dott.ssa Biancamaria Biancardi Moschella (Referente)
	dott. Dante Cibinel
	dott. Ennio Tomaselli
CAMERA MINORILE DI TORINO:	Avvocato Stefano Ardagna
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ - CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DEL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA:	dott.ssa Laura Pinto
CITTA' DI TORINO-Corpo Polizia Municipale, Nucleo di Prossimità:	comm.ro Enzo Rogina
CITTA' DI TORINO-Direzione politiche sociali e rapporti con le aziende sanitarie:	dott.ssa Monica Lo Cascio
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI TORINO:	cap. Francesco Piroddi
COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA TORINO:	ten.col. Marco Squarcio
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE-CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI:	sig. Lorenzo Stella
CO.RE.COM- Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte:	Avvocato Tiziana Maglione
MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte:	prof.ssa Nadia Carpi
OMCEO- Ordine dei Medici e Odontoiatri di Torino:	dott.ssa Ivana Garione
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale del Piemonte:	dott.ssa Chiara Biraghi
ORDINE DEGLI AVVOCATI di Torino:	Avvocato Assunta Confente
ORDINE DEGLI PSICOLOGI Consiglio Regionale del Piemonte:	dott. Enrico Parpaglione
ORDINE DEI GIORNALISTI Consiglio Regionale del Piemonte:	dott. Gianfranco Quaglia
POLIZIA DI STATO-QUESTURA DI TORINO:	sov.te Chiara Galavotti
REGIONE PIEMONTE-Direzione coesione sociale:	dott.ssa M.Celeste Anglesio
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO-Dip. di Filosofia e Scienze dell'Educazione:	prof. Alberto Parola
SOGGETTI SINGOLI AMMESSI :	sig.ra Giuseppina Ganio Mego
	prof.ssa Adriana Marchia
	sig. Davide Saitta

Comitato di redazione

Biancamaria Biancardi Moschella
Nadia Carpi
Ivana Garione
Adriana Marchia
Antonina Scolaro

“La comunicazione funziona quando, oltre al messaggio, passa un supplemento d’anima”

Henri Bergson

INDICE

➤ Prefazione	8
➤ Presentazione	9
PARTE PRIMA - MINORI E MEDIA: UN CAMBIAMENTO CULTURALE E' POSSIBILE O E' UTOPIA?	12
La persona e l'etica. Tutela del minore - Paolo Mirabella.....	13
I giovani e l'educazione ai media - Alberto Parola.....	20
Per una cultura dei diritti dell'infanzia e della gioventù - Antonina Scolaro	24
Le tutela emotiva della persona di minore età - Enrica Maria Fusaro	26
La tutela dei minori nel mondo dell'informazione - Giulia Mameli e Viviana Monastero.....	29
I media come generatori di legami - don Luca Peyron.....	31
Il punto di vista del magistrato minorile - Emma Avezzù.....	33
Prima del giornalista c'è la persona - Marco Neirotti.....	37
Più delle leggi serve una nuova cultura - Gianfranco Quaglia	39
PARTE SECONDA - GLOSSARIO	41
1. Abbandono/ADOTTABILITA' (stato di) - Ennio Tomaselli.....	42
2. Abuso e maltrattamenti sui minori - Dante Cibinel	44
3. Affidamento (voce plurima) - Ennio Tomaselli.....	47
4. Allontanamento del minore - Maria Celeste Anglesio.....	51
5. Ascolto del minore (voce plurima)	53
5.1 durante le indagini preliminari - Filippo Vanni	53
5.2 nei procedimenti che lo riguardano - Stefano Ardagna e Luisa Taranzano.....	54
6. Bullismo (voce trasversale) - Enrico Parpaglione e Enzo Rogina.....	57
Ennio Tomaselli	58
7. Capacità genitoriale - Ennio Tomaselli.....	60
8. Cyberbullismo (I giovani e il fenomeno del) - Rosa Valente e Luca Vitaggio.....	62
9. Commercio elettronico (rischi derivanti dal) - Marco Squarcio	65
10. Conflittualità genitori e condotta delle istituzioni scolastiche	69
11. Consenso informato e minore - Ivana Garione	69
12. Consulenza tecnica (La) - Antonina Scolaro	73
13. Culpa in vigilando e culpa in educando.....	77
14. Curatore speciale del minore (II) - Stefano Ardagna	77
15. Dirigente scolastico (Profilo del) - Franco Calcagno e Nadia Carpi	80
16. Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (DDAI o ADHD- Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - Virginia Muscatello.....	82
17. Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento (DSA) - Virginia Muscatello	86
18. Docente (Profilo del) - Nadia Carpi.....	89
19. Educazione Ferroviaria - Polizia di Stato-Compartimento polizia ferroviaria Piemonte e Valle d'Aosta, Questura di Torino	91
20. Famiglia e Diritto - Dante Cibinel	93
21. Filiazione - Dante Cibinel	95
22. Garante per l'Infanzia - Stefano Ardagna	97
23. Giustizia riparativa (Un esempio di) - Valter Bouquière	98
24. Imputabilità (ambito minorile) - Ennio Tomaselli.....	100
25. Mediaeducator - Adriana Marchia	102
26. Messa alla prova - Ennio Tomaselli.....	104
27. Minorata difesa - Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino.....	107
28. Minore nel Codice della Strada - Polizia di Stato - Compartimento della Polizia stradale per il Piemonte e la Valle d'Aosta; Questura di Torino.....	109
29. Minori e Identificazione personale nelle attività di Polizia Scientifica - Polizia di Stato - Direzione centrale anticrimine-Gabinetto Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta; Questura di Torino.....	110

30. Minori non accompagnati richiedenti Asilo Politico - Ufficio Immigrazione Sezione IV- Rifugiati della Questura di Torino	111
31. Minorenni e TV - Minorenni in TV - a cura di Tiziana Maglione- Agcom/Corecom/Comitato Media Minori/Garante Privacy.....	113
32. Minori affidati e adottati: note sull'iscrizione e l'inserimento scolastico.....	119
33. Minori e Sessualità - Adriana Marchia	119
34. Minori stranieri - Stefano Ardagna	122
35. Minori stranieri e soggiorno - Laura Marzin	123
36. Nomadi (minorenni) - Ennio Tomaselli.....	127
37. Organi giudiziari - Dante Cibinel	128
38. Privacy a scuola	130
39. Processo penale minorile - Ennio Tomaselli	130
40. Pubblicità e tutela dei minori - Adriana Marchia.....	132
41. Responsabilità (già potestà) genitoriale - Ennio Tomaselli	134
42. Responsabilità disciplinare degli studenti.....	135
43. Riparazione - Ennio Tomaselli	136
44. Rischi per i minori durante la fruizione dei servizi della rete Internet - Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Torino; Polizia di Stato-Questura di Torino.....	138
45. Rom (minori) - Ennio Tomaselli.....	140
46. Strategie di contrasto al disagio ed alle conflittualità giovanili (esperienze) - Valter Bouquière.....	143
47. Tutela dei new digital media (Dall'indagine alla ...) - Adriana Marchia.....	145
48. Traffico di stupefacenti - Filippo Vanni	147
49. Treviso (Carta di...) - Gianfranco Quaglia	148
50. Volontariato - Giuseppina Ganio Mego.....	150
DOCUMENTAZIONE DI INTEGRAZIONE ALLE VOCI DEL GLOSSARIO	
Circolari USR e Linee MIUR di orientamento per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo - CR n. 1711 del 6 marzo 2015 - CR138 dell' 8 marzo 2012 - CR191-dell'11 maggio 2011 - CR333-del 9 settembre 2011 - CR460- del 24 novembre 2011 - Linee di orientamento per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Legge 29 maggio 2017, n. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo	153
Carta dei Valori con Linee guida di Tuttinrete	154
Carta di Treviso.....	157
Testo unico dei giornalisti.....	161
PARTE TERZA - PROPOSTE DIDATTICHE.....	162
Bando del Concorso: Minorenni e Media.....	163
Percorsi didattici elaborati dalle Scuole vincitrici	171
1. IC Bovio Cavour di Alessandria – primo classificato per la scuola primaria	171
2. IC San Damiano d'Asti – primo classificato per la scuola secondaria di I grado:	175
3. IIS Catigliano di Asti – primo classificato per la scuola sec di II grado	181

➤ **Prefazione**

Il tema della privacy è sempre più centrale nel dibattito sociale e politico e la tutela della riservatezza è questione ancor più delicata se riguarda i minori. Violare il loro diritto alla privacy può rappresentare un grave rischio nel percorso di crescita della persona.

La rivoluzione della comunicazione attraverso il web e i social network rende poi sempre più complesso il compito di chi opera nel mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. L'evoluzione delle tecnologie e del costume è infatti accompagnata da nuovi fenomeni sociali da monitorare e contrastare: si pensi, ad esempio, al cyberbullismo.

Questo "Glossier" intende pertanto fornire un contributo a chi si occupa del trattamento dei dati e delle notizie sui minori, affinché questo si realizzi nel rispetto della riservatezza. Oltre al glossario di termini riguardanti la sfera della tutela giovanile, il manuale contiene un quadro sintetico della legislazione italiana e internazionale in materia, i codici deontologici delle professioni interessate e diversi interventi di esperti su tematiche giuridiche, sociali e dei media. Si tratta di una pratica guida predisposta per una facile consultazione.

Questa pubblicazione, così come le molteplici attività del Tavolo Interistituzionale e Interprofessionale Minori ed Informazione TUTTINRETE, vede il sostegno dell'Assemblea regionale e della Consulta regionale dei Giovani, da sempre impegnate a favore del mondo giovanile, nella convinzione che la tutela dei diritti dell'infanzia sia compito delle istituzioni, in stretta collaborazione con le famiglie, la scuola e gli ordini professionali.

Giorgio Bertola e Gabriele Molinari
Presidenti della Consulta regionale dei Giovani

➤ **Presentazione**

Il notevole impegno collettivo che ha portato alla realizzazione del GLOSSIER è di ulteriore incentivo a far sì che il lettore sia stimolato ad un approccio empatico, che consenta, innanzitutto, di condividere il significato di determinate parole utilizzate nel nostro glossario-dossier, dedicato all'informazione relativa alle persone di minore età.

Già dalla copertina si ricavano i primi indizi sui motivi che hanno spinto il Tavolo Interistituzionale e Interprofessionale "TUTTINRETE a produrre quest'opera.

Il lettore infatti troverà parole chiave, tra le quali 'rete' e 'rispetto', che attraverso la dialettica interdisciplinare hanno oggi un significato condiviso, innanzitutto, tra i 18 Componenti il Tavolo nel corso delle periodiche riunioni che si sono susseguite a partire dal 2007, anno in cui è sorta l'idea di dare vita a TUTTINRETE con l'intento di promuovere nella società una cultura della tutela delle persone di minore età nel rapporto con i mezzi di informazione. Il Tavolo si è poi formalmente costituito il 13 febbraio 2009 con la sottoscrizione di un Protocollo.

Sull' 'essere in rete' occorre intenderci, in quanto tale espressione ha acquisito, nel tempo, un significato rappresentativo di una pluralità di ambiti, quali quello familiare, amicale, professionale, virtuale.

Essere 'tutti in rete', per quanto riguarda il Tavolo, significa che ciascun aderente è parte attiva di una realtà progettuale nella quale tutte le persone sono coinvolte e connesse paritariamente tra loro, accomunate dalla condivisione, a monte, di determinati principi generali, incentrati sul particolare rispetto dovuto alle persone di minore età.

Nel contempo TUTTINRETE segue con attenzione privilegiata il crescendo, soprattutto tra i giovani, di svariate modalità tramite le quali viene attualmente declinato il diritto, sancito sin dal 1949 dall'art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, "di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo alle frontiere". E' quindi ben presente il ruolo svolto, ad esempio, dai motori di ricerca, dai blog e dalle varie reti sociali che consentono anche a persone minorenni di esercitare direttamente, purtroppo in modo prevalentemente sprovvisto e incontrollato, il diritto di esprimersi e di informarsi. Tuttinrete intende approfondire anche questi aspetti ed adoperarsi per un uso più informato e responsabile dei media di nuova generazione.

Perché, proprio in questo momento storico i Componenti di TUTTINRETE hanno deciso di produrre un "GLOSSIER"?

Sicuramente le motivazioni si ritrovano nella storia stessa del Tavolo: TUTTINRETE è formato da rappresentanti di Istituzioni, Enti e Organizzazioni operanti sul territorio piemontese con specifiche competenze e responsabilità nel settore dei diritti dei minorenni. Gli incontri programmati e gli eventi organizzati sono stati occasioni di dialogo e di confronto interno, privilegiando l'attenzione sul rapporto tra minorenni e informazione. La realizzazione di uno stile operativo comune (fatte salve le specificità di ognuno) ha prodotto modalità di pensiero e

d'azione condivise e ha consentito di raggiungere un'intesa univoca sul significato di parole ormai diventate di uso comune, ma alle quali era necessario dare un significato unico e scevro da equivoci, per realizzare la promozione dei diritti delle persone di minore età, da sottoposte alla potestà genitoriale, a titolari di una precipua centralità e portatrici di diritti che devono essere tutelati prioritariamente rispetto a quelli, di uguale rango, delle persone di maggiore età.

Il GLOSSIER esprime quindi la scelta del Tavolo di condividere le esperienze vissute nel corso di questi anni di dibattiti interni e di iniziative culturali esterne, di metterle a disposizione di chiunque fosse interessato a confrontarsi con esse ed a promuovere eventuali ulteriori riflessioni, proposte e contributi critici.

Può sembrare curioso che un unico volume ospiti un dossier ed un glossario, tanto da essere intitolato, appunto : GLOSSIER ed è quindi utile fornire qualche informazione al riguardo.

La prima parte intitolata : “ Minori e Media: un cambiamento culturale è possibile o è utopia? ” propone al lettore, attraverso l'esposizione di quelli che sono i punti nodali di tale rapporto, un articolato percorso; l'avvio è dato dai principi dell'etica coniugati con la tutela del minore; viene poi sviluppata la necessità di un'attività educativa rivolta ai giovani rispetto all'utilizzo dei media e di quella rivolta agli adulti, perché diventino colti nell'effettiva attuazione dei diritti dell'infanzia e della gioventù, anche con la sollecitazione ad un'attenzione alla sfera emotiva della persona di minore età ed ai rischi ai quali è esposta nel rapporto con il mondo dell'informazione. Tale percorso si conclude con il punto di vista del magistrato minorile e con quello degli autori dell'informazione che riguarda i minori di età.

La seconda parte dell'opera consta di un vero e proprio glossario, in cui esperti, Componenti del Tavolo Interistituzionale e Interprofessionale, trattano voci destinate ad arricchire il patrimonio culturale di chiunque abbia consapevolezza che occorre una formazione specifica per parlare o scrivere, responsabilmente, di persone di minore età.

Le parole scritte o parlate, ci ricorda il linguista Tullio De Mauro, sono fatte per essere capite, per conoscere. Il concetto è semplice e profondo e se ci impegneremo a soddisfare la naturale sete di conoscenza di cui siamo portatori, ognuno di noi contribuirà ad accrescere il livello culturale dell'intera società.

Tramite la lettura delle voci raccolte nel glossario si è appunto perseguito l'obiettivo di offrire occasioni di conoscenza e riflessione su alcuni temi che affrontano problematiche minorili e familiari, per favorire nei lettori l'avvio, o l'approfondimento, di un percorso di arricchimento umano e culturale particolarmente rivolto a ciò che attiene al mondo dell'informazione che riguarda le persone di minore età.

I diversi contributi sono frutto del particolare clima di scambio e di confronto tra vari saperi, che rende TUTTINRETE un'iniziativa unica a livello nazionale.

Il lettore troverà una serie di argomenti, trattati in modo il più possibile succinto, mentre per gli approfondimenti potrà consultare l'edizione online della pubblicazione, reperibile sul sito www.tuttinrete.org, che sarà periodicamente arricchita di voci e aggiornata nei contenuti, per fornire un servizio sempre al passo con la costante evoluzione delle tematiche trattate.

Il lettore, avvalendosi di indirizzi mail dedicati, potrà anche comunicare con gli autori delle singole voci e quindi porre quesiti, inviare commenti o proporre l'inserimento di altri temi, diventando quindi parte attiva di un processo che, per diffondersi nella società, ha bisogno, veramente, di tutti.

Le voci trattate nella parte dedicata al glossario non sono certo onnicomprensive: rappresentano una campionatura della varietà delle discipline, arricchite dalla specifica esperienza maturata sul campo, di cui sono portatori gli esperti che fanno parte di TUTTINRETE. Gli argomenti individuati costituiscono una prima serie di tessere destinate ad aumentare con la collaborazione di chi vorrà aderire al progetto culturale di TUTTINRETE: infatti l'uscita dell'edizione cartacea del GLOSSIER sarà seguita dalla versione telematica postata, come già detto, sul sito www.tuttinrete.org che ne favorirà la diffusione e la consultazione, incoraggiando anche il tanto auspicato coinvolgimento attivo dei lettori.

Nella terza parte del GLOSSIER vengono messe nel giusto rilievo le ricadute formative ottenute in ambito scolastico, grazie ad un'accurata analisi dei contenuti della documentazione alla base dell'attività di TUTTINRETE: la Carta dei Valori e le Linee Guida che ne fanno parte integrante. Sia l'addetto ai lavori che il lettore sensibile all'educazione permanente, avranno quindi modo di consultare i percorsi didattici e gli elaborati finali prodotti dalle scolaresche vincitrici del Concorso "MINORENNI E MEDIA" promosso nell'anno scolastico 2014-15 da TUTTINRETE e diffuso dal MIUR-USR Piemonte in tutta la Regione, proprio perché possano essere fonte di ispirazione per chi volesse cimentarsi in analoghe, affascinanti esperienze: esercitare il diritto ad una cittadinanza attiva e consapevole significa anche questo!

Non rimane che offrire il GLOSSIER alla lettura, con la speranza di riuscire a sviluppare, tutti insieme, un' incisiva azione culturale che rispetti, tuteli e aiuti a crescere le persone di minore età, appropriandosi di adeguati strumenti che consentano un'informazione corretta, senza sacrificare il diritto alla particolare tutela che il loro "status" esige.

La Referente e Ideatrice di TUTTINRETE
Dott.ssa Biancamaria Biancardi Moschella

PARTE PRIMA

MINORI E MEDIA: UN CAMBIAMENTO CULTURALE E' POSSIBILE O E' UTOPIA?

La persona e l'etica. Tutela del minore

Paolo Mirabella

Docente di Bioetica presso l'Università Cattolica-Cottolengo Torino,
di Etica e Deontologia presso l'Istituto Universitario Salesiano Torino (IUS.TO)

Introduzione

La nostra riflessione si inserisce nel solco di una lunga storia che ha visto i bambini vittime di violenze e di maltrattamenti. Nel 1983 Lloyd de Mause, uno degli studiosi più noti della storia dell'infanzia, scrive:

«la storia dell'infanzia è un incubo dal quale solo di recente abbiamo cominciato a destarci. Più si va addietro nella storia più basso appare il grado di attenzione per il bambino, e più frequentemente tocca a costui la sorte di venire assassinato, abbandonato, picchiato, terrorizzato, e di subire violenze sessuali»¹.

In effetti dobbiamo attendere gli inizi del '900 perché, grazie ai mutamenti sociali della famiglia (un salto di qualità sarà introdotto dalla comparsa della famiglia mononucleare) e all'accresciuta attenzione posta dalle scienze umane (pedagogia, psicologia, sociologia) nei confronti dell'età dell'infanzia e delle sue necessità, crescesse una certa sensibilità verso i bisogni affettivi e psicologici del bambino e ne venissero fatti emergere i diritti fondamentali².

Sarà proprio questo nuovo clima che condurrà, nel 1924, all'approvazione, a Ginevra, della *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* che ha costituito il testo base per l'omonima successiva *Dichiarazione* delle Nazioni Unite³. Un documento che verrà approvato dall'[Assemblea Generale dell'ONU](#) il [20 novembre](#) del [1959](#) e che sarà poi revisionato nel [1989](#). Nello stesso anno, alla summenzionata *Dichiarazione dei diritti del fanciullo*, verrà affiancata la [Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia](#) (20 novembre 1989)⁴. Merita ricordare questi documenti perché in essi, a partire dalla Dichiarazione del 1924 (cosiddetta *Dichiarazione di Ginevra*), per la prima volta il bambino viene considerato non solo come

¹ L. DE MAUSE, *Storia dell'infanzia*, Emme Edizioni, Milano 1983, p. 9. Per quanto discusso il saggio di PH. ARIÈS, *L'enfant et la vie familiale sous l'ancien Régime*, Plon, Paris 1960 (tradotto in italiano con il titolo *Padri e figli nell'Europa medievale e moderna*, Laterza, Roma-Bari 1968) rappresenta il testo inaugurale delle ricerche sul bambino del passato e l'avvio della storia dell'infanzia. Per un approccio essenziale alla storiografia dell'infanzia rimandiamo al saggio di CRH. CARLSMITH, *The Child in the Classroom: Teaching a Course on the History of Childhood in Medieval/Renaissance Europe*, in A. CLASSEN (a cura di), *Childhood in the Middle Ages and the Renaissance. The Results of a Paradigm Shift in the History of Mentality*, Berlin-New York, W. De Gruyter, 2005, pp. 415-427.

² Il primo organismo internazionale che si è occupato di bambini è stato il *Comitato di Protezione per l'Infanzia* costituito dalla Società delle Nazioni nel 1919.

³ La *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* delle Nazioni Unite è un documento redatto sempre nel 1924 dalla *Società delle Nazioni Unite* in seguito alle conseguenze devastanti prodotte, in particolare sui bambini, dalla prima guerra mondiale. Per redigerlo la Società delle Nazioni fece riferimento alla *Carta dei Diritti del Bambino* scritta nel 1923 da Eglantyne Jebb, dama della Croce rossa, la quale, nel 1919, fondò *Save the Children*. Altra data importante è quella che vede la nascita dell'*Unicef* (1946): organismo creato dall'ONU per la tutela dei diritti dell'infanzia che nel 1953 diventerà una organizzazione internazionale permanente.

⁴ La compilazione di tale documento venne affidata dall'ONU ad un gruppo di lavoro della "*Commissione per i diritti del bambino*" istituito nel 1979, "*Anno internazionale del bambino*".

oggetto di cure, come nei precedenti documenti, ma come soggetto di diritto⁵. Una svolta decisiva per la trattazione del nostro argomento.

A partire dai rilievi di questa storia e, più precisamente, dalla sottolineatura di alcune ragioni filosofiche che l'hanno ispirata e generata, il presente contributo intende porsi a monte della riflessione più immediata rispetto al tema specifico dell'identità della "*persona di minore età*" offerta dai "*media*" e della domanda, più specificatamente etica, se si tratta di *identità tutelata o sfregiata*? Quella che ci apprestiamo a svolgere vuole essere una riflessione che si pone alla radice di ogni ragionamento di natura etica come, d'altra parte, lascia intendere il titolo di questo scritto: «*La persona e l'etica*».

Affronteremo, in particolare, tre questioni. Innanzitutto, ci appresteremo ad affrontare la domanda più immediata, ma proprio per questo decisiva, del *perché tutelare la persona del minore?*

In un secondo momento ci chiederemo se *la tutela esaurisce il compito che l'adulto ha nei confronti della persona del minore*.

Infine, concluderemo con una considerazione sul titolo che qualifica il presente contributo, nel senso di una sua evoluzione e di un suo sviluppo.

1. Perché tutelare la persona del minore?

A monte della tutela del minore stanno almeno tre ragioni.

La prima si radica nella condivisione della medesima identità: quella della comune umanità connotata dalla fragilità e dalla vulnerabilità. Aspetti umanamente condivisi che si mostrano in forma evidente a partire dalla considerazione che "io sono" solo grazie alla cura e alla responsabilità di altri uomini adulti (genitori, insegnanti, altri educatori...) che in forme diverse si sono "pre-occupati" di me e mi hanno permesso di "essere". Da questo punto di vista la persona del minore mi rappresenta, non solo nel senso che rappresenta una fase della mia vita, ma nel senso che manifesta "qualcosa" che appartiene in profondità alla mia identità e cioè la mia stessa umanità nella sua fragilità e precarietà e, ancora più radicalmente, la mia impossibilità ad essere se non in relazione (o se si preferisci "in rete") perché senza questa, appunto, io neppure potrei essere e neanche potrei fare quello che faccio⁶. Questa comune umanità che lega gli uomini tra loro, qualunque sia la fase della loro vita (neonato, fanciullo, giovane adulto, anziano), è la ragione stessa che ha portato i documenti sopracitati a passare dall'idea del bambino come soggetto di cura, al riconoscimento del suo essere soggetto di diritti. Ed ancora, a definire il bambino/ragazzo come *persona*, sebbene non abbia ancora raggiunto la maggiore età. Persona, dunque, di minore età, ma sempre e comunque, persona⁷.

Questa prima ragione trova il suo sviluppo nel pensiero di Hans Jonas il quale, in uno dei suoi testi fondamentali, "*Il principio di responsabilità*", tematizza, tra le altre questioni, la tensione

⁵ Nel 1924, con la *Dichiarazione di Ginevra*, la quinta Assemblea generale della Società delle Nazioni approva un documento in cinque punti dove per la prima volta si fa riferimento ai "diritti del bambino".

⁶ È un tema che torna più volte nei testi di M. RECALCATI. Fra questi rimandiamo in particolare a ID, *Cosa resta del padre? La paternità nell'epoca ipermoderna*, Cortina Raffaello, Torino 2011; ID, *Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre*, Feltrinelli, Milano 2013.

⁷ Si veda sul tema A. PESSINA, *Bioetica. L'uomo sperimentale*, Mondadori, Milano 1999 in particolare le pagine 76-93 in cui l'autore tratta il rapporto tra "essere umano" e "persona".

presente nell'uomo tra l'“*esserci*” e il “*non essere ancora*”, che diventa per lui la ragione centrale del perché prendersi cura della persona del minore.

«Il lattante riunisce in sé il potere autolegittimantesi del già esserci e l'impotenza esigente del non-essere ancora [...] nella totale non autosufficienza di ciò che è generato, è per così dire ontologicamente programmato che i procreatori lo tutelino dal rischio di ricadere nel nulla e ne assistano il divenire ulteriore [...]. Così l'immanente *dover essere* del lattante, che si manifesta ad ogni suo respiro, diventa il *dover fare* transitivo di altri che soli possono favorirne costantemente la pretesa, consentendo la realizzazione graduale della promessa teleologica insita in lui⁸».

È dunque all'interno di questa tensione tra l' “*esserci già*” e lo sviluppo del suo “*dover essere*” che si colloca la responsabilità dell'adulto. Egli è come “chiamato” dalla natura stessa del bambino, e più precisamente dalla sua totale non autosufficienza, a far sì che quella persona di minore età non ricada nel nulla da cui proviene, ma venga garantito e assistito nel progresso del suo sviluppo. Nel bambino, dunque, nella sua insufficienza a diventare da solo ciò che “deve essere”, è iscritto il compito dell'adulto.

Jonas dice tutto questo affidandosi ad una parola filosoficamente “forte”: è *ontologicamente* iscritto nel bambino, cioè nel suo stesso essere, che ci sia un adulto che si preoccupi di lui affinché quel passaggio dal suo “*esserci*” al suo “*dover essere*” possa effettivamente e pienamente accadere. Nella persona della ragazza, del giovane, del bambino, del neonato non vi è, dunque, solo la nostra fragilità, ma c'è una tensione verso il raggiungimento della propria adulthood, che non può però avvenire se non in quanto assunta corresponsabilmente dal mondo degli adulti. Sta qui la radice del dovere etico dell'adulto di tutelare e di promuovere la “persona di minore età”. Se infatti la “natura” prevede che lo sviluppo del neonato e del fanciullo (ma il discorso vale, fatte le debite differenze, per tutto il tempo della giovinezza) possa compiersi solo con il contributo degli adulti, questi non possono sottrarsi dal garantire loro le condizioni affinché tale sviluppo possa avvenire.

Infine, la terza ragione a sostegno della tutela dei diritti del minore racchiude l'elemento più ovvio: egli merita tutela in quanto rappresenta il futuro, anzi è il futuro quantomeno della sopravvivenza di una determinata cultura e società.

A questo proposito, se da una parte registriamo con soddisfazione il fatto che l'opinione pubblica contemporanea, giustamente preoccupata per la salvaguardia della natura, si dimostri sensibile verso le questioni ecologiche, dall'altra segnaliamo come quantomeno contraddittoria un'eventuale mancanza di attenzione verso i soggetti umani che abitano e/o abiteranno tale *habitat*. Preoccuparsi dell'ambiente e non preoccuparsi degli uomini che in essa dimorano sarebbe, infatti, un controsenso: l'ambiente è per la vita, non ultima quella umana, per cui ogni discorso ecologico è contemporaneamente discorso antropologico e viceversa, ogni discorso sull'uomo non può non considerare anche l'ambiente vitale, sia esso quello naturale, sia esso quello artificiale e tecnologico da lui prodotto, in cui egli vive. Ecologia ed antropologia vanno di pari passo⁹: la salvaguardia del futuro dell'uno è salvaguardia anche dell'altro; l'accresciuta sensibilità per tutela dell'uno implica la sensibilità e l'attenzione per la cura dell'altro. In questa prospettiva l'orizzonte della nostra riflessione raggiunge la sua massima estensione, che va

⁸ H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica* (a cura di P. P. PORTINARO), Biblioteca Einaudi 2002, pp.166-167.

⁹ Su questo tema mi permetto di rimandare ad un mio contributo: P. MIRABELLA, *Sviluppo sostenibile nel rispetto dell'uomo e del creato*, in *Archivio Teologico* 19 (2013) n. 1, 69-80.

certamente oltre i limiti del presente contributo. Non potevamo tuttavia sottrarci quantomeno dall'evidenziare questo tema per sottolinearne la portata e la rilevanza.

Se quelle fin qui indicate rappresentano, in una prospettiva di sintesi, alcune delle principali ragioni che spiegano il perché tutelare chi si trova in quella fase di sviluppo della vita umana che si muove verso la maggiore età, la natura di questa nostra riflessione non ci permette di trascurare un altro elemento assai rilevante. La maggiore età, che da noi, come in molti altri Paesi, è fissata nei diciotto anni, è un "termine cronologico" di natura giuridico-convenzionale che potrebbe essere spostato in avanti o all'indietro. Pertanto, dal punto di vista della riflessione etica, non è tanto questione di risolvere il diritto alla tutela nella protezione di un determinato tempo cronologico convenzionalmente stabilito (dalla nascita fino alla maggiore età), quanto di salvaguardare l'attenzione alla persona. Da questo punto di vista la maturità di un determinato ragazzo di diciotto anni non è la stessa di un altro ragazzo della medesima età, e a ciascuno stadio personale di crescita e di maturazione corrispondono esigenze diverse e quindi anche diritti e doveri differenti. L'etica della persona che qui intendiamo sostenere non è l'etica di un astratto concetto di individuo, ma si riferisce a quella persona determinata che è tale in quanto incarna la comune umanità, ma contemporaneamente la specifica in un *unicum*. Non prescindere da queste differenze e singolarità significa rispettare non una generica "età della vita", quanto la singola persona che attraversa quell'età nella determinatezza della sua specificità.

2. Dalla tutela alla promozione della persona del minore

Se quelle appena indicate sono alcune tracce delle argomentazioni che sorreggono l'attenzione nei confronti della persona del minore, risulta evidente che il secondo momento della riflessione ci porti ad affermare l'insufficienza di un atteggiamento di sola tutela nei confronti della persona del minore. Certo, la logica della tutela esprime un grande passo in avanti rispetto ai molti abusi subiti dal fanciullo considerato per molto tempo non un valore in se stesso, quanto, invece, una sorta di "proprietà" degli adulti e, ancora più specificatamente, una "proprietà" dei genitori, come nel caso della famiglia patriarcale¹⁰.

Tuttavia un tale approccio, svolto nella sola prospettiva della tutela del minore, non è ancora sufficiente. Quale uomo sarebbe contento di vivere in una sorta di "acquario"? Certamente sarebbe protetto da contagi e pericoli, ma risulterebbe come costretto sotto una "campana di vetro". La protezione garantisce un condizione di sicurezza, un contesto conservativo il quale, però, raggiungerà il suo scopo solo nella misura in cui permetterà di *sviluppare* le proprie abilità e potenzialità¹¹. Se non fosse tale si tratterebbe di un ambiente soffocante e mortifero.

Questo significa che il tema della tutela della persona del minore esige un ulteriore passo in avanti. Quello che è scritto nell'*incipit* della *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo* e che esplicita la ragione ultima di tale Dichiarazione: «*affinché egli [il fanciullo] abbia un'infanzia felice e possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e della libertà che vi sono enunciati*».

¹⁰ Sull'argomento si veda ancora L. DEMAUSE, *Storia dell'infanzia*, op. cit.; e l'opera italiana di E. BECCHI - D. JULIA (a cura di), *Storia dell'infanzia*, 2 voll., Laterza, Roma-Bari 1996.

¹¹ Tra i numerosi testi sul tema si veda il contributo di R. QUAGLIA, *Il sentimento nello sviluppo del bambino. Educare all'uomo*, Vita e Pensiero, Milano 2012: crescere significa sviluppare sentimenti come la fiducia, la speranza..., maturare nella libertà e nella volontà, e acquisire valori come la verità, la giustizia, l'amore... Un insieme di sentimenti, di disposizioni e di valori senza i quali l'uomo non può realizzare la sua umanità e rispondere ai compiti della vita. Quelli descritti dall'autore come il passaggio dall'essere *figlio*, all'essere *coniuge*, per trasformarsi, infine, in *genitore*.

Il diritto alla ricerca della felicità, tema oggi più vicino alla sensibilità culturale degli Stati Uniti che non a quella dell'Europa, apre ad una logica che non può essere solo difensiva, ma propositiva¹². Essa ci conferma che la vita dell'uomo non si risolve nei soli termini di evitamento delle malattie, dei pericoli, delle esposizioni ai rischi, dello sfruttamento..., ma si definisce in una tensione verso una pienezza; una realizzazione che attesta che quell'essere in divenire non è soltanto un essere biologico riducibile al suo solo sviluppo organico.

Ci aiutano a comprendere la gravidanza antropologica di una tale tensione di pienezza *il principio sesto* ed *il principio settimo* dei dieci principi contenuti nella *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo*. Nel *principio sesto* leggiamo: «*Il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve per quanto possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in un'atmosfera di affetto e di sicurezza materiale e morale*». Mentre il *settimo principio* sostiene che il fanciullo «*ha diritto a godere di una educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza e di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori*».

Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giuochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto».

Con questa preoccupazione la stessa *Dichiarazione dei diritti del Fanciullo*, «*invita i genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurarne il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei sui dieci principi*».

Affetto e comprensione, sicurezza materiale e morale, contesto culturale capace di svilupparne la personalità e di favorirne la responsabilità, ma anche offerte ricreative e ludiche che portino in sé la traccia della gratuità rigenerativa: sono queste le condizioni fondamentali che permettono di trasformare la *tutela* del fanciullo in *promozione della sua umanità*. La crescita della "persona del minore" implica un contesto accogliente e comprensivo, un contesto che si connota come promettente e carico di significato per sé e per gli altri. Non dimentichiamo che l'obiettivo indicato dal summenzionato *principio settimo* è quello di sostenere la crescita della personalità del fanciullo, di *svilupparne le facoltà* e di *favorire in lui un senso critico* (il testo parla di *giudizio personale*) e di *responsabilità morale e sociale* così da *divenire un membro utile alla società*.

Se questa è la finalità dell'educazione non basta istruire, nel senso di limitarsi a trasmettere delle conoscenze, ma occorre attestare il "versante" promettente e carico di significato del vivere umano sia personale, che sociale¹³. Affetto, sicurezza, trasmissione di senso... testimoniano esattamente i valori e i significati di tali vissuti. Oggi siamo costretti a porre all'ordine del giorno tutta una serie di impellenze economiche, lavorative, professionali, d'investimento... che costituiscono un'urgenza su cui dobbiamo indubbiamente concentrare le

¹² Un testo che ripercorre le tappe della riflessione occidentale sul diritto alla felicità è quello di A. TRAMPUS, *Il diritto alla felicità. Storia di un'idea*, Laterza, 2008. Per una trattazione filosofica del tema si veda S. NATOLI, *La felicità. Saggio di teoria degli affetti*, Milano, Feltrinelli 2003.

¹³ Per un approfondimento si veda G. ANGELINI, *Educare si deve, ma si può?*, Vita e Pensiero, Milano 2003.

nostre attenzioni; ma sarebbe riduttivo immaginare che qualora potessimo offrire ai nostri figli tutti i beni di prima necessità e persino anche tutti i beni di consumo messi a disposizione dal progresso umano, avremmo soddisfatto i loro bisogni di crescita. Il bambino, infatti, non vive del solo benessere economico in quanto, ancora più radicalmente, l'*homo oeconomicus* non risolve e non esaurisce l'uomo nella sua totalità¹⁴. La persona di minore età, sia esso fanciullo, adolescente, giovane..., esige che gli venga detto il "perché gli è stata data la vita" e "per che cosa valga la pena vivere". Sono queste le domande, spesso tacite, che il figlio pone al mondo degli adulti: un'aspettativa che attende una risposta dal momento che nessuno farebbe qualcosa se non ne intravedesse la ragione, neppure vivere.

È a questo livello di profondità cui è giunto il nostro ragionamento che possiamo trovare la spinta ultima e, a nostro parere, decisiva, capace trasformare la logica della tutela in quella della promozione della persona del minore colta nella sua integrità. Offrire orizzonti promettenti e densi di significato, come il linguaggio dell'accoglienza e della cura carica di affetto sanno esprimere, rappresenta il contesto capace di sviluppare quella *fiducia di base* che istruisce circa il modo di realizzare la propria esistenza nella stima di sé e degli altri e che, proprio per questo, è in grado di sostenere l'impegno necessario per vivere¹⁵.

È assai eloquente per il tema della nostra riflessione il fatto che si nasca "esigendo" un contesto accogliente, amorevole e ricco di stimoli adeguati, e che questo stesso contesto resti sempre e comunque una presenza nostalgica nella vita dell'uomo, anche se adulto. Una "nostalgia" che sta come ad avvertirci che esso rappresenta la condizione più idonea e favorevole a permettere il pieno sviluppo della personalità umana. Là dove accade, è come se tale contesto riproducesse la nota originaria della nostra esistenza: quella che ciascuno desidera che risuoni per sé al fine di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Una sorta di conferma di quanto promesso all'inizio della vita, quando, da una parte il neonato manifesta ed esprime, sebbene nell'inconsapevolezza, l'attesa della cura e dell'affetto e, dall'altra, l'amore genitoriale, in particolare quello della madre, si fa garante di una tale attesa nell'atto stesso di accudirlo¹⁶.

3. La persona e/è l'etica

Giungiamo così all'ultimo momento della nostra riflessione, che apre alla trasformazione, o meglio ancora all'evoluzione del titolo che ha guidato queste nostre pagine: "*La persona e l'etica*". Alla luce di quanto abbiamo fin qui sostenuto diventa necessario convertire l'"e" congiunzione, che lega insieme la persona e l'etica, nell'"è" predicato nominale, così da arrivare a sostenere che la *persona è l'etica*. Un'affermazione che va compresa almeno in una duplice direzione: sia nel senso che la persona rappresenta il *termine ultimo* dell'etica (è l'"oggetto" beneficiario dell'agire etico), sia nel senso che essa costituisce il *soggetto* dell'agire morale¹⁷.

In quanto "termine ultimo" la persona si propone come valore di riferimento a partire dal quale il senso di responsabilità si definisce come riconoscimento dell'assoluta irriducibilità dell'altro: l'altro è valore incommensurabile e termine di misura delle proprie scelte. In questa prospettiva

¹⁴ Una comprensione critica del tema la troviamo in S. CARUSO, *Homo oeconomicus. Paradigma, critiche, revisioni*, Firenze University Press, 2012.

¹⁵ Per la comprensione psicologica del valore della "fiducia di base" rimandiamo a E.H. ERIKSON, *The life cycle completed. A review*, New York 1982.

¹⁶ Per un approfondimento del tema rimandiamo a G. ANGELINI, *Il figlio. Una benedizione, un compito*, Vita e Pensiero, Milano 2003.

¹⁷ Sullo sfondo di queste riflessioni sta il pensiero di EMMANUEL LÉVINAS; ci riferiamo in particolare a due sue opere: ID., *Etica e infinito. Il volto dell'altro come alterità etica e traccia dell'infinito*, Città Nuova, Roma, 1984; e ID., *Umanesimo dell'altro uomo*, Il Melangolo, Genova, 1985.

possiamo affermare che l'etica esiste in vista dell'uomo, del suo bene... affinché egli possa, cioè, ottenere e raggiungere il massimo *ben-essere* umanamente possibile. A partire da questo riferimento sta o cade la bontà dell'esperienza etica e quindi delle stesse azioni che la compongono.

La persona non è però solo il metro ultimo di misura dell'etica, ma è anche, contemporaneamente, il soggetto che fa sorgere l'etica. Il fatto stesso dell'“esserci” dell'altro mi rende, infatti, soggetto responsabile in quanto mi provoca a rispondere della sua presenza. L'altro, dell'altra persona, mi chiede di prendere posizione nei suoi confronti, di decidermi per lui, di definire come intendo considerarlo e trattarlo, se come “cosa” o, invece, per quello che è, e cioè come il mio simile che porta in sé le mie medesime aspirazioni fondamentali e quindi i miei medesimi diritti¹⁸.

La persona dell'altro non è, dunque, soltanto il fine dell'etica, ma anche la sua sorgente, colui che provoca la mia libertà ad assumere una posizione benevola e responsabile nei suoi confronti ed in questo modo mi costituisce come “soggetto” morale.

Stando così le cose possiamo allora affermare che il bambino rappresenta il “soggetto” originario, l'archetipo di una tale responsabilità in quanto, più di ogni altro soggetto umano, ci provoca con la sua fragilità a prenderci cura di lui.

4. Conclusione

Affidiamo la conclusione di queste nostre riflessioni alle parole di un pediatra pedagogo e scrittore di origine ebraica, nato e vissuto in Polonia. Si tratta di Janusz Korczak che ha, tra i suoi scritti, un romanzo assai significativo per il nostro tema nel quale ha riassunto tutta la sua pedagogia¹⁹. Il testo a cui ci riferiamo è intitolato “*Quando ridiventerò bambino*”, e da esso traiamo il seguente suggestivo dialogo che assai bene esprime cosa significhi assumere l'altro e, nello specifico, la persona del minore, entro l'orizzonte della propria responsabilità²⁰:

«Dici: “è faticoso frequentare i bambini”».

“Hai ragione”.

Aggiungi: “perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, scendere, piegarsi farsi piccoli”.

“Ti sbagli. Non è questo l'aspetto più faticoso. È piuttosto il fatto di essere costretti ad elevarsi fino all'altezza dei loro sentimenti, di stiracchiarsi, allungarsi, sollevarsi sulle punte dei piedi per non ferirli”».

¹⁸ Cfr. M. BUBER, *Il principio dialogico e altri saggi*, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1993.

¹⁹ JANUSZ KORCZAK (nome d'arte di Henryk Goldszmit) nasce a Varsavia, il 22 luglio 1878 e muore nel Campo di sterminio di Treblinka, il 6 agosto 1942. Un'opera base delle sue teorie pedagogiche fu *Il diritto del bambino al rispetto* (orig. in polacco 1929), Edizioni dell'Asino, Roma 2011.

²⁰ J. KORCZAK, *Quando ridiventerò bambino* (orig. polacco 1924), Luni, Milano 1995. In questo romanzo l'autore racconta la giornata di un bambino di otto anni vista attraverso i suoi occhi.

I giovani e l'educazione ai media

Alberto Parola

Docente di Pedagogia Sperimentale, Università di Torino

Non è semplice definire un campo di studi come quello della media education (da ora in poi ME), dopo alcuni decenni di ricerche e applicazioni pratiche nella scuola e sui territori di tutto il mondo. Se dovessimo, tuttavia, fornire una definizione utile agli educatori del nuovo millennio useremmo questa: la ME è un'area molto ampia di studi, ricerche e buone pratiche, nata sul crocevia delle scienze dell'educazione e della comunicazione, che, nel tempo²¹, ha considerato *old* e *new* media come strumenti, prodotti e ambienti di vita utili per la formazione di minori e adulti, sia nel senso dell'alfabetizzazione digitale, sia in relazione allo sviluppo emotivo, cognitivo (soprattutto critico) e sociale di un propulsivo e corretto approccio alla cittadinanza.

In verità, ciascuno dei concetti contenuti in tale "tentativo definitivo" andrebbe a sua volta specificato in relazione a differenti sfumature di significato. I nuovi ambienti digitali, soprattutto a partire dalla prima decade del nuovo millennio, che ha visto nascere i *social network* e *youtube* (e ciò simbolicamente significa l'avvento di nuove modalità relazionali e di scrittura attiva e autonoma), sono stati protagonisti assoluti nella formazione, nelle attività del tempo libero, negli acquisti, nella produzione di materiali, di miliardi di persone.

Per quanto ci riguarda più da vicino, anche in rapporto al contesto di questo breve contributo, occorre partire da un punto essenziale, delineato da Rivoltella alla fine del secolo scorso, facendo riferimento alla conferenza mondiale di Toulouse del 1990 e, nello specifico, alla necessità di "abbandonare un approccio difensivo e moralistico per un atteggiamento più aperto costruito sull'idea di una partecipazione attiva dello spettatore alla costruzione del senso dei messaggi mediali" (2000, 24), spettatore che oggi possiamo a ragion veduta denominare *prosumer* (neologismo formato dai concetti di *producer* e *consumer*). Attualmente, dunque, è possibile aprire tale suggerimento, non solo al generico soggetto passivo di fronte alla Tv, bensì a tutto il campo educativo, pur conoscendo le difficoltà sempre crescenti a gestire i rapporti insegnanti-allievi e genitori-figli.

Proprio nel 1996 nasce in Italia la prima associazione ad occuparsi di tali temi, il MED (Associazione Italiana per l'Educazione ai Media e alla Comunicazione), fondata da Roberto Giannatelli, salesiano della UPS di Roma, il quale, per prima cosa, fece incontrare il mondo dell'accademia e della scuola per cominciare a formulare idee, linee guida, pratiche utili per lo sviluppo di questa nuova ed entusiasmante area di studi²² che accolse ricercatori, insegnanti, esperti di cinema e di fotografia, in una fusione di saperi davvero straordinario.

Dopo vent'anni, possiamo sostenere che la ME abbia fatto passi significativi verso la capacità di persuadere le istituzioni a introdurre attività mediaeducative nella formazione di intere generazioni. Il nostro paese non si è ancora allineato ad altri paesi europei in tal senso, ma con la Buona Scuola alcuni aspetti sono stati esplicitati più convintamente rispetto alle indicazioni

²¹ La ME, già a partire dagli anni '40-'50, con i cineforum, sviluppa attività di lettura dell'immagine cinematografica e, nei '60, porta tale pratica all'interno delle scuole. Lo stesso avviene gradualmente con i quotidiani e il fumetto e, solo più tardi, con la Tv.

²² La prima pubblicazione che ispirò Giannatelli fu quella di Len Masterman, ovvero *Teaching The Media*, Routledge, London, 1985.

del 2012, più timorose e piuttosto generiche, anche se utili e contenenti indizi che lasciavano comunque presagire un prossimo cambio di passo.

Oggi, le applicazioni delle idee e dei metodi della ME possono essere applicabili a tutte le discipline scolastiche e in svariate strutture e contesti educativi del territorio. Alla fine della prima decade del nuovo secolo, in tutti i gradi scolastici, i temi caldi erano, citandone solo alcuni, la costruzione di un curriculum verticale, l'uso della fotografia per sviluppare l'analisi e la produzione di messaggi mediali, la robotica educativa, il linguaggio musicale, il Tg scolastico, lo sviluppo della capacità critica di lettura del quotidiano, la sicurezza sul web, la formazione di insegnanti nei paesi in via di sviluppo, senza dimenticare attività di animazione sul territorio, nei quartieri a rischio in diverse grandi città italiane. Giungendo sino a noi, quelle pratiche mantengono inalterato il valore di un tempo e sono tuttora foriere di iniziative ancora molto diffuse e ormai considerate non solo utili, bensì necessarie e urgenti, tuttavia l'evoluzione dei media ci impone di intensificare gli sforzi, non solo in senso difensivo, bensì nella direzione delle opportunità, come suggerito nella definizione, coinvolgendo anche le famiglie.

Gli scenari attuali e quelli a venire ci indicano alcune problematicità quali:

- L'impossibilità del mondo educativo di "rincorrere" il mondo della comunicazione (cioè il dentro e il fuori la scuola), quindi l'inutilità del rincorrerlo; l'educazione ha e avrà ancora bisogno di lentezza, tuttavia un incontro di riflessione reciproca diviene sempre più urgente;
- L'avvento di nuove tecnologie che stanno facendo e faranno un salto di livello in relazione al rapporto cervello/corpo/mondo, ovvero saranno sempre più "immersive" ed "indossabili"; si pensi alla realtà aumentata e al cosiddetto *Internet of things*, il web connesso contemporaneamente con oggetti e persone;
- Il ritardo cronico, non tanto nel portare le tecnologie nell'educazione (una buona tecnologia non sta al centro, bensì sullo sfondo, quasi non si va vedere), quanto nell'attivare collaborazioni transdisciplinari con altri ambiti scientifici e nell'unificare gli sforzi nella direzione della ricerca e della progettazione di pratiche efficaci.

Questi aspetti critici, in verità, ci inducono a valutare e considerare gli elementi legati alle opportunità:

- Le tecnologie e i media ci suggeriscono, attraverso il funzionamento del web, che occorre operare scelte funzionali, oculate e responsabili²³ dirette a uno sviluppo inderogabile di capacità metacognitive nel saper distinguere informazioni valide e significative da quelle non attendibili;
- I mondi che vivremo sempre più in modalità connessa dovranno promuovere un costante e prioritario "rimbalzo" verso la realtà, ben consapevoli che la somma "reale + virtuale" determina una situazione di indistinguibilità ontologica tra le parti, costituendo

²³ A proposito di responsabilità, Felini afferma che in quanto rovescio della medaglia della libertà che i media concedono, si tratta di un nodo teorico "ove si intrecciano, da un lato le coscienze dei singoli utenti nella propria personale esperienza di fruitori e, dall'altro, le responsabilità deontologiche [...] dei professionisti che operano in questo campo, chiamati alla considerazione dei valori di verità, indipendenza, qualità, rispetto della dignità della persona [...] considerazione degli effetti che la propria azione può avere su un pubblico così ampio" (2004, 30) e, aggiungiamo noi su bambini e ragazzi che, a differenza degli adulti, potrebbero non aver avuto ancora la possibilità di dotarsi di strumenti per affrontare le intenzioni ambigue e controverse di un soggetto che scrive su un giornale, sul web o si occupa di un montaggio di un telegiornale, tanto per fare alcuni esempi tra i mille possibili.

esse stesse un'unica realtà complessa e straordinariamente interessante sotto diversi punti di vista (cognitivo, emotivo, etico, sociale);

- La possibilità oggi davvero necessaria di aprirsi a settori scientifici data l'impossibilità di ciascuna disciplina di essere ormai sufficiente e se stessa, prevedendo, attraverso strategie di ricerca-azione, una collaborazione proficua tra scuola e accademia, nell'insegna di una progettualità comune orientata al cambiamento e all'uso funzionale dei media come eccezionali strumenti di lettura e scrittura, di documentazione di attività didattiche e di valutazione.

Dunque gli scenari prossimi futuri potrebbero anche indurci a un ripiegamento o alla ripresa di un vetusto metodo di censura, ma abbiamo la certezza che si stia viaggiando sulla strada giusta, quella dell'apertura e dello sviluppo di competenze critiche, tentativi già collaudati anche attraverso progetti di ricerca europei²⁴ e da varie esperienze di formazione e ricerca²⁵.

In Piemonte, negli ultimi venti anni, la media education è stata coltivata e sviluppata in differenti progetti che hanno avuto una eco significativa, sia in ambito nazionale che internazionale. Nello specifico, ci riferiamo a:

- Un'intesa (progetto *Teleintendo*) tra Università di Torino, Comune di Torino, la Rete di Scuole "Capire, fare, socializzare Tv", Cives (Comitato Italiano Video E Scuola), Rai Tre e Centro di Produzione RAI di Torino per la diffusione sul territorio di progetti di educazione ai linguaggi televisivi, con l'aggiunta, nel 2008, dell'USR Piemonte e del Corecom Piemonte;
- Al piano nazionale di formazione *Logos* (evoluzione del progetto "Didattica della Comunicazione didattica" del MIUR);
- All'attuale progetto *La Scuola dei Linguaggi*, ulteriore evoluzione del progetto *Teleintendo*, che vede attualmente la partecipazione di un decina di scuole della Regione Piemonte, orientate allo sviluppo e alla valutazione di competenze medialità²⁶.

In Piemonte, inoltre, da circa un anno, opera il CEM (Centro Interdipartimentale di Ricerca per il Cinema, l'Educazione e i Media – Cinedumedia) per la promozione di ricerche e pratiche sul tema dell'educazione ai media con collegamenti rivolti ai temi della salute, della scrittura audiovisiva, della divulgazione scientifica, dell'e-learning, della formazione degli insegnanti, del coinvolgimento delle famiglie, dell'inclusione sociale e dello sviluppo del pensiero critico e responsabile.

In tal senso, il tavolo Tuttinrete rappresenta una straordinaria opportunità di condivisione e partecipazione attiva all'educazione ai media da parte di numerosi enti che possono, con le loro competenze e le loro esperienze, offrire un contributo significativo a quest'area di studi, pratiche e ricerche. Tale impegno, nella direzione di una produzione culturale più sensibile al tema dei minori e a una cura del messaggio, non potrà che far crescere intere generazioni in una realtà complessa sufficientemente "padroneggiabile", all'interno di una cultura di in cui la rappresentazione della realtà²⁷ potrà divenire oggetto di riflessioni continue, grazie alle quali i

²⁴ Si tratta del progetto On Air: The European Project on Media Education, 2008-2010 realizzato dal MED con, oltre all'Italia, altri cinque paesi europei (Belgio, Bulgaria, Lituania, Polonia e Romania).

²⁵ Si pensi anche al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, fenomeni che subirebbero un decremento "già osservabile dopo solo tre anni [in seguito a] "campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e di contrasto [...] condotte e in questi anni [...]" (Genta, Brighi e Guarini, 2013, 58)

²⁶ In tal senso si veda anche Trincherò (2012) e Trincherò in Parola e Ranieri (2010).

²⁷ Come afferma Gianna Cappello, la nozione di Rappresentazione è uno dei principi fondanti della ME: i media non

ragazzi potranno “realizzarsi”, “progettarsi” e “posizionarsi” nei media (Ceretti e Padula, 2016, 69), all’insegna della *libertà*, della *comprensione* e del *dono* (ivi, 71).

Bibliografia

- Buckingham D., *Media Education*, Trento, Erickson, 2006
- Cappello G., *Nascosti nella luce*, Milano, Franco Angeli, 2008.
- Ceretti F., Padula M., *Umanità mediale*, Pisa, ETS, 2016.
- Felini D., *Pedagogia dei Media*, Brescia, La Scuola, 2004.
- Genta M-L., Brighi A., Guarini A., *Cyberbullismo*, Milano, Franco Angeli, 2013
- Masterman L., *Teaching the Media*, Routledge, London, 1985.
- Parola A., *Territori mediaeducativi*, Trento, Erickson, 2008
- Parola A., Ranieri M., *Media Education In Action*, Firenze, FUP, 2010,
- Giannatelli R., *I due decenni del MED*, in *Media Education*, in www.mediaeducationmed.it
- Rivista *Media Education*. Studi, ricerche, buone pratiche, Trento, Erickson (<http://riviste.erickson.it/med>)
- Rivoltella P.C., *Media Education*, Roma, Carocci, 2000.
- Trincherò R., *Costruire, valutare, certificare competenze*, Milano, Franco Angeli, 2012

riflettono la realtà ma piuttosto la riproducono secondo una propria logica e secondo particolari visioni del mondo” (2009, 131).

Per una cultura dei diritti dell'infanzia e della gioventù

Antonina Scolaro

Avvocato in Torino

La tutela delle persone minori di età attiene all'etica ed in quest'ottica devono sicuramente essere orientati i nostri compiti professionali, qualunque sia la professione che svolgiamo, in ossequio ai principi che la nostra Carta Costituzionale enuncia a favore del minore.

Non è stato, e continua a non essere, un percorso facile affermare la pienezza dei diritti delle persone di minore età, perché l'afflato emotivo che ci muove verso il mondo dei bambini non sempre si traduce nel riconoscimento della loro individualità, della loro dignità personale che vale di per sé e non perché noi li pensiamo, li amiamo, li coccoliamo.

La dignità della persona è, per come viene definita dalle nostre leggi ispirate ai principi costituzionali, il valore intrinseco e immutabile di ogni essere umano, che si articola e si declina in una serie di diritti della persona stessa, perché, se così non fosse, saremmo fermi ad una mera manifestazione di un principio, che non troverebbe modo di potersi applicare, per creare quella protezione, quella tutela, alla quale tendono i dettati costituzionali.

La migliore sintesi che rappresenta la complessità dei diritti della persona è stata coniata da Stefano Rodotà: *"Il diritto di avere diritti"* e tale affermazione è ancora più appropriata quando si tratta di garantire alle persone di minore età il corretto esercizio dei loro diritti e in via prioritaria rispetto ad altri diritti di pari rango.

Quando si parla di diritti la nostra Costituzione contrappone sempre un reciproco dovere dell'antagonista, del contraddittore, dell'Altro; in particolare questo avviene, in una maniera molto esplicita, nella parte della nostra Costituzione, nella quale vengono trattati i rapporti familiari. Si parla della reciprocità dei diritti e doveri, che esistono all'interno della famiglia, i coniugi, principi che non così immediatamente sono stati recepiti dal nostro Legislatore, perché la riforma del diritto di famiglia è intervenuta solo nel 1975.

Laddove si parla di diritti, si contrappongono dei doveri ed è immediata l'ulteriore riflessione che quando parliamo della persona di minore età i suoi diritti pongono sempre l'altro, nel caso il genitore, l'educatore, nella doverosità di attuare quei diritti.

In maniera molto esplicita poi la Carta Costituzionale nel tessere la rete di protezione intorno al minore, esprime la doverosità della Repubblica di favorire la crescita dell'infanzia e della gioventù e questa è l'etica dello Stato, che vuole, attraverso le leggi rendere attuali tali diritti.

Il nostro legislatore viaggia molto lentamente, ed è stato necessario attendere fino al 2012 per avere una legge, che, in una nuova norma introdotta (art. 315 bis c.c.) enuncia i diritti della persona di minore età e sancisce l'unicità dello status di figlio.

Si parla sempre di figlio nelle norme, anziché di persona di minore età, e questo appare coerente in quanto la persona di minore età è figlia di chi l'ha generata.

E quindi il pensare a un figlio non può non richiamare il concetto della genitorialità, di chi lo ha

generato, che ha il diritto di educare i figli, ma che ha anche il dovere di farlo, il dovere di rendere possibile l'attuazione di questo diritto del figlio, avvalendosi di quanto le istituzioni offrono: l'obbligo scolastico, l'obbligo delle cure sanitarie, l'obbligo delle vaccinazioni, eccetera... perché il figlio, la persona minore di età, possa avere quella tutela a 360 gradi che favorisce e promuove la sua formazione.

L'art. 21 della Costituzione enuncia il principio che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione.

Tale diritto della libertà di stampa, quando riguarda la vicenda di una persona di minore età, richiede che la diffusione della notizia avvenga con particolare competenza, ovvero attingendo al complesso normativo e tutela il diritto all'immagine e alla riservatezza della persona di minore età e con l'ulteriore attenzione che quel fatto, quella notizia, può diventare utile strumento per creare cultura in ordine al mondo dell'infanzia e della adolescenza.

Tale diritto della persona di minore età (ma in realtà di qualsiasi essere umano) non cessa con la sua morte, eppure sono innumerevoli le vicende nelle quali anche gli aspetti più intimi (quale un diario segreto) vengono resi pubblici, oltre quella che è la necessaria acquisizione nei procedimenti giudiziari, con una perniciosa curiosità che integra una inaudita ulteriore violenza, oltre quella già patita.

Il Tavolo Interistituzionale Tuttinrete ha come obiettivo proprio quello di creare una cultura dell'informazione che riguarda le persone di minore età che, in attuazione ai principi enunciati nella Costituzione, ne promuova la crescita dell'infanzia e della gioventù.

Le tutela emotiva della persona di minore età

Enrica Maria Fusaro

Psicologa, consulente del Tribunale di Torino

Una prima riflessione è legata al tema dell'identità. Che cos'è l'identità per una persona? La risposta è complessa, ma potremmo dire in sintesi che è una percezione che include sia la consapevolezza di come siamo dentro di noi, sia di come ci rapportiamo nella realtà circostante. A questo proposito appare determinante per l'identità *il confine*, la barriera più o meno flessibile che siamo in grado di mettere tra il nostro mondo interno e il mondo esterno. Il confine rende possibile avvertire dei sentimenti che sono anche contrapposti tra di loro, come l'amore e la rabbia che possiamo avvertire verso le persone care mentre siamo in conflitto con loro, proprio in ragione della capacità di distinguere quello che stiamo provando a livello profondo, da quello che sta accadendo nella relazione con loro in questo momento. Il confine rende possibile avvertire che ciò che accade all'esterno e che ci sta turbando, non necessariamente può penetrare dentro di noi suscitando le nostre angosce. Ciò vale anche per il movimento opposto: quando una persona non riesce a trattenere dentro di sé il proprio mondo, lo proietta all'esterno ed attribuisce a ciò che accade significati che non esistono, come accade nelle varie espressioni della follia. Impieghiamo molti anni per raggiungere questa capacità molto raffinata di poter avvertire i sentimenti degli altri, risultando così empatici, senza essere sopraffatti e riuscendo contemporaneamente a tutelare il senso della nostra integrità interiore.

Quando parliamo di persone di minore età, parliamo dei bambini che non hanno ancora consolidato questi confini e che pertanto sono esposti ad una importante permeabilità: il genitore svolge il ruolo fondamentale di filtro. Prendiamo qualche esempio dall'esperienza clinica. Carlo, 8 anni, arriva in seduta dal suo psicologo ed è spaventato dal fatto che sia morta una bambina quando è affondata la Concordia: si sente minacciato da ciò che può colpire la sua sicurezza, non tanto dalla tragedia in sé, quanto da ciò che si avvicina alla sua dimensione (una bambina può morire). Francesco, 12 anni, viene scosso profondamente dal caso della ragazza di Novara che vergognandosi si è uccisa: anche lui un po' si vergogna delle sue prestazioni scolastiche e teme, ascoltando questa notizia, di poter anche lui compiere qualche strano gesto. Paola invece, sente l'eco della storia dell'assassino di Sarah al telegiornale e rifiuta di sentire aggiornamenti ulteriori, con la negazione cerca di controllare qualcosa che l'angoscia. Molti bimbi sono stati colpiti dal delitto di Cogne: l'idea che una mamma possa uccidere ha pervaso i loro sogni.

I bambini hanno una forte permeabilità, ma non sono raggiunti dai giornali, che non sono fatti per i bambini, bensì dalla televisione, che ha una forza maggiore, che ti raggiunge anche quando non la stai guardando, con la potenza delle immagini e dei suoni.

La paura, per un bambino ma anche per un adulto, scaturisce soprattutto dal fatto che essere esposti da soli: è traumatico un evento (anche se piccolo) se non è comunicabile, se non si sa con chi parlarne, se non è prevedibile, come gli eventi naturali catastrofici o la guerra, qualcosa da cui l'adulto non può difenderlo. L'importanza di parlare di un evento sta nella possibilità di capirlo, di attribuirgli con l'aiuto dell'adulto un senso, un significato che sia comprensibile. Ciò allontana l'angoscia dell'evento ed evita che si stabilizzi nella mente del bambino come un trauma. La funzione dell'adulto vicino al bambino, è di filtrare la realtà: l'immagine raggiunge il bambino che sta pensando e lo sconvolge, entrando in collusione con le sue angosce.

Siamo capaci di gestire i confini? È una competenza genitoriale che è andata modificandosi nel tempo coinvolgendo gli stili di vita degli adulti, rendendoli a volte meno competenti nel comprendere la differenza tra l'essere cresciuti e l'essere bambini. Una volta si aveva paura di finire sui giornali, mentre ora si ha il desiderio di essere in prima pagina; una volta si cercava di non mostrare il mondo interno, lavare i panni in casa come si diceva, mentre ora prevale il bisogno di 'buttare fuori' l'esperienza, esibirla, esporla alla vista di tutti pur di godere di una centralità di sguardi, anche se momentanea

L'evento di Cogne è stato il primo evento di spettacolarizzazione del dolore. Confrontiamolo però, con un altro caso più lontano nel tempo: il caso Alfredino, il bimbo caduto in un pozzo. Al tempo eravamo incollati alla televisione e sentivamo il fallimento degli adulti. Ora guardiamo con piacere il fallimento degli adulti nella gestione dei bambini...

La responsabilità dei media si riconduce al ruolo implicitamente educativo che tali strumenti hanno verso il mondo degli adulti che, a cascata, si riverbera sul mondo dell'infanzia. Sappiamo che si tratta di un rispecchiamento di cui è difficile stabilire l'origine: i giornali rispondono alle attese delle persone e al contempo le inducono. Il bambino però guarda all'adulto e alla sua modalità di atteggiarsi di fronte alle notizie ed alla risonanza emotiva che queste hanno su di lui. Un'osservazione utile ci mette di fronte all'ambiguità che ogni adulto può provare nei confronti dei personaggi della cronaca. La ripetizione delle notizie, l'abitudine a scandagliare ciò che è personale e privato al fine di cogliere chissà quale verità educa, meglio vorremmo dire diseduca, al rapporto con la persona, a favore della costruzione solo di personaggi. La vittima viene scandagliata per scoprire in quanto al momento del passato elementi di corresponsabilità rispetto a quanto gli sarebbe accaduto: ciò per poter tranquillizzare un'ansia profonda che ci colpisce di fronte agli eventi e per poter dire, in ragione della nostra differenza dalla vittima, a noi non accadrà. Anche l'aggressore però viene scandagliato e la ripetuta sottolineatura di confini violati rende più familiare il personaggio, delineandolo progressivamente quasi come un eroe, un po' potente, un po' incompreso e un po' solo, fino a poter diventare quasi oggetto di identificazione. Il fascino del male e potente e minaccia il confine interiore tra il bene e il male, tra ciò che è normale e la possibilità di perdere il controllo. Molti aspetti profondi della personalità sono attivati di fronte al male che fa spettacolo: l'angoscia di essere vittima, il piacere di essere spettatore, il senso di invulnerabilità nell'essere al di fuori dell'evento, il gusto per le disgrazie degli altri, la colpa per ciò che si prova. Una sorta di voyeurismo che si insinua nella quotidianità delle persone e che fa intravedere nell'aggressività il piacere di essere potente.

La labilità dei confini che si esprime a livello sociale dove ciò che accade, in ragione del fatto che accade diventa giusto, si riflette nei bambini sotto forma di angoscia per i confini interni. Una chiara definizione del giusto e dello sbagliato aiuta il bambino a tutelarsi dai propri vissuti aggressivi e distruttivi. Il fatto di crescere all'interno di un sistema familiare regolato lo aiuta ad essere sicuro che le proprie emozioni, anche quando raggiungessero intensità particolari quali la rabbia e il bisogno di distruggere, non avranno mai il sopravvento su di lui e pertanto, non potrà mai accadere che lui distrugga la propria famiglia, luogo della sua sicurezza, anche quando provasse sentimenti di odio. Si comprende quindi, quanto sia importante che l'adulto genitore sia attento alle immagini che raggiungono il figlio, ai pensieri che lui va elaborando intorno a queste informazioni parziali, ma anche e soprattutto a come lui stesso commenta e si atteggia di fronte alle notizie rapportandosi con gli altri adulti. Il modo con cui gli adulti si raccontano il mondo influenza il vissuto dei bambini costruendo il loro la sicurezza o il senso catastrofico della vita, la realtà come possibilità o come luogo brutto e pericoloso.

Una attenzione diversa va posta nei confronti degli adolescenti, soprattutto dei pre-adolescenti, un mondo spesso ripiegato su di sé e abbastanza indifferente agli accadimenti circostanti. Per questa fascia di età il mondo è rappresentato da quello di cui fanno esperienza e le notizie che colpiscono sono quelle relative a persone vicine a loro o del proprio ambiente di vita o al più, simili nella età e nelle circostanze che loro stessi stanno vivendo. I processi di identificazione si attivano soprattutto verso i coetanei e verso le loro espressioni: la violenza tra i ragazzi, i suicidi, il bullismo mediatico contenuti di cui trovano con facilità ampia scelta nei canali mediatici di più immediato accesso, a partire da youtube per arrivare a siti e community di vario tipo. Anche qui anche qui inevitabilmente, dobbiamo richiamare l'attenzione dell'adulto, soprattutto perché spesso in modo intuitivo si comprende di dover proteggere il bambino dimenticandosi che l'arco evolutivo si svolge lungo diverse tappe e che l'adolescenza presenta delle criticità che spesso scoraggiano e lasciano solo i genitori con la loro impotenza.

Ogni iniziativa rivolta a chi ricopre ruoli educativi, ma rivolta a tutti gli adulti rinforza in modo positivo il coraggio degli operatori e delle persone in genere di sostenere la propria dimensione adulta orientandola non solo al soddisfacimento dei propri desideri, ma anche rendendola significativa in ragione del ruolo di accudimento che gli adulti continuano ad avere verso la società.

La tutela dei minori nel mondo dell'informazione

Giulia Mameli e Viviana Monastero

Master 2012 in Giornalismo

Il 12 giugno 1981, a Vermicino – una frazione di Frascati, vicino Roma – il modo di fare informazione cambia per sempre. Alfredino Rampi, 6 anni, muore in un pozzo artesiano nel quale era caduto accidentalmente due giorni prima. Centinaia di persone si raccolgono intorno al luogo dell'incidente per cercare di salvare la vittima o anche solo per curiosare, mentre 21 milioni di italiani seguono la vicenda incollati al televisore: quella di Vermicino è la diretta più lunga mai trasmessa dalla tv nel nostro Paese. È in questa occasione che la televisione acquisisce la consapevolezza della sua forza, si rende conto che la morte fa spettacolo, fa audience. Sono tempi in cui il diritto di cronaca prevale sempre e comunque, anche sul diritto dell'infanzia.

È ancora troppo presto perché si parli di salvaguardia della personalità del bambino nel mondo dell'informazione. Solo nove anni dopo, infatti, verrà firmata la Carta di Treviso, il primo documento di autoregolazione deontologica che impegna i giornalisti a norme e comportamenti eticamente corretti nei confronti del minore. A far scattare la molla sono tre episodi di cronaca nazionale che vedono coinvolti dei minori: il caso di Marco Fiora, 7 anni, rapito a Torino nell'87 e tenuto prigioniero per 2 anni e mezzo, filmato, fotografato e intervistato in seguito alla liberazione; quello di Serena Cruz (1989), 3 anni, vittima di una storia controversa di adozione, che diviene oggetto di articoli, dibattiti e interviste; e la vicenda di Miriam, due anni e mezzo, ricoverata d'urgenza nell'aprile del 1989 per presunti abusi sessuali perpetrati dal padre. Solo dopo un mese, quando ormai i giornali avevano pubblicato i particolari della vicenda enfatizzando i sospetti verso il padre dipinto come un "mostro", si scoprirà che le lesioni presenti sul corpo della bambina erano state causate da un tumore.

Ecco quindi che ci si rende conto della necessità di un protocollo che tuteli il minore in quanto soggetto debole, incapace di difendersi e privo di strumenti critici. La Carta di Treviso sancisce, finalmente, che la salvaguardia della personalità del minore prevale sul diritto di informare: da ora in poi il giornalista, prima di pubblicare una notizia, dovrà sempre chiedersi se le informazioni siano essenziali e nell'interesse del bambino, evitando che sia identificato, strumentalizzato o spettacolarizzato.

Ma quante volte viene davvero rispettata? Dal caso di Cogne (2002) – durante il quale il fratellino del bambino ucciso viene ripreso con teleobiettivi e la sua voce registrata mentre saluta la madre uscita dal carcere – a quello di Avetrana (2010), in cui tv, radio e giornali diffondono aspetti della vita privata della vittima, molti giornalisti hanno sacrificato il rispetto della Carta in nome della spettacolarizzazione a tutti i costi, diffondendo particolari non indispensabili ai fini di una corretta informazione. Ma non sempre a una violazione della Carta è corrisposta una sanzione.

Nella nostra video-inchiesta "Minori informazioni" analizziamo il modo attraverso il quale programmi televisivi e giornali hanno trattato il delitto di Sarah Scazzi, la ragazzina di 15 anni scomparsa da Avetrana, in provincia di Taranto, il 26 agosto 2010, dimostrando come sia stata più volte violata la Carta di Treviso. In particolare il punto che recita:

Nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua 'privacy', né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione

La vita privata di Sarah viene invece sbattuta su tutti i giornali e i programmi televisivi, fin dal giorno della sua scomparsa: vengono analizzate le sue abitudini, pubblicati stralci del suo diario segreto e i suoi sms, mostrata la sua cameretta. Molti giornalisti diffondono particolari non indispensabili ai fini di una corretta informazione e lesivi dei diritti della vittima, finendo per spettacolarizzare e strumentalizzare la vicenda.

Sono passati 33 anni da quando milioni di occhi indiscreti spiarono, attraverso telecamere e microfoni, le ultime ore di un bambino di 6 anni che, agonizzante, implorava la mamma di aiutarlo. Ma quanto abbiamo davvero imparato da allora? Nonostante la firma della Carta di Treviso e delle successive integrazioni a tutela del minore (il Vademecum del '95 e l'aggiornamento della Carta del 2006) i giornalisti non sembrano essere sempre disposti a rinunciare alla tv del dolore e all'audience a tutti i costi. I documenti deontologici, da soli, non bastano. È ora che si intervenga in maniera più restrittiva nei confronti dei giornalisti che li violano.

I media come generatori di legami

don Luca Peyron

Delegato dei vescovi di Piemonte e Valle d'Aosta per la pastorale universitaria

Il peso che hanno i media è sotto gli occhi di tutti e non pochi interrogativi pongono nell'ambito dell'educazione e della tutela dei diritti delle persone più deboli, primi tra tutti i minori. Gli atteggiamenti di fronte a queste sfide possono essere i più diversi, dal rifiuto netto all'accettazione acritica.

Possiamo immaginare un atteggiamento costruttivo e propositivo vedendo nei nuovi mezzi di comunicazione di massa una opportunità educativa, tanto per chi li utilizza come per chi è chiamato ad educare alla loro utilizzazione, minori ed adulti dunque insieme. I social media non sono altro che un nuovo mezzo che fa cose antiche, semplicemente in modo più veloce, più amplificato, con alcuni elementi di criticità e risorse prima impensabili. Una riflessione serena ed attenta su di essi deve avere alle spalle una riflessione altrettanto serena e veritativa dei nostri atteggiamenti e relazioni sociali ed educative.

I mezzi di comunicazione, infatti, sono e devono rimanere mezzi: questa la prima fondamentale attenzione. Se rimangono mezzi e non diventano fini ne possiamo avere il controllo ed una sana gestione che ne permetta l'uso in modo tale da salvaguardare i diritti dei minori quando non darvi piena attuazione come efficaci veicoli di valori educativi e banco di prova di assunzione di responsabilità individuali e soprattutto collettive.

Come è stato fatto notare da più parti, il clima culturale odierno tende a privilegiare una visione del mondo e delle persone per così dire strumentale, oggettivante ed oggettivabile. Tutto rischia di avere un prezzo o di essere un mezzo per ricavarne un prezzo. Talora rischiamo la dittatura del desiderio materiale che la tecnica deve realizzare nel minor tempo possibile e che è ben contenta di realizzare nel minor tempo possibile. In questo modo, però, il mezzo diventa fine, scopo, desiderio, traguardo, con conseguenze pericolose soprattutto nel settore di cui ci occupiamo.

Mettendo le persone al centro, soprattutto i minori, i media possono essere co-generatori di legami, strumenti utili per superare le barriere generazionali e mezzi per aggiornare la nostra conoscenza dei mondi che i minori abitano quotidianamente. Quanto ai pericoli, reali e cogenti, a cui sono esposti i minori in rete a poco serve semplicemente stigmatizzarli, più utile, oltre al contrasto istituzionale, è l'opera di educazione al discernimento, alla valutazione critica delle notizie e della realtà.

Ed, infine, è necessaria una maggiore presa di coscienza da parte degli adulti che il mondo che corre in rete è uno specchio del mondo reale che noi stiamo costruendo, con delle storture, ma pur sempre in linea con quanto normalmente e tradizionalmente veicoliamo.

Sembra ingenuo dar la colpa alla rete del decadimento di costumi o della presenza di pericoli: la rete risponde a logiche mercantili, se esiste un prodotto è perché esiste una domanda, cambiando la domanda, i nostri stili di vita, riprendendo una cultura dell'umano, la rete docilmente verrà dietro.

In conclusione ritengo che sia l'umano quanto ci debba stare a cuore, il valore dei legami, il peso che esso ha nelle nostre decisioni, il significato che ad esso diamo nel produrre e scambiare cultura. La rete ci aiuti a vedere meglio le storture, la rete ci aiuti a diffondere meglio ciò che è verità, bellezza, bontà.

Il punto di vista del magistrato minorile

Emma Avezzù

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia

Il punto di vista del magistrato minorile è senz'altro condizionato dal fatto che, chi eserciti la giurisdizione in tale materia, sente, forte, un ruolo di "tutela" della persona di età minore, che ha fatto a volte dubitare della reale terzietà del giudice.

Un ruolo di tutela che investe anche altri aspetti, pure non strettamente legati alla pronuncia, al provvedimento, quindi alla "giurisdizione" in senso tecnico, e porta il magistrato – sia giudice o P.M., qui i ruoli, pure differenziati, si avvicinano tra loro – a domandarsi, più di altri, quali potranno essere gli esiti dei provvedimenti presi, o se un provvedimento, qualsiasi, sia opportuno, o lo sia in quel momento e in quel contesto.

Il peso, grave e reale, della decisione, si sente in questa materia, più che altrove, ma ad una struttura della giustizia minorile specialistica e multidisciplinare, unitaria (civile e penale trattati dagli stessi magistrati) e anche unica, nell'esperienza italiana, rispetto ad altri paesi, corrisponde, invece, un comune sentire (o, forse, quello che si ritiene essere tale?) poco fiducioso nelle capacità, nella sensibilità, nell'esistenza di una reale specializzazione e, in definitiva, nella professionalità di un organo giudiziario qual è il Tribunale per i minorenni.

Lo stesso comune sentire che ritiene che capacità genitoriali, relazioni familiari, rapporti di coppia, e funzioni educative siano, in buona sostanza, patrimonio comune di una moltitudine, siano insomma dati di comune esperienza che tutti, indifferentemente, possono trattare, non solo nelle aule dei tribunali, e neppure solo in sede di (legittima) discussione critica, ma, per il solo fatto di essere stato figlio, e/o di essere partner, o genitore, o parente, sentendosi legittimato ad esprimere un parere, e a diffonderlo, con mezzi dotati di ampia diffusività.

Un esempio banale, che spiega la differenza: l'Ilva di Taranto. Si può scegliere da che parte stare, se dalla parte del lavoro e della produzione, o da quella della salute, della vita, dell'ambiente. Se ne discuterà, con toni anche accesi, ma entrambe le posizioni potranno avere uguale dignità, e a quel giudice che ha disposto il sequestro sarà, comunque, riconosciuta competenza, anche se la decisione nel merito sarà ritenuta non condivisibile.

Diverso, indubbiamente, il caso del "bambino di Cittadella"; come sottacere il fatto che, di fondo, vi fosse il sentore che il giudice avesse sbagliato, avesse forzato troppo la mano, si fosse lasciato troppo condizionare da un padre rivendicativo, da un consulente poco documentato e poco esperto, emettendo così un provvedimento poco ponderato e troppe concessioni facendo a forze di polizia poco professionali?

La discussione che ne è seguita tra gli stessi magistrati minorili ne è una prova, quando pochi, invece, risultavano avere davvero cognizione di quello che il procedimento era stato, e della impossibilità di una soluzione in concreto diversa.

Forse un primo aspetto del problema che qui si va trattando può riassumersi nel rischio di generalizzazione, banalizzazione, superficialità dell'approccio, che alimenta la volgarità – si

passi il termine – del commento diffuso, della tragedia umana ridotta a chiacchiera da bar – o da blog – quando coinvolti sono i minori.

Inoltre – per quanto faccia parte dei doveri del magistrato quello di esercitare la giurisdizione in scienza e coscienza senza farsi influenzare da alcun tipo di pressione esterna - campagne di stampa unilaterali ed effettistiche, o scoop giornalistici basati su appostamenti fuori dalle scuole, o riferimenti a “sottrazione dei bambini alle famiglie”, quando si tratti di provvedimenti di tutela dei minori, potrebbero in alcuni casi non giovare alla necessaria serenità del decidere.

Sia chiaro: i casi irrisolti o dubbi, i “ processi del secolo” hanno da sempre attirato le attenzioni dei non addetti ai lavori; grazie ai mezzi di comunicazione in uso al momento, che, quelli sì, sono cambiati. Dalle cronache giudiziarie, alla presenza “ in diretta” che certe signore anche altolocate si potevano permettere davanti alle Corti d’Assise, fino ai salotti televisivi, e poi alle riprese con il telefonino, alla diffusione su “ You Tube”, ai passaparola sui socialnetwork.

Forse, però, senza azzardare alcunché, ma ripensando a casi di qualche decina di anni fa, i delitti in ambienti nobiliari, quelli delle varie “ mantidi” o delle ballerine, o quelli dei vari “ Barbablu” sembravano tenere più banco; non che non ci fossero delitti che coinvolgevano minorenni, quali autori o vittime o comunque coinvolti, ma sembrava – si può dire? – esistere una sorta di riserbo, di pudore...

Dopo, è venuta la Carta di Treviso, sono state stipulate convenzioni internazionali, le occasioni per parlarne sono aumentate... certo, però, il pudore non si può che dare per morto, se addirittura si stana il figlio adolescente dello sparatore di Palazzo Chigi, se l’ “ orgoglio” dei genitori omosessuali fa sì che bambini, che normalmente, fotografati, sarebbero stati ritratti mascherandone i volti, vengono resi conoscibili a tutti nei loro connotati, se le foto di persone ormai adulte e adottate vengono diffuse a “ Chi l’ha visto” dai “ *veri genitori*”.

Che dire? Ad una maggiore severità di leggi che mirano a tutelare i bambini e i ragazzi, garantendo la riservatezza della notizia di reato, dell’indagine, del processo, assicurando alla personalità in via di formazione la giusta protezione rispetto a indubbi traumi che processo e indagini possono causare, corrisponde una mancanza di rispetto diffusa, che non ha sanzione alcuna, e che pare (pare) soddisfare una domanda. Morbosa, impudente, cattiva, anche, ma sempre domanda, cui, per le regole di mercato, va assicurata un’offerta corrispondente.

Mai un fermarsi a pensare che il mostro sbattuto in prima pagina, così come il bambino conteso, la minorenni (“chi, quella?”) descritta nei particolari più intimi, e apparentemente contenta di tanta insperata pubblicità, proprio perché persone di età minore, subiscono traumi tanto maggiori rispetto a persone che hanno ormai raggiunto una maturità.

L’esperienza insegna che anche il successo può bruciare giovanissimi attori, cantanti in erba, *enfants prodige* vari, perché ancora incapaci di reggerlo; pensiamo a cosa può riuscire la gogna mediatica. Questi, come quelli, usati, in realtà, non per il loro essere bambini, ma al pari di adulti, non degni di alcuna particolare protezione.

Si torna al concetto di generalizzazione, non più nel senso già detto, ma come parità di trattamento di situazioni radicalmente diverse tra loro; ecco che i proclami di una società che si ritiene avanzata, e che a parole cura e ama come mai ha fatto i propri figli, divenuti più rari e quindi più preziosi, non ritiene di potere dedicare loro neppure il minimo del rispetto dovuto.

La Costituzione, all'articolo 3, esige che si trattino in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse.

Ma questa particolare – morbosa - attenzione per il soggetto in via di formazione, non mi pare che corrisponda all'articolo 3.

Come si è detto a proposito della povera Sara, se questo non si fa con i vivi, figuriamoci con i morti.

Personalmente, in questi ultimi anni, ho assistito, nel distretto in cui lavoro, a due tragici casi di suicidio-infanticidio ad opera di padri, in un caso, con una figlia di pochi anni, nell'altro con due figli in tenerissima età.

Il primo “padre separato”, che lamentava lo scarso tempo concessogli, per stare con la figliuola, l'altro, un padre affetto da una forma depressiva non curata; mi ha colpito come i commenti siano stati di comprensione per la difficile situazione di questi padri. Nel primo caso, la compagna attuale lamentava l'ingiustizia della “ sentenza” (che in realtà non vi era neppure stata) del giudice, dell'altro il giornale diceva che aveva voluto portare con sé, nel suo viaggio, le “cose” più preziose, che amava di più.

Dall'ultimo, recente caso, di Bergamo, che ha invece coinvolto una madre e un piccolissimo bimbo, si è parlato per un solo giorno; forse l'ambiente sociale di provenienza, poco avvezzo ai rapporti con i servizi pubblici ha tacitato i commenti, ma come non pensare che l'aver taciuto, prima, i sintomi di una grave depressione, e il rifiuto del pubblico “aiuto” potrebbero avere contribuito a determinare quel tragico gesto? Non sarebbe stato questo- il messaggio rivolto ad incoraggiare la domanda di aiuto - il ruolo davvero positivo e costruttivo che i mass media si sarebbero potuti ritagliare?

Il magistrato non può incidere sui contenuti, condizionare i modi nei quali le notizie sono date, impedire o indirizzare commenti; il nostro lavoro è altro.

Forse, però, qualcosa il magistrato, minorile o meno, può fare, nell'ottica del rispetto e della tutela.

Noi Pubblici Ministeri abbiamo la Polizia Giudiziaria, che lavora al nostro fianco; e rispetto ad esempio è pretendere, da parte delle Forze dell'Ordine, di non limitarsi a pubblicizzare gli arresti, lo spaccio, il coma etilico, o il suicidio di un minorenne, ma fornire indicazione affinché alla notizia –che pure è destinata diffondersi – vada aggiunto un necessario chiarimento.

Così, ai giornalisti, va posto un serio quesito: vi siete posti il problema del rischio di emulazione? Avete valutato quanto il mondo dei ragazzi riproduca dinamiche apprese dagli adulti, senza la capacità di prenderne le dovute distanze? Dov'è il rispetto per la storia di una persona che, abbandonata, ha trovato una nuova occasione di vita e viene “violentata” da quel genitore che prima l'ha abbandonato e ora cerca una sponda presso lacrimevoli presentatrici del pomeriggio?

In altra analoga occasione avevo richiamato l'esigenza di pretendere il provvedimento completo, la lettura del testo, prima di dare risonanza alla voce del genitore/ parente adulto; mi rendo conto, però, che ciò risponde all'ottica della tutela del giudice – che quasi sempre è capace di stendere una buona motivazione - più che quella del bambino.

E qui non si tratta di tutelare il nostro lavoro di magistrati minorili: noi siamo adulti, riusciamo a tutelarci bene da soli, dobbiamo pensare invece alla persona di età minore, che viene davvero sfregiata. Allora il problema non è soltanto di avere la materialità del provvedimento: anche chi ha la materialità del provvedimento non ne può disporre liberamente, perché il provvedimento riguarda i bambini, dei figli, e i figli non sono cosa nostra.

Il bambino è “altro” da noi, genitori, giudici, giornalisti, tutti adulti, tutti protagonisti, tutti lettori ed “elettori” tutti centrati a tutelare noi stessi, il nostro ruolo, che è di grande, somma responsabilità.

Non dimentichiamocelo: responsabilità.

Prima del giornalista c'è la persona

Marco Neirotti

Giornalista de "La Stampa"

Sarebbe una grande soddisfazione portare, dall'interno della categoria, ottimismo sull'atteggiamento dei mass media verso i minori. Ma non è possibile. Viviamo un tempo nel quale l'informazione si fa sempre più – e sempre più prepotentemente – spettacolo. Uno spettacolo che non c'è nemmeno bisogno di estorcere o rapinare: adulti e anche adolescenti sono ansiosi di partecipare. Essere in tv oggi vuol dire essere al mondo, esistere e i capri espiatori si offrono senza coscienza delle conseguenze. Chi aveva pudore e proteggeva se stesso e i propri cari, chi cacciava i cronisti e i fotografi che invadevano le ferite aperte delle loro disgrazie oggi invoca le telecamere per accusare o difendersi, illudendosi di usarle e non accorgendosi di recitare in un reality mascherato. Chi tutelava i figli cercando riparo dai flash oggi quei figli li filma con il telefonino e diffonde immagini, pianti, grida via Internet. E il giornalismo in continua evoluzione tecnologica ringrazia, raccoglie e abbatte confini.

I momenti del discrimine furono i casi di Novi Ligure e di Cogne, per l'efferatezza, per la contiguità (<può avvenire anche nella mia famiglia, in quelle accanto?), per l'esposizione mediatica. I talk show si riempiono come mai prima di tuttologi, esperti che entravano in studio senza nemmeno aver scorso le ultime notizie e commentavano senza ritegno. I tg annunciavano sviluppi nei titoli anche quando non c'era la minima novità: lo facevano perché l'Auditel dimostrava che funzionava a tenere ancorati gli ascolti. In tutto questo la signora Anna Maria Franzoni – per sua legittima scelta e su consiglio dell'avvocato Carlo Taormina – decise che la difesa migliore era il pianto davanti alle telecamere, il plastico della casa mostrato a tutti. Si offrì dolente in pasto senza accorgersi di essere usata e non aiutata.

Quel giornalismo-spettacolo non si arresta più. Anzi si alimenta. I quotidiani hanno dei siti e i siti ospitano filmati e foto-gallery più volentieri che riflessioni. Oggi sono più ghiotti due minuti di una creatura che piange che non lo scavo attento, rispettoso, volto alla comprensione. Questi fenomeni e il nuovo mezzo (la propria voce, la propria immagine direttamente in rete) cambiano i parametri: il dettaglio non è una componente della notizia, è di per sé notizia. In parallelo si rafforzano gli alibi: quel filmato è ovunque, se anche non lo riprendo lo vedono tutti, meglio che lo utilizzi io in un contesto più ampio. Così sparisce la sostanza e il contorno – due lacrime, uno strillo – si tramuta in essenziale. Un esempio per tutti: il bambino di Cittadella (Padova) portato via dalla scuola dal padre accompagnato dalla Polizia. Filmato girato da una zia, da lei stessa diffuso, spero almeno con la convinzione di giovare al nipote creando un'onda emotiva. Ho sentito definire quella vicenda <la Diaz dei bambini>, dimenticando che cosa è stata la scuola Diaz durante il G8 e dimenticando al contempo la Carta di Treviso e le leggi ordinarie prima di essa. Al buon gusto e al buon senso, ahimè, si è rinunciato da tempo.

Una volta esistevano le eccezioni. Per esempio non si pubblicavano di regola i suicidi, ma si è cominciato a distinguere: traffico paralizzato per due ore, la gente deve sapere perché (che differenza fa, per il traffico, se uno è caduto dal balcone o si è buttato?). Il fenomeno più incredibile era il viadotto di Cuneo: si teneva il conto delle vittime. E forse qualcuno che avrebbe rinunciato all'ultimo momento andava a buttarsi da lì per essere sicuro di finire sul giornale e gridare a tutti il suo dolore e la sua stanchezza. Io stesso ho suggerito un'eccezione alla Stampa: il bimbetto abbandonato in un carrello del supermercato. C'era un'esigenza tragica:

soltanto con la sua foto qualcuno avrebbe potuto riconoscerlo figlio di una donna che in quel momento poteva essere prigioniera di malviventi e rischiare la morte. Ma l'eccezione gestita con moderazione si è ormai fatta caccia all'alibi e poi norma.

Un ultimo elemento. Nell'informazione c'è un giusto ricambio generazionale. Ma questo ricambio porta alla gestione di ciò che riguarda la notizia, dunque anche i minori, colleghi anche bravissimi ma che con i nuovi mezzi sono nati e cresciuti, per i quali Youtube è pane quotidiano, privo di stupori. Sono diventati adulti con quella informazione e la considerano naturale, come naturale è l'uso del computer senza bisogno di manuali. Oggi si cercano amici, si dialoga. Si creano nemici o vittime su Facebook, lì si esiste, non per strada. Con una ingenuità drammatica. Mi è capitato di sentir dire: avete pubblicato la mia foto, vi denuncio e direte dove l'avete presa. Da Facebook, tonto, ti sei messo in pubblico da solo. Il discorso dei minori, dei loro diritti, dei danni facilissimi che si creano deve essere dalle nuove generazioni scoperto, o <appreso>, come si apprende una lingua straniera.

Per concludere, quali risposte? 1) Onestamente non credo a sanzioni severe, leggi inasprite, c'è una carta di Treviso, ma i suoi argini sono stati spazzati via con una scusa o con l'altra: è una cultura quella che serve, ed è il cammino più difficile. 2) Questa cultura non può attecchire dove non c'è una cultura generale e l'Ordine – che alcuni vorrebbero abolire – dovrebbe invece essere rafforzato e reso più severo nei criteri di valutazione, oltre a fornire possibilità di aggiornamento e riflessione. 3) Le istituzioni che si occupano di minori (dai tribunali ai servizi sociali) dovrebbero scoprire un dialogo con i giornalisti, non soltanto di regole, non soltanto di Dichiarazioni d'intenti che i media aggirano, ma costante, anche sui singoli casi eclatanti. Pure con il minimalismo si educa.

E' la cultura nel senso più ampio – insieme con l'indole di ciascuno – a fare la differenza: impedisce il cinismo, stimola lo scavo, accende la comprensione. Senza quella cultura è facile dimenticarsi la regola più elementare: prima del giornalista c'è la persona e se la persona non è solida e limpida mai sarà un buon giornalista, sarà uno spacciatore di rifiuti.

Più delle leggi serve una nuova cultura

Gianfranco Quaglia

Giornalista de "La Stampa", presidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte

Magistrati, avvocati, rappresentanti delle Forze dell'ordine, educatori, psicologi, medici. E giornalisti, di lungo e nuovo corso. Un confronto aperto e largo, per la prima volta in una sede istituzionale, come l'aula del Consiglio regionale del Piemonte a Palazzo Lascaris. Al centro il tema forte della tutela del minore, anzi della persona di minore età. Ed è bastato il salto di qualità nella definizione a orientare coloro che si interessano di minori per motivi professionali o, semplicemente, per vocazione. Ecco, perché è stata la voce di personalità giuridica dei giovani a riecheggiare nell'aula avvezza a dibattiti politici. In quel 9 maggio 2013 protagonisti sono stati coloro che oggi si attendono dai grandi il riconoscimento della dignità e del rispetto, prima ancora dell'ascolto e della comprensione. La presenza silente di un gruppo di studenti negli spazi riservati al pubblico, ma anche le attese dei loro coetanei assenti, attraversati dallo scetticismo generazionale che si aspetta sempre fatti immediati, non parole.

Non basta la Carta di Treviso

I relatori dell'incontro di studio sulla tutela della persona di minore età, sull'interesse o disinteresse dei media, hanno provato a dare risposte attraverso contributi e esperienze maturate negli anni. Soprattutto hanno unito i loro sforzi veicolandoli in una unica direzione, dalla parte di ragazze e ragazzi al di sotto dell'età adulta. C'è ancora molta strada da fare sull'assunzione di responsabilità, sul fronte dell'etica e del buon senso, che dovrebbero travalicare i codici deontologici per appartenere naturalmente al Dna di ciascuno degli operatori (media compresi). Gli episodi di una informazione spettacolarizzata, della ricerca dello «scoop», dell'uso dei minori nei programmi di intrattenimento e degli spot pubblicitari, ci dicono che non basta una Carta di Treviso per promuovere la crescita culturale in questo senso.

Ma al tempo stesso va riconosciuto che sta crescendo una nuova cultura, capace di temperare il sacrosanto diritto di cronaca con quello della tutela dei cittadini, minori o maggiori. Organismi come Tuttinrete, ormai collaudato per la trasversalità e l'impegno profuso a Torino, contribuiscono a promuoverla e lo si è visto proprio nell'incontro a Palazzo Lascaris. Con Paolo Mirabella e Antonina Scolaro, che hanno parlato su persona, etica, fondamenti costituzionali della dignità della persona umana. L'uno docente di etica della vita umana, l'altra componente dell'esecutivo nazionale dell'Associazione avvocati per la famiglia. Don Luca Peyron ha analizzato i nuovi strumenti dell'informazione, i social network, la rete, le sue potenzialità e le storture: al di là dei filtri l'unico modo per evitare i pericoli è l'opera di educazione al discernimento.

Tavolo efficace e vincente

Dal confronto sono emersi episodi specifici, di cui la cronaca è stata prodiga di particolari. Ciascuno con una propria specificità e su questi ha richiamato l'attenzione il magistrato Emma Avezzù. E i giornalisti? A loro il compito forse più scomodo e difficile, quello di saper trovare un equilibrio tra informazione e diritto del cittadino. Marco Neirotti de «La Stampa» ha incrociato casi spinosi e clamorosi, come il delitto di Novi Ligure, Cogne. Giovani giornalisti, che si stanno

affacciando alla professione, come Giulia Mameli e Viviana Monastero, hanno affrontato il tema presentando la loro «video-inchiesta». Tutti d'accordo su un punto: più delle leggi, serve promuovere la cultura. Raffaella Vitale, direttore Politiche sociali e politiche per la famiglia della Regione, ne è convinta: «Tutti questi interventi dimostrano come questo tavolo istituzionale sia fortemente vincente e efficace».

PARTE SECONDA
GLOSSARIO

1. ABBANDONO/ADOTTABILITA' (STATO DI)

Ennio Tomaselli

Già magistrato minorile; socio AIMMF, Componente di " Tuttinrete"

Di minori in stato di abbandono tratta specificamente la legge n.184/83, che disciplina l'affidamento e l'adozione, all'art.8, secondo il quale (comma 1) «Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio».

Da questa enunciazione normativa appare chiaro che l'abbandono è una condizione obiettiva in cui può trovarsi un minore. Le condotte dei suoi congiunti hanno un indubbio e primario rilievo, reso evidente, in particolare, da quanto prevede il primo comma dell'art.15 della legge (che fa riferimento ad una variegata serie di condotte negative da parte di tali soggetti); ma, in definitiva, è decisiva, in linea con la centralità del minore e dell'esigenza della sua tutela quale soggetto debole, la condizione obiettiva in cui egli venga a trovarsi, per effetto tanto di condotte "colpevoli" quanto di situazioni "incolpevoli" dei congiunti. Ciò che conta, in sostanza, è se essi sono così gravemente carenti sul piano della capacità genitoriale da non poter assicurare al figlio l'assistenza materiale e morale indispensabile per le sue fondamentali esigenze di vita e di crescita. O, comunque, non sono in grado di prestarla e ciò non per contingenti cause di forza maggiore, ma per ragioni di fondo, "strutturali", non rimediate e, comunque, non rimediabili in tempi compatibili con le esigenze di una persona, di minore età, che deve crescere e non è autonoma dagli altri.

Va anche detto che il legislatore si è preoccupato di chiarire, con affermazioni sia sul piano dei principi generali enunciati nell'art.1 della legge n.184/83 che inserite nello stesso art.8, che il minore ha diritto di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia, che eventuali condizioni di indigenza non possono ostacolare l'esercizio *del diritto del minore alla propria famiglia*, che delle misure di sostegno da parte dei servizi locali devono comunque esserci (almeno a livello di offerta alla famiglia, salvo il caso di rifiuto ingiustificato da parte di essa), così come deve esservi la prova della *irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole*.

Sia la dottrina che la giurisprudenza, a partire da quella della Corte di Cassazione, sono sostanzialmente concordi nell'interpretazione, nei termini di cui sopra, della volontà del legislatore e del tenore obiettivo delle norme. Il problema di fondo, che rende le procedure di adottabilità quasi sempre complesse e, talvolta, assai controverse, è l'applicazione di tutto ciò a situazioni che, in concreto, possono essere molto sfaccettate e tali da non rendere agevole l'interpretazione del contesto psicosociale (basti pensare al tema dei legami) e da rendere, correlativamente, difficile l'individuazione della decisione effettivamente *giusta*.

Detto ciò in linea generale, conviene dedicare il seguito di questa voce a qualche spunto che può essere d'interesse più specifico nell'ottica di *Tuttinrete*, attenta a tutto ciò che potrebbe generare equivoci sul piano della collaborazione interistituzionale ed interprofessionale, oltre che, complessivamente, comunicativo; discorso che riguarda anche gli organi di informazione e il comune sentire della gente.

Un possibile equivoco può riguardare lo stesso termine di *abbandono*, di cui taluno contesta l'attualità chiedendo che si parli solo e senz'altro di stato di adottabilità. Esso farebbe,

infatti, pensare a casistiche che, nella massima parte dei casi, non rispecchiano la realtà attuale, in cui è ben raro che vi sia un abbandono in senso materiale, l'accezione, invece, più diffusa nel linguaggio corrente. È, in effetti, possibile che una parte delle frequenti incomprensioni che si creano allorché nasce un "caso" possa essere in qualche modo legata alla distanza fra l'abbandono inteso come sopra e ciò che, di norma, è il reale *focus* del problema, legato alla sussistenza (o meno) di gravi, radicate e non eliminabili in tempo utile carenze nelle cure materiali e morali di un bambino, che resta, così, privo dell'assistenza a cui ha diritto.

Va sottolineato che l'aspetto della (non) assistenza *morale* non è affatto secondario o meramente complementare. Spesso esso è, anzi, il punto cruciale, se legato all'incapacità dei congiunti di costruire con i minori una relazione significativa sul piano affettivo e su quello educativo.

Le indagini per l'accertamento della sussistenza o meno dello stato di abbandono sono complesse anche perché - come viene normalmente riconosciuto perché è un dato di realtà - esistono molte situazioni, che nella pratica vengono chiamate di *semiabbandono* (termine che può creare, a sua volta, qualche equivoco), in cui vi sono sì problematiche familiari anche rilevanti, per lo più legate a limiti ed inadeguatezze dei genitori ed eventualmente dell'intera famiglia allargata, ma non si configura per vari motivi (recuperabilità delle criticità in tempi compatibili con le esigenze dei minori, effettivo impegno in tal senso da parte dei congiunti, legami comunque significativi fra i minori e le figure di riferimento, prese di posizione dei minori stessi...) una situazione così grave ed irreversibile da essere qualificata come *abbandono* nel senso inteso dalla legge.

Si parla, in tali casi, di situazioni "grigie". Termine che, a sua volta, non va equivocato, come se esse fossero destinate ad essere accantonate e trascurate per la loro "opacità". La tutela del minore va comunque perseguita, con forme di intervento, giudiziario e/o di sostegno/controllo da parte dei servizi locali, diverse da quelle, radicali, che si impongono nelle situazioni propriamente definibili come abbandoniche.

Riferimenti bibliografici minimi

Data la vastità del tema, si ritiene di indicare qui un unico testo, classico, e cioè il *Manuale di diritto minorile* di un insigne maestro quale Alfredo Carlo Moro. Nella quinta edizione (Zanichelli, Bologna 2014) le problematiche legate all'abbandono ed all'adottabilità sono trattate nel capitolo ottavo, pp.267-289.

2. ABUSO E MALTRATTAMENTI SUI MINORI

Dante Cibinel

Giudice Tribunale per i Minorenni di Torino; socio AIMMF, Componente di “Tuttinrete”

Il significato attribuito a questi termini nei diversi ambiti, riconducibili soprattutto all'attività dei servizi socio-sanitari e degli organi giudiziari, in cui si opera per fronteggiare le situazioni cui, con espressione volutamente generica, possono essere ricondotte le “condotte di un adulto arrecanti pregiudizio a un minore affidato alle sue cure” (condotte che sono poi oggetto, ovviamente, di considerazione/interventi anche in ulteriori ambiti, quali quelli politico-legislativo, della scuola, dell'informazione), può essere differente.

Naturalmente vi sono anche ampi punti di contatto tra i sistemi di riferimento propri di ciascuno degli ambiti sopra considerati, come è naturale e necessario posto che gli operatori socio-sanitari (medici, psicologi, assistenti sociali) e quelli della giustizia (forze di polizia e organi giudiziari) operano per il raggiungimento di fini comuni: l'accertamento delle condotte pregiudizievoli per i minori, la protezione delle vittime di esse, ove possibile il recupero/sostegno delle capacità di cura degli adulti autori di quelle condotte.

Si vogliono qui appunto chiarire, in estrema sintesi, i talora differenti significati attribuiti all'espressione “abuso e maltrattamenti” e l'area di sovrapposibilità del suo significato nei diversi ambiti in cui costituisce il presupposto degli interventi predetti, utilizzando riferimenti che possono ritenersi a tale fine fondamentali (documenti provenienti da autorevoli organismi e norme giuridiche, di seguito -documenti e norme giuridiche- evidenziati dal carattere grassetto).

Per le “**Linee-guida in tema di abuso sui minori**” elaborate nel 2007 dalla **SINPIA (Società italiana di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza)**, i termini abuso e maltrattamento sono sostanzialmente equivalenti e ricomprendono anche la nozione di trascuratezza in tutte le sue forme più meno gravi (riferendosi così a quella complessa realtà che nel mondo scientifico anglosassone ha formato oggetto dei primi studi specifici e viene indicata con l'espressione “*Child Abuse and Neglect*”): per il documento SINPIA citato, infatti, sono “maltrattamento” tutti “*gli atti e le carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di terzi*”; nel documento citato, inoltre, si precisa che le varie condizioni di abuso e trascuratezza in cui si concretizza il maltrattamento dei minori, possono essere classificate in

-“abuso fisico o maltrattamento secondo il lessico forense”;

-“abuso psicologico...in presenza di reiterati atteggiamenti di svalutazione-disprezzo, ostilità, rifiuto...critica ripetuta ed insistente dell'aspetto, del comportamento e della personalità del minore...eccessiva e limitante iperprotezione...utilizzazione dell'immagine a scopo di spettacolo e/o di lucro che non tenga conto della dignità e della specificità dei bisogni del minore...alienazione di una figura genitoriale da parte dell'altra”;

-“abuso sessuale”;

-“patologia delle cure (incuria, discuria -anacronismo delle cure, imposizione di ritmi di acquisizione precoci, aspettative inadeguate/irrazionali e ipercuria)”.

Quanto all'ipotesi dell'abuso sessuale, nella “**Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale**” elaborata nel 2015 dal **CISMAI (Coordinamento italiano dei servizi contro il**

maltrattamento e l'abuso all'infanzia), esso viene definito come *“il coinvolgimento, intenzionale e interpersonale, di un minore in esperienze sessuali forzate o comunque inappropriate dal punto di vista dello stadio di sviluppo (che) possono non comportare violenza esplicita o lesioni (e) possono avvenire senza contatto fisico e/o essere vissute come osservatori”*.

E' ora necessario, a fronte delle enunciazioni contenute nei predetti documenti e riferite alle nozioni di abuso/maltrattamenti/trascuratezza, precisare che per il **diritto italiano**, l'unica espressione che viene specificamente utilizzata, dalla legge penale, è quella di “maltrattamenti” (mentre quelle di “abuso” e “trascuratezza” ricorrono solo quali riferimenti generici, nella legge civile, ove indicano talora i presupposti per l'adozione di provvedimenti -più o meno determinati dalla legge nel loro contenuto- di protezione dei minori).

Quanto alla **legge penale**, si deve innanzitutto rilevare -pur essendo evidentemente impossibile in questa sede un'approfondita disamina delle disposizioni di legge e delle pronunce giudiziarie, alcune delle quali, per la loro rilevanza in questo contesto, vengono comunque di seguito riportate, tra virgolette e in corsivo- che il reato di maltrattamenti può esistere con riferimento a tutte le condotte sopra descritte nel documento SINPIA come integranti “abuso e trascuratezza” (cioè “maltrattamenti” di minori per le scienze medico-sociali): ciò che importa per il “lessico forense” non è affatto la circostanza che debba trattarsi necessariamente di condotte di abuso fisico, ma che si tratti di condotte ripetute, tanto da divenire un'abituale modalità di relazione, che esse siano poste in essere in un contesto familiare o di convivenza o di affidamento del minore o sua sottoposizione all'autorità dell'adulto che agisce e che costui ponga in essere la condotta con dolo e, cioè, volontariamente e consapevolmente (*“a prescindere dal fatto che il minore abbia o meno percepito tali comportamenti come un maltrattamento o vi abbia acconsentito”*); anche qualora gli atti di violenza fisica, psicologica, sessuale e di incuria *“possano ritenersi compatibili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore”* o integrino *“condotte omissive (purchè volontarie), come quando i figli minori siano sistematici spettatori obbligati delle manifestazioni di violenza, anche psicologica (nella specie del padre nei confronti della madre)”*.

Quanto all'abuso sessuale, si può e deve ritenere che il complesso delle norme contenute negli articoli 609 bis e seguenti del codice penale in tema di reati di “violenza sessuale” (così definisce la legge l'abuso sessuale), copra pressoché per intero l'ambito della nozione di abuso sessuale, appunto, offerta nel documento CISMAI.

Si deve rilevare, infine, che quando difetta il requisito della abitudine di cui si è detto, i singoli atti di violenza fisica, psicologica, sessuale e di incuria, possono comunque integrare specifiche figure di reato (percosse, lesioni, abuso dei mezzi di correzione, violenza privata, violenza sessuale).

In tutti i casi in cui difetta il requisito, invece, della volontarietà e consapevolezza (e comunque, ovviamente e a maggior ragione, quando questo sussista), ciò che è maltrattamento dei minori per le scienze medico-sociali, può sempre rilevare nell'ambito della **legge civile**, perché essa autorizza l'adozione di provvedimenti a protezione dei minori nelle circostanze in cui, anche per una condizione di incapacità personale che può non essergli rimproverabile, *“il genitore viola o trascura i doveri inerenti (la responsabilità genitoriale) o abusa dei relativi poteri con pregiudizio del figlio”* (articoli 330 e 333 del codice civile, in tema di decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale), ovvero il minore sia *“privo di un ambiente familiare idoneo”* (articolo 2 della legge 184/1983, in tema di temporaneo allontanamento del minore dalla famiglia) o addirittura possa essere considerato, in casi gravissimi di abuso/trascuratezza, appunto anche incolpevole, *“in situazione di abbandono perché privo di assistenza morale e*

materiale" (articolo 8 della legge 184/1983, in tema di definitivo -assolutamente eccezionale- allontanamento del minore dalla famiglia).

3. AFFIDAMENTO (VOCE PLURIMA)

Ennio Tomaselli

Già magistrato minorile, socio AIMMF, Componente di “ Tuttinrete

- familiare
- a rischio giuridico
- preadottivo

Si premette che le tre voci sono qui trattate congiuntamente per una visione complessiva utile per le successive distinzioni e le correlative comparazioni.

Affidamento è un termine di per sé generico, che nella legge si articola in specificazioni tanto essenziali sia sul piano tecnico che su quello sostanziale quanto, molto spesso, ignorate o confuse nella pratica e nella informazione.

Prescindendo dalle plurime venature che il termine assume nel linguaggio corrente, ma che non riguardano l'ambito minorile, e lasciando ad un'autonoma voce di questo Glossario la trattazione dell'affidamento dei figli a seguito della crisi della coppia genitoriale (al riguardano dispongono ora, unitariamente, gli articoli da 337 bis a 337 octies del codice civile), si tratta qui dell'affidamento familiare, di quello cd. a rischio giuridico e dell'affidamento preadottivo quali istituti disciplinati dalla legge n.184/83, che si occupa dell'affido familiare e dell'adozione (si tratta di un testo che negli anni ha subito varie modifiche e parrebbe aggiornato dal punto di vista degli intenti del legislatore).

L'affidamento familiare ha, o dovrebbe avere, due connotazioni di fondo: la temporaneità della sistemazione (o “collocazione”) di un minore al di fuori del suo nucleo d'origine, in rapporto con la transitorietà della situazione di disagio che ha reso quel nucleo inidoneo, appunto temporaneamente, a prendersi adeguatamente cura di lui.

Nella pratica e nel linguaggio comune queste connotazioni, che identificano l'affidamento specificamente disciplinato dalla legge, spesso “scompaiono”. Si dice che il minore è stato “affidato ad un'altra famiglia” e tanto, spesso, basta..., con rischio di confusione sia sulla causa effettiva dell'affidamento che sulla natura e sulla durata di esso. Certamente un minore è affidato anche alla coppia che lo adotterà, ma in questo caso, ovviamente, l'aspetto dominante è, appunto, quello dell'adozione, rispetto alla quale l'affidamento ha una funzione di tramite ed un rapporto di mezzo a fine.

È anche vero, peraltro, che un affidamento può essere attuato anche senza che il minore esca dall'ambito della famiglia d'origine. Infatti, se questa viene intesa non come famiglia nucleare (genitori-figli) ma come famiglia allargata (all'ambito dei parenti stretti), nel caso, non infrequente, di affidamento del minore a nonni o zii si parlerà di affidamento “endofamiliare” o “intrafamiliare”, da tenere distinto da quello “eterofamiliare”. Ciò non tanto per ragioni teoriche o di classificazione, ma soprattutto perché l'affido a parenti può essere anche a tempo indeterminato, svincolato dal termine massimo di ventiquattro mesi (ancorché prorogabile, come previsto dalla stessa legge), ed i rapporti fra il minore ed i congiunti più stretti (genitori, fratelli/sorelle) assumono di solito una connotazione più elastica ed informale rispetto alla “regolamentazione rapporti” ricorrente nei casi di affidamento eterofamiliare.

L'affidamento può essere disposto, se vi è il consenso di chi ha la responsabilità sul minore, dai servizi locali; diversamente provvede il giudice, che può essere il tribunale minorile o, nelle procedure di separazione e divorzio o riguardanti ex conviventi, il tribunale civile ordinario.

La protrazione "oltre misura", anche al di là dei 24 mesi, degli affidi familiari crea spesso, come ben comprensibile, legami profondi tra il minore e gli affidatari (non solo la coppia affidataria, ma l'intera famiglia in cui il bambino era stato inserito). La considerazione di tali legami è alla base dell'attuale tendenza a far sì che, in ogni caso, il minore non li perda del tutto e, specificamente, di un'iniziativa parlamentare volta a privilegiare, nel caso in cui il bambino debba essere dichiarato adottabile, l'eventuale disponibilità degli affidatari di lungo periodo ad adottare loro il minore, che diversamente deve "cambiare famiglia" per il passaggio a quella degli affidatari cd. a rischio giuridico o decisamente preadottivi (v. appresso). Si allude al disegno di legge n.1209 proposto dai senatori Puglisi ed altri, che, nel momento di redazione della presente Voce, risulta essere stato approvato (l'11.3.2015) dal Senato della Repubblica, ma non ancora dalla Camera dei Deputati.

Una situazione ben diversa e di peculiare delicatezza è quella dell'**affidamento cd. a rischio giuridico**.

Di esso, nei termini che lo contraddistinguono specificamente, si parla poco o nulla al di fuori delle procedure giudiziarie, relativamente alle quali va, del resto, segnalata una certa varietà di orientamenti e di prassi, fra i tribunali minorili italiani, quanto al ricorso a questo strumento, obiettivamente delicato (anche, si sottolinea da parte di taluno, perché la coppia affidataria, già selezionata quale idonea all'adozione, investe essenzialmente nel progetto adottivo).

Nel linguaggio corrente ed in quello dei media l'affidamento a rischio giuridico viene, di solito, assimilato senz'altro a quello preadottivo o, *tout court*, all'adozione.

In realtà si tratta di uno strumento al quale il tribunale per i minorenni (o, in caso di urgente necessità, il presidente di esso o il giudice delegato all'istruttoria, con conferma o meno da parte dell'organo collegiale entro trenta giorni) può ricorrere nel corso di una procedura di adottabilità, affidando il minore non ad una famiglia genericamente affidataria (presso cui il bambino rimarrebbe, in ogni caso, solo temporaneamente), ma proprio a quella famiglia che lo stesso tribunale ha individuato quale idonea alla possibile adozione di quel bambino. Si parla di "rischio giuridico" perché la procedura di adottabilità è ancora in corso (spesso tale affido viene disposto dal tribunale con la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità, ma in qualche caso ciò può avvenire prima, anche al momento dell'apertura della procedura) ed il suo esito potrebbe smentire l'iniziale *fumus* di stato di abbandono, con rischio per la coppia che aveva iniziato a tenere con sé il minore "come un figlio", ma anche per la famiglia d'origine (nella misura in cui, a quel punto, l'eventuale rientro del minore nel suo ambito sarebbe comunque, in concreto, più complesso e lento) e, come ovvio, soprattutto per il minore stesso, oggetto di più distacchi.

La complessità e l'intrinseca problematicità di questo affido, connotato per definizione dal *rischio*, ne rendono, parallelamente, difficile il "trattamento" non solo, come già accennato, a livello mediatico, ma anche in quel circuito più genericamente informativo/comunicativo che collega i servizi fra di loro e con le autorità giudiziarie minorili (tribunale e procura della Repubblica) o con gli eventuali consulenti del giudice e delle parti.

Può succedere che i servizi, soprattutto se significativamente diversificati in termini di specifiche utenze e corrispondenti obiettivi, "non si intendano" né sulla sostanza né sulla forma

(quale affidamento?) delle possibili proposte al tribunale o nell'interlocuzione con i consulenti, che possono essere già portatori di un certo approccio alle vicende di adottabilità (ad es. perché adottano certi criteri di valutazione delle capacità genitoriali, la cui irrecuperabilità in un tempo ragionevole è sufficiente perché possa essere dichiarato lo stato di adottabilità) ed orientarsi di conseguenza sulla questione dell'affidamento a rischio giuridico.

Può anche succedere che il livello del rischio venga percepito come così ridotto da apparire trascurabile o che, comunque, lo strumento venga, incongruamente, inteso come routinario con correlativi riflessi sul lessico, sì che gli affidatari a rischio giuridico vengono definiti *tout court*, in relazioni dei servizi, da qualche operatore o negli elaborati dei consulenti, *genitori adottivi*. Si ritiene che ciò, pur comprensibile sotto il profilo che quella coppia e quel bambino stanno già, di fatto, vivendo un'esperienza adottiva, sia improprio e fuorviante non solo e non tanto per una questione formale, di lessico giuridico, ma sostanziale, di rispetto della realtà di fondo (di tutta la realtà, non solo di un aspetto di essa), delle aspettative della coppia e, soprattutto, dell'esperienza che sta vivendo il minore, che spesso non è più piccolo ed è alle prese con sentimenti contraddittori ed emozioni che possono essere anche laceranti.

Va detto infine che, nei casi - ancorché infrequenti - di venir meno dello stato di adottabilità per pronunce giudiziali (da parte della Corte d'Appello o della Cassazione) in senso difforme, possono crearsi complessi problemi di gestione del caso per l'effetto determinato dalla cesura, anche temporale, che si era nel frattempo creata fra il minore e la sua famiglia. Non sempre si realizza un rientro del minore all'interno di essa; talvolta, a domanda degli affidatari già a rischio giuridico, il caso viene "risolto" con l'adozione in casi particolari (art.44 lett.d legge n.184/83) del minore da parte degli ex affidatari e con una ripresa limitata di rapporti fra il bambino e la famiglia di origine.

L'affidamento preadottivo, a differenza sia di quello temporaneo che di quello cd. a rischio giuridico (termine che non è nella legge ed è stato creato dalla pratica giudiziaria), ha fisionomia e collocazione normativa ben specifica e chiara. Ne tratta la legge n.184/83, negli articoli da 22 a 24.

Il tribunale minorile lo dispone con provvedimento in camera di consiglio (sentiti il p.m., gli ascendenti - ove esistano - dei componenti della coppia ed eventualmente, in base all'età, lo stesso minore adottando) scegliendo, tra le coppie richiedenti e giudicate, in linea generale, idonee, "quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore". Dunque deve essere, a quel punto, un'idoneità specifica e concreta, così come, nel caso di minore che abbia già compiuto il 14° anno, è tanto, concretamente, rilevante da risultare decisivo il suo punto di vista: il suo *espreso consenso* all'abbinamento è condizione necessaria per l'attuazione di esso.

L'affidamento preadottivo, vigilato dal tribunale anche tramite i servizi e revocabile anche d'ufficio, dura di norma un anno (è prevista la possibilità di proroga per un anno, ove ciò sia ritenuto nell'interesse del minore, d'ufficio o su domanda della coppia affidataria) e, in caso di positività, sfocia nella sentenza che dispone farsi luogo all'adozione.

Per concludere, si può annotare che l'affidamento preadottivo, che ha una fisionomia precisa ed una "tradizione" consolidata, è la forma di affido che comporta meno rischi sul piano del trattamento mediatico o su quello, più genericamente, comunicativo.

Riferimenti bibliografici minimi

AA.VV., *Adozione nazionale ed internazionale*, Cedam, Padova 2011.

Long J., “La conservazione dei legami nell’affidamento e nell’adozione: una prospettiva europea”, in *Minorigiustizia*, n.4/2014, pp.15 e ss.

Moro A.C., *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna 2014 (v., in particolare, capitoli 7 e 8).

4. ALLONTANAMENTO DEL MINORE

Maria Celeste Anglesio

Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale, Componente di "Tuttinrete"

Il Consiglio nazionale dell'Ordine assistenti sociali, in data 20 novembre 2015 ha pubblicato le *Linee guida per la regolazione dei processi di sostegno ed allontanamento del minore*.

Tali linee guida rappresentano la sintesi di un articolato lavoro di riflessione ed approfondimento che ha visto coinvolti: l'Associazione magistrati, l'Anci, il Consiglio Nazionale Forense, il CNOAS, il Consiglio superiore della Magistratura, la Commissione minori dell'Associazione nazionale magistrati ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il contributo delle associazioni per le famiglie.

Il documento è rivolto ai Servizi sociali e socio-sanitari che vengono richiamati prioritariamente a porre in essere tutti gli interventi necessari a prevenire l'allontanamento, attraverso incisive azioni di sostegno della famiglia da parte di professionisti con competenze specifiche in materia di famiglia e minori, all'interno di progetti mirati, in integrazione con l'ambito sanitario.

Tra gli interventi a carattere preventivo, vengono segnalati quelli di educativa familiare e di mediazione familiare, con particolare attenzione alle famiglie ed ai minori di diversa cultura.

In caso di allontanamento, l'obiettivo prioritario è quello del recupero delle capacità genitoriali e la rimozione delle cause che impediscono il pieno esercizio della sua funzione educativa e di cura.

Vanno quindi contenuti i tempi di permanenza del minore fuori dalla propria famiglia, assicurandone il suo rientro, nel rispetto del principio della continuità affettiva.

Inoltre, anche l'eventuale struttura di accoglienza dev'essere idonea alle caratteristiche e all'età del minore.

La famiglia dovrà essere aiutata a comprendere le ragioni del provvedimento ed accompagnata in un percorso di crescita e recupero delle proprie risorse interne.

Inoltre, vanno ricercate le modalità più opportune per l'esecuzione del provvedimento di allontanamento, al fine di contenere quanto più possibile il trauma che ne deriva per il minore e la sua famiglia.

Tra le raccomandazioni contenute nelle linee guida, si segnalano

- il rafforzamento di sinergie tra i servizi sociali, sociosanitari, avvocatura e magistratura con obiettivi e strategie condivisi
- la valorizzazione del contributo delle associazioni di famiglie
- l'erogazione di risorse finanziarie adeguate per assicurare la presenza di personale stabile e qualificato
- la diffusione della necessaria informazione finalizzata a far conoscere gli interventi realizzati dai servizi a sostegno dei minori e delle famiglie

Le linee guida contengono inoltre un elenco dettagliato degli elementi da tenere in considerazione, in caso di allontanamento, a partire dalla segnalazione di pregiudizio alla

Procura, con indicazioni sulle modalità di attuazione dell'allontanamento stesso, con il consiglio di contenere quanto più possibile ,il ricorso alla Forza pubblica.

Ne consegue che l'allontanamento non può essere considerato un momento a sé ma parte di un percorso che esige la formulazione di un progetto più complessivo.

Viene evidenziata la necessità di promuovere protocolli operativi e percorsi di formazione congiunti per magistrati minorili, operatori sociali e forze dell'ordine.

Nell'allegato alle linee guida , sono contenute indicazioni metodologiche, operative e procedurali finalizzate alla costruzione di buone pratiche .

Tali linee guida si collocano all'interno di uno scenario più complessivo riferito a provvedimenti sia a carattere nazionale (es.VI° piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, Programma ministeriale PIPPI di prevenzione dell'istituzionalizzazione) e regionale (es. DGR n. 30-13077 del 19.1.2010) inerente la segnalazione del presunto stato di abbandono alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

5.ASCOLTO DEL MINORE (VOCE PLURIMA)

5.1 durante le indagini preliminari

Filippo Vanni

Maggiore; Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, Componente di "Tuttinrete"

La norma che dispone circa l'ascolto e la verbalizzazione delle persone informate sui fatti (ovvero di coloro che, "potendo riferire circostanze utili ai fini delle indagini", assumeranno a dibattimento l'ufficio di *testimone*), è l'articolo 351 del Codice di procedura penale (c.p.p.). La norma, presente nel nostro ordinamento dalla data di entrata in vigore dello stesso codice (1988), è stata modificata con la ratifica della Convenzione di Lanzarote, attuata con la legge 1 ottobre 2012, n. 172, che ne ha aggiunto il comma 1-ter. Questa modifica impone oggi alla Polizia giudiziaria, nella fase delle indagini preliminari, di procedere all'ascolto di "persone minori" informate sui fatti avvalendosi dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile nominato dal Pubblico ministero, quando si proceda per una serie di reati, aventi comunque tutti in linea di massima una connotazione di carattere sessuale²⁸. Circa la nomina dell'esperto, non vi sono dubbi che si tratta di un consulente tecnico dello stesso magistrato inquirente, come chiarisce la locuzione "nominato dal Pubblico ministero".

La disposizione, applicabile anche nel caso in cui il minore sia escusso direttamente dal Pubblico ministero, trova coordinamento col libro V, titolo VI-*bis* del c.p.p., relativo alle indagini difensive, prevedendo analogo obbligo per il difensore che voglia procedere all'ascolto di persona di minore età nell'ambito dei medesimi procedimenti penali; rimane escluso dalla disciplina il Giudice per le indagini preliminari (GIP), che – procedendo in incidente probatorio – potrà decidere valutando caso per caso se la mediazione dell'esperto sia necessaria.

La norma, così com'è stata formulata e per l'automatismo che prevede, ha generato alcune critiche: in linea generale si sottolinea l'irragionevolezza della generalizzazione dell'obbligo di mediazione di un esperto anche in presenza di minori che, prossimi alla maggiore età, non presentino profili di problematicità caratteriale o altre situazioni critiche che possano consigliarla. Come tutti gli "automatismi", nell'ambito della procedura penale, anch'esso può risultare più foriero di problemi che di soluzioni: si pensi al possibile rallentamento dell'attività investigativa nella prevedibile difficoltà di reperire lo psicologo/psichiatra infantile ogni qualvolta la Polizia giudiziaria ne abbia bisogno, eventualmente in tempo di notte o in giorni festivi.

La novella legislativa tace sulla modalità di esecuzione dell'audizione "mediata" dalla presenza dell'esperto: ci si chiede come la Polizia giudiziaria debba interfacciarsi col professionista, chi di fatto debba condurre l'esame e dirigere l'ascolto. Preliminarmente si deve osservare come il Legislatore non abbia voluto prevedere, con l'esperto, una nuova figura dotata di potere certificante, legittimato a raccogliere fonti di prova dichiarativa; al contrario un esame condotto dal solo esperto, senza la presenza dell'organo titolare del potere di indagine, non avrebbe l'utilizzabilità indiziaria, né l'utilizzabilità dibattimentale, che la legge riserva alle

²⁸ Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (600bis), pornografia minorile (600ter), detenzione di materiale pornografico (600quater), pornografia virtuale (600quater bis), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600 quinquies), tratta di persone (601), acquisto e alienazione di schiavi (602), violenza sessuale (609bis), atti sessuali con minorenne (609quater), corruzione di minorenne (609quinquies), violenza sessuale di gruppo (609octies), adescamento di minorenni (609undecies). Si noti l'esclusione, da questo insieme, dell'art. 612 bis (atti persecutori) e 572 c.p. (maltrattamenti verso familiari o conviventi).

“sommarie informazioni”. In realtà l'assistenza dell'esperto dev'essere considerata una “protezione” per il minore audito, al quale lo stesso rivolgerà le domande richieste dalla Polizia giudiziaria (dal difensore o dal Pubblico ministero), che indirizzeranno quindi l'ascolto alla ricerca delle informazioni utili al prosieguo dell'attività investigativa/difensiva. Si è volutamente parlato di “protezione”, proprio in ragione della psicologia della persona di minore età, che impone domande semplici, dirette, certamente non suggestive. Inoltre l'esperto potrà aiutare l'organo inquirente a trarre i numerosissimi segnali del “non-parlato” che possono, se adeguatamente interpretati, chiarire i contorni ed i significati di molte parole²⁹.

5.2 nei procedimenti che lo riguardano

Stefano Ardagna(*) e Luisa Taranzano(**)

(*)Avvocato, presidente Camera Minorile di Torino, Componente di “ Tuttinrete”

(**) socio Camera Minorile di Torino, Componente di “ Tuttinrete”

L'ascolto della persona minore di età è un istituto disciplinato sia da norme sovranazionali che da norme di diritto interno.

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, siglata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991 n. 176, prevede infatti *il diritto del fanciullo, capace di discernimento, di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa... e di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente , sia tramite un rappresentante o un organo appropriato* (art. 12).

Anche la successiva Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, siglata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 20 marzo 2003 n. 77, stabilisce l'analogo diritto della persona minore d'età di *essere consultato ed esprimere la sua opinione* nelle procedure dinanzi ad un'autorità giudiziaria (*artt. 3 e 6*) così come l'art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre 2000 (c.d. Carta di Nizza) nel garantire il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il proprio benessere, dispone che i medesimi possano *esprimere liberamente la propria opinione* e che questa venga *presa in considerazione in funzione della loro età e della loro maturità*.

Infine le Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore adottate il 17 novembre 2010 sottolineano l'importanza e la necessità dell'ascolto inteso come momento di effettiva partecipazione, di formazione e informazione della

²⁹ La Corte di Cassazione (con sentenza n. 24248 del 2010 della sezione III penale) ha affermato che «[...] gli studi sulla memoria infantile hanno comprovato come i bambini [...] presentino modalità relazionali orientate in senso imitativo e adesivo, siano influenzabili da stimoli potenzialmente suggestivi e – non avendo adeguate risorse critiche e di giudizio ed un distinto sentimento del sé – tendano a non differenziare le proprie opinioni da quelle dell'interlocutore. Pertanto, è necessario che colui che li interroga non ponga inopportune domande inducenti o suggestive e non trasmetta informazioni che vengono recepite dai bambini ed utilizzate nel rispondere; ogni occasione narrativa, se posta in essere con un non corretto metodo verificazionista di una tesi preconcepita, potrebbe condizionare negativamente il ricordo del fatto da parte del minore. Per controllare che il bambino non abbia inteso compiacere l'interlocutore ed adeguarsi alle sue aspettative, è utile potere ricostruire la genesi della notizia di reato, cioè, focalizzare quale sia stata la prima dichiarazione del minore (che, se spontanea, è la più genuina perché immune da interventi intrusivi), quali le reazioni emotive degli adulti coinvolti, quali le loro domande; se la narrazione del bambino si è amplificata nel tempo, è necessario verificare se l'incremento del racconto sia dovuto alla abilità degli intervistatori oppure a loro indebite interferenze».

persona di minore età coinvolta nelle procedure giudiziarie.

Le modalità e la funzione dell'ascolto del minore nelle procedure penali sono diverse da quelle dei procedimenti civili.

Nel procedimento penale il minore può essere ascoltato come persona offesa oppure come autore di un reato e in entrambi i casi l'ascolto costituisce una fonte di prova.

Il minore può assumere il ruolo di testimone in quanto la minore età non viene considerata né causa di incapacità né causa di incompatibilità a testimoniare. In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di abusi sessuali, la valutazione circa l'attitudine a testimoniare, ovvero la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessiva, può essere delegata ad un tecnico (medico, psicologo ecc..) che fornisca preliminarmente al giudice i dati inerenti al grado di maturità psichica dello stesso; la valutazione sull'attendibilità della prova spetta, invece, unicamente al giudice che deve esaminare il modo in cui il minore abbia vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da valutare sincerità, travisamento dei fatti o menzogna.

L'ascolto del minore deve avvenire in via anticipata, in ragione del fatto che le prime dichiarazioni sono considerate maggiormente attendibili ma anche in funzione di un'ottica volta ad accelerare il processo di elaborazione di vissuti dolorosi e a far uscire, il più in fretta possibile, il minore dal circuito giudiziario.

Nell'ambito delle indagini preliminari, l'audizione del testimone minorenni può avvenire ricorrendo all'incidente probatorio (art. 392 e ss. Cpp) per i casi in cui vi siano fondati motivi di ritenere che, nella fase giudiziaria successiva (udienza preliminare o dibattimento), ciò non possa avvenire o possa esserne compromessa la genuinità.

L'audizione protetta dovrebbe favorire l'acquisizione di testimonianze scevre da suggestioni, pressioni, induzioni o condizionamenti (Protocollo della Convenzione di New York ratificato l'11/03/2002 e Convenzione di Lanzarote ratificata il 19/01/2010) nonché preservare il minore da rischi di vittimizzazione derivanti da interviste ripetute.

La Carta di Noto del 1996 detta alcuni principi cardine in ordine alle corrette modalità di ascolto del minore abusato. Si tratta di un documento che non ha carattere normativo ma che detta importanti metodologie da seguire nelle interviste dei minori e ritenute affidabili dalla Comunità scientifica come ad esempio l'utilizzazione di un *setting* adeguato a garantire la serenità del minore, la necessità di procedere ad una video o audio-registrazione, l'evitare domande o comportamenti che compromettano la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, la necessità di tenere distinte le figure dell'esperto incaricato di effettuare la valutazione del minore ai fini giudiziari da quella finalizzata al sostegno e al trattamento del minore.

Nel procedimento civile

L'ascolto del minore nell'ambito delle procedure giudiziarie è cambiato profondamente negli ultimi anni anche in seguito all'emanazione delle nuove norme contenute nella Legge 219/2012 e nel successivo D. Lgs. n. 154/2013 che hanno profondamente innovato la materia della filiazione.

Il nostro ordinamento prevede ora una vero e proprio *diritto del minore ad essere ascoltato* inteso come situazione giuridica soggettiva riconducibile alla persona minore di età diversa dall'interesse semplice o interesse pubblico.

Si tratta di un diritto che si estrinseca attraverso il coinvolgimento del minore nei procedimenti nei quali devono essere presi dei provvedimenti che lo riguardano e che si realizza attraverso il

suo ascolto diretto da parte del giudice che può, se lo ritiene opportuno, anche avvalersi di esperti e di ausiliari. Tuttavia qualora il giudice ritenga che l'ascolto sia in contrasto con gli interessi del minore ovvero sia manifestamente superfluo, potrà non procedere a tale adempimento emettendo un provvedimento nel quale verrà motivata la scelta di non effettuare l'ascolto.

In materia di affidamento e di adozione la legge 184/1983 come novellata dalla L. 149/2001 prevede l'obbligo dell'ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni di età o di età inferiore se capace di discernimento. Viene inoltre condizionata al consenso del minore che abbia compiuto 14 anni la dichiarazione di adozione nei confronti della coppia adottiva prescelta.

Contrariamente a quanto avviene nei procedimenti penali l'ascolto del minore nelle controversie civili non costituisce un mezzo di prova. Come definito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 7282/2010 e 12739/2011 l'ascolto non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio volto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto. Esso deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonché di sentire il minore da solo.

Sebbene la legge preveda una libertà di forma per l'espletamento di tale incombenza, il giudice dovrà mettere in campo tutti quegli accorgimenti e quelle strategie necessarie a rendere più autentico possibile il momento dell'ascolto.

Riferimenti bibliografici minimi

Per un maggior approfondimento sulle tecniche della comunicazione in ambito giudiziario si rimanda alla lettura de *“L'ascolto del minore”* del dott. Piercarlo Pazè reperibile sul sito dell'Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia www.minoriefamiglia.it.

6.BULLISMO (VOCE TRASVERSALE)

Enrico Parpaglione(*) e Enzo Rogina(**)

(*) Psicologo psicoterapeuta; tesoriere Ordine degli Psicologi del Piemonte, Componente di "Tuttinrete"

(**) Comm.rio Corpo di Polizia Municipale di Torino; Servizio Sicurezza Urbana-Nucleo di Prossimità, Componente di "Tuttinrete"

Il bullismo è una forma di comportamento violento, prevaricatorio e vessatorio che può includere violenza fisica e/o psicologica e viene attuato nei confronti di soggetti deboli e incapaci di difendersi.

Comprende un'ampia gamma di comportamenti quali: violenza, attacchi /o offese verbali, discriminazione, molestie, plagio, ecc.

Le caratteristiche del bullismo possono essere riassunte in cinque aspetti:

- intenzionalità: il comportamento aggressivo, sia esso fisico, verbale o psicologico, viene messo in atto volontariamente e consapevolmente;
- sistematicità: il comportamento aggressivo avviene più volte e si ripete nel tempo;
- potere del bullo: il bullo ha maggior potere della vittima a causa dell'età, della forza, della grandezza o del genere sessuale. Il bullo, in alcuni casi, riesce ad esercitare il potere non solo perché è più grande e più forte ma anche perché gli altri si alleano con lui per proteggere se stessi;
- vulnerabilità della vittima: la vittima è più sensibile degli altri coetanei alle prese in giro, non sa o non può difendersi adeguatamente e di solito ha delle caratteristiche psicologiche o fisiche che la rendono più incline alla vittimizzazione;
- mancanza di sostegno: la vittima si sente isolata, spesso nasconde i soprusi perché teme vendette e ritorsioni.

Tipologia di bullismi: diretto e indiretto

Esistono diversi tipi di bullismo, che si dividono principalmente in *bullismo diretto* e *bullismo indiretto* (Olweus 1996).

Il *bullismo diretto* è caratterizzato da una relazione diretta tra vittima e bullo e a sua volta può essere catalogato in:

- bullismo fisico: il bullo colpisce la vittima con colpi, calci, spintoni, sputi o la molesta sessualmente;
- bullismo verbale: il bullo prende in giro la vittima, la critica, la minaccia o le rivolge parolacce;
- bullismo psicologico: il bullo ignora o esclude la vittima completamente dal suo gruppo o mette in giro voci false sul suo conto;
- cyberbullismo o bullismo elettronico: il bullo invia messaggi molesti alla vittima tramite SMS o in chat o la fotografa/filma in momenti in cui non desidera essere ripresa e poi invia le sue immagini ad altri per diffamarla, per minacciarla o infastidirla.

Il *bullismo indiretto*, meno visibile di quello diretto ma non meno pericoloso, tende a danneggiare la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, escludendola e isolandola per mezzo soprattutto della violenza psicologica attraverso pettegolezzi e calunnie sul suo conto.

Nelle azioni di bullismo vero e proprio si riscontrano due ruoli (Rizzardi M. 2005):

Il bullo le cui caratteristiche sono l'aggressività, la mancanza di empatia e l'insensibilità ai sentimenti altrui che lo rendono incapace di stabilire relazioni sociali positive e di creare rapporti con gli altri. I bulli inoltre manifestano impulsività e bisogno di dominio sugli altri: provano soddisfazione e addirittura piacere nel sottomettere la vittima, mettendo così in evidenza una inadeguatezza nella percezione e nella gestione delle principali emozioni e affetti.

La vittima è la persona che subisce le vessazioni e che può manifestare alcuni comportamenti caratteristici come: cambiamenti repentini del comportamento e dell'umore, adduzione di scuse per non andare a scuola o per essere accompagnato, richieste di denaro e difficoltà relazionali.

I fattori di rischio

Olweus (1983), individua quattro fattori di rischio che faciliterebbero lo sviluppo della "personalità del bullo":

- 1) carenze affettive significative patite nei primi anni dello sviluppo;
- 2) stile educativo familiare contrassegnato da eccessivo permissivismo e tolleranza verso le manifestazioni aggressive;
- 3) utilizzo dispotico del potere all'interno dell'ambiente educativo;
- 4) temperamento. Le carenze affettive possono spiegare la strutturazione di uno stile di attaccamento (probabilmente disorganizzato) che non ha consentito al bambino di sviluppare quelle capacità di lettura degli stati mentali (funzione riflessiva) degli altri e di imparare a cogliere gli aspetti emozionali ed intenzionali (emozioni, sentimenti, stati d'animo, intenzioni ecc.) necessari allo sviluppo delle capacità empatiche e alla modulazione delle emozioni.

Ennio Tomaselli

Già magistrato minorile; socio AIMMF, Componente di "Tuttinrete"

Altre volte invece il bullismo rappresenta la prima espressione di un disturbo della condotta che se non contrastato può evolvere in un disturbo della personalità in età adulta.

Qui non interessano radici, etimologie, definizioni a livello di vocabolario. Interessa l'accezione nel linguaggio comune, che in questo caso, partendo dalla gente, passando per i media e giungendo ad amministratori locali e politici nazionali, è sostanzialmente la medesima: comportamenti prevaricatori attuati per lo più *gratuitamente* da giovani e tali da richiedere risposte ferme da parte degli adulti.

Appare opportuno, in estrema sintesi, introdurre almeno tre puntualizzazioni:

- 1) I "bulli" non sono sempre e necessariamente dei minorenni.
- 2) Essi possono attuare comportamenti "bulleschi" ma anche solo assumere atteggiamenti di tal fatta e questo secondo profilo non è meno allarmante del primo perché può essere già la spia di un'autentica *mentalità*, da spendere nei rapporti interpersonali e quindi alla radice di potenziali, nuove, manifestazioni a tutti i livelli.
- 3) Al "bullismo" non corrisponde una specifica figura (fattispecie) di reato poiché esso si manifesta, in coerenza con quanto sopra, in una pluralità di forme, alcune delle quali non sono

penalmente rilevanti (ma “solo” espressione di inciviltà, maleducazione, ecc...), mentre ad altre corrisponde un’ampia gamma di possibili reati, di varia gravità. Quelli più ricorrenti in materia sono le ingiurie, le minacce, le risse, le percosse e le lesioni, i danneggiamenti, le rapine fatte non solo “per soldi” (o per gli immancabili cellulari, ecc...) ma anche o soprattutto “per spregio”, le “piccole” estorsioni....

A livello di giustizia penale minorile (quando, dunque, si accerti che sono stati commessi uno o più reati e che la responsabilità è di uno o più minori, in concorso o meno con maggiorenni) si cerca anzitutto di *togliere l’etichetta* (“bullismo”) e considerare la specificità e la specifica problematica di ciascun ragazzo o gruppo, non necessariamente italiano o solo italiano. In tali casi può essere particolarmente indicata la sottoposizione del/gli imputato/ti ad una messa alla prova con obiettivi riparatori (riparazione diretta o indiretta, quest’ultima rivolta non al singolo, ma alla collettività, che spesso è una comunità locale in cui il minore è, magari, ben conosciuto ed in cui dovrà, comunque, reinserirsi o trovare una collocazione, “mentale” o materiale, migliore).

A livello di giustizia minorile civile la segnalazione all’autorità giudiziaria minorile di comportamenti a rischio sotto il profilo “bullismo”, che di solito è solo una delle manifestazioni di una problematica, personale-familiare-sociale, più ampia, o la conoscenza della denuncia per reati da contestualizzare come sopra (è la stessa legge che prevede la possibilità di raccordi, in ambito minorile, fra penale e civile) può far scattare l’apertura di un fascicolo civile (o, in qualche tribunale minorile, amministrativo) finalizzato all’assunzione di provvedimenti di tale natura.

Il bullismo è un fenomeno di cui si parla spesso con riferimento a contesti scolastici e spessissimo da parte dei media. È importante, per chiarezza di tutti ed efficacia delle risposte, che del bullismo non si faccia un *tutt’uno*. Esso sarà di competenza specifica della magistratura minorile solo nei casi e per i fini di cui sopra, mentre il ventaglio delle risposte può essere molto più articolato, passando, ad es., da quelle previste dalla normativa scolastica (spesso da adattare opportunamente alle specificità delle singole situazioni) e da quelle che spesso scaturiscono dalla collaborazione spontanea della famiglia con le amministrazioni locali, con esiti riparatori autonomi rispetto agli eventuali percorsi procedurali minorili.

Sarebbe importante, per concludere, che tutti i soggetti coinvolti nella gestione, anche mediatica, di fatti di “bullismo” fossero animati da reciproca consapevolezza e concreta collaborazione ed usassero linguaggi non dissonanti e non confusivi, tali da non banalizzare o, all’opposto, enfatizzare fatti che dovrebbero essere conosciuti e valutati nella loro concretezza e che spesso non riguardano i minori o solo loro.

Si segnala, infine, che sul bullismo è stato prodotto vario materiale da parte sia dell’amministrazione scolastica che degli operatori della giustizia minorile (si rinvia ai rispettivi contributi su questo stesso tema all’interno del Glossario).

Riferimenti bibliografici minimi

Micoli A. e Puzzo C., *Bullismo e responsabilità*, Maggioli, Rimini 2012.

Mosconi G. e Vignaga G., “Il bullismo scolastico: una devianza anomala”, in *Minorigiustizia*, n.2/2015, pp.159 e ss.

Pennetta A.L. (a cura di), *La responsabilità giuridica per atti di bullismo*, Giappichelli, Torino 2014.

7.CAPACITÀ GENITORIALE

Ennio Tomaselli

Già magistrato minorile; socio AIMMF, Componente di “Tuttinrete”

Un espresso riferimento alla capacità genitoriale è contenuto in una norma molto importante della legge 4.5.1983, n.184 (“Diritto del minore ad una famiglia”), l’art.15, che prevede quando deve essere dichiarato lo stato di adottabilità di un minore. Al 1° comma, lett.c), nel testo modificato dal d.lgs. n.154/2013, si prevede, in particolare, il caso che «le prescrizioni impartite ai sensi dell’art.12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori ovvero è provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole».

La legge non definisce la capacità genitoriale, nozione necessariamente rimessa alle valutazioni degli esperti ed all’interpretazione della magistratura. In ambito scientifico sono stati proposti alcuni criteri di valutazione della capacità genitoriale, nell’ambito della più ampia nozione di “genitorialità”, quest’ultima non definibile, parrebbe, se non in termini alquanto generici. Ad esempio, anche sulla scorta del termine inglese *parenting* (da “to parent”), si è parlato dell’«insieme delle attività (nutrire, fornire affetto e protezione, educare, ecc...) messe in atto nei confronti del figlio (biologico o non biologico)»: così Greco e Maniglio, a p.8 del loro testo citato nei riferimenti bibliografici in appendice a questa Voce.

I criteri proposti, più concretamente e specificamente, per la capacità genitoriale, ad esempio dalla prof. Paola De Blasio, dell’Università Cattolica di Milano, si articolano in “griglie”, in pratica in una serie di indicatori grazie ai quali si dovrebbe dedurre con ragionevole certezza se si è in presenza o meno di situazioni gravemente critiche e sostanzialmente irreversibili. I citati Greco e Maniglio sottolineano, a p.9 del testo già richiamato, che «nella letteratura...sono numerosi e significativi i contributi che da prospettive teoriche diverse (sociologica, pedagogica, psicologica, giuridica, medica ecc.), direttamente o indirettamente, chiamano in causa la genitorialità» e che «risultano difficili l’integrazione e un linguaggio condiviso».

Questo spunto può servire, dal punto di vista di *Tuttinrete*, per segnalare, in sostanza e per evitare equivoci nella comunicazione (fra soggetti e fra istituzioni) e nella trattazione dei casi concreti, che, da un lato, di capacità genitoriale si è, nei fatti, sempre discusso, in particolare nelle procedure di adottabilità, da ben prima che il termine fosse recepito nella norma sopra riportata, venendo il contenuto di essa pressoché inevitabilmente in questione quando si parla di *assistenza morale e materiale al minore*; e, d’altro lato, che si dovrà, continuando ad interpretare ed applicare la legge (la L.184/83, nei suoi passaggi più qualificanti e nella sua ispirazione complessiva), fare riferimento più specifico ed esplicito, da parte dei servizi, dei consulenti e dei giudici, ai criteri valutativi della capacità genitoriale concretamente adottati ed alla prova dell’irrecuperabilità di essa “in un tempo ragionevole”.

Non essendo questa la sede per una trattazione approfondita di una problematica così complessa, ci si limita, in sostanza, a qualche suggestione ed “istruzione per l’uso”. Giustamente la legge si esprime al plurale (capacità genitoriali), sia perché vanno considerati entrambi i genitori (che costituiscano ancora una coppia o meno), sia perché possono rilevare le capacità di altri soggetti - parenti, nuovo compagno/compagna di ciascun genitore - di svolgere nei confronti del minore funzioni sostitutive o di adeguato supporto al genitore.

Sempre per Greco e Maniglio, non è sufficiente una generica ed astratta “idoneità a prendersi cura”, che non costituisce ancora capacità genitoriale, sebbene ne sia il presupposto. La capacità genitoriale, in questa ottica, «rappresenta il risultato della contestualizzazione, della traduzione in concreto, del passaggio dal generico allo specifico, ossia da “adatto a fare il genitore” a “capace di fare il genitore”, ovvero capace di fare il genitore di quel figlio in quel contesto», come spiegano gli autori citati, in particolare a pp.242 e 251. Coerentemente, la valutazione della capacità genitoriale dovrebbe scaturire da un approfondito esame sia dei genitori che del minore che del contesto (che può presentare o meno figure di supporto ed altre risorse). L’approdo di una valutazione così impostata dovrebbe essere, per i predetti autori, un distinguo fra capacità genitoriale *piena*, capacità genitoriale *condizionata* e capacità genitoriale *esclusa*. Ma forse è più interessante rilevare, poiché in varie situazioni il quadro può non essere statico e comunque la legge fa riferimento anche al fattore temporale (irrecuperabilità delle funzioni genitoriali in un tempo ragionevole), che tale riferimento normativo non appare, in concreto, affatto inutile e che, quindi, non appare fondato, come pure taluno ha sostenuto nella dottrina giuridica, ritenere che «pare francamente eccessivo richiedere al giudice anche la valutazione prognostica circa l’irrecuperabilità delle funzioni genitoriali in un tempo ragionevole» (così Alberto Figone: v. rif. bibliografici in appendice). In realtà tale valutazione è già stata, di norma, effettuata dalla giurisprudenza; giustamente, perché distinguere le situazioni in evoluzione (auspicabilmente positiva) da quelle irreversibili appunto in tempi ragionevoli, cioè compatibili con le esigenze di fondo del bambino, appare di cruciale rilievo. In tal senso, del resto, la giurisprudenza, anche di legittimità, si è pronunciata espressamente.

Riferimenti bibliografici minimi

Camerini G.B., Lopez G. e Volpini L., *Manuale di valutazione delle capacità genitoriali*, Maggioli, Rimini 2011.

Di Blasio P. (a cura di), *Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali*, Unicopli, Milano 2005.

Figone A., *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*, Giappichelli, Torino 2014 (v., in particolare, pp.166-167).

Greco O., Maniglio R., *Genitorialità. Profili psicologici, aspetti patologici e criteri di valutazione*, FrancoAngeli, Milano 2009.

Cfr anche Nota USR Piemonte-Circ. Reg. n. 460 ad oggetto “La conflittualità tra genitori e la condotta delle istituzioni scolastiche. Casi pratici e indicazioni operative” nella sezione “*Documentazione di integrazione alle voci del Glossario*”

8. CYBERBULLISMO (I GIOVANI E IL FENOMENO DEL)

Rosa Valente e Luca Vitaggio

Comando Carabinieri Torino, Componente di “Tuttinrete”

L'ordinamento giuridico italiano intende per “bullismo” quel fenomeno che racchiude in se tutta una serie di atti persecutori costituiti da azioni di prepotenza e di prevaricazione fisica o psicologica, ripetute nel tempo e rivolte a quei soggetti che non sono in grado di difendersi; si tratta di un fenomeno complesso e vario che vede come protagonisti principali bambini o ragazzi.

Nel corso degli ultimi anni e con l'espandersi dell'uso del web si è assistito al nascere di diverse forme di violenza perpetrata da minorenni nei confronti di coetanei, finalizzata ad offendere, spaventare, umiliare la vittima mediante l'ausilio dei mezzi informatici e di internet (social network, chat, blog e telefoni cellulari) contesti privi di propria regolamentazione legislativa; questa forma di violenza è conosciuta attualmente come **cyberbullismo o bullismo elettronico**.

Il Cyberbullismo, sebbene meno diffuso del “tradizionale” bullismo, rappresenta un fenomeno che coinvolge sempre più bambini e adolescenti in età scolare che, nella maggior parte dei casi, condividono con il “cyber persecutore” l'ambiente scolastico o ricreativo.

L'elemento che accomuna il fenomeno del cyberbullismo a quello del bullismo “tradizionale” è lo **scopo**: la denigrazione, la sopraffazione, l'isolamento della vittima dall'abituale contesto di vita mediante l'esecuzione di atti che possono definirsi diretti (attacchi contro la persona fisica) o indiretti (attacchi al suo contorno famiglie, amicizie, ecc.).

La lettura critica della cronaca attuale evidenzia queste “caratteristiche” come elementi fondanti di tale devianza comportamentale; ulteriore particolare distintivo risulta essere la trasversalità sociale delle figure contrapposte: attori attivi e passivi possono provenire sia da nuclei familiari “complessi” sia allo stesso tempo da contesti agiati e abbienti.

Enunciate le caratteristiche fondanti il fenomeno la domanda che risulta importante porre riguarda le possibilità d'azione delle Istituzioni sia per ciò che concerne la prevenzione sia per ciò che concerne il contorno legislativo.

Il Governo Italiano risponde all'esigenza di regolamentare il mondo virtuale attraverso il decreto legge nr. 93 del 14 agosto 2013, (*recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere*), per garantire i soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizioni di maggiore sicurezza e senza pregiudizio delle loro integrità psico-fisiche.

Successivamente, il 15 Marzo 2014, il Ministero della pubblica Istruzione, ha emesso una propria normativa atta a regolamentare l'uso degli strumenti informatici all'interno degli istituti scolastici (secondo una statistica recente la maggior parte dei reati commessi dai cyber-bulli risulta avvenire attraverso l'utilizzo del computer scolastico).

Al fine di facilitare l'emersione di tale problematica sociale e di facilitare la creazione di un punto di contatto con la vittima il Governo ha anche attivato un numero verde 800.66.96.96 che ha “dato i suoi frutti” sin dai primi giorni di attivazione con numerose segnalazioni in merito.

A partire dal 21 maggio 2015, il Senato della Repubblica, con il disegno di legge nr. 1261 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber bullismo" considera la particolare rilevanza del problema e auspica ad una regolamentazione e tutela della dignità del minore e educazione all'uso consapevole della rete. Tuttavia con questo disegno di legge, modificato dalla Camera dei Deputati il 20 settembre 2016 e allo stato attuale in fase di approvazione definitiva, entra per la prima volta nell'ordinamento una puntuale definizione legislativa di "bullismo" e "cyberbullismo" con la quale si cerca di colmare alcune lacune della nostra legislazione su un tema che sta diventando un rilevante problema sociale e culturale.

Dalla produzione normativa all'applicazione della norma, come rispondono le Procure nell'ambito dell'azione penale contro i minore?

Di primaria importanza risulta enunciare quanto previsto dall'art. **85 C.P.**: ***"nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere"***.

Vari sono i fattori che incidono sulla capacità di intendere e di volere:

- l'attitudine dell'individuo a comprendere il significato delle proprie azioni nel contesto in cui esse si sviluppano;
- l'inclinazione a controllare i propri stimoli/impulsi ad agire;
- la minore età; in merito l'art. **97 C.P. stabilisce che "non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni"**, si ha quindi una "presunzione legale assoluta di non imputabilità". Fra i 14 e i 18 anni il minore è imputabile solo se al momento del fatto possedeva sia la capacità di intendere sia di volere.

Il codice penale, nonostante gli articoli sopra citati, dispone agli artt. 222 e 224 C.P. l'applicazione nei confronti di minori di anni 14 di specifiche *"misure di sicurezza"*, sempre che ne ricorrano i presupposti; l'art. 224 CP. dispone, inoltre, nei confronti del minore di anni 14 che abbia commesso un fatto che dalla legge sia preveduto come delitto e questo minore sia pericoloso, tenuto conto della gravità del fatto, l'applicazione di misure di sicurezza quale riformatori giudiziario e libertà vigilata.

L'art. 98 co. 1 c.p. rinuncia, infatti, a qualsiasi presunzione e stabilisce che: "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere".

Si tratta, quindi, di un giudizio che ha per oggetto la valutazione della maturità fisica e psichica del soggetto in relazione al ruolo assunto nel compimento del reato.

Le Istituzioni cercano continuamente di sensibilizzare l'importanza dell'emersione del problema, su come aiutare allo stesso tempo autori e vittime, studenti, famiglie e soprattutto l'intera amministrazione scolastica a muoversi agevolmente nel mondo della protezione dei giovani più in difficoltà.

Va inoltre accennata la difficoltà da parte dei tutori/controllori (genitori o insegnanti) nell'identificare i segnali del bullismo on-line, in quanto nel più ampio fenomeno del cyber bullismo rientrano una serie di fattispecie di reato quali diffamazione (art. 595 C.P.), violenza

privata (art. 610 C.P.), minacce (art. 612 C.P.), ingiuria (art. 594 C.P.), frode informatica, molestie (art. 660 C.P.), violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; difficilmente il giovane che subisce permette l'inserimento delle figure tutor nel proprio mondo virtuale; i social network sono le aree in cui gli utilizzatori si nascondono (a volte sentendosi "protetti" dallo schermo) ma dove effettivamente subiscono le violenze più denigratorie poiché il confine tra un comportamento potenzialmente scherzoso e uno percepito come offensivo può risultare non così netto.

Le scuole sono chiamate, ogni giorno, ad affrontare la sfida più difficile, quella di educare le nuove generazioni alla conoscenza di nozioni basilari, al rispetto dei valori e delle leggi vigenti ma soprattutto al rispetto della dignità della persona, compito che sta divenendo sempre più arduo a causa delle influenze negative di alcuni rami del web internet e altre forme di comunicazione.

Importante è, dunque, educare i giovani al corretto utilizzo di tablet, computer e smartphone, all'interno degli istituti scolastici e quali cautele adottare nei confronti degli individui caratterialmente più fragili.

Riferimenti bibliografici minimi

Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo diffuse con nota MIUR n° 2519.15-04-2015 (cfr nella sezione "*Documentazione di integrazione alle voci del Glossario*")

9.COMMERCIO ELETTRONICO (RISCHI DERIVANTI DAL)

Marco Squarcio

Ten. col.; Ufficiale del Corpo della Guardia di Finanza, Componente di "Tuttinrete"

Negli ultimi anni, con la crescente diffusione di Internet si è assistito ad un imponente sviluppo del commercio elettronico.

Le criticità derivanti dalle peculiari modalità con cui avviene la compravendita telematica di beni e servizi (cioè attraverso uno strumento, quello informatico, spersonalizzato ed intrinsecamente anonimo), dalla marcata vocazione internazionale di tale tipologia di mercato (che rende necessario un quadro normativo internazionale di riferimento il più possibile armonizzato) nonché dall'esigenza di sviluppare sistemi di sicurezza informatica che garantiscano l'integrità di tutte le fasi delle transazioni economiche e dei relativi pagamenti, determinano degli indubbi profili di rischio per i consumatori, a maggior ragione per i giovani acquirenti.

Nonostante lo sforzo finora profuso nella regolamentazione del mercato telematico, la piena tutela del consumatore non è stata raggiunta, né appare possibile che possa essere conseguita. D'altronde il consumatore del mercato elettronico compra un bene, che non ha visto materialmente, da un venditore che non si è mai conosciuto e che, se sorgono problemi, non ha il negozio sotto casa dove andare a reclamare.

Ecco allora alcuni utili suggerimenti per difendersi dalle insidie potenzialmente presenti sul mercato telematico:

- verificare, prima di acquistare un prodotto o di usufruire di un servizio, che nel sito siano indicati alcuni dati fondamentali, in mancanza dei quali l'effettuazione dell'acquisto non può considerarsi sicura; ogni sito ha infatti l'obbligo di fornire chiaramente:
 - i dati identificativi della società, compresa la partita IVA;
 - i contatti e-mail e/o telefonici del servizio clienti;
 - informazioni relative ai prodotti o servizi offerti;
 - prezzi dei prodotti o servizi offerti;
 - condizioni di vendita;
 - modalità di pagamento, consegna e fatturazione;
 - i sistemi adottati per la sicurezza di dati e transazioni;
 - le informative sulla Privacy e sui Cookies;
- leggere tutte le informazioni che il sito deve obbligatoriamente fornire, prestando attenzione:
 - alle spese di spedizione ed al termine di consegna, per evitare di dover pagare spese di spedizione esagerate oppure ricevere la merce dopo mesi dall'ordine del prodotto;
 - alle informazioni relative al prodotto od al servizio che si intende acquistare, alla relativa garanzia ed alle tasse applicate, per essere sicuri che sia proprio quello voluto ed al prezzo desiderato;
 - alle regole per esercitare il diritto di recesso, per valutare bene in ordine alle modalità, ai costi ed ai tempi necessari in caso di resa del bene;

- ai requisiti di sicurezza offerti dal sito; non bisogna accontentarsi di generiche dichiarazioni fornite dal venditore circa la sicurezza delle transazioni, ma occorre verificare che siano offerti collegamenti telematici effettivamente sicuri;
- alle garanzie per il trattamento dei dati personali;
- non inviare per nessun motivo i propri dati economici a siti non affidabili e non comunicare mai i dati della carta di credito o altri dati riservati, tramite e-mail; la posta elettronica è un mezzo di comunicazione insicuro;
- tenere bene a mente che tramite Internet non possono essere aggirati i divieti che esistono nelle vendite tradizionali, e dunque le merci proibite negli acquisti presso negozi tradizionali sono altrettanto proibite anche su Internet;
- non fidarsi dei prezzi stracciati; per quanto su Internet sia possibile fare buoni affari, sono comunque prezzi proporzionati al valore del prodotto.

Un elenco più ricco e dettagliato di consigli può essere attinto dalle seguenti pubblicazioni:

- e@sy commerce - come acquistare in rete con facilità e sicurezza, realizzato a marzo 2015 da Poste Italiane in collaborazione con NetComm e 19 associazioni di consumatori (<http://www.posteitaliane.it/ol/comunicatostampa.do?id=818>);
- guida al commercio elettronico – vademecum per acquistare *online* con sicurezza, redatto nel dicembre 2001 dall'Osservatorio per i consumatori e gli utenti della Camera di Commercio di Milano, ma ancora molto valido (<http://www.mi.camcom.it/upload/file/120/60227/FILENAME/guida-ecomm.doc>);

Per quanto concerne, più in particolare, la tutela dei minorenni (per i quali sono comunque validi i suggerimenti sopra elencati), si evidenziano i consigli indicati a suo tempo nella citata Guida al commercio elettronico – vademecum per acquistare online con sicurezza, ed ancora molto attuali:

- è opportuno che i minori inizino a fare i primi passi in Internet accompagnati dai genitori, in considerazione che è sempre meglio che un bambino viva la navigazione come un'esperienza familiare, da condividere e discutere, piuttosto che come un'occasione per isolarsi;
- i genitori potrebbero gradatamente insegnare alcuni utili accorgimenti, come:
 - non compilare questionari informativi dietro promesse di giochi o regali di varia natura, se non ci si vuole ritrovare sommersi da pubblicità mirata e non richiesta;
 - partecipare a gruppi di discussione o forum solamente utilizzando uno pseudonimo e senza mai rivelare la propria vera identità;
 - non rispondere mai a richieste di appuntamenti telefonici o meno che meno "reali", se non dietro la supervisione degli adulti.
- è sicuramente saggio che gli adulti non lascino le proprie password alla portata dei minori, così che questi ultimi non possano utilizzare i servizi o la carta di credito senza il loro consenso;
- per essere sicuri che i ragazzi non possano accedere a siti che possano turbare la loro sensibilità o comunque risultare insidiosi per le loro giovani personalità, sono in commercio dei "filtri" regolabili su vari livelli di sicurezza, in modo che siano i genitori a decidere quali tipi di siti possano essere visti dai loro figli; tali filtri funzionano bloccando l'accesso a siti che contengano parole "proibite", come ad esempio "sex", "hard", "horror", ecc.; ovviamente potrebbe capitare che vengano bloccati anche siti non effettivamente dannosi, ma che comunque contengono le parole in questione.

Accanto ai suggerimenti sopra indicati, si vogliono di seguito rappresentare alcuni acquisti su Internet che, pur presentando profili di rischio, tendono ad essere sottovalutati.

Come noto, i giovani clienti del mercato elettronico, soprattutto se adolescenti, ricercano prodotti “di marca” di varia natura (abbigliamento, telefonia, elettronica, gadgets ecc.).

Ne consegue un’affannosa ricerca su Internet per trovare l’occasione, il prezzo più conveniente, così che i genitori non possano rifiutarsi di acquistare l’ambito prodotto.

La ricerca del prezzo stracciato, come già anticipato, può condurre alla consultazione di siti non affidabili, con un conseguente incremento del rischio nell’acquisto. Con quali conseguenze? Ad es. potrebbe capitare che il bene richiesto (e già pagato), non venga mai consegnato oppure che venga consegnato un prodotto di minor valore rispetto a quello ordinato sul web; in altre parole aumenta il rischio di essere vittima di truffe online.

Sicuramente su Internet si possono fare buoni affari, ma l’individuazione di prezzi eccessivamente distanti da quelli mediamente praticati per il medesimo prodotto, devono indurre ad una maggiore prudenza ed attenzione.

In questa sede si vuole porre attenzione sul rischio di acquistare prodotti contraffatti, insicuri o oggetto di furto. Potrebbe infatti capitare che, nonostante il prezzo straordinariamente basso, la merce venga regolarmente recapitata al compratore.

Ci troviamo in una posizione analoga all’acquisto di oggetti da venditori ambulanti abusivi: chi acquista merce da questi ultimi è cosciente di rischiare di comprare merce contraffatta o merce rubata o prodotti non aventi i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale, sia perché il prezzo è troppo basso sia perché chi lo sta vendendo non ha una sede fissa e non è autorizzato a vendere.

Ebbene, anche l’acquisto telematico su siti non sicuri è soggetto agli stessi rischi dell’acquisto “per strada”, e chi acquista un oggetto contraffatto, o che lo faccia per strada o che lo faccia via Internet, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 100 a 7000 euro (art. 1, comma 7, D.L. 35/2005 convertito con legge 80/2005), oltre al sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca, del bene contraffatto; senza contare la possibilità di trovarsi potenzialmente coinvolto in indagini di polizia giudiziaria (relative appunto al reato di contraffazione - articoli 473 e seguenti del codice penale).

L’acquisto di merce a prezzi stracciati potrebbe nascondere, in alternativa alla commercializzazione di merce contraffatta, la vendita di prodotti provenienti da furto, con la possibilità di trovarsi coinvolti in indagini polizia giudiziaria concernenti il reato di ricettazione (art. 648 codice penale) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 codice penale).

Altri acquisti “pericolosi” sono quelli relativi a merce importata dichiarando un valore inferiore a 22 euro.

In questo caso i ragazzi, con il fine di risparmiare sulle spese di importazione di merce di provenienza extracomunitaria, acquistano via posta degli oggetti di valore superiore al citato importo, ma sui plichi che transitano in Dogana viene esposta una mendace dichiarazione che i prodotti in essi contenuti sono di valore inferiore a 22 euro e pertanto esenti dal pagamento dei diritti di confine³⁰.

³⁰ Che, comprendendo i dazi doganali e l’I.V.A. all’importazione, sono percentualmente rilevanti rispetto al costo complessivo del prodotto.

Dettagli normativi circa l'importazione dei c.d. "oggetti di scarso valore" possono essere reperiti consultando il sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla voce franchigie³¹.

I rischi di tali acquisti consistono fondamentalmente nella possibilità che l'Autorità Doganale scopra l'inganno e consegni la merce all'acquirente solo successivamente al pagamento dei dazi e delle imposte dovute, maggiorate anche di una sanzione amministrativa commisurata ai diritti di confine evasi e comunque non inferiore a 103 euro (art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali - T.U.L.D.).

In questo modo il costo del bene risulterà verosimilmente più alto di quello che il compratore avrebbe sostenuto rivolgendosi al negozio vicino la propria abitazione, che peraltro gli avrebbe consentito di beneficiare di una garanzia sul prodotto che l'acquisto dall'estero probabilmente non avrebbe potuto assicurargli.

Anche in questa tipologia di acquisto si annida il pericolo di acquistare merce contraffatta, con la conseguenza di poter potenzialmente essere coinvolti in indagini di polizia giudiziaria solamente per aver voluto acquistare un paio di scarpe griffate o qualche gadget di marca, che peraltro sono assoggettabili a sequestro.

Infine si vuole ribadire il fatto che tramite Internet non possono essere aggirati i divieti che esistono nel territorio nazionale, e dunque le merci proibite negli acquisti presso negozi tradizionali sono altrettanto proibite anche su Internet.

Talvolta gli adolescenti, non trovando il modo di acquistare, ad esempio, degli integratori alimentari per l'attività sportiva, la cui vendita non è autorizzata in Italia, potrebbero essere tentati di comprarli su Internet, con i rischi conseguenti anche per la loro salute.

Oppure potrebbero essere attratti dal desiderio di acquistare sul mercato elettronico determinati prodotti, ad es. il Viagra o altri stimolatori sessuali, il cui acquisto, oltre che essere assolutamente vietato per i minorenni, è effettuabile dagli adulti solo con ricetta medica.

Analogamente dicasi per l'acquisto, ad es., di sostanze stupefacenti o di materiale pornografico, e per tutti quei prodotti la cui vendita è inibita o soggetta a restrizioni e controlli nel territorio nazionale.

Gli acquisti di questo genere sono comunque illegali e comportano conseguenze di natura penale e/o amministrativa e/o civile nei confronti degli autori e/o di chi ne ha la responsabilità; ma soprattutto essi possono rivelarsi dannosi per la salute e l'integrità psichica del giovane acquirente.

³¹ <http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/FAQ/Faq+materia+doganale+accise/#franchigie>.

10. CONFLITTUALITÀ GENITORI E CONDOTTA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Cfr Circ. Reg. USR Piemonte n. 460 ad oggetto “La conflittualità tra genitori e la condotta delle istituzioni scolastiche. Casi pratici e indicazioni operative” nella sezione “*Documentazione di integrazione alle voci del Glossario*”

11. CONSENSO INFORMATO E MINORE

Ivana Garione

Medico; Membro del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Torino, Componente di “Tuttinrete”

Consenso informato: il contesto

Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali previo consenso informato dell'assistito o del suo rappresentante legale ed è tenuto al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute e alla vita sessuale. Il medico assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici. Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o all'utilizzo di banche di dati sanitari relativi a persone assistite in assenza di garanzie sulla preliminare acquisizione del loro consenso informato e sulla tutela della riservatezza e sicurezza dei dati stessi. Il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo rappresentante legale e nelle specifiche condizioni previste dall'ordinamento. (Dal Codice di Deontologia Medica, 2014)

Il caso del minore: il consenso e la tutela

La premessa fondamentale è che il minore ha il diritto di essere ascoltato, di esprimere la propria opinione e di essere coinvolto in tutte le situazioni che lo riguardano. Alcune norme di diritto internazionale - nonché la Costituzione italiana - specificano questo diritto e sottolineano che gli Stati devono promuovere e sostenere la partecipazione dei minori a qualsiasi livello:

- la Convention fo the Rights of the Child, adottata dall'ONU nel 1989
- la Convenzione europea di Strasburgo per l'esercizio dei Diritti dei minori del 1996,
- la Convenzione di Oviedo del 1997,
- la Carta fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea proclamata a Nizza nel 2000.
- la Costituzione italiana, in particolare gli artt. 2, 3, 13, 32.

Per alcuni atti sanitari, il medico, su richiesta del minore, può procedere all'atto sanitario a prescindere dal consenso o dissenso e anche all'insaputa dei genitori o del tutore.

Si tratta precisamente:

- degli accertamenti diagnostici, anche di laboratorio, e delle cure per **malattie trasmesse sessualmente**. art. 4 legge 25 luglio 1956, n. 837 sulla riforma della legislazione per la profilassi delle malattie veneree e artt. 9 e 14 del relativo regolamento di attuazione emanato con d.p.r. 27 ottobre 1962, n. 2056,
- dei trattamenti di prevenzione, cura e riabilitazione della **tossicodipendenza** previsti dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685 e poi dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309. Soltanto nel caso in cui

il medico accerti l'incapacità dell'interessato di comprendere il significato dell'accertamento o del trattamento da praticare, nonché le possibili conseguenze, l'intervento richiede necessariamente il consenso dei genitori la cui volontà, comunque, non prevale su quella del minore,

- dell'**interruzione della gravidanza** e delle scelte in ordine alla **procreazione responsabile** (legge 27 maggio 1978 n. 194) per le quali la legge prevede che la minore possa accedere ai consultori per ottenere la prescrizione medica di esami, farmaci e dispositivi contraccettivi escludendo ogni ingerenza dei genitori e, anche per l'interruzione della gravidanza delle minori, prevede che *“quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà, oppure qualora queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri difformi”* sia possibile far intervenire il giudice tutelare a sostegno della volontà della minore: la decisione sull'interruzione volontaria della gravidanza, entro i 90 giorni, è rimessa soltanto alla responsabilità della donna, anche se minore.

E' necessario specificare che l'affidatario, il responsabile della comunità o dell'istituto, fa le veci dei genitori in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, in cui rientrano i comuni trattamenti medici (art. 5, commi 1 e 3, legge n. 184/1983). Il medico può pertanto procedere all'atto sanitario con il loro consenso. In tali situazioni è necessario che l'affidatario dichiari per iscritto la sua qualità. Per gli atti sanitari di straordinaria amministrazione, è necessario richiedere il consenso dei genitori (secondo le indicazioni dei precedenti punti) o del tutore, se c'è, oppure ottenere un provvedimento del Tribunale per i minorenni.

Se per il minore o straniero non accompagnato **non c'è reperibilità dei genitori o un tutore legale** occorre la segnalazione alla Procura della Repubblica che presenterà il ricorso per ottenere un provvedimento autorizzativo dal Tribunale per i minorenni. Si dovrà inoltre segnalare il caso al giudice tutelare per l'apertura di tutela e la nomina di un tutore.

Diritto alla riservatezza dei dati

Il diritto alla riservatezza dei dati personali riguarda ogni individuo a prescindere dall'età. (art 1 d.lgs. 196/2003: *“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”*).

In questo contesto è possibile richiamare anche il pronunciamento del Codice per la protezione dei dati personali che sottolinea il **divieto di pubblicazione** e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale (art. 50 d.lgs. 196 /2003 e art. 13 DPR 22 settembre 1988, n. 448).

E' necessario ricordare che ogni volta che si pubblica un'immagine di minore, in mancanza di un'autorizzazione specifica, l'immagine dev'essere resa irriconoscibile.

In ambito sanitario, in primo luogo va ricordato il **divieto di diffusione** di dati personali che rivelano stati di salute e la vita sessuale (divieto generale). Va quindi evitata l'identificazione anche indiretta di soggetti che rilasciano dichiarazioni sulle loro condizioni di salute e malattia; vanno evitate divulgazioni di condizioni di patologie di soggetti identificati o identificabili. Nel raccogliere dati sensibili da soggetti minori di età, ad esempio con un questionario, occorre prevedere sempre **informativa e consenso di almeno un genitore** (o del tutore) e conservarne traccia agli atti. Si ritiene generalmente sufficiente il consenso di un solo genitore in quanto il questionario è considerato atto di ordinaria amministrazione che non implica modifiche nei diritti o nella sfera economica del soggetto minore. Se si vuole raccogliere in un video una *“storia di salute”*, bisognerà evitare riprese in primo piano di chi racconta le sue vicende, ritratti a tutta persona di soggetti con evidenti menomazioni o didascalie con le

generalità dei soggetti, salvo che ciò sia strettamente pertinente alle finalità che si intendono perseguire e che si sia ottenuto lo specifico consenso scritto dei genitori. Pur in assenza di dati personali sensibili, occorre ricordare che anche le **norme sul diritto d'autore** impongono, a chi intende diffondere l'immagine di una persona, in particolare di un minore, di acquisirne il consenso specifico espresso dai genitori o tutore legale (art. 96 legge n. 633/1941). Sarà quindi necessario indicare per iscritto le finalità di raccolta dell'immagine e dove verrà pubblicata (sito, pubblicazione, film,...).

In tema di **diritto di cronaca** e di informazione, è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cass. pen.n. 7504/14) che debba comunque prevalere, per espresso dettato legislativo, l'interesse oggettivo del minore alla riservatezza e a esso deve richiamarsi il senso di responsabilità del giornalista nella valutazione dell'interesse oggettivo del minore a che la notizia o i dati che lo possano riguardare siano pubblicati.

La tutela del minore prevale sul diritto di cronaca e, come tale, deve essere salvaguardata.

Riguardo all'ambito sanitario, si applicano le regole sopra descritte per il consenso informato. Un solo articolo cita esplicitamente il caso del consenso prestato dagli esercenti la potestà (ora "responsabilità") genitoriale o dai tutori, (art [82 d.lgs. 196/2003](#)) sia per indicare i casi in cui esso può essere successivo alla prestazione sia per dire che, una volta compiuti i 18 anni, il consenso dei genitori precedentemente espresso va confermato dal soggetto diventato maggiorenne.

Va ricordato che tutte le prescrizioni - previste, per ogni individuo, dal Codice Privacy - valgono anche per i minori di età e per i luoghi di cura a loro dedicati. L'art [83 d.lgs. 196/2003](#) impegna gli esercenti attività sanitarie a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, idonee misure per il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale. Riguardo ai dati custoditi dalle strutture sanitarie, due articoli riguardano la comunicazione di dati sanitari all'interessato e il rilascio delle cartelle cliniche ([artt. 84 e 92 d.lgs.196/2003](#)). Anche per questi casi, professionisti e strutture sanitarie devono mettere in atto opportune procedure per evitare di comunicare dati personali dei minori a persone non aventi diritto e documentare adeguatamente il motivo

(Fonte: DoRs, *Consenso e minor età: alcuni aspetti del problema*, <http://www.dors.it/page.php?idarticolo=73>)

Alcuni articoli del Codice di Deontologia medica (2014) iconizzano in modo chiaro queste riflessioni in ambito legislativo e giurisprudenziale.

Articolo 32 - doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili

Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o civile in particolare quando ritiene che l'ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita. Il medico segnala all'Autorità competente le condizioni di discriminazione, maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale. Il medico, in caso di opposizione del rappresentante legale a interventi ritenuti appropriati e proporzionati, ricorre all'Autorità competente. Il medico prescrive e attua misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate necessità cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona.

Articolo 26 - cartella clinica

Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell'evento ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza, e ne tutela la riservatezza; le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte. Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostiche terapeutiche a tal fine praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell'eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua redazione. Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi dell'informazione e i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca.

Articolo 33 - informazione e comunicazione con la persona assistita

Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un'informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostiche terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura. Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza. Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell'informazione e la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione, riportandola nella documentazione sanitaria. Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.

Articolo 34 - informazione e comunicazione a terzi

L'informazione a terzi può essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri. Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli eventuali nominativi delle persone indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.

Articolo 37 - consenso o dissenso del rappresentante legale

Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici. Il medico segnala all'Autorità competente l'opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili

Vedi anche:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4084632>

<http://194.242.234.211/documents/10160/0/Linee+guida+in+materia+di+dossier+sanitario+-+Allegato+B.pdf>

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1772725>

12. CONSULENZA TECNICA (LA)

Antonina Scolaro

Avvocato; A.I.A.F. Piemonte, Componente di “ Tuttinrete”

La consulenza tecnica è un mezzo di prova che il giudice dispone quando il sapere tecnico giuridico non è sufficiente a risolvere questioni che richiedono un particolare sapere tecnico scientifico , egli pertanto (a norma degli [artt. 61 ss. e 191 ss c.p.c.](#)) nomina un consulente tecnico, formula i quesiti ai quali egli deve rispondere e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

L'attuale disciplina relativa alla nomina e alle indagini del consulente tecnico è frutto delle modifiche intervenute con la [L. 18 giugno 2009 n. 69](#), modifiche che hanno il pregio di avere introdotto ,in quello che di fatto è un sub procedimento di consulenza tecnica d'ufficio, il pieno rispetto dei principi costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio.

Il diritto di difesa si realizza con la nomina del consulente tecnico di parte, ma ove la parte non intenda o non possa permettersi di nominare un consulente tecnico, il proprio legale potrà partecipare alle attività peritali (cfr. [art. 194 comma 2 c.p.c.](#)).

Il principio del contraddittorio è garantito dalla nuova formulazione dell'[art. 195 c.p.c.](#), che prevede che il c.t.u., espletate le operazioni peritali, trasmetta ai consulenti delle parti costituite la propria relazione e che le parti trasmettano al consulente le proprie osservazioni e che infine il ctu depositi in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse, il tutto secondo i termini fissati dal giudice.

È facoltà delle parti richiedere che il giudice disponga la consulenza tecnica, tale richiesta non obbliga però il giudice, il quale può anche disporla d'ufficio.

Una volta che la c.t.u. sia stata disposta e che inizi quindi il sub procedimento di c.t.u., il processo si sposta dalla stanza del giudice a quella del consulente nominato dal giudice stesso, con un'ampia delega operativa che rischia talvolta di snaturare la natura giuridica delle operazioni peritali. In tale trasferimento dagli Uffici Giudiziari all' ufficio del consulente designato, può accadere, che nelle consulenze psicologiche si entri in un'area esclusivamente clinica e che vengano pretermessi i principi di diritto.

La relazione conclusiva delle operazioni peritali, comprensiva delle osservazioni delle parti, costituirà il fondamento delle decisioni che il giudice dovrà assumere ([art. 115 comma 1 c.p.c.](#)).

I diritti alla cui concreta tutela è finalizzato l'accertamento tecnico peritale sono quelli enunciati negli [artt. 315 bis c.c.](#), [337 ter ss. c.c.](#) e [art. 6 L. 878/70](#) per quanto riguarda il figlio, nell' [art. 156 c.c.](#) per quanto riguarda il diritto del coniuge separato ad ottenere un assegno di mantenimento e nell'[art. 5 L. 898/70](#) per quanto riguarda l'assegno “divorzile”.

Quando l'attività demandata al consulente tecnico consta nell'accertamento di fatti, si tratta una consulenza percipiente, quando invece consta nella valutazione di fatti si tratta di una consulenza deducente: la distinzione delimita il suo ambito di applicazione:è infatti onere della parte dedurre i fatti che pone a fondamento del proprio diritto, tuttavia , ove ricorrono questioni in fatto che presuppongono cognizioni di ordine tecnico e non solo giuridico, il giudice non potrà che ammettere la ctu .

Nelle vicende familiari la consulenza tecnica viene disposta quando vi è contesa in ordine all'affidamento dei figli minori, all'assegnazione della casa familiare e alla sua divisione, e

alla determinazione degli obblighi economici a favore dei figli o di uno dei coniugi: in tali vicende le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza non sono sufficienti a tutelare i diritti in gioco ed è quindi necessario che il giudice disponga di elementi specifici relativi a quella data situazione che è al suo esame. La famiglia, infatti, a seguito del venire meno di un unico modello familiare codificato, gestisce un ampio margine di auto-regolamentazione, pur non venendo meno il controllo statale sulla vita privata dei cittadini e parallelamente a tale fenomeno si è sviluppata una maggiore sensibilità verso il disagio dei minori di età coinvolti nelle vicende giudiziarie della disgregazione della famiglia. In siffatta realtà la ctu ha quindi la funzione di offrire al giudice gli elementi concreti per la concreta tutela di quel minore (per il cui affidamento i genitori sono in conflitto, ovvero per il cui allontanamento dalla famiglia naturale vi è stata l'iniziativa del Pubblico Ministero) attraverso la verifica della responsabilità genitoriale e di come ciascuno dei genitori sia in grado di attuare i suoi diritti (cfr. [art. 315 bis c.c.](#)).

Oltre allo psicologo, le altre professionalità che intervengono ad arricchire gli elementi di valutazione di cui il giudice deve disporre sono quelle del commercialista, per la ricostruzione della capacità economico-patrimoniale ai fini della corretta quantificazione dell'assegno di mantenimento e dell'architetto/ingegnere/geometra, ove venga assunta la divisibilità della casa familiare e con la finalità di accertare che la divisione sia effettivamente realizzabile con la creazione di due distinte unità abitative del tutto indipendenti ed idonee a salvaguardare ai figli l'habitat domestico goduto in costanza di convivenza matrimonio dei loro genitori (v. [Cass. n. 23631/2011](#), [Cass., n.21334/2013](#)).

Il consulente tecnico d'ufficio (c.t.u.) è un professionista iscritto nell'apposito albo dei consulenti tecnici ([art. 13 ss. disp. att. c.p.c.](#)); tale previsione non è tuttavia vincolante, egli è nominato dal giudice in quanto tecnicamente esperto in merito ad una questione controversa tra le parti del processo, che tuttavia non può sostituirsi all'onere di allegazione e di prova che incombe alle parti.

Il c.t.u. deve possedere una speciale competenza, ovvero deve spiegare in termini chiari e comprensibili quanto ha potuto osservare, deve sapere spiegare nozioni scientifiche e motivare il proprio iter argomentativo.

Il requisito della speciale competenza tecnica dovrebbe anche estendersi alla formazione giuridica. Infatti, nelle vicende giudiziarie familiari, il diritto e la psicologia hanno il medesimo oggetto di studio, ovvero il comportamento umano, mentre le prospettive di indagine sono nette nella loro diversità.

Una volta ottenuta l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici, il professionista che venga meno ai doveri di cui all'[art. 19 disp.att. c.p.c.](#) è soggetto a procedimento disciplinare; la disciplina appare lacunosa, non prevedendo in maniera esplicita e cogente un controllo sulla permanenza dei requisiti richiesti per essere inserito nell'apposito albo.

Gli incarichi peritali dovrebbero, poi, essere equamente ripartiti tra gli iscritti nell'albo della categoria professionale di interesse.

La nomina del consulente tecnico spetta esclusivamente al giudice e le parti possono (fino all'udienza di precisazione delle conclusioni) farne richiesta: non si tratta di una vera e propria istanza istruttoria in senso tecnico, ma di una sollecitazione affinché il giudice, nell'ambito del suo potere discrezionale, che include anche le sue proprie conoscenze scientifiche, vi provveda. Il consulente tecnico deve svolgere le attività contenute nel quesito, dal momento del conferimento dell'incarico fino al deposito in cancelleria dell'elaborato peritale egli dovrebbe esplicitare e condividere con il c.t.p. (se nominato) la metodologia delle attività e, nella c.t.u. psicologica, l'opportunità di somministrare tests alle parti.

La nomina dei consulenti di parte può avvenire entro il termine che viene assegnato dal giudice; il ruolo di consulente di parte nelle vicende familiari richiede l'assunzione di una posizione di equilibrio ed imparzialità al fine di evitare di appiattirsi sulla linea difensiva del proprio cliente, modalità che vanificherebbe la possibilità per lo stesso di utilizzare la ctu come un percorso di significazione del complesso familiare.

Di norma il quesito è formulato in modo sufficientemente dettagliato ed indica quale prima attività che il c.t.u. deve compiere la lettura degli atti, proprio per conoscere i fatti e le prove che le parti hanno portato a supporto delle loro domande.

Molti c.t.u. disattendono tale metodologia sostenendo di non volere essere influenzati da quanto è stato scritto dai difensori delle parti e di preferire apprendere dalle parti direttamente quanto dedotto nel processo e anche di più, ovvero la loro storia personale.

La lettura degli atti comporta invece indubbi vantaggi per il c.t.u. (e per i c.t.p.) in quanto consente di comprendere come ciascuna parte descrive l'altra e racconta la medesima storia familiare.

Il c.t.u. deve contenere il proprio ambito di osservazione entro i confini che il quesito gli indica e non può operare oltre i poteri che gli derivano dal suo ruolo.

Le informazioni che il c.t.u. può acquisire o richiedere direttamente alle parti sono limitate a quelle strettamente necessarie per rispondere al quesito posto dal giudice. Nella prassi giudiziaria spesso si assiste ad un'indebita acquisizione di informazioni attinenti la sfera strettamente personale dei soggetti coinvolti nella c.t.u. e del tutto avulsa ed inutile rispetto al quesito. Tale condotta si pone in violazione all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza" qualsiasi ingerenza è legittima solo se necessaria all'ordine pubblico, alla morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Il c.t.u. redige relazione scritta delle indagini svolte che deve trasmettere alle parti costituite (art. 195 c.p.c.) nel termine stabilito dal giudice nell'udienza in cui il c.t.u. presta il giuramento (artt. 193 c.p.c.) di "bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità"; è evidente che destinatario dell'invio sarà il c.t.p., ove nominato, ed in difetto di nomina, l'avvocato costituito.

Le parti, a loro volta ed entro il termine a loro assegnato, trasmetteranno al c.t.u. le proprie osservazioni sulla relazione ed il consulente del giudice dovrà depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse, nell'ulteriore termine fissato dal giudice.

Il ruolo che riveste il consulente di parte non è di poco conto, in quanto egli dovrà avere cura, nelle proprie osservazioni svolte alla relazione peritale di indicare in modo specifico e analitico le eventuali doglianze rispetto all'attività espletata dal c.t.u., stante l'irrelevanza di un semplice divergente punto di vista.

E' stato sostenuto e consigliato, nei diversi protocolli siglati sulle modalità operative dello svolgimento della CTU, di avvalersi di audio-videoregistrazioni, tuttavia tale modalità di acquisizione e conservazione del materiale peritale è tenacemente avversata dalla maggior parte dei consulenti, i quali asseriscono che la videocamera altererebbe il contesto osservativo, stante l'estraneità dello strumento, preferendo prendere appunti, attività che invece distoglie l'attenzione dall'ascolto e dall'osservazione.

L'impossibilità di potere attingere a dati obiettivi, a fronte di differenti prospettazioni tra il consulente del Giudice e quello di parte, costituisce una limitazione del diritto di difesa, atteso che la Cassazione ha anche consolidato l'orientamento per cui le consulenze di parte

costituiscono semplici allegazioni difensive. Ciò sta a significare che il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni contenute nelle stesse, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, ne' è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito.

13. CULPA IN VIGILANDO E CULPA IN EDUCANDO

Cfr Circ. Reg. USR Piemonte n. 333 ad oggetto "Culpa in vigilando e culpa in educando" nella sezione "Documentazione di integrazione alle voci del Glossario"

14. CURATORE SPECIALE DEL MINORE (IL)

Stefano Ardagna

Avvocato; presidente Camera Minorile di Torino, Componente di "Tuttinrete"

Il c.s. del minore è colui che rappresenta il minore nei procedimenti giudiziari che lo riguardano ed in particolare in quelle procedure che incidono sui suoi diritti e sulla sua sfera personale.

Nello specifico il curatore speciale svolge un ruolo determinante nelle procedure *de potestate*, limitative o ablativo della responsabilità genitoriale, nelle procedure di adottabilità disciplinate dalla L. 184/1983 come modificata dalla Legge 149/2001, ma anche nelle azioni che incidono direttamente sullo *status* di figlio (azione di disconoscimento di paternità, impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità).

La nomina di un curatore speciale potrebbe inoltre rendersi necessaria anche nelle procedure di separazione dei coniugi, di divorzio o di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli ex artt. 337 bis e seguenti del C.C. nelle sole ipotesi in cui il giudice ritenga di emettere, in quella procedura, un provvedimento che dichiari la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale.

La rappresentanza processuale del minore trae origine dalla considerazione che il medesimo rappresenti una *parte* a tutti gli effetti del processo e come tale abbia diritto ad una difesa tecnica.

Proprio su questo presupposto la Corte Costituzionale con sentenza 30 gennaio 2002 n. 1 ha sottolineato la necessità che si instauri un regolare contraddittorio nei confronti del minore che starà in giudizio, quindi, con la rappresentanza di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. Va sottolineato inoltre che anche la normativa internazionale attribuisce un ruolo determinante alla posizione processuale del minore.

L' art. 12 della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo (siglata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176) garantisce alla persona di minore età il diritto di esprimere liberamente al sua opinione su ogni questione che lo interessa e di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne.

La Convenzione di Strasburgo del 25/01/1996 (ratificata con Legge n. 77/2003) negli artt. 3 e 5 declina, inoltre, in maniera esplicita i diritti del minore innanzi l'autorità giudiziaria specificando che oltre al diritto di ricevere informazioni, di essere consultato, di esprimere la sua opinione e di essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione, egli ha il diritto processuale di essere assistito e rappresentato, se del caso, da un avvocato al fine di esercitare le prerogative di una *parte* nelle procedure giudiziarie.

Infine le Linee Guida per una giustizia a misura di minore, adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, sottolineano la centralità del minore che si realizza attraverso la promozione e la protezione dei diritti di informazione, rappresentanza e partecipazione dei minori stessi nelle procedure giudiziarie e stragiudiziali.

La nomina del curatore speciale

La nomina di un curatore speciale avviene in tutti i casi in cui si ritiene che tra il minore e i genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, sussista un conflitto di interessi ovvero una incompatibilità tra la posizione del genitore e quella del figlio.

L'istanza per la nomina del curatore speciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 e 80 c.p.c. va proposta al Presidente dell'Ufficio Giudiziario innanzi al quale si intende promuovere l'azione dal Pubblico Ministero ovvero dalla parte che deve essere rappresentata o assistita nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante e in ogni caso da qualunque altra parte in causa vi abbia interesse.

Competenza e funzione del curatore

Qualora venga nominato curatore speciale un avvocato, questi potrà svolgere personalmente la difesa tecnica senza il patrocinio di altro difensore così come stabilito dall'art. 86 c.p.c. che autorizza, appunto, la parte o la persona che la rappresenta a stare in giudizio personalmente quando la medesima ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore.

In tal caso il curatore speciale assume allo stesso tempo anche il ruolo di difensore del minore accorpando quindi rappresentanza processuale e difesa tecnica.

In assenza di una normativa specifica che declini obblighi e competenze del curatore speciale, alcuni avvocati hanno ritenuto indispensabile dotarsi di un codice di autoregolamentazione volto, appunto, a individuare i doveri ai quali il difensore/curatore speciale del minore deve attenersi nell'espletamento del proprio mandato. (*All. Carta del Curatore speciale/difensore del minore nei procedimenti di adottabilità e de potestate – Linee Guida*).

E' necessario che il curatore speciale abbia una reale motivazione a rivestire l'incarico nella consapevolezza dell'importante ruolo sociale che questo ricopre.

Egli deve inoltre essere in possesso di una formazione specifica, qualificata e multidisciplinare che gli permetta, decifrando i diversi linguaggi dell'età evolutiva, di muoversi tra saperi altri e di fare valutazioni non solo giuridiche ma anche psicologiche, sociali, emotive e cognitive.

Per questo motivo alcuni Consigli dell'Ordine organizzano corsi di aggiornamento volti a fornire agli avvocati una preparazione multidisciplinare ed altresì istituiscono e gestiscono elenchi speciali a cui gli avvocati con esperienza e formazione adeguate possono iscriversi e a cui attingono i magistrati per individuare i nominativi dei professionisti a cui affidare la curatela.

Il curatore speciale opera, inoltre, ispirandosi al principio di minima offensività per il minore rispetto ai temi e ai contenuti del procedimento. Svolge inoltre un ruolo importante di collegamento tra l'autorità giudiziaria e gli operatori dei servizi sociali che hanno eventualmente in carico il minore, per questo motivo è necessario che egli mantenga rapporti continui e costanti con i medesimi al fine di essere prontamente informato dell'evoluzione della vicenda e possa rivolgere al giudice istanze tempestive.

Dal punto di vista strettamente processuale il curatore speciale deve costituirsi tempestivamente e partecipare personalmente a tutte le udienze e alla fine del procedimento

concludere richiedendo al giudicante il provvedimento che ritiene risponda meglio all'interesse del proprio assistito.

Il curatore speciale nell'espletamento del proprio mandato deve tutelare l'anonimato del minore, astenendosi da rilasciare dichiarazioni e/o interviste relative al procedimento giudiziario.

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 31/1/2014, ha approvato il nuovo Codice Deontologico Forense nel quale è stato introdotto all'art. 57 il divieto per l'avvocato, nel rapporto con gli organi di informazione, di fornire notizie coperte dal segreto d'indagine, spendere il nome dei propri clienti ed assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli od interviste e convocare conferenze stampa. La violazione di tale divieto comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per un periodo da 2 a 6 mesi.

15. DIRIGENTE SCOLASTICO (PROFILO DEL)

Franco Calcagno(*) e Nadia Carpi (**)

(*) Dirigente scolastico; Dirigente dell'ufficio per lo studente, l'integrazione e la partecipazione dell'USR per il Piemonte, Componente di "Tuttinrete"

(**) Docente; utilizzo in potenziamento su progetti nazionali presso l'USR per il Piemonte, Componente di "Tuttinrete"

A seguito della legge sull'autonomia scolastica (L. 59/97 art.21, DPR 275/99), e dell'attribuzione della qualifica dirigenziale (Dlgs 59/98), le due figure di preside (preposto a dirigere scuole secondarie di primo o secondo grado) e di direttore didattico (posto al vertice delle scuole primarie) si sono accorpate in quella unica di Dirigente scolastico.

Solo le istituzioni scolastiche con un numero di studenti superiore a 600 (ridotto a 400 per le scuole site in comunità montane o piccole isole) possono vedersi assegnare vertici titolari: gli istituti sottodimensionati verranno assegnati a dirigenti e direttori reggenti, già titolari in un'altra istituzione.

Il Dirigente Scolastico assume il ruolo e i compiti che la legge assegna al datore del lavoro, in materia di sicurezza (D.Lvo.81 2008). Tuttavia non può intervenire direttamente, con interventi strutturali, sugli edifici, in quanto questi rimangono di competenza degli Enti Locali (Enti proprietari) Il Dirigente Scolastico è membro di diritto nel C.d.I. (Consiglio d'Istituto) ed è il Presidente della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto, del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, del comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

I dirigenti scolastici attualmente sono reclutati dal Ministero della Pubblica Istruzione tramite concorso pubblico svolto a livello regionale. Requisiti per l'accesso sono il possesso di Laurea magistrale e l'effettivo servizio in ruolo per almeno 5 anni nella funzione docente. In base al DL 104/2013 i dirigenti scolastici saranno reclutati mediante corso-concorso presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Il Dirigente Scolastico è sottoposto a valutazione, effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il dirigente scolastico è inquadrato nella dirigenza dello Stato (Area V) . Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento (L. 107 art1 comma 78). A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.

Il dirigente scolastico controlla le risorse finanziarie concesse dallo Stato alla scuola a lui affidata, e deve fare periodicamente resoconto del bilancio del Piano Annuale al Consiglio d'Istituto. È sua la firma sotto ogni circolare o documento emesso dalla scuola, e di conseguenza è anche sua la responsabilità su ciò che i documenti dicono.

Ai Dirigenti scolastici spetta lo svolgimento di numerosi e peculiari incarichi aggiuntivi tra i quali la presidenza delle commissioni giudicatrici degli esami di stato del primo e del secondo

ciclo, la presidenza di commissioni di concorso a cattedre, la reggenza di ulteriori istituti scolastici, la direzione delle attività connesse all'educazione degli adulti e alla terza area degli istituti professionali, la direzione di corsi di formazione per il personale.

Non ultimo, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, il dirigente scolastico (L. 107/15 art1 commi da 79 a 83) propone gli incarichi ai docenti di ruolo, assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Inoltre può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità' (L.107 art 1 comma 84)

Riferimenti normativi

- L.59/97-Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa:
<http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm>
- D.Lgvo n.59/98-Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art.21, c.16, della legge 15 marzo 1997, n.59:
<http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/qualificadir.htm>
- DPR 275/99-Regolamento attuativo dell'autonomia scolastica:
<http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm>
- D.Lvo n. 165/2001- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:
<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01165dl.htm>
- D.Lvo.81/2008- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sq>
- L. 107/2015 Buona Scuola:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=6Bnf9euJ2XjA9ametrJl9w_.ntc-as1-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-15&atto.codiceRedazionale=15G00122&elenco30giorni=false

16. DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ (DDAI O ADHD- ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER)

Virginia Muscatello

Specialista in Psicologia Clinica; socio Ordine degli Psicologi, Componente di “Tuttinrete”

È un disturbo dello sviluppo, su base neurobiologica, caratterizzato dalla presenza di disattenzione, impulsività e/o iperattività motoria che sono riconducibili a difficoltà oggettive nell'autocontrollo e nella capacità di pianificazione (ISS). In alcuni soggetti prevale la disattenzione, in altri l'iperattività/ impulsività, ma nella maggior parte dei casi coesistono. Tali sintomi devono essere presenti per almeno sei mesi, essere più frequenti e gravi, quindi di grado disadattativo e inappropriato, rispetto al proprio livello di sviluppo, e manifestarsi in due o più contesti di vita (es. casa, scuola o lavoro; con amici o parenti; in diverse attività). I sintomi dell'ADHD compromettono significativamente, o riducono, la qualità del funzionamento scolastico, sociale e/o occupazionale (DSM-5 APA, 2013). I bambini e gli adolescenti con ADHD, infatti, presentano spesso difficoltà sul piano delle prestazioni e/o del rendimento scolastico: ottengono generalmente votazioni inferiori alla media (DuPaul e Stoner, 2003; DuPaul, Gormley e Laracy, 2014), sono maggiormente esposti al rischio di bocciature o di abbandonare gli studi (Barkley, Murphy e Fischer, 2008) e hanno minori probabilità di frequentare l'Università (Mannuzza et al, 1993). Inoltre i soggetti ADHD faticano nell'autoregolare le proprie emozioni e nel tollerare momenti di frustrazione e di attesa (noia), oltre ad avere difficoltà nel costruire e mantenere relazioni positive con i pari.

I sintomi dell'ADHD tendono a comparire entro i 12 anni (DSM-5) e, come confermato anche da recenti ricerche, a persistere anche in adolescenza (nel 30-80% dei casi) ed in età adulta. In particolare la disattenzione rimane stabile o decrementa molto lentamente, mentre l'iperattività ed impulsività diminuisce man mano che il bambino cresce (ISS). Oltre due terzi dei bambini con ADHD presentano anche altri disturbi associati, ma distinti: i più comuni sono i disturbi dell'apprendimento, oppositivo- provocatori, della condotta e d'ansia.

La prevalenza di ADHD è alta a livello mondiale (5,9-7,1%) in età evolutiva (0-18 anni) e nei maschi è due volte più alta rispetto alle femmine. La prevalenza in Italia, per numero di diagnosi, si attesta intorno all'1% nella popolazione di età compresa tra 6-17 anni e tra 2,8% e 7,3% per l'adulto (18-44 anni).

Sintomi dell'ADHD

I sintomi tipici dell'ADHD (DSM-5 APA, 2013) comprendono:

Inattenzione

- non riuscire a prestare attenzione ai dettagli o commettere errori di distrazione nei compiti a scuola, nel lavoro o in altre attività
- avere difficoltà a mantenere l'attenzione
- apparente non ascolto
- non seguire completamente le istruzioni ed incontrare difficoltà nel terminare compiti scolastici, lavori domestici o mansioni nel lavoro
- difficoltà ad organizzarsi nei compiti e nelle attività
- evitare, provare avversione o essere riluttante ad impegnarsi in compiti che richiedono

- uno sforzo mentale sostenuto
- perdere i materiali necessari per compiti o attività
- essere facilmente distratti da stimoli esterni
- essere sbadati nelle attività quotidiane

Iperattività / Impulsività

1. agitare spesso le mani o i piedi o dimenarsi sulla sedia
2. alzarsi spesso in situazioni in cui ci si aspetta il restare seduti
3. correre spesso in giro o arrampicarsi in situazioni in cui non è opportuno
4. non essere in grado di giocare o di impegnarsi in attività di svago in modo tranquillo
5. essere continuamente "in marcia" o agire come se "spinti da un motorino"
6. parlare eccessivamente
7. "sparare" risposte prima che venga completata la domanda
8. avere difficoltà ad aspettare il proprio turno
9. interrompere spesso o comportarsi in modo invadente verso gli altri

Cause

Fattori Genetici: i bambini ADHD presentano un difetto evolutivo nei circuiti cerebrali che stanno alla base dell'inibizione e dell'autocontrollo, in particolare corteccia prefrontale e nuclei o gangli della base. **Fattori Ambientali:** l'ambiente non sembra avere una importanza decisiva nella genesi del disturbo di attenzione, tuttavia l'esperienza esistenziale del bambino, caratterizzata da "insuccessi" e frustrazioni nel campo relazionale, sociale e scolastico, può determinare disturbi comportamentali su base psico- emotiva, che spesso accentuano e confondono gli stessi sintomi di iperattività e impulsività con cui il disturbo si presenta. In questo senso, il quadro clinico dell'ADHD può essere considerato effetto della confluenza di fattori neuro-biologici e psicosociali, mediata da un disturbo dello sviluppo cognitivo-emotivo che assume un ruolo centrale (ISS).

INTERVENTI PER L'ADHD

Scopo generale degli interventi terapeutici è quello di migliorare il funzionamento globale del bambino/adolescente con ADHD. In particolare:

1. Migliorare le relazioni interpersonali
2. Diminuire i comportamenti dirompenti ed inadeguati.
3. Migliorare le capacità di apprendimento scolastico
4. Aumentare le autonomie e l'autostima
5. Migliorare l'accettabilità sociale del disturbo e la qualità della vita dei bambini/adolescenti ADHD

Sul piano della loro realizzazione, risulta auspicabile:

- una gestione multidisciplinare (neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza, pediatra, psicologo, pedagogo, e servizi sociali): il percorso diagnostico e terapeutico dovrebbe far riferimento a Centri di Riferimento specializzati in ADHD, indicati dalle regioni (almeno uno per regione), in cui sono previste le diverse figure professionali e che dovrebbero includere il lavoro con i genitori, con gli insegnanti e con il paziente stesso.

- un protocollo diagnostico e terapeutico comune e condiviso (Consensus Conference

Italiana, 2003)

Gli interventi possono essere:

a. di tipo farmacologico

In Europa le attitudini cliniche e le restrizioni legali hanno limitato l'uso degli psicostimolanti per molto tempo e le linee guida cliniche raccomandavano un primo intervento basato su rigorosi ed intensi approcci psicosociali. Tale atteggiamento si è modificato nel corso del tempo e dal 2007 in Italia è possibile vendere sotto prescrizione medica i farmaci elettivi per il trattamento ADHD, ovvero metilfenidato (nome in commercio "Ritalin") e atomoxetina (nome commerciale "Strattera").

b. di tipo multimodale e combinato

Numerosi autori (Zuddas, Masi, 2003; Chiarenza, Bianchi, Marzocchi, 2002, 2006) concordano sulla maggior efficacia di un approccio multimodale che combina interventi psicosociali (parent training, behaviour modification e social skill training per i bambini, training e supervisione per gli insegnanti) con terapie mediche (farmacologiche).

c. di tipo psicologico (cognitivo comportamentale)

L'assunto di base dei trattamenti cognitivo-comportamentali è che l'ADHD sia una difficoltà generale nella modulazione del comportamento (deficit di autoregolazione) che riguarda sia aspetti attentivi sia di problem-solving e motivazione. Tali abilità possono essere incrementate attraverso l'insegnamento diretto al soggetto.

Training cognitivo: ha il fine di migliorare il livello della prestazione nella risoluzione dei problemi, aumentando la valutazione realistica del compito, la possibilità di prevedere un esito positivo, l'autorinforzo per l'impegno e il mantenimento del giusto livello di emotività. Ciò consente di diminuire l'impulsività e di aumentare la concentrazione sul compito, ma anche la motivazione.

Training comportamentale: ha il fine di rendere più adeguati all'ambiente i comportamenti del soggetto attraverso una presa di coscienza delle cause e delle conseguenze per gli altri del comportamento stesso.

ADHD e scuola

In Italia nel 2010 sono state proposte indicazioni didattiche volte ad agevolare il percorso scolastico degli alunni con diagnosi di ADHD attraverso un documento sottoscritto da Airipa, Sinpia, Aidai, Aifa e pubblicato sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (Circolare MIUR Prot. N. 4089-15/6/2010).

In sintesi, si ritiene opportuno che tutti i docenti:

- predispongano l'ambiente nel quale viene inserito lo studente con ADHD in modo tale da ridurre al minimo le fonti di distrazione
- prevedano l'utilizzo di tecniche educative di documentata efficacia (es. aiuti visivi, introduzione di routine, tempi di lavoro brevi o con piccole pause, gratificazioni immediate, procedure di controllo degli antecedenti e conseguenti).

Con la Direttiva Ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali del 27 dicembre 2012 le misure previste dalla Legge 170 per gli Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) sono state estese a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), in cui rientrano

anche quelli con ADHD. La successiva Circolare MIUR n.8 del 6/03/2013 ha ribadito che la scuola deve assumere un approccio educativo mediante il quale identificare gli alunni con difficoltà e mettere in atto una didattica inclusiva. Anche per gli alunni con ADHD, quindi, è necessario attivare un percorso individualizzato e personalizzato a scuola, esplicitato attraverso un Piano Didattico Personalizzato (o PDP), firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.

17. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Virginia Muscatello

Specialista in Psicologia Clinica; socio Ordine degli Psicologi, Componente di "Tuttinrete"

I **Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento o DSA**, sono difficoltà specifiche che riguardano l'acquisizione, l'automatizzazione e l'uso delle abilità di lettura, scrittura e/o il calcolo. Tali abilità risultano significativamente inferiori rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe di frequenza scolastica ed istruzione ricevuta, ma anche rispetto al funzionamento intellettivo generale del soggetto, adeguato o comunque superiore alle medesime. Si parla, nello specifico, di:

- **Dislessia** come difficoltà specifica di apprendimento della lettura, che risulta eccessivamente lenta e/o non corretta rispetto a quanto atteso (es sostituisce, inverte o salta lettere, sillabe e parole), con frequenti ricadute negative sulla comprensione di quanto letto
- **Disortografia** come difficoltà specifica nella competenza ortografica di scrittura, ovvero quanto scritto, anche sotto dettatura o copiato, presenta numerosi errori rispetto a quanto atteso (es sostituisce o salta lettere, sillabe o gruppi consonantici)
- **Disgrafia** come disturbo specifico nella competenza grafo-motoria di scrittura, ovvero la realizzazione grafica risulta eccessivamente lenta rispetto al ritmo atteso e/o poco leggibile, sia per gli altri, sia per il soggetto stesso (es per lettere di dimensioni irregolari e di forma simile o non riconoscibile)
- **Discalculia** come disturbo specifico nelle abilità aritmetiche, intese come capacità di comprendere e/o operare con i numeri; può riguardare l'organizzazione della conoscenza numerica (intelligenza numerica basale, comprendente ad esempio le abilità di conteggio e la stima di quantità), le procedure esecutive (es lettura e scrittura di numeri) e/o il calcolo (sia a mente, sia scritto, con recupero di tabelline e procedure).

Sono possibili, e frequenti, anche *quadri misti di DSA*, ovvero nello stesso soggetto possono essere compresenti più disturbi specifici dell'apprendimento, quali ad esempio dislessia associata a disortografia o discalculia. È possibile anche la compresenza (tecnicamente definita "comorbidità") nello stesso soggetto di DSA con altri disturbi neuropsicologici (es disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell'attenzione con iperattività) e psicopatologici (ansia, depressione e disturbi della condotta), che risultano distinti, ma associati, peggiorandone le prestazioni e l'adattamento. L'associazione tra DSA e ADHD (Deficit di Attenzione con Iperattività), ad esempio, risulta peggiorare significativamente l'apprendimento rispetto a chi presenta un quadro solo di DSA (ISS, 2011¹). Non rientrano, invece, nei DSA i deficit intellettivi (ritardo mentale), neurologici o sensoriali (es deficit uditivi).

I DSA mostrano una prevalenza oscillante tra il 2,5 e il 3,5% della popolazione in età evolutiva per la lingua italiana, ma sono attualmente sottodiagnosticati, riconosciuti tardivamente o confusi con altri disturbi (ISS, 2011¹).

I DSA hanno *origine neurobiologica*, ovvero sono geneticamente determinati, e solitamente si manifestano nel bambino fin dalle prime fasi dell'apprendimento scolastico, dal momento che il suo assetto neuropsicologico non favorisce l'automatizzazione delle

abilità di lettura, scrittura e/o calcolo. I DSA, infatti, costituiscono una limitazione importante per l'adattamento scolastico e per molte attività della vita quotidiana (ISS, 2011, MIUR 2011), per cui è ritenuta fondamentale una diagnosi tempestiva e precoce.

La definizione di una *diagnosi di DSA* deve avvenire in una fase successiva all'inizio del processo di apprendimento scolastico. È necessario, infatti, che sia terminato il normale processo di insegnamento delle abilità di lettura e scrittura (fine della seconda primaria per Dislessia e Disortografia) e di calcolo (fine della terza primaria per Disgrafia e Discalculia) (ISS, 2011). La comunità scientifica, tuttavia, concorda nel considerare lo *sviluppo atipico del linguaggio* come indicatore particolarmente attendibile per l'individuazione di quadri di rischio di DSA, assieme ad alcuni aspetti di ridotta maturazione delle competenze percettive (es visuo-costruttive) e grafiche, già a partire dall'ultimo anno di scuola dell'infanzia.

I DSA tendono a sviluppare stili di apprendimento specifici volti a compensare le difficoltà incontrate (MIUR, 2011), sebbene la loro caratteristica neurodiversità persista attraverso l'adolescenza fino all'età adulta. I dati ad oggi disponibili, non conclusivi, infatti, mostrano la persistenza della dislessia in età adulta, per cui la lettura non raggiunge quasi mai i livelli attesi per età e/o scolarità, mentre non sono ancora presenti evidenze relative all'evoluzione della disortografia e della discalculia (ISS, 2011). L'evoluzione positiva dei DSA è favorita dalla precocità ed adeguatezza dell'intervento, ma anche dalle misure dispensative e strumenti compensativi adottate nell'ambito del percorso scolastico per favorire l'apprendimento (Fonte: AIRIPA). Infatti, l'accesso all'istruzione post-secondaria per soggetti DSA sembra correlata alla gravità del disturbo e alla dotazione intellettiva di base, ma anche alla possibilità di accesso alle risorse esterne (nello specifico: partecipazione ad attività extracurricolari e risorse sociali messe a disposizione per l'orientamento allo studio) (ISS, 2011).

L'evoluzione negativa dei DSA, invece, ha ricadute sia a livello individuale (frequente abbassamento del livello curriculare conseguito e/o prematuro abbandono scolastico nel corso della scuola secondaria di secondo grado), sia a livello sociale (riduzione della realizzazione delle potenzialità sociali e lavorative dell'individuo). Per quanto riguarda l'evoluzione lavorativa, non sono a disposizione al momento sufficienti dati scientifici (ISS, 2011).

In Italia la **Legge 8 ottobre 2010, n. 170**: "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*" (e il successivo Decreto Ministeriale attuativo del 12 luglio 2011) stabilisce che:

- E compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate. La rilevazione delle situazioni di rischio è indispensabile per avviare immediatamente un percorso didattico mirato a piccoli gruppi o ai singoli bambini, al termine del quale, in assenza di risultati significativi, sarà opportuno procedere ad una consultazione diagnostica (Linee Guida 2013, da Intesa Stato-Regioni).
- La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
- La diagnosi di DSA va effettuata da un team clinico multi professionale e multidisciplinare che deve includere almeno: neuropsichiatra infantile, psicologo e logopedista (per i

maggioresni la figura del neuropsichiatra infantile viene sostituita da quella dello specialista medico formato in modo specifico sull'argomento). Il team specialistico multi-professionale effettua la valutazione, formula la diagnosi e definisce un progetto complessivo di intervento che comunica alle famiglie e, previo accordo, stabilisce i contatti con il personale scolastico ai fini di integrare programmi educativi ed interventi specifici.

- A scuola i DSA possono avvalersi di:

1. **una didattica individualizzata e personalizzata:** la **didattica individualizzata** pone *obiettivi comuni* per tutti i componenti del gruppo-classe, ovvero assicura il conseguimento per tutti delle competenze fondamentali adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, e consiste in *attività di recupero individuale* che l'alunno può svolgere per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze; la **didattica personalizzata** si sostanzia attraverso *l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche* (es l'uso dei mediatori didattici, quali schemi, mappe concettuali, l'attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti), tali da promuovere le potenzialità e un apprendimento significativo in ogni alunno.
2. **strumenti compensativi e misure dispensative:** gli **strumenti compensativi** sono strumenti didattici e tecnologici (es sintesi vocale e risorse audio, registratore, programmi di video scrittura con correttore ortografico, calcolatrice, tabelle, formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali, software didattici specifici e vocabolario multimediale) che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria, sollevando lo studente DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo; le **misure dispensative** sono invece interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento (es lettura ad alta voce, scrittura sotto dettatura, prendere appunti, copiare dalla lavagna, tempi standard, quantità eccessiva dei compiti a casa, studio mnemonico di formule, tabelle e definizioni)
3. **Piano didattico Personalizzato o PDP:** è un documento stilato dalla scuola in cui sono inserite, esplicitate e formalizzate tutte le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative messe in atto per l'alunno DSA, al fine di assicurare continuità didattica e condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

18. DOCENTE (PROFILO DEL)

Nadia Carpi

Docente; utilizzo in potenziamento su progetti nazionali presso l'USR per il Piemonte, Componente di "Tuttinrete"

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione; si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento.

Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.

Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi collegiali delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 nonché dell'art1 c.12 della L.107/2015, tenendo conto della disciplina contrattuale.

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. Il piano è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato.

L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie.

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;

Sono previste altresì attività riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa e prestazioni professionali. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività di progettazione, tutoraggio, monitoraggio e didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico.

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti; al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, e' istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14 della L.107. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

Riferimenti normativi

- Art.li 24-27 del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del personale del comparto scuola http://archivio.pubblica.istruzione.it/didattica_musealene/norma_contratti.shtml
- L. 107/2015

19. EDUCAZIONE FERROVIARIA

Polizia di Stato-Compartimento polizia ferroviaria Piemonte e Valle d'Aosta,
Questura di Torino, Componente di "Tuttinrete"

Imprudenza, distrazione, fretta, incoscienza: espressioni di atteggiamenti e comportamenti differenti che, tuttavia, individuano gli aspetti di una stessa poliedrica problematica, assai diffusa in ambito ferroviario e che, soprattutto nell'ultimo periodo, è assurta sempre più spesso agli onori delle cronache.

Parliamo di quello che, in gergo, viene indicata come "incidentalità in ambito ferroviario per indebiti attraversamenti dei binari", questi ultimi causa principale di investimenti, quasi sempre fatali per chi se ne rende protagonista e che purtroppo vedono coinvolti sempre più spesso i giovani; ragazzi che si spostano in treno per andare a scuola, per incontrarsi con gli amici e che non comprendono quali e quanti pericoli possano comportare la fretta, la sconsideratezza quando ci si muove in una stazione e si deve prendere il treno. Perché il treno non lo senti arrivare, il treno non perdona e quando ti accorgi che si sta avvicinando, è troppo tardi; le cuffiette per ascoltare la musica, la disattenzione, la superficialità, la eccessiva sicurezza del "tanto ce la faccio ad attraversare, sono più veloce di lui", conducono ad uno stesso, infausto epilogo.

Ed è allora per questo, che nell'ambito di un'ampia campagna di informazione promossa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Ferroviaria e rivolta agli studenti, operatori di vari Uffici del Compartimento Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle d'Aosta hanno dato vita ad un gruppo affiatato che si è concentrato sulle iniziative di prossimità e di educazione alla legalità, rendendo ancora più stretto il rapporto fra la Polfer ed i ragazzi.

Nell'anno scolastico 2015/2016 il gruppo ha lavorato nel progetto "Train..to be cool", improntato sulla sensibilizzazione dei giovani al rispetto delle regole per la sicurezza personale in ambito ferroviario. Gli incontri nelle scuole hanno permesso di avvicinare complessivamente 1200 ragazzi, tra studenti di terza media e prime classi delle scuole superiori delle province di Torino e Cuneo, territori dove sono state riscontrate maggiori criticità riguardo all'attraversamento dei binari e agli atti vandalici.

Non ci si è limitati solo agli incontri in aula, ma sono state anche sperimentate forme di incontro sul campo, o per meglio dire itineranti, nel cui contesto i ragazzi, hanno avuto l'opportunità di conoscere il mondo della Polizia Ferroviaria direttamente in stazione, confrontandosi con una realtà dove il rispetto delle regole e delle dinamiche che la contraddistinguono fa effettivamente la differenza.

Il "gruppo di prossimità" ha messo in cantiere anche altri progetti a breve e medio termine tra cui **il progetto "Prima....vera educazione ferroviaria"**, previsto da un protocollo firmato **con ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria), Regione Piemonte e MIUR**, per la promozione di un bando di concorso, rivolto a tutte le scuole medie superiori del Piemonte affinché, attraverso lavori o progetti che potranno spaziare tra forme di comunicazione più variegata gli studenti esprimano idee, conoscenze, opinioni, attinenti i temi della sicurezza, della salute, del benessere e del rispetto dei luoghi in ambito ferroviario, inteso sia come ambiente, sia come mezzo di trasporto

Nell'ottica di diffondere una più pregnante cultura della sicurezza, ci si è affidati anche a quelli che sono i valori di cui si fa promotore lo sport; la scorsa estate, insieme con ANSF (Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria) e FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) è stata

organizzata una giornata con 250 ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 13 anni per richiamare l'attenzione loro e quella delle famiglie, sull'importanza del rispetto delle regole, nel gioco come in altri contesti del nostro quotidiano.

Insomma, scuola e sport come passepartout per veicolare il messaggio per cui una persona consapevole e rispettosa delle regole è vera protagonista del proprio tempo.

20. FAMIGLIA E DIRITTO

Dante Cibinel

Giudice Tribunale per i Minorenni di Torino; socio AIMMF, Componente di “Tuttinrete”

Se si ricerca, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano vigente, quale sia la nozione di “famiglia” valida in questo particolare sistema di regole e valori (essendovene vari altri, da esso indipendenti, giuridici, religiosi e/o culturali, in cui diversa potrebbe essere la nozione accolta), il primo riferimento normativo -primo avendo riguardo soprattutto al rango costituzionale della fonte, cui la legge ordinaria deve conformarsi, ma anche alla frequenza con cui tale riferimento normativo viene citato, anche in ambito non strettamente giuridico- è rappresentato dall'art. 29 Cost., secondo cui *“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”*.

Il significato della disposizione citata deve però essere bene inteso: gli studiosi del diritto costituzionale, infatti, hanno precisato che la Costituzione vuole apprestare a quella particolare “famiglia” fondata sul matrimonio un riconoscimento e una tutela di natura costituzionale, appunto, ma non vuole con ciò escludere che altre forme di convivenza umana, che sono tra l'altro certamente riconducibili alla fondamentale previsione e tutela riferite dall'art. 2 della Costituzione alle “formazioni sociali” in cui si svolge la personalità dell'uomo, possano essere riconosciute dal legislatore come “famiglia” e le relazioni personali e anche patrimoniali tra i loro componenti essere fatte perciò oggetto di disposizioni di legge dalle quali può discendere anche un riconoscimento giuridico di quella convivenza e, comunque, la previsione di reciproci diritti e doveri tra le persone che ne sono protagoniste (persino in forza dell'esistenza di determinate caratteristiche anche solo di fatto della convivenza e ferma restando la possibilità, certamente in linea di principio compatibile con il dato costituzionale ricordato, che sussistano difformità tra le discipline giuridiche delle diverse “famiglie”,).

E a proposito della citata possibilità di riconoscimento giuridico di altre forme di convivenza umana, si rileva che costituisce un elemento fondamentale per la ricostruzione del significato del termine “famiglia” in ambito giuridico, l'interpretazione che costantemente è stata data dai giudici della Corte di Cassazione -che hanno il compito, nel sistema giudiziario, di uniformare le decisioni di tutti i giudici dello Stato- all'espressione “famiglia” contenuta nell'art. 572 del codice penale, che prevede e punisce il delitto di maltrattamenti in famiglia e che costituisce, pertanto, uno dei principali strumenti giuridici di tutela (penale) della vita familiare. Orbene, a tale proposito si deve rilevare che per la più alta magistratura italiana -e questo significato è stato dato all'espressione “famiglia” costantemente, essendo significativamente ricavata la definizione che segue da una sentenza di 50 anni fa, il cui contenuto è stato sempre ribadito nel corso degli anni, sino ad ora- *“deve considerarsi “famiglia” ogni consorzio di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione”*.

A questa nozione di famiglia si sovrappone perfettamente quella data dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nell'interpretazione dell'espressione “vita familiare” contenuta nell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), al rispetto della quale tutti gli stati contraenti si sono impegnati.

Per la predetta Corte, infatti, la nozione di “famiglia” che è il presupposto della disposizione citata, non è limitata alle relazioni basate sul matrimonio e può comprendere altri legami di fatto

-anche tra partners dello stesso sesso- se le parti convivono fuori dal vincolo del matrimonio, fermo restando che, secondo la Corte, l'art. 8 non impone agli stati contraenti l'obbligo di prevedere un'uguale disciplina giuridica di tutte le diverse unioni familiari (sicchè dal punto di vista del rispetto di tale norma internazionale e dello stesso art. 117 della Costituzione, che lo impone quale limite alla validità delle leggi, si giustifica ad esempio la previsione, vigente nel nostro ordinamento, che solo le coppie coniugate possono adottare, ferma restando per i partners delle altre la possibilità dell'adozione in casi particolari, tra cui la cosiddetta *stepchild adoption*, la cui attuale limitazione al coniuge è stata peraltro già superata, valorizzando l'interesse del minore e applicando uno degli altri casi di adozione in casi particolari, dalle pronunce di molti giudici di merito -tribunali e corti d'appello- e comunque andrebbe valutata, sotto il profilo della legittimità costituzionale, con riferimento ad altre disposizioni della Carta).

E questo nuovo richiamo normativo è molto importante per il tema di questo breve scritto, cioè l'individuazione di quale sia, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano vigente, il significato generale dell'espressione "famiglia": infatti, con l'adesione dell'Italia all'Unione Europea, le norme contenute nella CEDU -e persino l'interpretazione che di esse dà la Corte EDU- hanno acquistato nel nostro ordinamento interno valore addirittura sovraordinato a quello della legislazione interna, la quale da un lato non può contrastare con il principio enunciato dall'art. 8 cit. -e ove ciò avvenga le pronunce del giudice italiano, adeguatosi alle norme interne, possono essere fonte di condanna dell'Italia, come è già avvenuto più volte, da parte della Corte internazionale- e, d'altro lato, al principio così come interpretato, deve tendere ad uniformarsi.

E questo è quanto è avvenuto con la recente legge n. 76/2016 (la cosiddetta legge Cirinnà), entrata in vigore il 5.6.2016, che ha istituito l'unione civile tra persone dello stesso sesso e disciplinato giuridicamente le convivenze di fatto, riconducendo evidentemente queste formazioni sociali alla nozione di "famiglia" (tra l'altro con l'espressa previsione -art. 1, comma 12- che "*le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare*", identicamente a quanto previsto dall'art. 144 c.c. per le coppie coniugate).

21. FILIAZIONE

Dante Cibinel

Giudice Tribunale per i Minorenni di Torino; socio AIMMF, Componente di “Tuttinrete”

Il rapporto giuridico che lega il figlio a chi lo ha generato, e viceversa (detto rapporto o *status* di filiazione), non sorge per effetto del solo fatto naturale della generazione biologica, la quale oltretutto -come dicevano già i romani- sarebbe sempre sicura per quanto riguarda la sola madre e mai per quanto riguarda il padre (così almeno è stato fino ai recenti progressi della genetica).

Il genitore biologico, salvo quanto si dirà più avanti circa la possibilità di intervento in materia del giudice, lo diventa anche per il diritto solo se manifesta la volontà di esserlo: e ciò avviene con un atto che si chiama “riconoscimento” del figlio nel caso di filiazione avvenuta all’infuori di un rapporto di matrimonio tra i genitori (riconoscimento che deve essere veridico e, in caso contrario, oltre che invalidabile, esporrebbe a gravissima responsabilità penale chi lo ha effettuato, anche con le migliori intenzioni, pur essendo consapevole di non essere il vero genitore) oppure, nel caso di nascita avvenuta durante il matrimonio, attraverso la dichiarazione di nascita del neonato in costanza di matrimonio tra la madre e colui che, proprio in forza di tale dichiarazione e della cosiddetta presunzione di paternità, ne diverrà giuridicamente il padre (potendo questo meccanismo giuridico di attribuzione della paternità in caso di matrimonio, da un lato essere bloccato soltanto dall’espressa dichiarazione della madre, all’atto della denuncia di nascita del figlio da lei effettuata, che il neonato è stato concepito in una relazione adulterina -con un uomo che, così, potrà riconoscere il figlio- e, dall’altro, essere successivamente neutralizzato solo da una causa giudiziaria di disconoscimento della paternità del marito).

La possibilità che si stabilisca un rapporto giuridico di filiazione nei modi sopra indicati presuppone inoltre che non sia già esistente un altro rapporto di filiazione, nel qual caso dovrà essere prima rimosso il precedente *status* -e ciò sarà possibile solo se contrastante con la verità (promuovendo azioni di disconoscimento o impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità)- quale condizione perché possa eventualmente esistere giuridicamente un altro.

Inoltre la possibilità che il riconoscimento avvenga anche tardivamente (e può avvenire, in effetti, in ogni tempo, anche quando il figlio sia ormai adulto), è condizionata alla volontà del figlio stesso (per il riconoscimento, infatti, fin dal compimento dei quattordici anni è necessario il consenso del figlio) o a quella del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento (prima dei quattordici anni del figlio, con possibilità, in questo caso soltanto, di rivolgersi al giudice perché nonostante la mancanza del necessario consenso sia egualmente autorizzato il riconoscimento).

Una volta la legge indicava come figlio “legittimo” quello nato da genitori coniugati e come figlio “naturale” quello nato da genitori non coniugati (fra loro) e il rapporto di filiazione aveva effetti giuridici diversi (con particolare riguardo, tra l’altro, ai rapporti di parentela, che nel caso del figlio “naturale” non si estendevano ai parenti del genitore; alle limitazioni relative alla possibilità che il figlio naturale visse con il genitore nella famiglia legittima di questo; ai differenti trattamenti giudiziari nell’ipotesi di venire meno della coppia genitoriale) che nonostante vari interventi della Corte Costituzionale e del legislatore stesso, in parte erano sopravvissuti sino a una recente e definitiva riforma.

Con due leggi emanate nel 2012 e nel 2013 è stata infine eliminata ogni differenza tra figli “legittimi” e “naturali”, a partire dalla diversa denominazione rivelatrice di un evidente pregiudizio, avendo il legislatore ora compiutamente realizzato l'uguaglianza di tutti i figli di fronte alla legge: l'art. 315 c.c. statuisce espressamente il principio che “*tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico*” ed è stata mantenuta nella legge, quando assolutamente necessario, la sola distinzione tra figlio “nato fuori del matrimonio” e figlio “nato durante il matrimonio”.

All'attuazione del predetto principio di uguaglianza tra i figli (cardine della recente riforma del diritto di famiglia, così come l'attuazione del principio di eguaglianza tra i coniugi era stato uno dei cardine della precedente riforma del 1975, quando era anche stato portato ad anni 18, anziché 21, il limite della maggiore età), si ricollegano altre importanti novità legislative introdotte con la riforma, tra cui l'esclusione del limite di età per procedere al riconoscimento (ora possibile, con autorizzazione giudiziaria, anche prima dei sedici anni di età del genitore) e l'eliminazione del divieto di riconoscimento dei figli incestuosi (che permaneva nel caso di consapevolezza da parte del genitore dell'incestuosità del rapporto, salvi i casi di violenza subita dalla madre, e determinava per il minore un'inevitabile percorso adottivo), per il quale è comunque richiesta autorizzazione giudiziaria, finalizzata alla verifica che il riconoscimento corrisponda all'interesse del figlio riconosciuto.

Il rapporto di filiazione -pieno e irrevocabile (come quello sinora considerato, che non può venire mai meno sul piano giuridico una volta esistente, nemmeno per effetto della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, che riguarda solo alcuni aspetti del rapporto giuridico tra genitore e figlio)- sorge anche per effetto dell'adozione, anche se a tale riguardo si deve osservare che vi sono ipotesi di adozione, e cioè quella cosiddetta “in casi particolari” -che è consentita anche se non esiste un rapporto di coniugio tra gli adottanti e, in alcuni casi, anche a persone singole- e quella di persone maggiori di età, che non determinano, a differenza dell'adozione *tout court*, consentita solo a coppie coniugate, l'esclusività del rapporto giuridico di filiazione con i genitori adottivi (permane, cioè, il rapporto di filiazione anche con quelli originari, oltre alle relazioni di parentela).

Questa sintetica esposizione deve concludersi con un almeno sommario riferimento al tema dell'intervento giudiziario, in materia di costituzione del rapporto di filiazione, cui si è accennato all'inizio: oltre che per effetto di un atto di riconoscimento, per l'attribuzione dello stato di figlio di entrambi i coniugi nel caso di minore nato da madre coniugata e per la pronuncia di adozione, infatti, la legge prevede la possibilità che sorga un rapporto di filiazione anche perché determinati, e pochissimi, soggetti legittimati a farlo (cioè il figlio stesso una volta divenuto maggiorenne, o -nel suo interesse, durante la minore età- il genitore che ne ha già effettuato il riconoscimento o il tutore) hanno rivolto una domanda al tribunale perché venga dichiarata la paternità o maternità anche contro la volontà dei genitori biologici. Questa possibilità incontra il solo limite dell'impossibilità della dichiarazione giudiziale di maternità nel caso in cui la madre si sia avvalsa del diritto di partorire anonimamente, nel qual caso non potrebbe mai costituirsi rapporto di filiazione se non per effetto di una sua volontà successiva e sempre che ciò non sia impedito, come di regola avviene, dall'acquisizione di altro status di figlio (adottivo).

22. GARANTE PER L'INFANZIA

Stefano Ardagna

Avvocato; presidente Camera Minorile di Torino, Componente di "Tuttinrete"

Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza è stato istituito con Legge 12 luglio 2011 n. 112 nella quale, all'art. 1, vengono espressamente richiamate le norme sovranazionali e le norme interne a cui la medesima si ispira.

L'istituzione del Garante rappresenta un passo in avanti molto importante per il nostro Paese che si è così dotato di un significativo organismo di tutela delle persone di minore d'età già presente in molti altri Stati.

Chi è

Il Garante nazionale è un organo monocratico che dura in carica 4 anni ed è nominato d'intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Egli esercita le proprie funzioni senza vincolo di subordinazione gerarchica, con autonomia di organizzazione e indipendenza amministrativa.

Il primo Presidente dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza è stato il dott. Vincenzo Spadafora, nominato nel mese di novembre 2011 e, nel momento in cui viene redatta la presente voce, è in carica la dott.ssa Filomena Albano.

Cosa fa

Le funzioni attribuite al Garante sono complesse e tutte indicate nell'art. 3 della legge istitutiva.

In estrema sintesi si può dire che egli svolge una funzione di promozione, sensibilizzazione e diffusione dei diritti delle persone di minore età ma ha anche un'importante compito consultivo su ogni azione di intervento posta in essere dal Governo per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e su ogni disegno di legge in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza.

Egli non possiede funzioni giurisdizionali né può sostituirsi al giudice nell'emanazione di provvedimenti a tutela dei minori, tuttavia ha il compito di segnalare alle autorità giudiziarie e agli organi competenti eventuali gravi pregiudizi di persone di minore età.

Il Garante nazionale collabora con i Garanti Regionali, laddove nominati, ed a tale scopo è stata istituita una Conferenza Nazionale per la garanzia dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, inoltre partecipa anche ad una rete composta dai garanti europei (*ENOC European Network of Ombudspersons for children*) istituita proprio come supporto all'attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia.

Attualmente le Regioni che hanno istituito un Garante sono:

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano.

Per saperne di più è utile visitare il sito: www.garanteinfanzia.org

23. GIUSTIZIA RIPARATIVA (UN ESEMPIO DI)-

Valter Bouquiè

Comm.rio; Corpo di Polizia Municipale di Torino-Servizio Sicurezza Urbana-Nucleo di Prossimità, Componente di “Tuttinrete”

L'elemento distintivo degli operatori del Nucleo di Prossimità consiste in una specifica preparazione all'approccio relazionale e al lavoro in rete con soggetti istituzionali e dell'associazionismo.

Alle competenze ordinarie di polizia, si è affiancata una specifica competenza a gestire le attività in ambito minorile per fatti-reato originati da conflittualità scolastica.

Il Nucleo di Prossimità ha iniziato a progettare e ipotizzare un percorso da compiere a fianco dei minori, con l'appoggio della scuola e delle associazioni di territorio da sempre coinvolte nelle attività educative cercando di coniugare attività di polizia giudiziaria e percorso di responsabilizzazione dei minori. La strategia doveva essere di mettere il più possibile a loro agio i ragazzi in un contesto per loro abituale quale la propria classe o un gruppo di coetanei solidali, in modo da favorire la comunicazione con la polizia delegata.

L'approccio del Nucleo verso la scuola non è dunque, quello tipico di “polizia”, cioè improntato al controllo e alla repressione, ma un approccio del tutto diverso, di “prossimità” appunto, cioè di vicinanza, volto alla prevenzione e realizzato con incontri di informazione ed educazione. In quest'ottica, anche l'emersione di fatti o informazioni utili alle indagini, che deriva dal rapporto di fiducia che si instaura con la vicinanza, non viene utilizzato per punire, bensì per sostenere i soggetti coinvolti coerentemente con questo modo di porsi, è stata ideata, progettata e sperimentata una metodologia di lavoro finalizzata, da un canto, all'acquisizione di elementi atti a verificare i fatti-reato e, dall'altro, al sostegno della vittima e al recupero dell'autore, oltre che, ancora, alla ricostruzione del tessuto connettivo del gruppo (spesso gruppo classe) nel cui contesto i fatti si sono verificati.

Le linee guida di questa ormai consolidata sperimentazione, si possono così sintetizzare:

- costituire una comunità, un contesto di giustizia che si attivi a contrasto delle conflittualità giovanili;
- attuare gli interventi di giustizia riparativa in ambito minorile;
- estendere le procedure ai minori infraquattordicenni, non perseguibili penalmente;
- concretizzare la consapevolezza del fatto compiuto come reato vero e proprio;
- fornire attenzione e giustizia alle vittime dei reati;- ricostruire il tessuto dove si sono sviluppate le dinamiche del conflitto;
- attivare un percorso riparatorio che proponga una visione positiva ed educativa dei ragazzi senza umiliarli come autori di reati;- ricomporre simbolicamente il fatto/reato compiuto alla presenza di tutti i soggetti coinvolti: polizia locale, vittime, autori, insegnanti, educatori, avvocati ecc.

Sulla scorta di queste idee, questi capisaldi, si è concretizzato nel 2009 un protocollo d'intesa tra il Tribunale per i Minorenni, il Corpo di PM (Nucleo di Prossimità), esteso nel 2010 anche all'ASAI (Associazione di animazione interculturale).

Nel 2015 il Nucleo ha incontrato con gli interventi didattici circa 16000 ragazzi per complessive 350 classi di oltre 250 scuole di ogni ordine e grado: i ragazzi resisi responsabili di avviati ai percorsi di riparazione e consapevolezza sono mediamente circa un centinaio all'anno

L'attività svolta all'interno delle scuole ha consentito al Nucleo di Prossimità di sviluppare non solo buone prassi, una strategia vera e propria per la soluzione dei conflitti, ma anche di creare un rapporto di fiducia con le istituzioni scolastiche. Da qualche tempo, sono gli stessi dirigenti scolastici che, avuta notizia di qualche tensione ascrivibile a bullismo, richiedono l'intervento del Nucleo per lo svolgimento di attività di educazione/formazione alla legalità, in modo da far emergere eventuali episodi critici prima di arrivare alla denuncia e con l'obiettivo di gestire il conflitto prima che questo, degenerando, si traduca in un fatto-reato.

Secondo dati della Procura per i Minorenni, con questa sperimentazione c'è stato un abbattimento dei casi di circa l'80% e in nessuno dei casi trattati si sono avute recidive; nella quasi totalità dei casi, è stato riscontrato un effettivo cambiamento del ragazzo/a, con buoni risultati scolastici, miglioramento dei rapporti familiari e, in un terzo dei casi, i ragazzi hanno proseguito l'attività presso l'associazione, consolidando il proprio ruolo di parti attive della comunità.

Nel 2014, per questa sperimentazione il Nucleo è stato invitato a Barcellona per il Convegno mondiale sulla "Città educativa" iscrivendo questo progetto tra i 150 migliori di tutto il mondo, con la particolarità di essere l'unico adottato da una forza di polizia.

24. IMPUTABILITÀ (AMBITO MINORILE)

Ennio Tomaselli

Già magistrato minorile; socio AIMMF, Componente di "Tuttinrete"

Per la legge è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. Questo è un concetto-base nel diritto penale, una nozione di carattere generale valida per le persone sia di maggiore che di minore età; ma che, per queste ultime, assume aspetti particolari, che rischiano di restare misconosciuti o di risultare confusi nella trattazione mediatica delle vicende penali minorili o anche nelle comunicazioni interistituzionali o interprofessionali riguardanti i ragazzi.

In generale, per rispondere penalmente di un reato bisogna, oltre che averlo commesso e voluto o causato per colpa, avere capacità di intendere e di volere; il che, schematicamente, significa capacità di comprendere il disvalore giuridico e morale di una certa condotta e di autodeterminarsi di conseguenza. Se ci sono dei problemi, si parla di "vizi": vizio parziale (la "seminfermità") o totale di mente, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 89 e 88 del codice penale.

Per l'adulto la capacità è presunta, salvo che emerga la sussistenza all'epoca del fatto di una malattia mentale o di un disturbo della personalità concretamente incidenti sull'imputabilità al punto da ridurla grandemente o, addirittura, da escluderla. Per i minorenni il nostro ordinamento prevede una differenza di fondo: al di là della questione dei "vizi" (vi sono questioni tecnico-giuridiche sul rapporto fra di essi e l'imputabilità minorile, ma non è il caso di approfondire qui), l'imputabilità o capacità di intendere e di volere, o maturità, di un minore della fascia d'età 14-18 anni non è mai presunta e va accertata in concreto, caso per caso. Parlare di maturità (od immaturità) di un minore vuol dire capire se un ragazzo, che a differenza di un adulto è ancora un soggetto in età evolutiva, si trova ad un livello del suo sviluppo psico-fisico tale da renderlo effettivamente capace. Questo punto, ancorché di indubbio rilievo perché, una volta accertata la commissione di un reato da parte di un ragazzo, esso è oggetto di un ulteriore, essenziale, passaggio valutativo da parte del giudice minorile, tende a restare in secondo piano, se non misconosciuto, nel "comune sentire" e nel linguaggio dei media, entrambi più orientati sul fatto, oltre che sul danno subito dalla vittima del reato.

Per svolgere l'accertamento sull'imputabilità il giudice minorile può ritenere che sia sufficiente la valutazione da parte sua, quale giudice specializzato anche in virtù della componente onoraria (che nel collegio che tratta le udienze preliminari, spesso conclusive, è maggioritaria), della natura del reato (spesso si dice - e si scrive nelle sentenze - che certi fatti, molto concreti, talvolta violenti, rendono evidente anche ad un ragazzino l'illiceità e la negatività della condotta tenuta), delle modalità e circostanze di esso nonché dell'età del giovane, tanto più indicativa, di norma, quanto più essa si distanzia all'insù dalla soglia minima del 14° anno. Tanto più che il giudice dovrebbe comunque disporre di informazioni sulla situazione personale, familiare, ecc... del ragazzo, rilevanti anche per la valutazione dell'imputabilità (cfr. art.9 d.p.r. 448/88).

Nei casi più complessi possono essere, naturalmente, disposte delle perizie. A parte le questioni tecnico-giuridiche ed altre qui non trattabili (quale l'apporto delle neuroscienze nella conoscenza della personalità e nella valutazione dell'imputabilità, sia per gli adulti che per i minori) le problematiche più concrete e attuali riguardano:

a) L'impatto su ragazzi i cui contesti di vita, a partire dalla famiglia, sono spesso fragili (qualcuno potrebbe dire liquidi) di tutta la crescente complessità della realtà attuale, che può

generare, ad es., videodipendenze e ludopatie o porli a brusco contatto sotto casa, o vicino a scuola, con le droghe vecchie e nuove e il giro delinquenziale che le gestisce. Il problema è, in sostanza, quello della fragilità, spesso estrema, di giovani che pure, in apparenza, sarebbero pienamente capaci secondo l'interpretazione tradizionale di tale concetto.

b) Il numero crescente, correlativamente, di ragazzi portatori di un disagio così grave da determinare sofferenza a livello psichico, anche se il caso non è inquadrabile in uno specifico disturbo della personalità (o non lo è ancora: la diagnosi di un disturbo del genere normalmente richiede tempo ed è problematica per gli adolescenti).

c) L'adattamento dei nostri criteri di valutazione dell'imputabilità ai ragazzi stranieri, che costituiscono una percentuale varia a seconda delle regioni d'Italia, ma comunque non trascurabile, degli indagati/imputati. Il rischio è quello di una trasposizione meccanica. Rischio che può essere evitato con un'indagine socio-personale-familiare adeguatamente approfondita da parte dei servizi (le competenze sono variamente distribuite fra quelli del territorio e quelli dell'amministrazione della giustizia); auspicabilmente con maggior ricorso, almeno nei casi più complessi, a centri o consulenti esperti in etnopsichiatria.

d) La valutazione sull'imputabilità di minori rom (molti dei quali, peraltro, di nazionalità italiana), terreno tipico di incontro/scontro di criteri valutativi diversi, che puntano sul classico binomio natura del reato/età del ragazzo o si preoccupano anche, a volte soprattutto, del contesto socio-ambientale.

e) La questione dei rimedi in caso di accertamento del difetto d'imputabilità, ma altresì di una condizione di pericolosità, nel qual caso va applicata una misura di sicurezza, che nei casi più gravi è, di solito, di gestione complessa, anche se gli esiti finali non di rado sono positivi e certo migliori di quelli del "classico" riformatorio giudiziario, che, in materia, era il fulcro del sistema anteriore all'attuale normativa, entrata in vigore nell'ottobre del 1989.

Alla luce di quanto sopra si può intuire la grande rilevanza e delicatezza della "questione imputabilità" anche sul piano mediatico e più genericamente comunicativo. Essa è intrinsecamente complessa e talvolta viene risolta, nella pratica giudiziaria, con esiti opposti perché la valutazione deve essere in partenza "caso per caso", perché possono essere seguiti vari criteri, non necessariamente convergenti fra loro, e perché in certe situazioni, soprattutto a fronte di personalità seriamente disturbate, la valutazione è realmente difficile. Tutto ciò dovrebbe indurre sia il comune sentire, sia gli operatori dei servizi interessati (che spesso sono più d'uno: sociale, di neuropsichiatria infantile o di psicologia dell'età evolutiva, servizio di salute mentale), sia i media ad una particolare attenzione, per quanto concerne ciascuno, a fronte di situazioni per le quali è realmente cruciale - e va correttamente inteso - il vaglio e il responso del giudice specializzato.

Riferimenti bibliografici minimi

Moro A.C., Manuale di diritto minorile, Zanichelli, Bologna 2014 (pp.567-573).

Panebianco G., Il sistema penale minorile. Imputabilità, pericolosità ed esigenze educative, Giappichelli, Torino 2012.

25. MEDIAEDUCATOR

Adriana Marchia

Commissario CoReCom Piemonte dal 2006 al 2011, con delega Tutela dei Minori, Soggetto singolo ammesso a "Tuttinrete"

Il mediaeducator è "una figura professionale che svolge attività didattico-educativa finalizzata alla comprensione critica dei media, della loro natura, delle tecniche e linguaggi usati nella costruzione dei messaggi divulgati". L'opera che egli svolge si attua verso tre direzioni: educazione **ai** media media, per dar consapevolezza e sviluppare senso critico verso i nuovi linguaggi medialti tecnologici ed espressivi (la cosiddetta alfabetizzazione in ME); educazione **con** o, meglio, **attraverso** i media, considerati questi ultimi strumenti per educare e orientare nel mondo digitale e non solo, educazione **per** i media, la formazione specialistica finalizzata agli operatori stessi del settore. Il mediaeducator favorisce perciò l'acquisizione di abilità strumentali, ma soprattutto di competenza mediale, come requisito indispensabile per l'esercizio di una cittadinanza attiva; è un educatore ai valori: alla legalità, all'etica, all'estetica. Tale profilo professionale non ha ancora un riconoscimento sociale, anche se le sue competenze vengono utilizzate sempre più nella scuola (dove non ci sono ancora piani formativi strutturati con percorsi di ME), nell'animazione socio-educativa culturale pubblica e privata, nelle aziende profit e no profit.

Molte sono le scuole in Italia, nel Piemonte che sperimentano progetti per integrare i media nella didattica mediante una lettura critica delle loro esperienze laboratoriali di ricerca-azione attraverso l'uso delle tecnologie, realizzata con gli allievi. Ne sono un esempio il "Teleintendo" con la rete di scuole "Fare capire socializzare la TV e la media education" di Torino e provincia, così con la omonima rete di scuole di Asti e provincia, "La scuola dei linguaggi" nel Piano Nazionale Logos-Master Koinè di Torino. Cresce a livello generale nella scuola, nelle associazioni territoriali culturali, socio-educative, assistenziali, la richiesta di figure professionali specializzate nella ME, che siano in grado di formare, coordinare, aggiornare educatori ed insegnanti. Il mediaeducator svolge, generalmente, il suo impegno di ricerca, di studio, di pratica nell'attività accademica universitaria. Date le variegate competenze nel linguaggi multimediali dei mediaeducator, di particolare interesse i percorsi da loro attivati, ad esempio nei centri di aggregazione per giovani in quartieri ad alto rischio delinquenziale, oppure negli istituti penitenziali o con ragazzi diversamente abili o privi di conoscenze della nostra lingua. Ne sono risultati progetti di alto valore educativo e formativo con l'utilizzo delle arti espressive che ben si adattano, inoltre, nei progetti della cooperazione internazionale per la tutela e la salvaguardia dei minorenni contro lo sfruttamento del lavoro. Inoltre l'azione professionale del mediaeducator va incontro proprio alle richieste delle associazioni di tutela dei minori e dei consumatori, delle associazioni di categoria dei principali attori economici nel campo musicale e audiovisivo, auditi dall'AGCOM per la stesura e pubblicazione del Libro Bianco sui Contenuti-Media e Minori (gennaio 2011), con le quali richiedono campagne di prevenzione, formazione, educazione alla legalità e alla tutela dei minorenni da diffondere attraverso i media tradizionali e i *new digital media*. La miglior prevenzione, quindi, si fa con la cultura, cioè con la ME sul campo (scuola, associazione, impresa), con la passione, il costante aggiornamento professionale dei mediaeducator così come indicato dalle linee guida tracciate dall'Unesco e dalle direttive della Comunità Europea e dal Consiglio d'Europa.

Riferimenti bibliografici minimi

AGCOM-Libro Bianco sui Contenuti, 18 gennaio 2011

CORECOM Piemonte

www.cr.piemonte.it/cms/organismi/corecom/cosa-facciamo/item/112-tutela-minori.html

AGCOM www.agcom.it/il-libro-bianco-sui-contenuti

MED www.mediaeducationmed.it

26. MESSA ALLA PROVA

Ennio Tomaselli

Già magistrato minorile; socio AIMMF, Componente di “Tuttinrete”

La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato (in breve: map) è un istituto-simbolo del nuovo processo penale minorile, introdotto dal dpr n.448/88. Per questo si è già molto scritto in ordine ad esso e questa breve Voce punterà, nella logica di *Tuttinrete*, essenzialmente a segnalare qualche aspetto, magari meno evidente, di complessità, sì da favorire una visuale più ampia e stimolare approfondimenti.

Le problematiche individuate riguardano sia l'ambito istituzionale che la percezione da parte di opinione pubblica e media. Va, peraltro, evidenziato un dato di fatto rilevante: il “successo” del nuovo strumento normativo, che si esprime in percentuali molto elevate (oltre l'80%) di esiti positivi delle prove ed ha indotto il legislatore ad estenderlo, con i necessari adattamenti, al processo ordinario (v. legge 28.4.2014, n.67). Successo che, però, non deve indurre a ritenere che tutto sia già chiaro, definitivamente e felicemente risolto.

Quanto all'ambito istituzionale, va anzitutto segnalata la dialettica fra le autorità giudiziarie minorili (soprattutto il g.u.p., che dispone la maggior parte delle map) e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, a cui spetta la titolarità di un elemento essenziale: quello del progetto, elaborato in collaborazione con i servizi locali, su cui deve innestarsi la map. La Cassazione non ha esitato ad annullare ordinanze che disponevano la prova sulla base di prescrizioni, impartite dal giudice, sganciate da un progetto dei servizi. Una prova imposta, in sostanza, anche ad essi (nella sentenza n.32178, deliberata il 20.6.2014 dalla IV sezione penale della S.C., si parla di *diktat del giudice*, che riduce a *mera parvenza* il progetto compilato in ossequio ad esso da un servizio che si era espresso negativamente circa l'utile praticabilità della prova).

Se dunque - si cita ancora da quella sentenza - «il procedimento formativo, pur pienamente sottoposto alla giurisdizione, resta ancorato al progetto, di competenza dei servizi», appare evidente che quel *patto* fra l'imputato che accetta di sottoporsi alla prova e lo Stato che «rinuncia all'affermazione della propria pretesa punitiva», che è il substrato teorico-valoriale del tutto, coinvolge, sul versante istituzionale, non solo l'autorità giudiziaria ma anche i servizi, in coerenza con il loro ruolo di indagine e osservazione da cui scaturisce il progetto (se fattibile) e, poi, con la loro attività, svolta anche in collaborazione con il territorio, di «osservazione, trattamento e sostegno» che accompagnerà il giovane sottoposto alla prova e fornirà al giudice elementi essenziali per la valutazione dell'esito di questa.

Altra questione che, esplicitata o fra le righe, sembra supportare, in questa materia così intrisa di discrezionalità, scelte che possono essere, in concreto, divergenti è se la messa alla prova vada considerata a tutti gli effetti (e solo) un “beneficio” o, piuttosto, un “esperimento”, una vera e propria “prova”, certamente non da attuare “al buio” o, peggio, quando vi siano già rilevanti controindicazioni, ma il cui esito sarà, comunque, l'esito di una “scommessa” con la quale le istituzioni puntano sulle positività del giovane, pur se coesistono con esse criticità anche serie. La logica del “beneficio”, che è quella prevalente e, comunque, affermata espressamente dalla Cassazione, ben si correla con quel giudizio prognostico *già* positivo sull'evoluzione della personalità del giovane che il giudice dovrebbe poter formulare per disporre la sospensione del processo; che, a quel punto, riconosce e “premia” quanto di positivo

vi è già (nel ragazzo, nel suo contesto socio-familiare...) o è stato compiuto nel frattempo, in particolare nel rapporto con i servizi.

Il percorso della map dovrebbe costituire la conferma, la prova provata decisiva per il giudice. A questo punto non dovrebbero sorprendere le elevatissime percentuali di "successo"; ma ci si potrebbe anche chiedere se era effettivamente indispensabile la prova, almeno nelle situazioni eventualmente risolvibili "in partenza" con la concessione del perdono giudiziale, fondato su una prognosi essa pure *già* positiva.

L'atteggiamento istituzionale - dell'autorità giudiziaria ma forse, ancor più, dei servizi - potrebbe, però, privilegiare l'esigenza di tentare di recuperare un ragazzo ritenuto ancora recuperabile, pur se le previsioni non sono necessariamente ottimistiche bensì incerte, come tipico di una "prova" nel linguaggio corrente. Puntando su un percorso supportato da attività di «osservazione, trattamento e sostegno» a favore di chi più, forse, ne ha effettivamente bisogno e sull'impegno del giovane a rispettare le prescrizioni e ad esprimere le proprie positività, la prova può, in questa logica, essere disposta in un ambito più ampio. È realistico che ciò comporti, spesso, una maggiore complessità della valutazione, da parte di tutti (a.g. e servizi), dell'esito della prova. Facilmente coesisteranno, come all'inizio del percorso, aspetti positivi, problematici e negativi, a volte autentiche "luci" e "ombre", rispetto alle quali sarà essenziale anche un altro percorso: quello motivazionale del giudice, che dovrebbe compiere una sorta di accurato giudizio di bilanciamento (va detto, peraltro, che la Cassazione ritiene sufficiente, sul piano della legittimità, anche un'argomentazione sintetica, che dia conto in qualche modo di quanto di positivo ha orientato la scelta del giudice).

Emblematico della varietà delle questioni, tutt'altro che irrilevanti, circa questo strumento così importante e delicato è il fatto che si discuta o si sia discusso, ad esempio:

- della possibilità che la map venga chiesta per la prima volta in grado d'appello o disposta d'ufficio dal giudice d'appello (la Cassazione si è espressa negativamente, ma taluno continua a pensare che potrebbe emergere solo in quel momento un'opportunità che non era obiettivamente praticabile in primo grado e che la logica del tentativo di recupero permea tutto il minorile);
- della linea da seguire nel caso in cui l'imputato venga tratto a giudizio per reati da ritenersi in continuazione con altri per i quali era stata già positivamente espletata una prova (qualche giudice di merito ha risolto la questione con un'estensione automatica dell'estinzione per esito positivo dichiarata nel primo processo, ma la Cassazione ha ritenuto comunque indispensabile un ulteriore progetto, o quantomeno un adattamento del "vecchio", nel contesto di una nuova map);
- del se e del come possa essere "recuperato" quanto di positivo l'imputato ha compiuto in una map complessivamente fallita (il problema si è posto con l'introduzione della norma che, per la map dell'adulto, prevede che il p.m. «nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita»).

La complessità delle problematiche esposte, unita alla novità dell'istituto, aiuta a comprendere perché, da parte dell'opinione pubblica e dei media, vi siano spesso difficoltà nel valutarne significato ed applicazioni. Soprattutto in relazione a fatti di una certa gravità o che, comunque, colpiscono negativamente, cogliere solo od essenzialmente l'aspetto di "beneficio" della map (un beneficio tale da estinguere il reato, quale che esso sia) rischia di essere fuorviante se non vi è adeguata informazione sui complessi percorsi, coinvolgenti non solo l'a.g. ma anche i servizi (pure quella espressione del territorio di residenza dell'imputato e, di norma, anche della vittima), che sfociano prima nel progetto di map e poi nell'effettivo svolgimento della prova; che si può concretizzare, come previsto dalla legge, anche in attività di natura riparatoria, diretta o

indiretta (v., a questo riguardo, la Voce *Riparazione* di questo Glossario). Da questo punto di vista e per l'obiettivo rilevanza e sempre maggiore diffusione della map sarebbe particolarmente importante che, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, giungesse all'opinione pubblica, tramite i media, un'informazione corretta e completa, passaggio essenziale perché, in una società democratica, la gente possa realmente valutare la bontà o meno degli esiti giudiziari di vicende anche rilevanti sul piano sostanziale e mediatico.

Riferimenti bibliografici minimi

Mestitz A. (a cura di), *Messa alla prova: tra innovazione e routine*, Carocci, Roma 2007.
G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile*, Giuffrè, Milano (ultima edizione: 2009).
Colamussi M., *La messa alla prova*, Cedam, Padova 2011.
Tomaselli E., *Giustizia e ingiustizia minorile*. Tra profonde certezze e ragionevoli dubbi, FrancoAngeli, Milano 2015 (in particolare pp.231-242).

27. MINORATA DIFESA

Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino, Componente di "Tuttinrete"

La definizione conosce una matrice penalistica poiché nel linguaggio comune con essa si intende il riferimento all'aggravante disciplinata dall'art. 61 co. 1 n. 5) c. p. che, nella formulazione successiva alla l. 15 luglio 2009, n.94, prescrive un aggravamento sanzionatorio nel caso in cui la condotta penalmente rilevante sia tenuta con approfittamento "*di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa*". In questa ipotesi il maggiore giudizio di disvalore è rappresentato dal comportamento dall'agente che, avendo consapevolezza di una peculiare forma di debolezza sofferta dalla potenziale vittima del reato, determinata dalle circostanze di tempo e di luogo o, ancora, dalle sue qualità personali (quali ad esempio un'età particolarmente avanzata o precoce, ovvero uno stato di disabilità), ne approfitta, rivolgendo dette condizioni a vantaggio dei propri propositi criminosi.

L'aggravante, quindi, esprime una stigmatizzazione operata dall'ordinamento giuridico nei confronti di quei crimini che conoscono nelle relazioni asimmetriche lo scenario di riferimento, quali, ad esempio ove l'azione delinquenziale è condotta nei confronti di un minore o persona diversamente abile o anziana.

In queste situazioni è opportuno evidenziare la correlazione che unisce la condotta criminosa e lo status di debolezza della vittima, necessariamente da intendere secondo coordinate ben precise, compatibili con il dato costituzionale, e scevre da forme di "*vittimizzazione secondaria*", con l'ultima definizione intendendosi l'insieme di quelle conseguenze negative determinate dal contatto tra la vittima del reato ed il "sistema istituzioni" laddove non supportato da conoscenze e valori atti a tutelare la vittima. Costituisce, quindi, una declinazione di "*vittimizzazione secondaria*" l'intendere le condizioni di "*minorata difesa*" come una causa dell'azione penalmente rilevante.

Gli esempi in argomento non mancano. Non di rado, infatti, viene ricollegato un episodio di violenza sessuale ad un atteggiamento provocante della vittima, o, ancora, una truffa perpetrata in danno di un anziano ad una relativa scarsa accortezza nel prestare fiducia agli estranei. Poiché in tali casi la vittima di un reato è oggetto di una seconda vittimizzazione nel momento in cui è colpevolizzata per la sua stessa offesa ricevuta, le istituzioni, consce di tale squilibrio, dovrebbero associare al ruolo di persecuzione dell'autore del reato un'attività di tutela della vittima, eliminando, pertanto, le conseguenze dannose del crimine, così rimuovendo la causa di "*vittimizzazione secondaria*".

E' il codice penale, con l'aggravante in argomento, ad esprimere quel portato di valori che consente il superamento di una logica di "*vittimizzazione secondaria*" della persona offesa in favore del riconoscimento della sua dignità in sede di tutela. Diversamente, se l'ordinamento giuridico avesse voluto intendere la condizione di asimmetria in cui versa la vittima come un fattore di agevolazione del reato, tale da deresponsabilizzare il reo, avrebbe collocato la "*minorata difesa*" tra le circostanze attenuanti. In specie, tra queste ultime, è disciplinata all'art 62 co. 1 n. 5) c.p. la circostanza che il reato sia stato determinato, in tutto o in parte, con il concorso dell'azione dolosa della persona offesa. L'evidente parallelismo tra le due circostanze anche nella relativa topografia codicistica, l'una collocata all'art. 61 co. 1 n. 5) c. p., l'altra all'art.62 co. 1 n. 5) c.p; vale ad evidenziare come le due ipotesi non solo si pongano in relazione di diversità, bensì in antitesi. Con maggiore impegno esplicativo, la matrice sottesa

alla disciplina esprime che non solo la minorata difesa non può determinare alcun margine di deresponsabilizzazione dell'autore del reato, ma sottolinea che non può essere causa, neanche indiretta, di alcuna forma di colpevolizzazione della vittima.

Versare in uno stato di minorata difesa, quindi, è nozione opposta dal ritenere che ci sia un concorso tra l'azione della vittima e del suo carnefice. Il motivo per cui un'azione criminosa può avere come obiettivo soggetti che versano in condizioni di debolezza (perché minori, diversamente abili, anziani etc.) insiste non nella causa del reato, ma nel suo effetto.

Un bambino, una persona affetta da sordomutismo, un disabile psichico, possono più facilmente essere oggetto di violenza perché hanno più difficoltà nel comprendere la dinamica di un'azione delittuosa, quindi dannosa, e, si conseguenza, chiedere aiuto. Spesso, infatti le vittime sono avvinte da una relazione di dipendenza economica/ emotiva con gli autori del reato (es. sindrome di Stoccolma), ad esempio genitori e/o tutori, ed il non denunciare può essere strettamente connesso ad una necessità di sopravvivenza.

Parlare di minorata difesa, quindi, significa parlare di tutti quei bambini, anche diversamente abili, che ogni giorno pagano il prezzo del silenzio di una violenza sofferta a fronte di una sopravvivenza non tutelata.

28. MINORE NEL CODICE DELLA STRADA

Polizia di Stato - Compartimento della Polizia stradale per il Piemonte e la Valle d'Aosta; Questura di Torino, Componente di "Tuttinrete"

Il rapporto da sempre conflittuale con le regole, nella nostra società passa spesso dal considerare queste come un limite alla propria libertà di fare, di scegliere, di realizzarsi. I bambini prima e i ragazzi poi crescono dovendosi misurare sempre con qualcuno che impone loro dei comportamenti raramente accompagnati da un percorso di spiegazione prima e condivisione dopo.

La regola imposta, solitamente non compresa e più spesso non elaborata dal minore, anche se viene rispettata risulta priva dei suoi contenuti di protezione del bene che si intende tutelare. Dai giovanissimi, poi, spesso si pretende il rispetto di quei comportamenti che le stesse figure adulte di riferimento disattendono; atteggiamento questo che deprezza così il valore della regola stessa.

Il preambolo più generale fin qui espresso assume una particolare importanza se le regole cui si fa riferimento sono quelle scritte nel Codice della Strada, il cui interesse primario è la protezione di beni come la vita, l'incolumità fisica e non ultima la libertà di movimento delle persone.

L'attenzione del Codice della Strada rivolta ai minori, quali soggetti deboli che usano la strada come pedoni, ciclisti, ciclomotoristi o come compagni di viaggio di altri è contemplata in più passaggi del testo.

L'impegno di proteggere i più piccoli ha inizio sulle modalità di trasporto di questi sulle biciclette, con l'introduzione dell'uso di appositi seggiolini da installare, a seconda del peso del bambino, nella parte anteriore o posteriore del velocipede in modo da non intraprendere un viaggio improvvisato e insicuro per il minore e l'adulto che lo conduce.

Non è trascurato nemmeno il momento di gioco fatto sulla "strada" dal bambino, oggi condizione sempre più pericolosa rispetto ad un tempo, dove il comportamento e l'uso di particolari attrezzature ludiche, quali: tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietato, non solo sulla carreggiata ma anche sui marciapiedi ove il movimento deve essere garantito ai pedoni o alle macchine, anche con motore, in uso ai bambini o agli invalidi.

All'impiego della bicicletta, come primo mezzo di mobilità sostenibile per un minorenne, sono associate una serie di regole da rispettare durante la circolazione. Spesso la bicicletta è associata alla circolazione spensierata; la versatilità d'impiego, porta i giovani prima e i diversamente –giovani poi, a cavalcare la il proprio veicolo percorrendo la strada e i marciapiedi senza il rispetto degli altri, spesso nell'erronea convinzione che la bicicletta non è un veicolo e che come tale deve rispettare nelle norme di comportamento.

Ma il minore non è esposto a dei rischi solo durante l'uso della strada come utilizzatore primario ma anche e soprattutto quando in qualità di passeggero si trova ad occupare il sedile di un autoveicolo o motoveicolo.

Un'età maggiore dei cinque anni e l'uso del casco sono i vincoli per il minorenne trasportato sul motoveicolo mentre l'uso di appositi sistemi di ritenuta per garantire al giovane trasportato la maggior sicurezza possibile, quando per costituzione fisica non può ancora far uso delle cinture di sicurezza è quanto richiesto per un passaggio su una autovettura o un autobus.

29. MINORI E IDENTIFICAZIONE PERSONALE NELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA SCIENTIFICA

Polizia di Stato - Direzione centrale anticrimine-Gabinetto Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta; Questura di Torino, Componente di "Tuttinrete"

Le attività di identificazione fisica delle persone accompagnate per controllo di polizia o per altre ragioni ha luogo attraverso il fotosegnalamento. Questa attività consente di fissare l'identità fisica (a prescindere dalla effettiva esattezza delle generalità dichiarate) così da garantire il rintraccio di eventuali precedenti accompagnamenti (anche sotto nome diverso) ovvero di riconoscere la persona in futuro.

All'atto del fotosegnalamento (attività che la Questura di Torino garantisce 24 ore su 24 e 7 giorni su 7) è sempre rilasciato un elenco dei precedenti dattiloscopici ed è fornito il cosiddetto codice CUI (Codice Univoco Identificativo).

Il codice CUI, correlato al sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification System) e presente nel sistema SDI, è utile per le modalità di gestione del neonato protocollo "Minori" che a Torino si basa anche sul fotosegnalamento e sul rintraccio degli alias così da evitare il ripetersi di controlli medici volti a stabilire l'età presunta.

In tema di identificazione personale è utile ricordare anche l'impiego del fotosegnalamento (controllo dattiloscopico attraverso le impronte digitali) per i minori ultraquattordicenni ai fini del rilascio del Permesso di Soggiorno Elettronico.

30. MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO

Ufficio Immigrazione Sezione IV-Rifugiati della Questura di Torino, Componente di "Tuttinrete"

Nell'affrontare quotidianamente la gestione dell'emergenza profughi, l'Ufficio Immigrazione della Questura, nello specifico la Sezione Rifugiati, si trova a gestire l'accoglienza dei minori non accompagnati richiedenti asilo politico.

Quando si tratta di minori sbarcati sulle coste italiane, quest'Ufficio provvede a compilare la scheda fotosegnalamento-"identificazione" per la Polizia Scientifica verificando la data dello sbarco e a inviare la richiesta ai Servizi Sociali competenti per la presa in carico del sedicente minore ovvero per l'autorizzazione ad affidarlo alla struttura CAS ove lo stesso è stato assegnato nell'ambito delle quote di ripartizione profughi richiedenti Asilo Politico, inviando al tribunale per i minori la comunicazione di richiesta apertura Tutela.

L'Ufficio affida quindi il minore all'operatore della struttura CAS in attesa che il Giudice Tutelare nomini un tutore. Viene fissato un appuntamento in accordo con la struttura ospitante e i Servizi Sociali per la compilazione del C3, verbalizzazione che avverrà in presenza del tutore.

L'Ufficio immediatamente comunica il codice identificativo alla Commissione Territoriale in quanto rientrante nelle "Categorie Vulnerabili", al fine di ottenere una data di audizione da notificare al minore.

A quest'ultimo viene rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio valido sei mesi, rinnovabile alla scadenza, in attesa che venga ascoltato dalla Commissione e che venga emesso l'esito.

L'Ufficio Immigrazione accoglie anche le richieste di asilo politico dei minori non accompagnati che si presentano spontaneamente in Questura.

In questo caso dopo aver identificato il minore tramite compilazione scheda fotosegnalamento e acquisizione delle impronte fotodattiloscopiche, l'Ufficio avvisa telefonicamente il Pronto Intervento Minori del Comune per la presa in carico del minore, al quale lo straniero verrà affidato in attesa che venga nominato il tutore da parte del Giudice Tutelare.

L'iter che segue è il medesimo per i minori dell'emergenza, sopra descritto.

Nei casi di minori stranieri nei confronti dei quali, in presenza di elementi sostanziali che mettano in discussione la presunta età dichiarata, sussistano fondati dubbi sulla minore età, gli stessi verranno sottoposti ad "esame multidisciplinare", in accordo al "Protocollo d'intesa per attività rivolta all'accertamento di identità dei sedicenti minori", nr.1618 datato 16/10/2014, stipulato tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, il Comune di Torino, l'A.S.L. TO2 e l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Città della Salute e delle Scienze" di Torino.

La procedura comporta l'effettuazione delle seguenti prestazioni:

- RX mano sinistra valutata secondo evidenze scientifiche;
- Visita del medico legale;
- Ortopantomografia, se richiesta dal medico legale.

A completamento il medico legale può procedere a richiedere ulteriori accertamenti.

L'attività diagnostica termina con una certificazione medica conclusiva.

Si segnala che negli ultimi anni con l'emergenza "Mare Nostrum" e "Triton" è stato riscontrato un notevole incremento tra gli arrivi di giovani ragazze di nazionalità nigeriana di circa 15-16 anni, spesso destinate al mondo della prostituzione.

L'Ufficio Immigrazione durante l'espletamento della verbalizzazione, propedeutica alla richiesta di Protezione Internazionale, svolge con l'ausilio di mediatori culturali il delicato compito di riconoscere eventuali vittime di tratta di esseri umani destinate al mondo della prostituzione e di affidarle a strutture protette al fine di sottrarle allo sfruttamento.

31. MINORENNI E TV - MINORENNI IN TV

a cura di Tiziana Maglione-Agcom/Corecom/Comitato Media Minori/Garante Privacy

Vicepresidente con delega di Tutela dei minori dal 2011 al 2016 in Corecom Piemonte,
Componente di "Tuttinrete"

Premessa

La tutela dei minori nel vigente sistema di disciplina dei mezzi radiotelevisivi trova il suo primo fondamento nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni) laddove si prevede (articolo 3) *che sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali*" e si precisa (articolo 4 comma 2) *che il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.*

In ambito audiovisivo ed in relazione ai minori, pertanto, la vasta prateria della libertà di espressione e informazione incontra almeno due livelli di limiti specifici: uno inerente i contenuti fruibili da minori, che, oltre al generico rispetto delle libertà e dei diritti, ed in particolare della dignità della persona non devono nuocere all'armonico sviluppo psicofisico del minore, ed uno relativo al trattamento dei dati inerenti al minore, che deve svolgersi nel rispetto della dignità, riservatezza e identità personale del minore sempre con l'orizzonte specifico dell'armonico sviluppo psicofisico.

Questioni connesse a contenuti nocivi per i minori

Per quel che riguarda la problematica dei contenuti fruibili, si rinvia al Capo II "Tutela dei minori nella programmazione audiovisiva" del Testo Unico ed in particolare all'articolo 34³² interamente

³² **Articolo 34. -Disposizioni a tutela dei minori 1.Sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, comprese quelle di cui al comma 5, che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti di cui al comma 3.** Il sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato e' adottato da ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o fornitore di servizi ad accesso condizionato, sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice media e minori, d'intesa con l'Autorità, e approvati con decreto ministeriale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato di applicazione del Codice media e minori sottopone i criteri all'autorità ministeriale competente che, apportate le eventuali modifiche e integrazioni, li approva entro i successivi trenta giorni. Entro ulteriori trenta giorni, i fornitori di servizi di media

riformulato dal d.lgs. 44/2010 *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive nonché al [Codice di autoregolamentazione Tv e minori](#)* nonché al [Codice di autoregolamentazione Tv e minori](#), approvato il 29 novembre 2002 da una parte rilevante delle emittenti televisive; rinviando ad altre voci del glossario per una compiuta esegesi va detto che l'articolo 34 del Testo Unico ha il suo fulcro nell'introduzione della tutela differenziata del minore per fasce orarie di trasmissione.³³

audiovisivi o i fornitori di servizi adottano il proprio sistema di classificazione, nel rispetto dei criteri approvati con decreto ministeriale. **2. Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo.** **3. Fermo il rispetto delle norme dell'Unione europea a tutela dei minori e di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'articolo 3, nonché dall'articolo 32, comma 5, e dall'articolo 36-bis, la trasmissione, anche a pagamento, dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi compresi quelli forniti a richiesta, e' comunque vietata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione.** **4. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, ne' forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00.** 5. L'Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1 e' offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione; b) il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio. **6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e successive modificazioni.** **7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.** **8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunità.** **9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.** **10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché a produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi e' determinato dall'Autorità.** **11. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento da adottare entro il 30 giugno 2010, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della Autorità, comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità ai sensi del comma 5.**

³³ In attuazione dell'art. 34 citata con la [delibera n. 51/13/CSP](#) l'Autorità Garante per le Comunicazioni ha adottato il nuovo regolamento sulle misure tecniche per i servizi di video on demand dirette ad impedire che i minori accedano

Alla vigilanza sul sistema delineato è preposta in primo luogo l'**Autorità Garante delle Comunicazioni** ai sensi dell'articolo 1, comma 6 lett.b) n.6 della [legge 249/97](#) *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, autorità indipendente con funzioni di regolazione e garanzia, ed i **Comitati regionali per le comunicazioni** (Corecom), che in questa funzione operano come organi funzionali dell'Autorità che, nel rispetto del principio costituzionale del decentramento territoriale, assicurano lo svolgimento dei compiti di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle comunicazioni di rilevanza locale.

Le modalità di esercizio della vigilanza sono riportate all'articolo 35 del Testo Unico³⁴; tale disposizione definisce anche il ruolo svolto **Comitato per l'applicazione del Codice di Autoregolamentazione tv e minori**, cd. Comitato Media e Minori, istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico composto da rappresentanti delle emittenti televisive firmatarie del Codice, delle Istituzioni e degli utenti (questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli Utenti).

I Corecom rappresentano nel delineato sistema di vigilanza gli enti più prossimi e pertanto più facilmente accessibili per gli utenti, l'apertura del procedimento e la conseguente istruttoria per l'irrogazione delle sanzioni (tale ultima fase spetta in ogni caso all'AGCOM che riceve una proposta di sanzione dal Corecom adito) avviene in esito all'attività di monitoraggio o a specifiche segnalazioni (gli utenti che possono avvalersi di apposita modulistica

a programmi gravemente nocivi, prevedendo che I fornitori di tali servizi implementino una funzione di parental control che inibisca la visione di tali programmi ai minori, declinandone le caratteristiche e con la [delibera n. 52/13/CSP](#) l'Autorità ha individuato i criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. I contenuti trasmessi sono qualificati sulla base di due parametri: l'area tematica e le principali modalità rappresentative. Con [delibera n. 165/06/CSP](#) del 22 novembre 2006, poi, l'Autorità ha provveduto a richiamare le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi a rispettare nei programmi di intrattenimento, tra l'altro, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a protezione dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, evitando il ricorso a contenuti e immagini tali da offenderne la particolare sensibilità. Indirettamente connessa alla tutela dei minori e sempre soggetta a controllo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è la tutela dei valori dello sport nella programmazione televisiva (Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva cd. Codice media e sport).

³⁴ Art. 35 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34, nonché dell'articolo 32, comma 2, e dell'articolo 36-bis, limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni. (Comma così modificato da ultimo dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44). 3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto. (Comma così modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44). 4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi dell'articolo 35-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo. (Comma aggiunto dall'art. 11-quinquies, decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in legge con legge 4 aprile 2007, n. 41 e così modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44). 5. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.

precompilata). L'attività di vigilanza si svolge peraltro in frequente sinergia con le forze dell'Ordine, in particolare con corpi o reparti specializzati in tal senso. Maggiori informazioni sono reperibili sui siti dell'Agcom (<http://www.agcom.it/tutela-dei-minori>) e del Corecom Piemonte (<http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/corecom/cosa-facciamo/tutela-minori>). Nell'ottica di una eventuale futura estensione di competenze resa sempre più necessaria dai progressi tecnologici e dalle emergenze che popolano le cronache con Delibera N. 481/14/CONS l'AGCOM ha istituito l'Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet.

Questioni inerenti il trattamento dei dati del minore

Tale profilo, che è quello di maggior interesse per l'attività del Tavolo interistituzionale Tuttinrete, riceve tutela specifica per effetto della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 176/1991 ove si stabilisce che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente, che nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione. Rinviando alle specifiche voci del glossario per ulteriori approfondimenti si accenna al fatto che nel nostro ordinamento i principi descritti trovano attuazione attraverso il Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) – informato al criterio del consenso con tutte le difficoltà che ne derivano in ambito minorile - e le norme civilistiche a tutela dell'immagine e dell'identità personale nonché delle disposizioni penali correlate; per quel che riguarda l'attività giornalistica si rinvia al Codice deontologico e dalla Carta di Treviso. Il **Garante della Privacy** è l'Autorità indipendente preposta alla tutela dei dati personali e pertanto all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato in GUUE il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, correlato al nuovo [Pacchetto protezione dati](#)", disciplina comune della tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri dell'UE ormai irrinunciabile a fronte di pericoli per la riservatezza sempre meno legati alla nazionalità o ai confini.

Sul punto dibattuto del **riparto di competenza** tra Garante della Privacy ed AGCOM pare opportuno citare la Delibera n. 238/08/CSP laddove l'AGCOM precisa che "è' infondata l'obiezione (...) secondo la quale in materia di tutela dei minori, con particolare riferimento alla sfera della loro riservatezza, l'esclusivo organo competente a vigilare e a irrogare le relative sanzioni è il Garante per la protezione dei dati personali(...)tenuto conto che la normativa vigente attribuisce rispettivamente al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni specifici profili di competenza e sanzionatori".

Minori in trasmissione

La citata Delibera n. 238/08/CSP è peraltro interessante anche sotto altri profili in quanto l'Autorità, chiamata a pronunciarsi sulla presunta violazione dei paragrafi 1.1 ed 1.2 lettera a) e lettera c) del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e con l'art. 2 del decreto del Ministero delle Comunicazioni 7 aprile 2006, n. 218 in merito a trasmissione di servizio recante intervista a minori di comunità rom conclude stabilendo che "le immagini diffuse risultano trovare giustificazione alla luce del principio di "essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e in particolare con riferimento alla specifica finalità di sensibilizzazione del pubblico sulle esigenze di rafforzata tutela dei minori da riconoscersi alla rappresentazione di

situazioni di criticità in cui i minori risultano versare” e incidentalmente detta alcuni criteri ermeneutici di interesse generale: sul paragrafo 1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori) stabilisce che “non è esclusivamente applicabile ai casi in cui vi sia una presenza fisica del minore nello studio televisivo in cui si realizza il programma, (...) ma è evidentemente applicabile a tutti i casi di partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive, partecipazione che può, per esempio, avvenire, come nel caso di specie, tramite interviste condotte all'esterno dello studio” ... “Non rileva la circostanza che l'intervista sia avvenuta in presenza dei (...) genitori, rimanendo comunque all'emittente il dovere di operare una valutazione della rispondenza della trasmissione alle disposizioni poste a tutela dei minori, anche in presenza di una eventuale manifestazione positiva di volontà espressa dagli aventi diritto”.

Diversamente³⁵ la Delibera n. 74/10/CSP conclude per la sussistenza della violazione nel caso in cui “Il servizio, trasmesso in fascia oraria di televisione per tutti, riguarda la descrizione del fenomeno diffuso in Africa della persecuzione di bambini accusati di stregoneria e(presenta) numerose immagini, anche di primi piani, ritraenti minori sofferenti e impauriti. La rappresentazione è crudamente realistica e le immagini particolarmente forti e impressionanti, la maggioranza dei minori inquadrati, vittime di spietata violenza, è chiaramente riconoscibile, in quanto le immagini, di ottima qualità, non presentano alcuna forma di schermatura elettronica dei soggetti videoregistrati. Le immagini trasmesse non sono effettivamente necessarie alla comprensione della notizia, che avrebbe potuto essere fornita senza quella morbosa attenzione ai dettagli che contraddistingue le scene mandate in onda” . “La particolare crudezza e la drammaticità che caratterizzano la sequenza analizzata (...) appaiono suscettibili di provocare significative reazioni emotive, quali orrore e raccapriccio, nello stesso telespettatore adulto.” “Nella fattispecie in esame, il potenziale emotigeno della rappresentazione appare idoneo a generare un pregiudizio allo sviluppo psichico o morale dei minori” . “Il giornalista non ha avvisato gli spettatori circa la non idoneità per un pubblico di minori delle notizie, delle immagini e delle parole trasmesse, né si può affermare che le brevi frasi iniziali del giornalista, non lasciando in alcun modo comprendere la crudezza delle immagini che sarebbero seguite, siano equivalenti all'avviso per i telespettatori così come prescritto dal paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori e idonee a consentire alle famiglie l'espletamento della propria funzione educativa. È comunque da evidenziare che finanche l'avviso del giornalista non giustifica né la trasmissione di scene che nuocciono allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, per le quali, nella fascia oraria in questione di televisione per tutti – ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – vige comunque il divieto assoluto di messa in onda, né la messa in onda di sequenze particolarmente crude o brutali che possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore o di notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori, la cui diffusione è vietata nelle trasmissioni di informazioni, in onda dalle ore 7:00 alle ore 22:30, ai

³⁵ Con la Delibera n. 19/08/CSP l'Autorità si pronuncia nei seguenti termini su trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di telegiornale contenente servizio su minore autore di reato: “Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca, fatto salvo il caso in cui la notizia sia divulgata per un rilevante interesse pubblico e la pubblicazione sia “davvero nell'interesse oggettivo del minore”: tale condizione non sembra ricorrere nel caso di specie, in quanto l'identificazione del minore nulla aggiunge allo scopo di denuncia dell'impiego di bambini-soldato attraverso le immagini trasmesse, la cui diffusione (...) non può che recare pregiudizio al minore rappresentato, autore di un'azione tanto efferata, ed ai minori telespettatori che, opportunamente, sono stati giudicati dalla stessa emittente inidonei alla visione delle scene in esame” . “La circostanza che la finalità del servizio presentato non avrebbe potuto raggiungere il suo massimo e completo compimento se fosse stato oscurato il volto del bambino non esclude la responsabilità dell'emittente giacché grava sulla stessa l'obbligo di non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e, in ogni caso di garantirne l'assoluto anonimato, omettendo qualsiasi elemento che possa condurre alla sua identificazione”.

sensi del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori” . “Le norme di comportamento sulla partecipazione dei minori alle trasmissioni sia di intrattenimento, sia di informazione indicate nel paragrafo 1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori –ivi comprese, dunque, quelle di cui al paragrafo 1.2 lettera a)(...) –sono obbligatorie per le emittenti televisive e (...) non sono esclusivamente applicabili ai casi in cui vi sia una presenza fisica del minore nello studio televisivo in cui si realizza il programma (come sostiene l'emittente), ma sono evidentemente applicabili a tutti i casi di partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive. Si tenga infatti conto che nei programmi di carattere informativo, esplicitamente richiamati nell'articolo 2 comma 1, vengono di solito trasmesse immagini di repertorio, servizi, reportage che – seguendo la linea interpretativa dell'emittente – non sarebbero paradossalmente soggette a quel corpus minimo di garanzie (tutela della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy) introdotte e ribadite dal decreto (del Ministero delle Comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218) a favore delle persone in età minorile che partecipano a trasmissioni televisive” . “Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca, fatto salvo il caso in cui la notizia sia divulgata per un rilevante interesse pubblico e la pubblicazione sia “davvero nell'interesse oggettivo del minore”: tale condizione non ricorre nel caso di specie, in quanto l'identificazione dei minori, attraverso le immagini trasmesse, nulla aggiunge allo scopo informativo e di denuncia del fenomeno oggetto del servizio, la cui diffusione, contrariamente alle valutazioni svolte dall'emittente, non può che recare pregiudizio ai minori rappresentati, vittime di reati, chiaramente identificabili. Ammesso e non concesso che la diffusione del servizio abbia sortito eventuali effetti positivi di varia natura, non è (...) giustificabile in alcun modo il comportamento dell'emittente che ha arrecato nocumento alla dignità, all'immagine, alla privacy e all'integrità psicofisica dei minori ripresi senza alcuna accortezza volta a garantirne l'anonimato³⁶.

Particolare attenzione va posta infine alla distinzione tra le due diverse questioni della tutela del minore presente nella trasmissione da quella della tutela dei minori che alla trasmissione potrebbero assistere subendo la visione di contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo psicofisico (cr. sul punto Delibere n. 143/06/CSP, n. 53/07/CSP, Delibera n.18/08/CSP).

³⁶ La Delibera n.74/08 CSP prosegue specificando “Come ribadito dalla sentenza 15/09/2008 n. 8323 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, “l'assoluta preminenza del valore del rispetto della “persona umana” – valore costituzionalmente ed incondizionatamente garantito nel nostro Ordinamento – esclude in radice, infatti, la possibilità che chiunque possa decidere se, ed in che misura, il sacrificio di uno o di pochi debba servire per l'utilità degli altri. Ed ancora, l'assoluta preminenza del valore della dignità della persona umana, esclude – parimenti – che l'interesse alla salvaguardia dell'integrità fisica, psichica e psicologica delle persone (nella specie: dei minori) possa recedere di fronte ad altri interessi seppur importanti, quali quello alla diffusione di un'informazione completa. Nella scala dei valori, infatti – anche quelli giuridici – i diritti alla vita ed all'integrità fisica, psichica e psicologica della persona non possono essere mai “graduati” , e non possono mai costituire oggetto di calcoli proporzionalistici volti a comprimere il contenuto sostanziale, in funzione di altre o di altrui utilità” . “Per effetto della “pubblicizzazione” , operata dalla (...) legge n. 112/04, il Codice di autoregolamentazione tv e minori risulta essere norma di livello secondario assistita dalle sanzioni previste dall'ordinamento vigente in materia di tutela dei minori telespettatori. Le disposizioni del Codice, ivi comprese quelle inerenti la tutela della riservatezza dei minori vittime di reati di cui al paragrafo 1.2 lettera a), da originario impegno autodisciplinare, basato su una adesione volontaria, hanno acquisito carattere di doverosità collegato ad un vero e proprio obbligo di legge. Sono state pertanto munite di un presidio sanzionatorio applicabile dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto norme poste a tutela dei minori. Inoltre la successiva entrata in vigore del decreto 27 aprile 2006, n. 218 ha ulteriormente rafforzato le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di tutela dei minori, anche con riferimento alla sfera personale, della vita privata e della personalità, attribuendole la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni, contenute nel decreto medesimo, poste a tutela della dignità, dell'immagine, della privacy e della salute dei minori infraquattordicenni che partecipano a programmi televisivi.”

32. MINORI AFFIDATI E ADOTTATI: NOTE SULL'ISCRIZIONE E L'INSERIMENTO SCOLASTICO

Cfr circolare regionale USR prot 191 nella sezione “*Documentazione di integrazione alle voci del Glossario*”

33. MINORI E SESSUALITÀ

Adriana Marchia

Commissario CoReCom Piemonte dal 2006 al 2011, con delega Tutela dei Minori, Soggetto singolo ammesso a “Tuttinrete”

La tutela secondo il quadro legislativo, normativo e regolamentare dei servizi di media audiovisivi e radiofonici

La tutela della sessualità della persona di minore età nel sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici rientra nella più ampia garanzia che il legislatore deve assicurare perché vengano rispettati sempre i diritti fondamentali della persona, vietando quindi quelle trasmissioni che, in relazione anche all'orario di messa in onda, presentano scene violente o pornografiche e che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale del minore.

A livello nazionale prevalgono i principi di **autoregolamentazione e coregolamentazione** (Dlgs. 15 marzo 2010, n.44, che recepisce la Direttiva europea 2007/65 CE sui servizi Media Audiovisivi ed integra il D.L. 31 luglio 2005/177-T.U. della radiotelevisione), per cui la tutela poggia sulla corretta applicazione dei codici e sistemi di condotta che coinvolgono i vari operatori mediali.

Ciò non esclude, comunque, l'eventuale intervento sanzionatorio amministrativo dell'AGCOM, qualora si ravvisi la comprovata violazione della normativa vigente. Anzi, a questo proposito la corretta osservanza delle disposizioni a tutela dei minori del Codice di Autoregolamentazione Media e Minori (nov.2002), era già stata recepita dalla Legge 112/2004 (art.10, c.1) e sue m. e i. ed era entrata nell'art. 34 T.U. 177/2005, come integrato nel Dlgs. 44/2010, art.34, c.6 e nel Dlgs 28 giugno 2012, n.120.

Nello stesso articolo 34 (*Disposizioni a tutela dei minori*), una particolare attenzione è riservata alla proiezione di film che vengono trasmessi su piattaforme diversificate. Fermo restando il rispetto delle norme dell'Unione Europea a tutela dei minori, gli artt. 3,4,5 a) b), 6,7,11 ribadiscono il divieto di trasmissioni che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata, ovvero pornografiche, salvo le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongono l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo. L'Autorità (AGCOM) con la delibera n.51/13/CSP ha adottato il nuovo regolamento sulle misure tecniche per i servizi di video *on demande* dirette ad evitare la visione e l'ascolto di programmi nocivi ai minori, prevedendo che i fornitori di contenuti inseriscano una funzione di *parental control* che inibisca la visione di tali programmi ai minori.

Con la delibera n.52/13/CSP l'Autorità ha poi individuato i criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono essere nocive allo sviluppo armonico dei ragazzi e i parametri in base ai quali vengono classificati i contenuti trasmessi. Ma già con la delibera n.

220/11/CSP l'Autorità aveva approvato il "Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'art. 34, cc.5 e 11 del T.U. dei servizi di Mediaaudiovisivi e radiofonici".

Già nella delibera AGCOM n.165/06/CSP "Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale di minori nei programmi di intrattenimento", art.2, si raccomandava di *"evitare allusioni o rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la dignità umana o la sensibilità dei minori"*. Così nella delibera AGCOM n.23/07/CSP, art. 1 e 6 si sancisce *"il divieto di trasmissioni di programmi contenenti scene pornografiche individuate in base ai criteri indicati dalla presente delibera"*. Infine corre l'obbligo di citare l'art.11- Bambini e adolescenti- del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (27 marzo 2014), dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, che sottolinea *"il divieto di rappresentazioni di comportamenti o di atteggiamenti improntati alla sessualizzazione dei bambini"*.

E' forse opportuno ricordare che il quadro legislativo normativo regolamentare nazionale, in relazione alla materia della tutela dei minori (che rientra in una più generale ottica di garanzia dell'utenza), riflette lo spirito di salvaguardia e di protezione della persona di minore età presente nella legislazione delle Istituzioni internazionali, degli Stati membri della Comunità Europea, salvaguardando, comunque, la libertà di espressione, comunicazione e di informazione. In tal senso è da intendere la ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sulla Televisione Transfrontaliera, Strasburgo (05/05/89)-Legge n. 327/91, art 7, c.1, lett. a) *"Programmi che non devono essere contrari alla decenza e tanto meno contenere pornografia"*.

Allo stesso modo è da intendere la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio-giugno '97- che modifica la direttiva del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari, amministrative degli stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (97/36/CE), art. 22 *"Gli stati membri adottano misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano....in particolare programmi con scene pornografiche..."*.

Infine la legge n.39/2002 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee- Legge comunitaria 2001, art 51 stabilisce che *"l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati Membri dell'Unione Europea in alcuni casi particolari, quale la violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi...con scene pornografiche..."* Infine corre l'obbligo di ricordare che il Dlgs. n.44/2010 inserisce nel Dlgs. n.177/2005 sulle *Trasmissioni transfrontaliere*, l'art.2, c. a) dove si ribadisce la possibilità di intervento con *"sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di radiodiffusioni televisive..."*, da parte dell'Autorità in casi di simili violazioni in *"programmi che contengono scene pornografiche o di violenza gratuita"*.

Non è fuori luogo ricordare che alla Commissione per i Servizi e i Prodotti dell' AGCOM è attribuita la competenza di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nella comunicazione audiovisiva, anche sulla base dei codici di autoregolamentazione in materia (Libro Bianco- parte IV. Tutela dei minori nell'audiovisivo: la pratica. Massimario delle decisioni dell'Autorità sulla Tutela dei Minori).

Riferimenti bibliografici minimi

AGCOM- Libro Bianco sui Contenuti, 18 gennaio 2011.

CORECOM Piemonte- Guida alle norme per la tutela dei minori in ambito radiotelevisivo.

AGCOM <http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=12420>

AGCOM http://www.googl.it?gvs_rd=ssl#q=libro+bianco+agcom+gennaio+2014

CORECOM www.cr.piemonte.it/dwd/organismi/corecom/studi_ricerche/tutela_minori.pdf

http://www.google.it?gws_rd=ssl#q=quadro+normativo+legislativo+regolamentare+nei+servizi+media+audiovisivi+radiofonici

34. MINORI STRANIERI

Stefano Ardagna

Avvocato; presidente Camera Minorile di Torino, Componente di "Tuttinrete"

I minori stranieri possono trovarsi sul territorio italiano insieme ad un genitore, sia regolarmente soggiornante sia in assenza di validi documenti, oppure da soli, ed in tal caso vengono definiti "minori stranieri non accompagnati", in quanto privi di assistenza da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.

Una distinzione rilevante non giuridicamente ma nei fatti, si ha tra i minori stranieri nati e cresciuti in Italia, e quelli presenti sul territorio da tempi più recenti; un' ulteriore specificità riguarda i minori figli di coppie miste, per cui comunque vi è una doppia appartenenza identitaria.

Tutti i minori in quanto tali sono titolari dei diritti loro riconosciuti dalle norme di diritto interno e dalle convenzioni internazionali. Al fine di garantire in concreto ai soggetti di minore età di provenienza straniera tutti i diritti e le tutele previste dalla legge è necessario tenere conto della specificità della "variabile culturale".

Ogni ambiente (come ad esempio la scuola e la sanità) in cui si snoda la vita sociale di un minore dovrebbe dotarsi di particolari professionalità in grado di cogliere e interpretare le "differenze culturali" da cui hanno origine alcune condotte .

A maggior ragione è necessaria una particolare attenzione quando i minori entrano in contatto con il sistema giustizia, chiamato a valutare la situazione di vita e familiare in cui questi crescono. Il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale Ordinario sono infatti competenti a esaminare le condotte genitoriali da cui potrebbero loro derivare dei pregiudizi e ad emettere, in questi casi, provvedimenti che riguardano la responsabilità genitoriale e che possono, talvolta, essere molto incisivi (come ad esempio affidamento etero familiare, collocazione in strutture comunitarie, decadenza e, in casi di extrema ratio, adozioni).

I Tribunali assumono le informazioni necessarie attraverso indagini demandate ai servizi territorialmente competenti. I primi colloqui tra gli operatori e le famiglie straniere sono determinanti non soltanto per comprendere l'eventuale disagio di un minore, ma anche per raccogliere la storia familiare nella sua completezza. Questa è un'attività spesso difficile e frammentata e non solo per problematiche di comprensione linguistica, ma anche per una limitata conoscenza degli usi e delle tradizioni culturali su cui si fondano le matrici familiari.

Appare pertanto sempre più indispensabile l'ausilio di nuove figure professionali quali mediatori culturali, antropologi ed etno-psichiatri, che in una rete multidisciplinare possa tutelare maggiormente il rispetto delle garanzie fondamentali per i minori, tutela che non può prescindere da un intervento sistemico sull'intero nucleo familiare.

La Cassazione con sentenza n. 15457/2014 ha infatti sottolineato come l'esercizio del diritto di difesa sia effettivamente garantito alla parte non solo se e quando vengano rimossi tutti gli ostacoli derivanti da una non adeguata conoscenza della lingua italiana, ma anche quando siano riconosciuti e considerati i diversi modelli culturali nei quali si fondano i ruoli e le condotte familiari. Solo una pronuncia che tenga conto della complessità derivante dalle diverse culture di provenienza e dei differenti modelli educativi può considerarsi una decisione non viziata da pregiudizio e quindi non censurabile.

35. MINORI STRANIERI E SOGGIORNO

Laura Marzin

Direzione politiche sociali e rapporti con le aziende sanitarie - Servizio minori stranieri della Città di Torino, Componente di "Tuttinrete"

Minore Straniero: Minore di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide

Minore straniero non accompagnato (msna) : minore straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;

Minore straniero non accompagnato richiedente protezione internazionale : minore che richiede la protezione internazionale per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

Minore vittima di tratta : Minorenne straniero/a vittima di tratta ai fini della prostituzione

Minore straniero non accompagnato rifugiato: ha ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato dello "status di rifugiato" a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale;

Inespellibilità : il minore straniero è inespellibile (art. 19 del T.U.)

Segnalazioni relative ai msna :

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni : per segnalare la presenza con la collocazione ai sensi dell'art. 403 C.C.

Giudice Tutelare: per l'apertura della tutela;

Direzione generale (DG) Immigrazione e Politiche dell'integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali seguendo le procedure indicate sul sito del suddetto Ministero (**scheda censimentaria**) ad eccezione del caso in cui il minore abbia presentato domanda di asilo (i minori non accompagnati richiedenti asilo non rientrano nella competenza della DG Immigrazione).

Iscrizione Centro ISI/ENI presso le ASL di domicilio

Il minore che non è ancora in possesso del permesso di soggiorno è iscritto al Centro Informazioni Sanitaria Immigrati per le cure indifferibili ed urgenti.). L'iscrizione è valida sei mesi .

Per i minori stranieri comunitari soggiornanti da almeno tre mesi viene rilasciato un codice STP (straniero temporaneamente presente) per stranieri temporaneamente presenti presso il Centro Europei Non Iscritti (ENI). L'iscrizione è valida sei mesi .

Iscrizione servizio Sanitario Nazionale

I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) sono iscritti

obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni fornite

Iscrizione anagrafica

Per i minori stranieri l'iscrizione anagrafica (residenza) può essere richiesta in presenza di permesso di soggiorno e documento anagrafico in corso di validità (passaporto o attestazione di nazionalità). Per i msna è necessario il provvedimento di tutela e l'autorizzazione del tutore.

Commissione territoriale presso la Prefettura

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale è istituita presso le Prefetture ed è l'organo che decide in merito alle domande di protezione internazionale.

Accertamento età ossea

I minori stranieri non in possesso di documento anagrafico (passaporto o attestazione di nazionalità) possono, in caso di fondato dubbio sulla loro minore età su consenso e richiesta dell'esercente i poteri tutelari, possono essere sottoposti ad accertamenti multidisciplinari, radiografie del polso dx con visita medico legale, presso le strutture ospedaliere pubbliche.

SPRAR Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

TIPOLOGIA DI PERMESSI DI SOGGIORNO

Permesso di soggiorno per MINORE ETÀ Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto, per il solo fatto di essere minorenni di ottenere un **permesso di soggiorno per minore età** perché sono inespellibili

Permesso di soggiorno per MOTIVI FAMILIARI :

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato, nel caso di soggiorno di durata superiore a tre mesi:

- al minore straniero in possesso del visto per ricongiungimento familiare o del visto d'ingresso al seguito del proprio familiare;
- al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia;
- al familiare di un minore straniero rifugiato, anche se entrato in Italia senza autorizzazione o con visto valido tre mesi.

Permesso di soggiorno per LAVORO SUBORDINATO: Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) viene rilasciato solo a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro tra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore, cittadino di uno Stato NON appartenente all'Unione Europea o a quei giovani adulti che devono convertire il permesso di soggiorno da minore età a maggiore età e che sono già in possesso di provvedimento della DG Immigrazione e di un contratto di lavoro subordinato.

Permesso di soggiorno per ATTESA OCCUPAZIONE lo può chiedere il minore straniero non accompagnato al momento del raggiungimento della maggiore età se disoccupato. Ha l'obbligo di iscriversi, nell'elenco anagrafico del Centro per l'impiego della provincia di residenza.

Permesso di soggiorno per MOTIVI DI STUDIO E FORMAZIONE si può richiedere a seguito di visto per motivi di studio o formazione viene rilasciato con modalità e procedure diverse a seconda del tipo di studi che si intendono frequentare in Italia.

Il permesso per studio consente di svolgere un'attività lavorativa di tipo subordinato, che, però, non deve superare le 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di 1040 ore annuali. La conversione avviene stando in Italia, senza quindi dover tornare nel proprio paese, e può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del permesso di soggiorno originariamente posseduto.

Permesso di soggiorno ex art.31- comma 3 T.U.: è un permesso di soggiorno non convertibile che viene rilasciato ai genitori o parenti entro il quarto grado che si devono occupare di un minore con patologie o problemi psicologici, tale permesso viene rilasciato a seguito di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

Permesso di soggiorno C.E. PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO) Per l'ottenimento del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo è necessario dimostrare di:

- soggiornare in Italia da almeno 5 anni ed essere in regola con il permesso di soggiorno;
- percepire un reddito non inferiore all'importo annuale dell'assegno. Lo straniero può richiedere il rilascio del 'permesso per soggiornanti di lungo periodo ' anche per i familiari di seguito elencati: coniuge non legalmente separato; figli minori a carico a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso; figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti un'invalidità totale; genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine; genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute.

Permesso di soggiorno per ASILO POLITICO viene rilasciato dalla Questura al titolare dello status di rifugiato rilasciato dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale. Lo status di rifugiato viene riconosciuto allo straniero che, per motivi di razza, religione, appartenenza sociale e/o politica, viene perseguitato nel Paese di cui possiede la cittadinanza o, in caso di apolidia, nel territorio in cui aveva la dimora abituale, per cui non può farvi ritorno.

Permesso di soggiorno per MOTIVI DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA La protezione sussidiaria è uno status, al pari di quello di rifugiato, che viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale. Qualora il richiedente non possa dimostrare una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, che definisce chi è rifugiato, ma si ritiene che rischi di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) nel caso di rientro nel proprio paese, può ottenere questo tipo di protezione. Il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria dà allo straniero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria da parte della Questura territorialmente competente.

Permesso di soggiorno ex art. 18 T.U Immigrazione: viene rilasciato a donne o giovani vittime di tratta, o a vittime di maltrattamento a seguito di denuncia alle FFOO e su successiva richiesta della Procura Ordinaria.

Parere ex art.32 T.U.

In conformità a quanto previsto dall'ordinamento giuridico italiano il minore straniero non accompagnato ha diritto all'accoglienza fino al compimento della maggiore età. Nel caso in cui per il neomaggiorenne ricorrano le condizioni previste dall'art. 32 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione* e più in generale le ipotesi previste dal medesimo testo unico sull'immigrazione o nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente o titolare di protezione internazionale, l'accoglienza può essere prorogata fino al massimo di ulteriori sei mesi.

Richiesta indagine familiare nel paese d'origine

I servizi possono richiedere alla Dg Immigrazione le indagini familiari dei minori presso i paesi d'origine.

Rimpatrio assistito

I minori stranieri non accompagnati (non richiedenti asilo) possono però essere rimpatriati mediante il "rimpatrio assistito" solo se esprimono il consenso (con il consenso del tutore) e a seguito di indagini familiari.

Acquisizione cittadinanza e "naturalizzazione"

Il minore nato in Italia da genitori, che al momento della sua nascita erano regolari e residenti, può acquisire la cittadinanza italiana facendone richiesta entro il 19esimo anno di età.

Gli stranieri residenti e regolari in Italia da almeno 10 anni in possesso del reddito richiesto possono fare richiesta di cittadinanza italiana e formalizzeranno la richiesta presso il Ministero dell'Interno .

36. NOMADI (MINORENNI)

Ennio Tomaselli

Già magistrato minorile; socio AIMMF, Componente di “Tuttinrete”

Il termine “nomadi” (riferito sia ad adulti che a minori), pur frequente nell’uso corrente, anche mediatico, è assai equivoco e genera equivoci.

Esso è usato come sinonimo di “zingari”, termine che appare, esso pure, da evitare, in questo caso perché assume una connotazione di fatto spregiativa, particolarmente avvertita come tale dai diretti interessati, che non si riconoscono affatto in tale termine e si sentono “bollati” da esso. Ciò anche se, a giudizio di taluno (cfr. l’articolo su *Repubblica* del 28.11.2014 di Guido Ceronetti, intitolato “Il rom non esiste, torniamo a chiamarli zingari”), dovrebbe essere ristabilito nell’uso corrente «il perfetto italiano zingari» in luogo dell’«insulso Rom».

In ogni caso, il termine “nomadi”, che qui interessa, è fuori luogo sotto tutti i profili.

Fa pensare a persone o gruppi di persone od intere popolazioni in perenne movimento fra regioni, Stati, ecc..., mentre i rom sono per la massima parte, in Italia come altrove, persone e gruppi familiari le cui precedenti generazioni possono aver ancora sperimentato qualche forma di “nomadismo”, ma che sono ormai da gran tempo (parecchi decenni) “stanziali” o comunque tendenti alla sedentarietà.

Questa si concreta nel vivere stabilmente in campi organizzati o semi-organizzati ai margini delle città (dove occupano baracche ben assicurate al terreno o roulotte che fungono da vere e proprie case) o in appezzamenti di terreno da loro acquistati, ancora in baracche o roulotte, ma anche in stabili prefabbricati od eretti in normale muratura. Se, poi, si verificano degli spostamenti delle persone (non necessariamente dell’insediamento in quanto tale), ciò può dipendere da contingenze particolari.

Vi sono spostamenti, ma nient’affatto per volere degli interessati, in caso di insediamenti abusivi e di eventuali sgomberi disposti dalle varie autorità locali; politica che, come obiettivo e noto, non fa che spostare il problema.

Quanto a soggetti, diversi dai rom, effettivamente “in movimento” (anche fra continenti, *in primis* dall’Africa), il termine “nomadi” sarebbe, parimenti, del tutto fuori luogo. Si tratta di “migranti”, maggiorenni o minorenni, che puntano a vivere stabilmente in Europa, una volta individuato il Paese dove sia più facile e più conveniente per loro inserirsi (essenzialmente in base alle opportunità lavorative e di coesione familiare).

Per tutto ciò, e dovendosi di trattare di minori rom, si rinvia all’apposita voce **ROM (minori)** di questo Glossario.

37. ORGANI GIUDIZIARI

Dante Cibinel

Giudice Tribunale per i Minorenni di Torino; socio AIMMF, Componente di "Tuttinrete"

La protezione di un minore è affidata dall'ordinamento giuridico innanzitutto a chi esercita la responsabilità genitoriale nei suoi confronti e cioè ai genitori (i cui compiti di "*mantenere, istruire ed educare i figli*", previsti dall'art. 30 della Costituzione, e di "*assistenza morale*", previsto -in aggiunta a quelli predetti- dall'art. 315 bis del codice civile, certamente ricomprendono la fondamentale funzione di protezione).

Importante è anche il ruolo istituzionale dei servizi socio-assistenziali e di quelli di tutela della salute dei cittadini istituiti dagli enti locali, i cui interventi a favore dei soggetti minorenni (e delle famiglie), nella stragrande maggioranza dei casi avvengono con il consenso e spesso su richiesta dei genitori.

L'intervento dell'autorità giudiziaria si esplica in tale campo solo quando vi sono delle condizioni di inadeguatezza nella funzione dei genitori -derivante dai limiti individuali o dal conflitto tra essi, interpersonale o anche solo limitato ad aspetti particolari dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che la legge prevede avvenga sempre "di comune accordo" (art. 316 codice civile)- che impediscono, anche a causa dell'opposizione dei genitori all'intervento dei predetti servizi, di rimuovere situazioni di pericolo o di pregiudizio per il benessere fisico e psicoevolutivo del minore o le fanno addirittura sorgere.

Inoltre deve essere considerato come intervento avente finalità (anche) di protezione quello del giudice penale, sia che venga ipotizzata la commissione di un reato nei confronti di un minore, sia che un minore venga indicato come l'autore di un reato, nel qual caso la legge vuole che l'intervento penale persegua finalità, quando possibile, eminentemente educative.

A proposito dei predetti vari interventi giudiziari, deve essere innanzitutto considerato il ruolo del tribunale per i minorenni e del procuratore della Repubblica presso tale giudice specializzato (l'unico, tra gli organi giudiziari qui considerati, che può essere ritenuto specializzato non solo in relazione alle competenze, ma anche alla composizione, trattandosi di un organo collegiale a composizione mista, di cui fanno parte due giudici professionali, cioè con formazione giuridica, e due giudici onorari, con formazione in scienze -prevalentemente-umane).

Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni vengono trasmesse -dagli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari, prevalentemente, da quelli scolastici e dalle forze dell'ordine, per dovere istituzionale, ma anche dai soggetti privati- le segnalazioni relative alle situazioni di pregiudizio per un minore e il procuratore minorile, previ i necessari accertamenti, può presentare ricorso al tribunale per i minorenni, che solo allora interviene per adottare i provvedimenti necessari a tutela del minore, sempre modificabili: essi possono variamente incidere sulla situazione personale e familiare del minore, da un minimo di gravità rappresentato da prescrizioni rivolte dal giudice ai genitori, fino ad altre forme più importanti di limitazione della loro responsabilità -tra cui l'allontanamento/collocamento extrafamiliare del figlio- e alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, nonché, nei casi gravissimi in cui si configura uno stato di abbandono (che può sussistere -e spesso è così, essendo i casi di abbandono in senso stretto ormai molto rari- anche in situazioni in cui i genitori e i parenti della famiglia allargata vogliono, sì, occuparsi del minore, ma presentano limiti personali tali che la

crescita in quell'ambiente familiare determinerebbe in lui, con ragionevole certezza, un grave e irreversibile danno psico-evolutivo), alla dichiarazione di adottabilità, cioè al definitivo allontanamento del minore dalla famiglia, con interruzione per sempre dei rapporti e inserimento in un nucleo familiare adottivo.

A questi interventi (in cui si esprime la cosiddetta competenza "civile"), si affianca, come già accennato, la competenza "penale" del tribunale per i minorenni, relativa a tutti i casi in cui si ipotizza la responsabilità di un minore che abbia compiuto i quattordici anni in relazione alla commissione di un reato. Si tratta di una competenza esclusiva ed inderogabile, nel senso che non esiste più, come accadeva in passato e come molti ordinamenti nel mondo ancora prevedono (in relazione alla gravità dei reati o alla loro commissione in concorso con adulti), alcuna possibilità di intervento del giudice penale ordinario nei confronti di un minore autore di reato.

Al di sotto dei quattordici anni non esiste, sostanzialmente, possibilità di applicazione di misure penali e le indagini che vengono compiute per accertare la commissione di un reato da parte di un minore sono finalizzate essenzialmente all'adozione di misure di protezione "civili" a suo favore, essendo in tale caso il reato considerato l'espressione di una condizione di disagio personale del suo autore e/o di un percorso di crescita su cui intervenire per correggerne l'orientamento.

Anche il tribunale ordinario civile ha un ruolo molto ampio nella protezione dei minorenni perché, come sopra accennato, la necessità di protezione spesso deriva da condizioni di dissenso/conflittualità tra i genitori ed è il tribunale ordinario, appunto, che ha la competenza esclusiva a intervenire nei casi di disaccordo e per tutti i procedimenti di separazione e divorzio e disciplina delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in tali casi e in quelli di cessazione delle convivenze di fatto (e ora, a seguito della legge 76/2016, di venir meno dell'unione civile tra persone dello stesso sesso): in questi casi è attratta alla competenza del tribunale ordinario, per tutto il tempo in cui è pendente il procedimento avanti a tale organo giudiziario, anche quella "civile" del tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario può adottare tutti i provvedimenti sopra sinteticamente indicati (con la sola eccezione della dichiarazione dello stato di adottabilità), anche a prescindere dalle domande che gli sono state rivolte dagli adulti che si stanno separando, al fine preminente di realizzare l'interesse del minore.

Non deve essere trascurata, in materia di protezione dei minori, la competenza del giudice tutelare, che - all'infuori dei casi di intervento del tribunale per i minorenni e di quello ordinario sopra considerati - esercita una funzione generale di vigilanza "*sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni*" (art. 337 c.c.) e in merito a quest'ultima è titolare anche di importanti poteri autorizzativi per quanto concerne determinati atti compiuti dai genitori nell'esercizio della rappresentanza legale del figlio minore.

Questa sintetica rassegna degli interventi giudiziari a protezione dei minori si conclude considerando doverosamente il ruolo degli organi giudiziari ordinari penali (procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e tribunale ordinario penale): questi organi, infatti, sono competenti in relazione ai procedimenti penali concernenti tutti i reati commessi da soggetti maggiorenni e, dunque, anche quelli di cui sono vittime persone di minore età ed è intuitivo come lo svolgimento dei loro compiti abbia importanti riflessi sulla tutela delle vittime dei reati, venendo tale funzione svolta del tutto autonomamente rispetto a quella -parallela- che svolge non di rado in tali casi l'autorità giudiziaria minorile (in sede "civile", soprattutto quando siano autori del reato i genitori del minore), pur con il coordinamento dei rispettivi interventi necessario ad evitare eventuali contrasti tra le pronunce.

38. PRIVACY A SCUOLA

Cfr circolare regionale USR Piemonte prot 1711 nella sezione “*Documentazione di integrazione alle voci del Glossario*”

39. PROCESSO PENALE MINORILE

Ennio Tomaselli

Già magistrato minorile; socio AIMMF, Componente di “Tuttinrete”

Data la vastità dell'argomento, questa Voce non potrà che fornire alcuni cenni, si spera utili per qualche chiarificazione immediata e quale stimolo per approfondimenti rimessi agli interessi dei lettori.

Si parla, spesso, anche di “nuovo” processo penale minorile (brevemente: ppm). Invero è già trascorso oltre un quarto di secolo dalla data (24.10.1989) di entrata in vigore del dpr n.448/88 (“Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”), ma quell'aggettivo conserva pienamente il suo valore, sia in rapporto al sistema processuale precedente, fondato sul codice Rocco e totalmente abbandonato, che al vigore, per fortuna ancora tale, della carica innovativa di una normativa che è tuttora, ad avviso di chi scrive, pienamente valida. È, pertanto, essenziale che non vi sia, per qualsivoglia ragione, alcuno snaturamento di essa, nei principi fondanti e nelle disposizioni più qualificanti.

La norma dedicata espressamente ai principi generali è l'art.1, in base al quale: il primo ed essenziale riferimento per l'interprete sono le disposizioni dello stesso dpr; soccorrono quelle del codice di procedura penale solo per quanto non previsto dalle prime; la personalità e le esigenze educative del giovane (indagato o imputato) vanno costantemente considerate. Il “filone educativo” è, infatti, evidente già nel secondo comma dello stesso art.1 (il giudice deve soffermarsi ad illustrare...), così come in tema di misure cautelari (v. esigenza di non interrompere i processi educativi in atto), di proscioglimento per irrilevanza del fatto (pregiudizio per le esigenze educative del minorenne), di sanzioni sostitutive... La personalità va indagata a fondo, non solo per accertare l'imputabilità (accertamento che va sempre compiuto in concreto e caso per caso, senza partire da alcuna presunzione) ma anche -v.art.9- per «valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili».

La “scommessa” alla base del penale minorile - dare una risposta efficace e comprensibile senza che essa sia distruttiva e gettando, anzi, le basi per il recupero - implica che i soggetti istituzionali (autorità giudiziaria, servizi) valutino sempre il giovane nella globalità della sua storia e della sua evoluzione. E, dunque, anche gestendo il penale si deve “tenere d'occhio” il civile, come emerge, ad es., dagli artt.4 e 32-co.4; norma, quest'ultima, che prevede che il g.u.p. possa adottare egli stesso, in caso di urgente necessità, un provvedimento civile, temporaneo ed immediatamente esecutivo, a tutela del minore.

Nella stessa logica, che pone autenticamente al centro il minore, l'autorità giudiziaria non è “autosufficiente” nella misura in cui deve avvalersi dei servizi (dell'amministrazione della giustizia e del territorio) per le indagini sulla personalità e perché il giovane riceva sempre

un'assistenza (v., in particolare, l'art.12) che è cosa ben diversa dall'assistenza tecnico-giuridica garantita dal difensore. Un ruolo essenziale è rimesso ai servizi in caso di eventuale sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato; messa alla prova che non può prescindere da un progetto, la cui titolarità spetta appunto ai servizi.

Alla tutela della personalità del giovane è ispirata anche un'altra norma fondamentale: quella (art.13) che sancisce il divieto di pubblicazione e divulgazione di notizie o immagini che possano condurre all'identificazione del giovane, di cui, evidentemente, si vuole che, quale che sarà l'esito del processo, non sia "bruciato" né il presente né il futuro. Altro punto-chiave è quello della residualità del carcere. Principio che, invero, dovrebbe valere già per gli adulti, ma che nel ppm si manifesta, in relazione al principio di *minima offensività* di esso, in forme certo più evidenti e concrete, ad es. nel sistema delle misure cautelari, che lascia spazio anche a misure quali le prescrizioni ed il collocamento in comunità.

In questo quadro è corretto chiedersi se e quale spazio sia riservato, nel ppm, alla vittima del reato (che potrebbe essere - e spesso è - essa pure di minore età), tanto più che l'art.10 del dpr già citato sancisce l'inammissibilità, nel procedimento penale minorile, dell'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno, essendosi valutata l'inopportunità di far incidere sul giudizio del giudice minorile questioni di carattere economico.

Il problema è reale ma anche più generale perché, ad avviso di chi scrive, già nel processo ordinario l'attenzione rivolta alla vittima è ancora insufficiente. Nel ppm il trattamento è, in linea generale, quello riservato alla persona offesa dal reato (non, dunque, parte civile, che avrebbe uno spazio d'intervento maggiore e più incisivo); ma va segnalato che anche in esso possono attuarsi forme di giustizia riparativa (v. Voce *Riparazione* questo Glossario) che consentono di venire incontro in certa misura alle esigenze, che non sono solo di natura economica, delle vittime (che comunque, se minorenni, fruiscono esse pure della garanzia di riservatezza dettata dal già ricordato art.13, che riguarda i minori coinvolti nel procedimento a qualsiasi titolo).

Puntualizzazioni conclusive di questa "carrellata" inevitabilmente incompleta: le disposizioni del ppm si applicano quando il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, indipendentemente dalla durata del procedimento (che molto spesso, talvolta inevitabilmente, si protrae ben al di là della soglia del 18° anno) e dall'eventuale concorso nel reato da parte di maggiorenni (fino ai primi anni '80, invece, in quest'ultimo caso procedeva, per "attrazione", anche nei confronti del minorenni il giudice ordinario, sulla base di una norma dichiarata incostituzionale nel 1983). In caso di condanna definitiva a pena detentiva, questa verrà espiata in un istituto penale minorile fino, di regola, al 25° anno.

Riferimenti bibliografici minimi

(Data la vastità del tema ci si limita a ricordare due opere ben note, di diversa natura)

Moro A.C., *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna (nella quinta edizione, del 2014, il procedimento penale minorile è trattato nelle pagine 588-622).
Giostra C. (a cura di), *Il processo penale minorile*, Giuffrè, Milano (l'ultima edizione, la terza, è del 2009).

40. PUBBLICITÀ E TUTELA DEI MINORI

Adriana Marchia

Commissario CoReCom Piemonte dal 2006 al 2011, con delega Tutela dei Minori, Soggetto singolo ammesso a "Tuttinrete"

Si possono prendere in considerazione due definizioni di **pubblicità**.

Con la prima si intende quella forma di comunicazione di massa usata dalle imprese per creare consenso intorno alla propria immagine. L'obiettivo è che tale consenso si trasformi in atteggiamenti o comportamenti positivi da parte del pubblico che non consistono solo o semplicemente nell'acquisto del prodotto o servizio. La caratteristica principale della comunicazione pubblicitaria è diffondere messaggi preconfezionati a pagamento attraverso i mass-media. La **pubblicità** informa, persuade, seduce il pubblico ed è ritenuta corretta se fidelizza l'utente finale in base a principi civili e umanizzanti. (1Wikipedia)

La seconda interpretazione propria del **Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale** dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, nelle Norme Preliminari e Generali, così si esprime:

(omissis) "1a **comunicazione commerciale** comprende la pubblicità e ogni altra forma di comunicazione anche istituzionale, diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano le modalità utilizzate, nonché le forme di comunicazione disciplinate dall'art.VI". Il mondo dei minori per i pubblicitari costituisce un mercato imponente e in netta crescita, tenuto conto del fatto che i figli orientano gli acquisti dei genitori e della famiglia e costituiscono il mercato del futuro. (cfr.AGCOM-Libro Bianco sui Contenuti). I bambini più piccoli interpretano la pubblicità come una forma particolare di intrattenimento, per cui il legame tra pubblicità di giocattoli e, ad esempio, programmi televisivi, induce al gioco imitativo più che creativo, così come alcune strategie di marketing sono nocive per i giovani utenti, in quanto tendono a creare rapporti esclusivi tra prodotti e consumatori, rafforzati pure dall'acquisizione di profili degli utenti e magari tra i più grandicelli attraverso l'uso del web. Tra gli effetti latenti della pubblicità è stata rilevata un'induzione ad un comportamento materialistico/consumistico, che si traduce anche in disturbi alimentari, abbastanza frequenti nei bambini, così come nelle adolescenti è presente il rischio anoressia e/o bulimia. Sarebbe importante conoscere le strategie utilizzate dagli esperti del settore perché l'influenza di questi modelli "culturali" avviene per di più a livello inconscio.

Per rimanere in questo ambito di riflessione, nell'aprile 2013 è stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge "**Per la tutela dei minori nell'Ambito delle trasmissioni e della pubblicità radiotelevisive**"(di seguito riportata) che ben sottolinea i danni di molta pubblicità sulla salute e sull'equilibrio psicofisico dei minori, mentre la stessa comunicazione potrebbe essere utilizzata per favorire un corretto consumo dei cibi. A tal fine, la proposta parlamentare oltre a riportare alcuni divieti di trasmissione, propone l'istituzione, nell'ambito dell'AGCOM, di una commissione finalizzata ad elaborare un regolamento per la disciplina della programmazione dei prodotti radiotelevisivi per i minori, indicando i criteri di qualità per l'infanzia e l'adolescenza. Nel contempo, si dice, il MIUR "promuove progetti di educazione ai media e con i media nel primo e secondo ciclo di istruzione per un uso critico e responsabile dei media audiovisivi". Guardando al quadro legislativo, normativo, regolamentare vigente in Italia a tutela dei minori (in questo caso in riferimento alla pubblicità) in relazione ai contenuti audiovisivi e multimediali, si evince come questo sia ampio, particolareggiato,

presente nelle preoccupazioni-intenzioni del legislatore, ma non sempre coordinato in un disegno organico e sistematico; di seguito, poi, si riportano i molti riferimenti.

Si ritiene, comunque, di sottolineare l'importanza del "**Testo Unico dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici**", **15 marzo 2010, n.44, che recepisce la direttiva 2010/13/UE** e nello specifico "**Il Codice di autodisciplina della Comunicazione Commerciale** (già citato), dove la tutela dei minori in ambito pubblicitario viene espressamente trattata negli artt.11- Bambini e adolescenti; 22-Bevande alcoliche; 28 bis-Giocattoli, giochi e prodotti educativi per bambini; 28 ter-Giochi con vincita in denaro; 46-Appelli al pubblico. Testi-base restano sempre il "**Codice di autoregolamentazione Media e Minori**" (2002) recepito nelle disposizioni legislative: legge n.112/maggio 2004 (la cosiddetta Legge Gasparri) e Testo Unico su menzionato, dove le emittenti assumono precisi impegni di promozione, sensibilizzazione, collaborazione con istituzioni, enti, associazioni per un'educazione, anche congiunta con i famigliari, ad un uso consapevole dei media.

Elenco dei riferimenti legislativi, normativi, regolamentari che afferiscono alla tutela dei minori nella Pubblicità nei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

- Decr. Minist. N.425/91 che recepisce gli artt. 13, 15, 16 Direttiva 89/552/CEE relativa alla pubblicità del tabacco e delle bevande alcoliche ed alla tutela dei minorenni.
- Legge Quadro n.125/ 2001 in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (art. 13, c.2).
- Legge 112/2004 Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonché delega al governo per l'emanazione del Testo Unico della televisione e sue m. e i., come da legge n.37/2006 (art.1 in riferimento all'art.10, c. 1, c. 2 della legge 112).
- Decr. Lgs. T.U. della radiotelevisione n. 117/2005 con il recepimento della direttiva 2007/65/CE (T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (art.4, c.1, lett. c) (art.34, c.6 e c.7), (art.37- Interruzioni pubblicitarie- c.5 e c. 9), (art. 40, c.2).
- Codice di Autoregolamentazione Media e Minori, nov.2002 e sue m. e i. (art.4, cc.1,2,3,4 e art.5, cc.1,2,3).
- Decreto n. 218/2006 Regolamento impiego minori di anni 14 in programmi televisivi (art. 2, c.3, paragrafo "d").
- Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (58° ediz.), 27 marzo 2014. In particolare : art. 11- Bambini e Adolescenti, art.22- bevande alcoliche, art. 28 *bis*- Giocattoli, giochi e prodotti educativi per bambini, art. 28 *ter*- giochi con vincita in denaro, art. 46 -Appelli al pubblico (lett. e).
- Carta di Treviso 1990 (aggiornata 6 ottobre 2006), punto 8. Impegno dell'OdG e della FNSI al rispetto dei diritti dei minori nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti internet.

Riferimenti bibliografici minimi

AGCOM- Libro bianco sui contenuti, 18 gennaio 2011-Pubblicità e minori
CAMERA DEI DEPUTATI- Proposta di Legge n.845 - Disposizioni per la tutela dei minori nell'ambito delle trasmissioni e della pubblicità televisive, 26 aprile 2013.
https://www.google.it?qws_rd-ssl#q=libro+bianco+agcom+pubblicit%C3%AO+e+minori
<https://www.camera.it/dati/leg.17/lavori/stampati/pdf/PDL0008350.pdf>

41. RESPONSABILITÀ (GIÀ POTESTÀ) GENITORIALE

Ennio Tomaselli

Già magistrato minorile; socio AIMMF, Componente di “Tuttinrete”

Parliamo di una nozione cruciale in ambito minorile, che i legislatori hanno variamente denominato e normato, in coerenza con il clima civile e culturale di ciascuna epoca.

“Prima”, con la *patria potestà*, il riferimento era ad un potere sul minore attribuito all'uomo inteso come maschio (quello che, per il codice civile emanato nel 1942, era, in ambito coniugale, anche il titolare della “potestà maritale”); poi, dal 1975, si è parlato di *potestà genitoriale* e quindi di un potere sul figlio attribuito ad entrambi i genitori, potere di cui la giurisprudenza ha sottolineato la connessione con i doveri ed i compiti attribuiti agli stessi; dal 2014, anno in cui è entrato in vigore il d.lgs.n.154/2013, non si parla più di potestà bensì di responsabilità genitoriale, così sancendosi, per l'appunto, il dato della responsabilità quale caratterizzante, sul piano giuridico, la figura del genitore nei confronti del figlio.

Se così è sul piano delle norme e, in generale, del costume quale recepito dal diritto, va peraltro rilevato che la questione appare più complessa sul piano lessicale, della “circolazione delle parole” e quindi della comunicazione ed anche dell'informazione. Il dato più vistoso, al riguardo, è che, benché già dal 1975 non dovrebbe più parlarsi di patria potestà, proprio tale termine è ancora quello più *noto*, più corrente, quello al quale il *comune sentire* parrebbe essersi più abituato, forse anche perché è quello tuttora più ricorrente nel linguaggio dei media.

L'aspetto più rilevante di ciò non riguarda tanto l'aggettivo *patria* poiché appare chiaro che esso viene usato “d'abitudine”, senza più un collegamento effettivo con il genitore maschio, tant'è che si parla e si scrive, promiscuamente, di patria potestà di padri e madri; bensì il fatto che si continui ad usare un termine, potestà, di per sé evocativo, al di là delle correzioni giurisprudenziali, di solo “potere” sul minore.

Il rilievo della questione lo si coglie, forse, ancora meglio pensando al rovescio della medaglia, cioè all'eventuale provvedimento con cui un genitore viene dichiarato decaduto... Da cosa? La nuova norma parla, logicamente, di decadenza dalla responsabilità, ma c'è qualcosa che stride, tant'è che qualche giurista ha segnalato che è improprio e financo confusivo e fuorviante parlare di decadenza dalla responsabilità poiché, come prima e come ovvio, i doveri rimangono, mentre sono i poteri quelli che vengono meno. Insomma, fra abitudine collettiva alla potestà e “pigrizia” del legislatore, che si è limitato a sostituire meccanicamente un termine all'altro senza nulla aggiungere, correggere ed adattare, si sono creati i presupposti per un qualche equivoco terminologico e sostanziale.

Dal quale, peraltro, si può uscire se si fissano, al di là delle parole, alcuni concetti.

1) Nei confronti del figlio ogni genitore ha un complesso di doveri che muovono dai precetti fissati nell'art.30 della Costituzione («*È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio*») e si articolano nelle previsioni degli articoli 147 («*Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art.315 bis*») ed, appunto, nello speculare art.315 bis del codice civile, che sancisce i diritti, oltre che i doveri, del figlio. Indirettamente, ma chiaramente, i doveri dei genitori vengono richiamati dall'art.8 della legge n.184/83 (disciplina dell'affidamento e dell'adozione): i minori devono ricevere assistenza morale e materiale da parte dei genitori (o, in difetto, dei parenti tenuti a provvedervi).

2) Entrambi i genitori hanno nei confronti del figlio, quale fondamento e strumento per l'adempimento dei loro doveri e, più in generale, dei loro compiti, la responsabilità genitoriale, disciplinata dall'art.316 c.c. I poteri decisori, sia per la gestione della quotidianità della vita, propria e del figlio, che per l'adozione delle grandi scelte, sono attribuiti essenzialmente in funzione dell'adempimento di doveri e compiti. Sono, in sostanza, degli strumenti.

3) Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale «*quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio*». In sostanza quel genitore perde ogni "voce in capitolo" - sul piano decisionale, di rappresentanza legale, ecc... - nella vita del figlio minore.

Va chiarito, peraltro, che la declaratoria di decadenza dalla responsabilità (come già dalla potestà) genitoriale non comporta automaticamente l'interruzione dei rapporti genitore-figlio. Questa potrà essere disposta specificamente dal tribunale con lo stesso provvedimento di decadenza o, se del caso, successivamente. Ma può anche accadere che, sul piano affettivo, sussistano dei legami che, nonostante la decadenza, sarebbe dannoso per il minore recidere. In tal caso sarà sempre il tribunale a disporre una "regolamentazione rapporti" *ad hoc*, per lo più sotto il controllo, a tutela del minore, anche dei servizi.

Va aggiunto che nella ristrutturazione normativa operata dal d.lgs. n.154/2013 la responsabilità genitoriale è anche il presupposto della nuova disciplina, unitaria, introdotta dal legislatore quanto alle ricadute sui figli di tutte le forme di venir meno del legame, formalizzato o di fatto, fra i loro genitori (separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento o nullità - in radice - di questo, rottura della coppia di fatto). Infatti il capo II del Titolo IX del codice civile parla di *Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito...*, facendo riferimento a tutte quelle ipotesi di crisi della coppia genitoriale.

È indispensabile, per concludere, un (tentativo di) chiarimento sulla competenza giurisdizionale in tema di dichiarazione di decadenza dalla responsabilità - già potestà - genitoriale, fino al recente passato di competenza esclusiva del tribunale per i minorenni. Nulla cambia se viene chiamato in causa (ad es. da un ricorso del p.m. minorile) tale giudice, che rimane competente, al riguardo, in via generale. Ma se viene chiamato in causa, nell'ampia casistica di cui sopra, anche il tribunale civile ordinario, si pone una questione di *riparto di competenza* risolvibile, in sostanza e in sintesi, nel senso della competenza del giudice ordinario se una procedura è già in corso innanzi ad esso quando viene posta anche la questione sulla responsabilità genitoriale, mentre in caso contrario dovrebbero continuare a valere, anche per ragioni di economia processuale, le pronunce del giudice minorile, se esso era stato investito del caso prima ed autonomamente. Tale è l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione (cfr. ordinanze n.1349 del 26.1.2015 e n.2833 del 12.2.2015) nel momento di redazione di questa voce del Glossario.

Riferimenti bibliografici minimi

Andria P., "Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: che cosa è cambiato?", in *Minorigiustizia*, n.2/2014, pp.91 e ss.

Figone A., *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*, Giappichelli, Torino 2014.

Moro A.C., *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna 2014 (pp.213-224).

42. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

43. RIPARAZIONE

Ennio Tomaselli

Già magistrato minorile; socio AIMMF, Componente di “Tuttinrete”

Di *giustizia riparativa* si parla ormai da tempo, e non solo con riferimento all’ambito penale minorile, in rapporto alla maggiore considerazione - ancora, peraltro, insufficiente - che da parte del legislatore italiano si tende ad avere nei confronti delle vittime dei reati e delle concrete conseguenze che gli illeciti possono produrre, a livello morale e materiale, nelle loro vite. Norme del codice penale, risalenti o recentissime (artt.62 n.6, 165, 168 bis), fanno riferimento, in sostanza, all’opportunità od all’esigenza di eliminare od attenuare quanto di concretamente negativo, in termini di conseguenze dannose o pericolose, è scaturito dal reato.

Nell’ambito del procedimento penale minorile il discorso riparatorio ha, però, opportunità e valenze particolari, che qui si cercherà di esporre molto sinteticamente. È indispensabile, peraltro, premettere che gli strumenti della giustizia riparativa sono essenzialmente il risarcimento, la restituzione e la riparazione diretta in favore della vittima (strumenti che si possono definire i più tradizionali), la riparazione cd. indiretta nei confronti della collettività attraverso *attività di utilità sociale* (a.u.s.; per gli adulti si parla anche di lavoro di pubblica utilità o di attività di volontariato di rilievo sociale) e la mediazione, ritenuta lo strumento più innovativo.

In ambito minorile l’indagato/imputato è un soggetto ancora in fase evolutiva a livello di strutturazione della personalità, con esigenze educative - che il dpr n.448/88 richiama in più punti - e quindi, auspicabilmente, più sensibile ad interventi, anche di taglio innovativo, che stimolino l’interesse a “mettersi in gioco” (di norma maggiore che nell’adulto, di solito più stretto in una rete di legami e vincoli, fisiologici o, disgraziatamente, anche illeciti). Ciò favorisce le “connessioni” tipiche della giustizia riparativa, che valuta il reato «principalmente nella sua dimensione relazionale, come frattura di un legame esistente o come evento critico dal quale potrebbe prendere avvio la costruzione di un legame sino ad allora reso impossibile dalla mancanza di un reciproco riconoscimento» (v. Protocollo del Progetto Riparazione operativo in Piemonte già dal 1999).

La redazione di Protocolli siffatti è stata favorita e anticipata, in ambito minorile, dall’esistenza di una norma specifica, quella di cui all’art.28 -co.2- del dpr n.448/88 (ma v. anche l’art.27 del d.l.gs n.272/89), che prevede la possibilità per il giudice di impartire all’imputato, nell’ambito della messa alla prova, «prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato». Va, peraltro, chiarito che attività riparatorie possono svolgersi anche al di fuori del contenitore processuale della messa alla prova. La mediazione (che nell’ordinamento complessivo tende ad assumere un rilievo sempre maggiore, parallelo o sostitutivo rispetto alle forme processuali “classiche”) può svolgersi prima od anche indipendentemente da una map, potendo, in caso di esito positivo, anche avviare la procedura verso un “non doversi procedere” (per estinzione del

reato, perseguibile a querela, se questa viene rimessa dopo la conciliazione; per irrilevanza del fatto, se esso è divenuto tale per effetto della conciliazione).

Le attività socialmente utili possono, come già accennato, costituire una forma di riparazione in astratto “indiretta” (in favore dello Stato, quale collettività nazionale) per quei reati rispetto ai quali non esiste uno specifico soggetto qualificabile come vittima; ma, in concreto, possono creare relazioni positive con beneficio reciproco, per nulla astratto (si pensi al giovane impegnato in attività di soccorso pubblico o con gli anziani).

In altri casi l’aspetto sociale è doppiamente evidente: si pensi a quando una vittima è comunque individuabile e si tratta, ad es., della stessa comunità locale a cui appartiene il giovane.

Le *aus* possono, anch’esse, svolgersi autonomamente, in termini e tempi concordati anche direttamente fra le parti interessate, soprattutto se la controparte del minore è un ente locale che non gli è estraneo: tipico il caso del danneggiamento di arredo urbano, che stimola chi rappresenta la comunità locale ad ottenere in tempi rapidi qualcosa che ricomponga sia materialmente che simbolicamente la frattura creata in essa dal reato. Il giovane e la sua famiglia possono essere, parimenti, stimolati ad una “ricomposizione” in tempi brevi sul territorio, anche quale viatico per un esito non di condanna nel processo. Infatti non va dimenticato, ad es., che una condotta riparatoria è parte di quella complessiva post reato, (anche) della quale il giudice deve, ai sensi dell’art.133 c.p., tenere conto per l’eventuale concessione del perdono giudiziale.

Con il che si può ormai concludere nel senso che il divieto legale dell’esercizio, nel procedimento penale minorile, dell’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato (v. art.8 dpr n.448/88) non è affatto di ostacolo a che la giustizia riparativa abbia corso anche in ambito minorile, avendo il legislatore che ha “pensato” il nuovo processo penale minorile ricercato delle alternative anche in termini innovativi.

Riferimenti bibliografici

Scivoletto C., *Mediazione penale minorile*. Rappresentazioni e pratiche, FrancoAngeli, Milano 2009.

Mastropasqua I. e Buccellato N., *1° Rapporto nazionale sulla mediazione penale minorile. I numeri pensati*, Gangemi Editore, Roma 2013.

Mannozi G. e Lodigiani G.A. (a cura di), *Giustizia Riparativa*. Ricostruire legami, ricostruire persone, Il Mulino, Bologna 2015.

44. RISCHI PER I MINORI DURANTE LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DELLA RETE INTERNET

Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Torino; Polizia di Stato-Questura di Torino, Componente di "Tuttinrete"

ADESCAMENTO ON LINE/GROOMING

Previsto e punito dall'articolo 609 Undecies del codice penale "Adescamento di minorenni"

La tecnica del grooming è considerata una manipolazione psicologica, che gli utenti adulti mettono in pratica online cercando di avviare una relazione intima con un minore, questa tecnica mira anche "a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce" costringendo il minore realizzare materiale pedopornografico.

PORN-REVENGE

L'attività indicata dal termine revenge porn, che coinvolge adulti e minori, consiste nella illecita, in quanto avviene senza permesso del soggetto ripreso, immissione e condivisione nella rete Internet, di immagini e filmati sessualizzati.

Tale materiale spesso era stato realizzato e ceduto volontariamente durante una relazione sentimentale e viene quindi divulgato di sovente dall'ex partner.

Queste fatti configurano ipotesi delittuose nell'ambito delle molestie, diffamazione e, in casi di maggiore gravità, scaturiscono in veri e propri tentativi di sexy estorsione.

SEXTING

Il termine è formato dall'unione delle parole *sex* e *texting*, indica la pratica, in uso anche da parte di adolescenti, di inviare tramite lo smartphone immagini e video autorealizzati con contenuti sessualizzati.

Il materiale viene solitamente trasmesso all'interno di una chat ad un singolo utente, ma può essere inviato anche ad un gruppo di più persone, generalmente include anche messaggi erotici e pornografici. Prevalentemente il sexting si sviluppa nell'ambito di relazione sentimentale e l'invio di detti contenuti spesso vuol essere una dimostrazione d'amore.

Praticando il sexting i minori rischiano di essere vittime del porn-revenge, del sextortion e di compromettere la loro web reputation

SEXTORTION

La sextortion è una forma di estorsione prevista e punita dall'articolo 629 del codice penale, trova le sue basi nella pratica del sexting; l'utente adulto, camuffando la propria identità, viene in possesso di immagini sessualizzate che adolescenti hanno realizzato anche volontariamente.

La minaccia consiste solitamente nel rendere pubbliche le immagini al fine di procurarsene altre, estorcere denaro o costringere la vittima ad un incontro reale.

WEB REPUTATION

E' il curriculum vitae virtuale, quello che si forma ed implementa attraverso l'utilizzo dei vari servizi che la rete Internet offre.

L'identità virtuale così formata costituisce una fonte di informazioni a disposizione di chiunque ed attraverso la quale si possono trarre considerazioni sulla persona.

Molte aziende verificano la web reputation dei loro potenziali candidati.

Gli adolescenti vanno costantemente stimolati a costruirsi e realizzarsi una ottima reputazione virtuale, per evitare che gli stessi, debbano vergognarsi una volta diventati adulti.

45. ROM (MINORI)

Ennio Tomaselli

Già magistrato minorile; socio AIMMF, Componente di “Tuttinrete”

Altra Voce di questo Glossario (*Nomadi-minori*) ha già chiarito l'equivocità di un termine pure di uso corrente - nomadi, appunto - se riferita, in particolare, ai minori di etnia rom di cui si occupa la nostra giustizia minorile, civile e penale; minori componenti di famiglie che, in massima parte, non hanno più, da molto tempo, alcuna connotazione autenticamente e spontaneamente nomade (altra cosa è, ovviamente, il girovagare imposto dai non infrequenti sgomberi forzati di campi più o meno abusivi e di aree-sosta più o meno attrezzate).

In altra sede, trattando delle problematiche del procedimento penale nei confronti di minori rom, chi redige questa Voce aveva parlato di “un problema nel problema”; ma, più in generale, ed avendo presenti le problematiche anche più acute che si riscontrano nella giustizia civile minorile, può capitare di dover parlare dei rom come di una categoria “a parte” nella realtà giudiziaria e del “giudiziario civile minorile rom” come di una sorta di sottosistema. Questa terminologia vuole segnalare, come intuibile, che esistono non pochi problemi nello stesso approccio, da parte dei soggetti istituzionali coinvolti in queste procedure, alle tematiche in discorso, anche se una parte di essi non avrebbe ragion d'essere o, quantomeno, potrebbe e dovrebbe essere gestita diversamente se si considera e si ha ben presente che:

- 1) La massima parte dei minori rom attualmente presenti sul nostro territorio è nata in Italia e molti sono cittadini italiani, frequentano o dovrebbero frequentare le nostre scuole (che sono anche le loro), ecc...
- 2) Al di là della cittadinanza, sono minori comunque, come tutti gli altri, anzitutto da tutelare.
- 3) Spesso questa esigenza di tutela è ancora più pressante perché, come organismi ufficiali dell'Unione Europea segnalano da tempo, è reale ed elevato il rischio di discriminazione nei confronti di tutti i rom (adulti e minori).
- 4) Sussistono, se non si adottano adeguate metodiche d'indagine, di corretta conduzione delle procedure civili e penali e criteri di giudizio rigorosamente aderenti alle norme e ai principi, rischi non indifferenti di esiti ingiusti.

Nell'impossibilità, qui, di alcunché di analitico, si segnala, sempre a livello di considerazioni generali, che in tutti gli ambiti che “trattano” i minori e i nuclei familiari rom, istituzionalmente o mediaticamente, si dovrebbe tenere un equilibrio, certamente non facile, fra tutto ciò che, da un lato, è indispensabile *distinguere* in funzione di un approccio individualizzato a quello specifico caso (per evitare i rischi legati alle massificazioni e agli stereotipi) e, d'altro lato, occorre *accomunare* o almeno *connettere*, per evitare che problemi che, in effetti, sono abbastanza comuni siano, invece, considerati esclusivi o “tipici” dell'ambito rom (o di quella che taluni definiscono senz'altro, anche in provvedimenti giudiziari, una *subcultura*). Sul piano delle applicazioni e delle esemplificazioni pratiche:

- a) Nei procedimenti penali non dovrebbe essere data per scontata per alcun minore rom, così come avviene o dovrebbe avvenire per ogni altro indagato/imputato, quali che siano nazionalità e provenienza, né l'imputabilità né, al contrario, l'assenza di imputabilità. Per ciascuno va fatta una valutazione individualizzata ed in concreto, che tenga conto, come per legge, anche della condizioni personali, familiari e ambientali.

A più forte ragione non dovrebbe essere ritenuta un'età effettiva superiore al 13° anno solo sulla base di metodiche di accertamento dell'età ossea di incerta affidabilità nei singoli casi, pur essendo una realtà tristemente nota (e, quindi, certo non inimmaginabile) che spesso delinquono anche infraquattordicenni, tanto rom quanto di altre etnie e nazionalità (italiani compresi) e pur trattandosi per lo più, come già accennato, di minori nati ed abitanti in Italia, il che dovrebbe renderli identificabili in base ad altri e più sicuri elementi.

Va comunque dato atto di qualche opportuna iniziativa a livello locale volta a razionalizzare le prassi di sottoposizione alle indagini mediche volte all'accertamento dell'età.

Nelle valutazioni in materia di misure cautelari e di messa alla prova (per quest'ultima ai fini sia dell'ammissione che del giudizio sull'esito), occorre, come per ogni altro giovane ma se possibile con un occhio ancora più attento, individuare le soluzioni realmente più adeguate a quel minore e a quel certo contesto socio-familiare, che, per inciso, non sempre e necessariamente è quello del campo (in alcune realtà la sedentarizzazione ha comportato anche il vivere in normali contesti abitativi urbani, con esiti talvolta positivi e talvolta, al contrario, di sommatoria alle problematiche di partenza di quelle tipiche delle periferie urbane degradate). Insomma, occorre grande elasticità di "manovra" e giudizio, il contrario di un procedere e valutare, in un senso o nell'altro, "per categorie".

b) Nelle procedure civili, sia di volontaria giurisdizione che di adottabilità, occorre, come deducibile anche da casi concreti già vagliati dalla giurisprudenza e/o oggetto di studio (talvolta di polemiche e di prese di posizioni critiche), che nozioni generali come quelle di capacità genitoriale, di antisocialità e quanto attiene alla qualità delle relazioni e dei legami siano vagliati, in sede di indagini (anche dei Servizi e di eventuali consulenti tecnici) e di giudizio, con il supporto della mediazione culturale e dell'antropologia culturale, senza peraltro dimenticare che anche per nuclei familiari rom valgono le indicazioni generali, della legge e della giurisprudenza di legittimità, sulla necessità di adeguati sostegni e di tentativi di recupero di capacità genitoriali fragili. Così come dovrebbe valere per tutti il concetto che i "luoghi neutri" devono servire essenzialmente come spazio per il mantenimento della relazione, in condizioni di sicurezza ma anche di distensione per tutti, fra minori allontanati a loro tutela e congiunti comunque ammessi ad incontri periodici (che, per avere senso, devono poter essere significativi e non rituali), e non come luogo di osservazione delle relazioni da parte del consulente, che dovrebbe operare in tutt'altro contesto. Si segnala, al riguardo, una recente ed opportuna D.G.R. (15.4.2014, n.15-7432) della Regione Piemonte, reperibile on line sul Bollettino Regionale.

Per concludere in termini sintetici: la *specificità rom*, come altre specificità, va anzitutto conosciuta e considerata per quello che è, senza pregiudizi in alcun senso, ed il giudizio, sia cautelare (misure cautelari in penale, provvedimenti urgenti e provvisori in civile) che nel merito e conclusivo, deve, da un lato, tenere conto di essa, e, d'altro lato, non perdere mai di vista le singole norme, le clausole generali e i principi-base che valgono per tutti.

Riferimenti bibliografici minimi

(La vastità della problematica induce a limitare le segnalazioni soprattutto a lavori recenti. Si forniscono gli estremi anche del Protocollo torinese relativo alle indagini sull'età)

Cecchini C.L. e Fachile S., "Le procedure giudiziarie di interruzione dei legami familiari: criticità e possibili soluzioni", in *Minorigiustizia*, n.4/2014, pp.173-177.

Saletti Salza C., *Famiglie amputate*-Le adozioni dei minori dal punto di vista dei rom, Cisu, Roma 2014.

Tomaselli E., "Problematiche relative al procedimento penale nei confronti di minori rom", in *Quaderni Aiaf*, n.1/2010, pp.73-88.

Tomaselli E., *Giustizia e ingiustizia minorile*-Tra profonde certezze e ragionevoli dubbi, FrancoAngeli, Milano 2015 (v., in particolare, pp.203-211 quanto al civile e 222-224 quanto all'accertamento dell'età).

Protocollo d'intesa 14.10.2014 sottoscritto dalla Procura minorile di Torino, dall'AOU Città della Salute e della Scienza, dalla ASL TO2 e dal Comune di Torino in materia di accertamenti sull'età dei sedicenti minori (reperibile sul web anche muovendo dall'articolo dell'avv. Guido Savio, pubblicato su *Questione Giustizia on line*, dedicato a questa problematica "tra giurisprudenza e prassi applicative").

46. STRATEGIE DI CONTRASTO AL DISAGIO ED ALLE CONFLITTUALITA' GIOVANILI (ESPERIENZE)

Valter Bouquiè

Commissario; Polizia Municipale di Torino, Componente di "Tuttinrete"

L'elemento distintivo degli operatori del Nucleo di Prossimità consiste nella specifica preparazione all'approccio relazionale ed al lavoro in rete. Alle pratiche ordinarie di polizia, si è affiancata una specifica competenza a gestire le attività in ambito minorile per fatti-reato originati da conflittualità scolastica.

Il Nucleo di Prossimità ha iniziato a progettare e ipotizzare un percorso da compiere a fianco dei minori, con l'appoggio della scuola e delle associazioni di territorio da sempre coinvolte nelle attività educative cercando di coniugare attività di polizia giudiziaria e percorso di responsabilizzazione dei minori. La strategia consiste nel mettere il più possibile a loro agio i ragazzi in un contesto per loro abituale quale la propria classe o un gruppo di coetanei solidali, in modo da favorire la comunicazione con gli operatori di polizia delegati alle attività.

L'approccio del Nucleo verso la scuola non è dunque, quello tipico di "polizia", cioè improntato al controllo e alla repressione, ma un approccio del tutto diverso, di "prossimità" appunto, cioè di vicinanza, volto alla prevenzione e realizzato con incontri di informazione ed educazione.

In quest'ottica, anche l'emersione di fatti o informazioni utili alle indagini, che deriva dal rapporto di fiducia che si instaura con la vicinanza, non viene utilizzato per punire, bensì per sostenere i soggetti coinvolti.

Coerentemente con questo modo di porsi, è stata ideata, progettata e sperimentata una metodologia di lavoro finalizzata, da un canto, all'acquisizione di elementi atti a verificare i fatti-reato e, dall'altro, al sostegno della vittima e al recupero dell'autore, oltre che, ancora, alla ricostruzione del tessuto connettivo del gruppo (spesso gruppo classe) nel cui contesto i fatti si sono verificati.

Le linee guida di questa ormai consolidata sperimentazione, si possono così sintetizzare:

- costituire una comunità, un contesto di giustizia che si attivi a contrasto delle conflittualità giovanili;

- attuare gli interventi di giustizia riparativa in ambito minorile;

- estendere le procedure ai minori infraquattordicenni, non perseguibili penalmente;
- concretizzare la consapevolezza del fatto compiuto come reato vero e proprio;
- fornire attenzione e giustizia alle vittime dei reati;
- ricostruire il tessuto dove si sono sviluppate le dinamiche del conflitto;
- attivare un percorso riparatorio che proponga una visione positiva ed educativa dei ragazzi senza umiliarli come autori di reati;
- ricomporre simbolicamente il fatto/reato compiuto alla presenza di tutti i soggetti coinvolti: polizia locale, vittime, autori, insegnanti, educatori, avvocati ecc.

Sulla scorta di queste idee, questi capisaldi, si è concretizzato nel 2009 un protocollo d'intesa tra il Tribunale per i Minorenni, il Corpo di PM (Nucleo di Prossimità), esteso nel 2010 anche all'ASAI (Associazione di animazione interculturale).

Nel 2014 il Nucleo ha incontrato con gli interventi didattici circa 16000 ragazzi per complessive 350 classi di oltre 250 scuole di ogni ordine e grado: i ragazzi resisi responsabili di avviati ai percorsi di riparazione e consapevolezza sono mediamente circa un centinaio all'anno

L'attività svolta all'interno delle scuole ha consentito al Nucleo di Prossimità di sviluppare non solo buone prassi, una strategia vera e propria per la soluzione dei conflitti, ma anche di creare un rapporto di fiducia con le istituzioni scolastiche. Da qualche tempo, sono gli stessi dirigenti scolastici che, avuta notizia di qualche tensione ascrivibile a bullismo, richiedono l'intervento del Nucleo per lo svolgimento di attività di educazione/formazione alla legalità, in modo da far emergere eventuali episodi critici prima di arrivare alla denuncia e con l'obiettivo di gestire il conflitto prima che questo, degenerando, si traduca in un fatto-reato.

Secondo dati della Procura per i Minorenni, con questa sperimentazione c'è stato un abbattimento dei casi di circa l'80% e in nessuno dei casi trattati si sono avute recidive; nella quasi totalità dei casi, è stato riscontrato un effettivo cambiamento del ragazzo/a, con buoni risultati scolastici, miglioramento dei rapporti familiari e, in un terzo dei casi, i ragazzi hanno proseguito l'attività presso l'associazione, consolidando il proprio ruolo di parti attive della comunità.

Nel 2014, per questa sperimentazione il Nucleo è stato invitato a Barcellona per il Convegno mondiale sulla "Città educativa" iscrivendo questo progetto tra i 150 migliori di tutto il mondo, con la particolarità di essere l'unico adottato da una forza di polizia.

47. TUTELA DEI NEW DIGITAL MEDIA (DALL'INDAGINE ALLA ...)

Adriana Marchia

Commissario CoReCom Piemonte dal 2006 al 2011, con delega Tutela dei Minori, Soggetto singolo ammesso a "Tuttinrete"

Come già evidenziato dalla ricerca **EU Kids Online 2010**, promossa dalla **London School of Economics and Political Science** e condotta in 25 paesi europei su un campione di quasi 25000 minori, tra i 9 e i 16 anni di età e altrettanti genitori, per indagare l'uso di internet e i rischi online, i pericoli più frequenti sono: pornografia, bullismo e cyberbullismo, messaggi e molestie sessuali, adescamento (reato di *grooming*), contatti con persone conosciute online, con relativi incontri offline. Quei dati furono poi oggetto di particolare interesse da parte dello studio commissariato da **Save The Children Italia-Ipsos**, "**Sessualità e Internet: i comportamenti dei teenager italiani**" (2011), che aveva indagato l'uso che i minori facevano (e fanno ancor oggi) della tecnologia come "veicolo e sostegno dello sviluppo della sessualità" (Libro Bianco-Media e minori).

Le ricerche degli attori- cap.1). Solo poco più del 30% degli intervistati (soprattutto femmine) riconoscevano un <pericolo forte> nei contatti in internet e la gran parte dei soggetti coinvolti non riteneva affatto che i propri comportamenti e le proprie attività in internet fossero sbagliati. Sempre l'indagine **Save the Children Italia-Ipsos, febbraio 2014**, cui hanno risposto adulti tra i 25 e i 65 anni, rivela che il 28% degli adulti ha contatti con giovani sconosciuti e l'81% è convinto che proprio Internet favorisca questi incontri, la cui responsabilità viene attribuita agli adolescenti. Infine lo studio **Unicef-Ipsos, giugno 2016**, condotto su diecimila diciottenni di 25 paesi europei, rivela che 8 intervistati su 10 ritengono che i giovani corrano il rischio di subire una forma di abuso sessuale e di sfruttamento attraverso il web e il 57% pensa che il loro amici siano entrati in contatto con situazioni pericolose on line.

Nel rapporto tra i minori ed internet, gli strumenti di tutela adottabili possono essere rappresentati da tre tipologie: dalla *tecnologia*, con l'utilizzo di antivirus, speciali software che bloccano, filtrano la visualizzazione di contenuti dannosi o nocivi e così via; dai *codici di condotta*, cioè di autoregolamentazione, adottati dai Service Provider; dall'*educazione di adulti e ragazzi*, cioè attraverso programmi di *media education*, particolarmente indicati per far comprendere che Internet offre molte opportunità e che i rischi derivano dalle modalità di interazione tra utilizzatori e ambiente tecnologico e sociale.

A livello europeo esistono programmi di tutela dei minori, ad esempio "**Programma Safer Internet**" della Commissione Europea, divenuto nella rete europea "**InSafe**" di cui l'Italia fa parte; il network **INHOPE**, associazione internazionale delle Hotline impegnate in 28 Paesi. Anche Google e YouTube attuano programmi ed iniziative per la navigazione sicura online, in collaborazione con associazioni (il Centro per la Sicurezza online della famiglia di Google con Save the Children, Telefono Azzurro, Terre des Hommes); il Centro Sicurezza di YouTube dà consigli pratici e link sui rischi nel web e collabora con associazioni ed istituzioni (Autorità Garante per la tutela dei dati personali), Forze dell'Ordine (Polizia Postale e delle Comunicazioni).

"Nel concetto di <servizio di media audiovisivi>, presente nella **Direttiva europea 2007/65 CE** recepita nel nostro ordinamento con **Dlgs. 15 marzo 2010, n. 44** (che integra il Dlgs.177/2005, T.U. della radiotelevisione), prevale la *ratio* della neutralità tecnologica in materia di servizi audiovisivi, a prescindere dall'utilizzo delle varie piattaforme in uso per la

distribuzione o fruizione del contenuto audiovisivo stesso, dato lo sviluppo tecnologico, per cui viene posto l'accento sulle modalità di fruizione del contenuto audiovisivo. Il che presuppone una regolamentazione nell'utilizzo di tali servizi, a cui devono partecipare i vari soggetti interessati, mantenendo pur sempre uno sguardo sull'applicazione delle regole in ambito europeo" (Il nuovo mercato degli audiovisivi in rete....)

Inoltre nella **Relazione Annuale 2015 al Parlamento** del presidente dell'AGCOM Angelo Marcello Cardani nel cap. I – "Le principali aree di intervento dell'Autorità nel periodo 2014-2015" - si fa riferimento all'istituzione dell' "**Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet**" (delibera n.481/14/CONS), <che assicura un monitoraggio periodico dei dati relativi al comportamento degli utenti rispetto a Internet e ai social network e dell'efficacia delle procedure adottate dagli operatori per la salvaguardia dei valori della persona e dei diritti degli utenti.>

Così anche nella **Relazione Annuale 2016 al Parlamento** del presidente Cardani dal titolo "L'operato dell'Autorità nel periodo 2015-2016 nelle principali aree di interesse"-La tutela dei diritti individuali: minori e utenti"- cap.I – pagg.26-27, si afferma che < *l'Autorità ha avviato le attività di aggiornamento del Libro Bianco Media e Minori in collaborazione con il CENSIS anche al fine di approfondire l'analisi relativa al consumo e alla fruizione dei media digitali da parte dei soggetti minori e alle conseguenti necessità di intervento normativo e regolamentare.*

L' "Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet", istituito nel 2014, < ha avviato un'attività di collaborazione con il mondo accademico e con le associazioni di consumatori. Nell'ambito del Tavolo permanente di confronto con le associazioni dei consumatori, attivo presso l'Autorità, è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro destinato a favorire l'interazione con il mondo dell'associazionismo per l'individuazione di azioni concrete a tutela dei diritti fondamentali della persona su Internet.>

Riferimenti bibliografici minimi

AGCOM - Libro bianco sui contenuti, 18 gennaio, 2011-Media e minori. Le ricerche degli Attori DLA PIPER e E-MEDIA INSTITUT- Ricerca "Il nuovo mercato degli audiovisivi di rete: aspetti economici e normativi", Roma, marzo 2010.

AGCOM – Relazione annuale 2015 al Parlamento-Intervento del presidente Angelo Marcello Cardani.

AGCOM –Relazione Annuale 2016 al Parlamento-Intervento del presidente Angelo Marcello Cardani.

AGCOM <http://www.agcom.it/il-libro-bianco-sui-contenuti>

AGCOMhttp://www.agcom.it/documents/10179/2294678/RELAZIONE+ANNUALE+2015+_CA+PITOLO+1

Cfr. Wikipedia. Ampia trattazione

http://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=tutela+minori+sessualit%C3%AO+nei+new+media+in+rete

https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=wiki

48. TRAFFICO DI STUPEFACENTI

Filippo Vanni

Maggiore; Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, Componente di "Tuttinrete"

L'articolo 2 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, ha modificato – tra gli altri – il comma 5 dell'art. 73 del Testo unico in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope³⁷ che, prima della modifica, conteneva un'ipotesi attenuata delle condotte di traffico e produzione di stupefacenti indicate al comma 1 dello stesso articolo³⁸.

A seguito di questa modifica il comma 5 prevede ora che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 3.000 a € 26.000".

L'*incipit* della frase ("salvo che il fatto") indica che il comma contiene ora un'ipotesi delittuosa autonoma, e non già più un'ipotesi attenuata del comma 1; pertanto il Giudice per le indagini preliminari (GIP), in sede di convalida dell'arresto e del fermo operato ai sensi della nuova ipotesi delittuosa, non è chiamato a valutare l'eventuale concorrenza di attenuanti, bensì la sola correttezza della contestazione, che può modificare quando la ritenga inappropriata. A legislazione vigente, quindi, nei casi di spaccio di stupefacente *di lieve entità* (art. 73, comma 5), il Giudice chiamato alla convalida di un arresto in flagranza non potrà più accettare la contestazione del delitto previsto e punito dal comma 1, e dovrà derubricare il fatto in violazione dell'autonoma fattispecie prevista dal novellato comma 5.

Per le persone di minore età questa modifica (che, tra l'altro, ha persino ridotto di un anno nel massimo la pena edittale) esclude la possibilità di denuncia in stato di arresto poiché, per il combinato disposto degli articoli 16 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, la Polizia giudiziaria può procedere all'arresto di persone minori di età colti in flagranza di un reato punibile con pena massima non inferiore nel massimo a 9 anni.

Per i minori che si rendano autori di traffico di stupefacenti, sarà in definitiva possibile procedere alla denuncia in stato d'arresto:

- a. certamente in tutti i casi di spaccio "non lievi", per i quali verrà contestato il primo comma dell'art. 73;
- b. in caso di ingestione di ovuli, non potendo predeterminare quanti il soggetto ne abbia incorporati (anche in questo caso sarà contestato l'articolo 73, comma 1);
- c. per fatti di lieve entità, ma con il concorso di una delle circostanze aggravanti ad effetto speciale previste all'art. 80 del Testo unico sulle sostanze stupefacenti. In particolare, per la particolare gravità delle ipotesi, si richiama l'attenzione sulle lettere a) e g) del predetto articolo (cessione a minori e cessione in prossimità di scuole).

³⁷ Approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

³⁸ La precedente versione del comma 5 recitava: "Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000".

49. TREVISO (CARTA DI...)

Gianfranco Quaglia

Giornalista; presidente del Consiglio di Disciplina Ordine dei Giornalisti del Piemonte,
Componente di “ Tuttinrete”

Era il 10 ottobre 1990 quando l'Ordine dei Giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, d'intesa con Telefono Azzurro e con enti e istituzioni della Città di Treviso, diede vita alla «Carta di Treviso», il codice deontologico a tutela delle persone di minore età. Traeva ispirazione dai principi e dai valori della Costituzione italiana, dalla Convenzione dell'Onu del 1989 sui diritti dei bambini e dalle Direttive europee e costituiva una norma vincolante di autoregolamentazione per i giornalisti italiani, oltre a essere una guida ideale e pratica per tutti gli operatori della comunicazione. Più volte rivisitata, è stata aggiornata anche dal Garante per la protezione dei dati personali nel 2006. Il nuovo testo prevede infatti che le norme devono essere applicate «anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo».

All'inizio del 2016, su decisione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, è stata inglobata nel Testo unico dei doveri del giornalista, nato dall'esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici (complessivamente 13) e facilitare l'applicazione di tutte le norme.

La Carta di Treviso, recepita dall'allegato 2 del Testo unico, resta e rappresenta un passo fondamentale della professione giornalistica, tanto che i Consigli territoriali di Disciplina dell'Ordine dei giornalisti, chiamati a vigilare, aprire procedimenti e pronunciare provvedimenti disciplinari nei confronti dei colleghi che non rispettano le norme deontologiche della professione, con frequenza si devono occupare di violazioni che riguardano minori vittime o protagonisti di episodi di cronaca.

La «Carta» non è nata con presupposti punitivi o vessatori. Viceversa - e ancora ribadito dal testo Unico - vuole essere un richiamo ai principi e ai valori attraverso la promozione di una cultura di rispetto e di autocoscienza. Per questo fra i vari punti contenuti vanno annoverati: l'invito ai Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e alle Associazioni regionali di stampa a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli; l'attivazione di un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente; il richiamo dei responsabili delle reti radiotelevisive, dei provider, degli operatori di ogni forma di multimedialità a una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet; il coinvolgimento delle scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti i minori.

L'Ordine dei giornalisti è consapevole che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga a trovarsi in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore a una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

In particolare, anche alla luce delle nuove forme di comunicazioni che sovente sconfinano nell'intrattenimento, uno dei punti fondamentali del vademecum della Carta recita testualmente: «Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possono ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che

possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall'eventuale assenso dei genitori». Ancora: «Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di assi, fughe da casa ecc...) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione». Oppure: «Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi a un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona».

50. VOLONTARIATO

Giuseppina Ganio Mego

Soggetto singolo-ha collaborato alla stesura della Carta di Treviso e alla nascita del Gruppo minori-Informazione

Il **volontariato** è un'attività di aiuto e di sostegno messa in atto da soggetti privati, generalmente in modo gratuito, per varie ragioni che possono essere di solidarietà, di giustizia sociale, di altruismo, filantropia o di qualsiasi altra natura. Il volontariato può essere operativo individualmente o in associazioni organizzate.

Destinatari dell'attività sono diversi settori: dall'assistenza alle persone in difficoltà e/o con vari problemi, alla tutela e salvaguardia dei diritti dei cittadini, della natura e degli animali. Nasce dalla spontanea volontà dei cittadini di fronte a problemi non risolti, affrontati male, o mal gestiti dallo Stato e dal mercato. Per questo motivo il volontariato si inserisce nel "terzo settore" insieme ad altre organizzazioni che non rispondono alle logiche del profitto o del diritto pubblico.

L'Italia è al 14° posto nel mondo nel volontariato.

1. Normativa e requisiti legali delle associazioni di volontariato

La legge 11 agosto 1991 n. 266 regola il volontariato organizzato e istituisce delle strutture per lo sviluppo e la crescita del volontariato su base regionale (i Centri di Servizio per il Volontariato), che forniscono gratuitamente alle Organizzazioni di Volontariato servizi nel campo della promozione, della consulenza, della formazione, della comunicazione e molti altri.

Per la legge italiana il volontariato organizzato nelle associazioni ha le caratteristiche previste dalla legge 266/1991, esse sono le seguenti:

- l'assenza di finalità di lucro;
- la democraticità della struttura, cioè l'elettività delle cariche associative (oltreché la loro gratuità);
- la gratuità delle prestazioni degli aderenti;
- i diritti e gli obblighi degli aderenti e l'esplicitazione dei criteri della loro ammissione ed esclusione;
- l'obbligo della formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
- divieto assoluto di retribuzione degli operatori soci delle associazioni.

Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Formazioni non statali

Esistono poi molti enti che non sono giuridicamente organizzazioni di volontariato perché non sono enti autonomi (sono parastatali o controllati dalla Enti e/o istituzioni a carattere laico o religioso e quindi le cariche non sono elettive e la struttura non è definibile come democratica), ma all'interno vi sono pure persone che prestano attività volontaria, accanto a persone retribuite.

Poi vi sono enti che non prevedono il vincolo assoluto della gratuità della prestazione e quindi retribuiscono i propri soci, ma possono anche avere volontari che affiancano il personale retribuito, operando gratuitamente.

Esempio è la Croce Rossa Italiana, che dal 1° Gennaio 2014 è diventata un'organizzazione privata di volontariato.

Le organizzazioni di volontariato sono in gran parte impegnate anche nella formazione dei propri soci, a seconda del luogo e/o contesto nel quale esplicano la loro attività, affinché la stessa sia coerente con le finalità e risponda a tutti i requisiti richiesti per il suo svolgimento.

La formazione dovrebbe sempre contenere, oltre l'approfondimento e lo sviluppo della motivazione all'attività di volontariato che ciascun soggetto sceglie, la comprensione del dovere al rispetto del diritto della riservatezza e quindi della privacy di ciascuna persona che i volontari incontrano nel loro servizio. Particolarmente essi vanno istruiti sul diritto alla riservatezza delle persone di minore età. Violare questo loro diritto, può comprometterne sia la formazione che la fiducia negli adulti: bisogno proprio dei bambini e ragazzi.

Volontariato rivolto alle persone di minore età

E' un volontariato specializzato in modo particolare sulla delicatezza dell'impegno nell'attività specifica che si candida a svolgere. Questo comprende innanzitutto il rispetto del diritto alla riservatezza. Ciò non esclude che il volontario debba essere anche informato del suo dovere di segnalare agli organi competenti tutte le situazioni di disagio, maltrattamenti, abusi di cui viene a conoscenza. Ma deve altresì adempiere all'assoluto obbligo di mai portare alla conoscenza di organi d'informazione e di persone terze, quanto da lui osservato .

Una particolare formazione al rispetto della privacy delle persone di minore età va rivolta alle persone che svolgono volontariato in strutture quali ad esempio dopo-scuola, oratori, palestre, campi sportivi e quant'altro, in collaborazioni con professionisti: insegnanti, educatori, allenatori, personale socio-sanitario, ecc. Altrettanto vanno preparati i componenti le famiglie affidatarie ed adottive. Detta preparazione e formazione permanente deve comprendere anche la sensibilizzazione a mai mettere sui social network foto o notizie dei bambini-ragazzi ch'essi accolgono nelle loro famiglie.

DOCUMENTAZIONE DI INTEGRAZIONE ALLE VOCI DEL GLOSSARIO

Circolari/Note USR Piemonte

Linee MIUR di orientamento per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo

Legge 29 maggio 2017, n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Carta dei Valori con Linee guida di Tuttinrete

Carta di Treviso

Testo unico dei doveri del giornalista

Circolari USR e Linee MIUR di orientamento per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo

CR n. 1711 del 6 marzo 2015

Oggetto: la privacy a scuola – Normativa, giurisprudenza e casi pratici

<http://www.istruzioneepiemonte.it/?p=15520>

CR138 dell' 8 marzo 2012

Oggetto: la responsabilità disciplinare degli studenti

http://www.istruzioneepiemonte.it/istruzione_piemonte/www.piemonte.istruzione.it/normativa/2012/032012/norm0312.shtml

CR191-dell' 11 maggio 2011

Oggetto: note sull'iscrizione e l'inserimento scolastico dei minori affidati e adottati

http://www.istruzioneepiemonte.it/istruzione_piemonte/www.piemonte.istruzione.it/normativa/2011/052011/norm0511.shtml

CR333-del 9 settembre 2011

Oggetto: culpa in vigilando e culpa in educando

http://www.istruzioneepiemonte.it/istruzione_piemonte/www.piemonte.istruzione.it/normativa/2011/092011/norm0911.shtml

CR460- del 24 novembre 2011

Oggetto: la conflittualità tra genitori e la condotta delle istituzioni scolastiche. Casi pratici e indicazioni operative

http://www.istruzioneepiemonte.it/istruzione_piemonte/www.piemonte.istruzione.it/normativa/2011/112011/norm1111.shtml

Linee di orientamento per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo

http://www.istruzione.it/allegati/2015/2015_04_13_16_39_29.pdf

Legge 29 maggio 2017, n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg>

Carta dei Valori con Linee guida di Tuttinrete



TAVOLO INTERISTITUZIONALE E INTERPROFESSIONALE
MINORI & INFORMAZIONE

CARTA DEI VALORI

PREMESSA

Gli Enti e gli Organismi, i cui rappresentanti hanno concorso alla formazione di “Tuttinrete” Tavolo interistituzionale e interprofessionale costituitosi nella primavera del 2007 sulla scia di pregresse esperienze, si riconoscono, all’esito del confronto e delle attività svolte nel corso di questi anni—nei contenuti e nei valori sintetizzati nei punti sotto indicati, che sono stati assunti quale base del formale Protocollo d’intesa e che vengono riconfermati per il rinnovo dello stesso.

Di persone di minore età si parla molto da parte dei mass-media, ma spesso non in termini aderenti all’effettività delle questioni che li riguardano e non sufficientemente in linea con l’esigenza, centrale, di tutela degli stessi.

Tale tutela dovrebbe essere perseguita in ogni ambito della società civile, soprattutto nei casi in cui la famiglia o l’ente pubblico non siano in grado di esercitarla adeguatamente, non essendo monopolio esclusivo dell’Autorità Giudiziaria minorile, anche se ad essa sono deputati istituzionalmente gli interventi in ambito civile, a fronte di situazioni di abbandono, pregiudizio o disagio legati alla sfera familiare, e quelli di natura penale, in cui pure si realizzano, al di là del contesto punitivo, forme di tutela della stessa persona di minore età in quanto tale, se vittima a sua volta di situazioni pregiudizievoli.

Nel settore dell’informazione, le cui basilari esigenze, presidio di una società democratica, non sono minimamente in discussione, vi sono spesso situazioni riguardanti persone di minore età “in prima pagina” (per le più varie vicende: dai bambini “portati via” dagli assistenti sociali alle cosiddette baby-gangs, ecc...), in cui molti soggetti interagiscono con i media.

Si parla e si scrive di fatti che, in realtà, si conoscono poco, con termini tecnici che si conoscono ancora meno (con rilevanti confusioni, ad es., fra adozione ed affidamento, provvedimenti provvisori e decisioni definitive ovvero in tema di imputabilità, perdono giudiziale, messa alla prova, ecc...). Nella sostanza non c’è o rischia di non esserci un *dialogo* oppure esso è un dialogo fra sordi, fra soggetti che parlano lingue diverse e comunque non quella del minore, anche se taluno ritiene, in buona fede, di farsene interprete.

L’iniziativa di TUTTINRETE non muove affatto da intenti censori, essendovi già organi istituzionalmente preposti alla verifica di eventuali comportamenti illeciti, scorretti, imprudenti, inopportuni, ecc.. dei giornalisti, degli appartenenti alle Forze dell’Ordine, degli insegnanti, degli assistenti sociali, dei magistrati, degli avvocati, ecc...

Si auspica la formazione di una cultura condivisa, fatta non solo di principi (che sono essenziali ma che, nella quotidianità, rischiano di passare in secondo piano), ma di buone pratiche.

TUTTINRETE propone la metafora della RETE: qualcosa che non ha vertice, in cui non c'è nulla di "dirigistico" e che si compone di una trama in cui tutti i punti sono, in qualche modo, connessi "paritariamente" fra di loro. Coloro che a livello istituzionale o professionale si occupano di persone di minore età dovrebbero sentirsi partecipi (senza percepirla né come vincolo né come limite) della consapevolezza della necessità di muoversi in sintonia con l'interesse della persona di minore età, inteso come interesse comune, perché è un *bene sociale*, da preservare al di là dei diversi ambiti ed obiettivi di azione dei singoli soggetti. La RETE è l'antitesi delle *monadi*, che si muovono, si incontrano e si scontrano, talvolta come *schegge fuori controllo, se non impazzite*, ciascuna per conto proprio, nel proprio isolamento.

"TUTTINRETE" si propone come Tavolo 'di sintesi' che programma, da un lato, momenti di approfondimento e dibattito sul come fare 'formazione comune', dall'altro assume lo scopo di promuovere una cultura della tutela dei diritti delle persone di minore età nel rapporto con i mezzi di informazione;

In tale ottica, tutti i soggetti in gioco che condividono l'idea della rete ed accettano di farne parte, riconoscono e riconfermano le seguenti

LINEE GUIDA

❖ Parlare delle persone di minore età *non come se fossero adulti*

Va sempre salvaguardata la *specificità* minorile, sia che si tratti di vicende penali che in ambito civile, in relazione a vicende in cui gli adulti spesso fanno il *loro* gioco, giusto o sbagliato che sia, e la persona di minore età non è assimilabile a loro non avendo analoga forza, in quanto *soggetto debole*.

Troppo spesso la persona di minore età viene considerata come un 'piccolo adulto' con qualche possibilità di scappatoia in più, mentre l'ordinamento predispone una gamma di soluzioni eccedente l'alternativa 'secca' condanna/assoluzione, non potendosi dare per scontata l'imputabilità della persona di minore età ed essendo la condanna, e soprattutto il carcere, una soluzione praticabile solo in mancanza di alternative, una 'extrema ratio'.

❖ Parlare delle persone di minore età *non come se fosse facile*

La materia minorile è di particolare *complessità*, connotata com'è da istituti peculiari di cui, se male intesi o interpretati, può essere fornita un'immagine distorta. Le anticipazioni e le semplificazioni in questa materia sono rischiose e possono essere fuorvianti.

❖ Parlare delle persone di minore età *senza pensare o pretendere di essere la loro voce*

Nella trattazione di casi minorili chi partecipa al dibattito a qualsiasi titolo, non deve ritenersi esclusivo interprete dell'interesse della persona di minore età.

E' considerata buona prassi che la notizia su persone di minore età si costituisca attraverso una pluralità di informazioni.

❖ Parlare delle persone di minore età *con responsabilità*

Il processo di "costruzione della notizia" coinvolge molteplici soggetti che devono sentirsi tutti *corresponsabili*.

❖ **Parlare delle persone di minore età rispettandone davvero l'anonimato**

Non basta scrivere le iniziali od un nome inventato se si riportano, nel contempo, altri *elementi individualizzanti* non solo relativi al minore ma anche alla sua famiglia e alla sua storia presente e passata. In questo ambito, l'anonimato è un diritto, una garanzia, un valore, non una limitazione al diritto d'informazione

❖ **Parlare delle persone di minore età senza fare del *sensazionalismo sulla loro pelle***

Senza *usarli*: spesso, purtroppo, sono già usati ed abusati da altri.

In situazioni particolarmente gravi, come nei casi di omicidio/suicidio o tentato omicidio/suicidio di persone di minore età, forme estreme di bullismo, che chiamano in causa, ovviamente, non solo i bulli, ma anche le loro vittime, è doverosa una particolare cautela, che non è "forma" ma sostanza che riguarda il rispetto della persona di minore età.

❖ **Parlare delle persone di minore età *senza pensare di essere soli***

Sentendosi al contrario (e ciò vale, in particolare, per la rete istituzionale che comprende le Autorità Giudiziarie, le Forze dell'Ordine, i Servizi, la Scuola...) parte di un insieme i cui componenti devono trovare un modo ed uno stile comune per collaborare tra di loro allo scopo di fornire un'informazione corretta e non lesiva dei diritti della persona di minore età, No quindi alle *invasioni di campo*, ancorché inconsapevoli. Sì ad interazioni che tengano reciprocamente conto, ovviamente, anche delle regole e dei vincoli legati alle rispettive professionalità (l'assistente sociale, l'avvocato, il giudice, le Forze dell'Ordine, lo psicologo, il medico, l'insegnante, il giornalista hanno ciascuno le proprie regole deontologiche e forme di segreto professionale).

❖ **Parlare delle persone di minore età *anche in positivo***

Favorire le buone notizie. Fornire un'*informazione positiva* significa anche far conoscere come operano le istituzioni nell'affrontare le problematiche che coinvolgono la persona di minore età e che hanno trovato una risposta adeguata.

❖ **Parlare delle persone di minore età *non sono al singolare, ma anche al plurale***

Non il riflettore puntato sul singolo caso, ma attenzione al fenomeno: dal caso di cronaca all'inchiesta, avendo presenti le variegata realtà degli italiani e degli stranieri non in chiave antitetica, ma pensando a loro come componenti tutti di *questa società*, la nostra.

Carta di Treviso

Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:

- il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;

- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;

dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:

- che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza";

- che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;

- che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua "privacy" né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;

- che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;

- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;

- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.

Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, nonché di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell'informazione:

- 1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;

- 2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza

penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;

3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;

4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;

5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;

6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;

7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;

8) se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;

9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;

10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;

11) tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.

Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive competenze:

1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;

2) ad evidenziare nei testi di preparazione all'esame professionale i temi dell'informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell'infanzia;

- 3) a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l'eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
- 4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;
- 5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
- 6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all'ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale;
- 7) ad auspicare, da parte di tutte le associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;
- 8) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;
- 9) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet.

NORME ATTUATIVE

L'Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:

- a) promuovere l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;
- b) diffondere la normativa esistente;
- c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;
- d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.

VADEMECUM DELLA CARTA DI TREVISO

I giornalisti italiani, d'intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall'approvazione della Carta di Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti - senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione -, anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell'opinione pubblica una cultura dell'infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca.

In considerazione delle ripetute violazioni della "Carta", ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive dell'impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali in vigore.

- 1) Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste - in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l'assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola cui appartenga.
- 2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità.
- 3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.

4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc...) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.

5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.

I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25 novembre 1995 per la chiusura del Convegno "Il Bambino e l'informazione" impegnano inoltre

- il Comitato Nazionale di Garanzia a:

a) diffondere la normativa esistente;

b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino;

c) attuare l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso: Rai, Fieg e Fininvest;

d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell'attività svolta e di presentazione dei dati dell'Osservatorio;

e) coinvolgere nell'applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa periodici, notiziari televisivi e radiofonici;

f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i minorenni;

g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto nell'emergenza.

- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti a:

a) prevedere che nella riforma dell'Ordine sia semplificata la procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento;

b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l'iniziativa dei Consigli regionali dell'Ordine;

c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio.

Testo unico dei giornalisti

www.odg.it/content/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista

PARTE TERZA
PROPOSTE DIDATTICHE

Bando del Concorso: Minorenni e Media



TAVOLO INTERISTITUZIONALE E INTERPROFESSIONALE MINORI & INFORMAZIONE

Bando di Concorso

“MINORENNI E MEDIA “

TUTTINRETE - Tavolo Interistituzionale e Interprofessionale Minori & Informazione, si è costituito a Torino nel 2007 con l'intento di promuovere una cultura della tutela dei diritti delle persone di minore età nel rapporto con i mezzi di informazione, con particolare attenzione al rispetto e alla riservatezza. Tale tutela è da intendersi sia come difesa dei diritti, sia come sviluppo di pensiero critico che deve coinvolgere l'intera società.

I membri attualmente al tavolo sono: la Regione Piemonte, l' A.I.A.F. Piemonte e Valle d'Aosta - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, l' Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta, la Camera Minorile di Torino, il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Provincia di Massa Carrara, la Città di Torino- Assessorato alla salute, politiche sociali e abitative, la Città di Torino - Direzione Centrale Corpo di Polizia Municipale, il Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale Carabinieri Torino, il Co.Re.Com. Piemonte -Comitato Regionale per le Comunicazioni, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, il Consiglio Regionale del Piemonte – Consulta regionale dei Giovani, il MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l' Ordine degli Assistenti Sociali-Consiglio Regionale del Piemonte, l' Ordine dei Giornalisti-Consiglio Regionale del Piemonte, l'Ordine degli Psicologi-Consiglio Regionale del Piemonte, l' Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri-Torino e Provincia, la Questura di Torino, l' Università degli studi di Torino- Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione.

Il Tavolo Interistituzionale “TUTTINRETE” propone alle scuole di elaborare un progetto, da tradursi in un prodotto che potrà essere declinato in modalità differenti, ispirato alle Linee Guida inserite nella Carta dei Valori su cui si impernia l'attività di TUTTINRETE.

La presente iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del Piemonte, invitati a maturare una sempre maggiore consapevolezza del ruolo di “protagonisti” che essi stessi sono chiamati a svolgere nel processo culturale in atto, attivandosi in prima persona per la salvaguardia dei propri diritti.

Il concorso consiste nella realizzazione, a scelta, di:

un prodotto audio-video, della durata massima di 10 minuti;

una produzione grafica (poster, fumetto);

elaborazione di un testo scritto quale: un saggio breve, un articolo, una lettera ai direttori delle testate di un giornale o di una emittente radiofonica o televisiva, o a conduttori di programmi pomeridiani di intrattenimento, oppure un testo inseribile online.

Il tema da affrontare riguarda contenuti idonei a veicolare con efficacia quanto ritenuto essenziale per divulgare lo sviluppo di un'informazione rispettosa relativa ai diritti delle persone di minore età.

Il Tavolo, laddove richiesto, supporta le scuole nel percorso di progetto rendendosi disponibile a rispondere a quesiti e a fornire informazioni in merito al tema fatti pervenire via mail alla referente del Tavolo, dott.ssa Biancamaria Moschella, moschella.biancardi@gmail.com.

Sono messi in palio 3 premi di € 1.000,00 (1 per ogni ordine di scuola: scuola dell'infanzia e primaria, scuola secondaria di I° grado, scuola secondaria di II° grado) da destinare alle scuole vincitrici che investiranno l'importo per promuovere iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della tutela dei diritti delle persone di minore età e che dovranno essere preventivamente comunicate alla referente del Tavolo.

I migliori progetti saranno valutati da una giuria interna al Tavolo secondo i criteri più confacenti alla tipologia dei prodotti che saranno pervenuti.

Le valutazioni della suddetta Giuria sono insindacabili.

Tutto il materiale prodotto per la partecipazione al Concorso rimarrà nella piena disponibilità di TUTTINRETE, che potrà utilizzarlo nei contesti ritenuti più idonei, sempre citandone gli autori.

I vincitori verranno premiati presumibilmente durante il Salone del libro 2015.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il **31 ottobre 2014** inviando la scheda di iscrizione esclusivamente via mail alla referente del Tavolo, dott.ssa Biancamaria Moschella, moschella.biancardi@gmail.com.

Le opere, predisposte su supporto informatico (CD o pen drive), unitamente alla scheda descrittiva del percorso didattico-formativo che ha condotto alla realizzazione del prodotto finale dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2015 unicamente tramite posta alla Direzione Generale Regionale per il Piemonte all'att.ne della Sig.ra Mary Caccamo – c.so Vittorio Emanuele II, 70 – 10121 Torino.

ALLEGATI:

ALL1-Scheda di iscrizione al concorso

ALL2-Scheda del percorso didattico-formativo

ALL3-Criteri di valutazione

ALL4-Carta dei valori

ALL1-Scheda di iscrizione al concorso



**TAVOLO INTERISTITUZIONALE E
INTERPROFESSIONALE
MINORI & INFORMAZIONE**

**I edizione del Concorso:
“MINORENNI E MEDIA “
Anno scolastico 2014/2015**

Scheda di adesione al Concorso

•
•
• Istituto _____

Via/corso/piazza _____ Città _____

—

Telefono _____

—

e-mail _____

Classe/i Sez.

—

Tipologia dell'elaborato da presentare:

- prodotto audio-video
- produzione grafica (poster, fumetto)
- elaborazione di un testo scritto

Riferimento per eventuali comunicazioni da parte della Referente del Tavolo:

prof./prof.ssa

tel./cellulare fax

✉ e-mail

Richiesta di intervento/i da parte del Tavolo SI

NO

I dati personali sono trattati dagli uffici dell'USR regionale secondo quanto disposto dal dlgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e utilizzati ai soli fini della partecipazione al Concorso " *MINORENNI E MEDIA* ".

Firma del Dirigente scolastico
e timbro della Scuola

Data

**Scheda da inviare alla referente del Tavolo, dott.ssa Biancamaria Moschella,
via e-mail: moschella.biancardi@gmail.com
entro e non oltre il 31 ottobre 2014**

PRESENTAZIONE DI PERCORSO DIDATTICO

nell'ambito della I edizione del Concorso

**“MINORENNI E MEDIA “
Anno scolastico 2014/2015**

SEZIONE 1 – ANAGRAFICA SCUOLA

Codice meccanografico: _____

Denominazione: _____

Tipologia Istituto: _____

Indirizzo: _____

Comune: _____

Telefono: _____

Fax: _____

e-mail: _____

Responsabile di Progetto: _____

e-mail Responsabile di Progetto: _____

SEZIONE 2 – DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO/PERCORSO

2.1 - Titolo

2.2 - Definizione del quadro teorico di riferimento

2.3 - Priorità strategica - finalità principale del progetto/percorso

2.4. - Abstract

2.5. – Prodotto finale: tipologia ed autori

SEZIONE 3 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/PERCORSO

3.1 - Strumenti e metodologie attuative

3.2 - Modalità e tempi di realizzazione/dettaglio delle fasi del percorso

a. _____

b. _____

c. _____

3.3 - Obiettivi specifici d'apprendimento/cambiamento

a.. _____

b. _____

c. _____

3.4 - Competenze sviluppate

a. _____

b. _____

c. _____

3.5 - Modalità di comunicazione dei risultati

3.6 - Monitoraggio/Valutazione in itinere e finale

3.7 - Documentazione e comunicazione del processo e dei risultati

3.8 - Piano finanziario di realizzazione (se previsto)



CRITERI DI VALUTAZIONE Bando di Concorso “MINORENNI E MEDIA “ – I edizione

percorso didattico

prodotto audio-video, della durata massima di 10 minuti;

produzione grafica (poster, fumetto);

elaborazione di un testo scritto quale: un saggio breve, un articolo, una lettera ai direttori delle testate di un giornale o di una emittente radiofonica o televisiva, o a conduttori di programmi pomeridiani di intrattenimento, oppure un testo inseribile online (massimo 2 cartelle).

Categoria di valutazione	Indicatori	max 30 punti			
VALUTAZIONE PERCORSO DIDATTICO (30%)		MAX 9 Punti			
PERCORSO DIDATTICO	Strumenti e metodologie adottate per lo sviluppo del progetto/percorso	3	2	1	0
	Obiettivi specifici d'apprendimento/cambiamento e competenze sviluppate				
	Modalità di comunicazione e documentazione del percorso				
VALUTAZIONE PRODOTTO (70%)		MAX 21 Punti			
ELABORAZIONE DI UN TESTO SCRITTO	Pertinenza: per pertinenza si intende la capacità del testo di riprendere uno o più elementi essenziali della problematica relativa all'uso improprio dei mezzi di informazione ed in generale dei media rispetto alle persone di minore età	7-5	4-3	2-1	0
	Originalità: per originalità si intende la produzione di elaborati che non riprendano gli stereotipi legati all'uso improprio dei mezzi di informazione ed in generale dei media rispetto alle persone di minore età e la capacità dell'elaborato di insistere su elementi poco conosciuti del problema				
	Efficacia e coerenza: per efficacia si intende la capacità dell'elaborato di arrivare al destinatario trasmettendo la chiara ed immediata informazione sul tema rispettando la coerenza dei temi e la tipologia dell'elaborato scelto				

PRODUZIONE GRAFICA	Efficacia: per efficacia si intende la capacità del messaggio di arrivare al destinatario forte e chiaro, favorendo la sua immedesimazione e andando a stimolare le emozioni specifiche esplicitate in fase di produzione dello storyboard e a generare pensieri costruttivi e partecipativi				
	Chiarezza: per chiarezza si intende la capacità del messaggio di essere comprensibile, non ambiguo o ambivalente				
	Contenuto mediaeducativo: per contenuto mediaeducativo si intende la capacità del messaggio di contenere elementi di competenza critica in relazione al legame tra sistema mediatico e tema, riferimenti alle ricerche svolte dai ragazzi, alla loro capacità di scelta negli ambienti digitali e alla capacità di individuare e triangolare le fonti				
PRODOTTO AUDIO-VIDEO	Chiarezza: per chiarezza si intende la capacità del video di far comprendere chiaramente il messaggio rivolto al pubblico, di essere lineare e comprensibile				
	Correttezza grammaticale e sintattica: per correttezza si intende la capacità della scrittura di rispettare le regole grammaticali e sintattiche di un prodotto audiovisivo, facendo emergere elementi e frasi definiti e curati				
	Coerenza con lo storyboard: per coerenza si intende la capacità della scrittura di essere una naturale conseguenza del lavoro di storyboard, rispettandone le indicazioni				

La commissione di valutazione

Presidente: Stefano Suraniti- MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
 Membro: Biancamaria Moschella - Tavolo Interistituzionale e interprofessionale TUTTINRETE
 Membro: Nadia Carpi - USR per il Piemonte
 Segreteria: Mary Caccamo - USR per il Piemonte
 Membro: Adriana Marchia – Soggetto singolo
 Membro: Alberto Parola - Università degli Studi di Torino- Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione
 Membro: Gianfranco Quaglia - Ordine dei Giornalisti-Consiglio Regionale del Piemonte

Percorsi didattici elaborati dalle Scuole vincitrici

1. IC Bovio Cavour di Alessandria – primo classificato per la scuola primaria

SEZIONE 1 – ANAGRAFICA SCUOLA

Codice meccanografico: ALIC82800A

Denominazione: SCUOLA PRIMARIA “ BOVIO”

Tipologia Istituto I.C. BOVIO-CAVOUR

Indirizzo: SPALTO ROVERETO ,63

Comune ALESSANDRIA

Telefono: 0131223741

Fax: 0131223741

e-mail: alic82800a@istruzione.it

Responsabile di Progetto: Ricciardelli Leda – Usai Paola

SEZIONE 2 – DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO/PERCORSO

2.1 – Titolo

“Se mi vuoi benetaci”

2.2 - Definizione del quadro teorico di riferimento

Proponiamo il percorso didattico alla luce della teoria stadiale dello sviluppo morale di L.Kohlberg che rielaborò la intuizione di Piaget organizzandole in una teoria sistematica. La suddetta teoria vede tre livelli del ragionamento morale ognuno dei quali si identifica con un particolare punto di vista nei confronti delle convenzioni sociali intese come il sistema di regole e di aspettative necessarie al funzionamento dell'ordine sociale. I bambini partecipanti al progetto hanno un'età compresa fra i dieci e gli undici anni, momento emblematico per il passaggio dal livello pre - convenzionale al livello convenzionale, infatti, è proprio in questo momento che le norme morali vissute come esterne al sé e non oggetto di una riflessione da parte dell'individuo diventano componenti salienti del sé. L'ambizione di questo approccio cognitivo-evolutivo è quello di proporre una teoria secondo cui l'essenza profonda del giudizio morale non derivi dalla trasmissione o dalla semplice interiorizzazione di norme apprese socialmente ma, in un ideale logico che si realizza progressivamente nel processo di crescita soprattutto attraverso gli scambi e l'incontro – scontro di differenti prospettive. Ed è proprio in questo intervento che gli insegnanti attraverso lo scaffolding possono permettere al bambino una crescita guidata ma AUTONOMA e nello stesso tempo CONSAPEVOLE. Poichè il modello di Kohlberg considera solo la forma del ragionamento disinteressandosi del comportamento, noi terremo conto della

critica di Bandura che ricorda quanto sia importante inserire lo sviluppo morale all'interno dell'ambiente di vita del bambino.

2.3 - Priorità strategica - finalità principale del progetto/percorso

La finalità principale del percorso è quella di guidare i bambini alla consapevolezza di sé, di sviluppare il loro senso critico e la propria responsabilità affinché possano utilizzare attivamente e consapevolmente i “diritti “ a loro favore potenziandone così l'autoefficacia.

2.4. – Abstract

Partendo dal riferimento teorico di Kohlberg, l'intervento ha l'obiettivo di sviluppare il senso critico e la responsabilità del bambino per un uso consapevole dei diritti a suo favore e di divenire attivo informatore di messaggi a tutela dei coetanei. L'intervento strutturato in 14 incontri nell'arco di 4 mesi si sviluppa in base all'analisi dei vari canali mediatici a partire dai giornali fino ad arrivare ad Internet. Gli ultimi incontri sono stati realizzati per la produzione del video presentato nel meeting restitutivo alla presenza dei genitori. L'attuazione del percorso didattico si è rivelato positivo nel raggiungimento degli obiettivi proposti.

2.5. – Prodotto finale: tipologia ed autori

Prodotto finale : video

Autori :alunni della classe 5 A dell'I.C. Bovio - Cavour – Scuola Primaria Bovio

SEZIONE 3 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/PERCORSO

3.1 - Strumenti e metodologie attuative

Strumenti: quotidiani, settimanali, riviste, siti web, registrazioni video di telegiornali, videocamera e cellulari per le riprese

Metodologie: conversazioni guidate, lezioni frontali, letture, giochi di ruolo, role play, analisi critica delle notizie dei Media, visita guidata alla redazione del giornale locale e ad una libreria.

3.2 - Modalità e tempi di realizzazione/dettaglio delle fasi del percorso

a. Presentazione dell'argomento e analisi dei vari canali Media 1 incontro di 2h – lezione frontale

b. Riconoscere e distinguere gli elementi che caratterizzano l'informazione giornalistica:

1 incontro in classe –lezione frontale (2h) e Visita guidata alla redazione del giornale locale(2h)

c. Riconoscere e distinguere gli elementi che caratterizzano l'informazione televisiva e radiofonica:

3 incontri di 2 h ciascuno – lezioni frontali con discussione e visione di telegiornali e video che hanno come protagonisti dei minori.

d. Riconoscere e distinguere gli elementi che caratterizzano l'informazione dei social network

2 incontri di due ore ciascuno lezioni frontali sull'approfondimento e sulla diffusione delle notizie su canali on-line.

e. incontri per la scrittura del copione del cortometraggio

3 incontri per riprese e montaggio del video

f. Incontro- Intervento conclusivo di restituzione bambini e genitori

3.3 - Obiettivi specifici d'apprendimento/cambiamento

a. Conoscenza dei vari canali di diffusione dell'informazione

b. Comprensione del significato della comunicazione orale, scritta e visiva in contesti mediatici

c. Capacità di argomentare ed esporre per condividere le proprie esperienze e le proprie opinioni personali

3.4 - Competenze sviluppate

a. Saper distinguere l'informazione dall'opinione di chi scrive o parla, uso consapevole e critico dei media

b. Comprendere testi provenienti dai media cogliendone le principali caratteristiche

c. Saper descrivere oralmente un'esperienza e saper partecipare a discussioni di gruppo individuando il problema affrontato, rispettando le opinioni altrui

d. Esprimere, comunicare e confrontarsi mediante le tecnologie multimediali

3.5 - Modalità di comunicazione dei risultati

Incontro conclusivo con bambini e genitori su quanto appreso e condiviso anche in famiglia

3.6 - Monitoraggio/Valutazione in itinere e finale

Questionario iniziale e finale e verifiche sull'apprendimento degli argomenti trattati

3.7 - Documentazione e comunicazione del processo e dei risultati

Alla fine del percorso i bambini sono giunti ad una maggiore conoscenza di quello che accade nel mondo e di come possano essi stessi essere tutelati dalla maggiore conoscenza dei diritti che gli spettano.

La documentazione prodotta e il risultato finale (video) sono stati sottoposti all'attenzione sia dei genitori che della Dirigente scolastica. Si allega dichiarazione del D.S. relativa alle liberatorie dati ed immagini alunni, chiavetta usb con video finale.

3.8 - Piano finanziario di realizzazione (se previsto)

Non previsto

Prodotto finale

Video “se mi vuoi bene taci”

Video visionabile sul sito www.tuttinrete.org

Testi del video

Sono finita all'ospedale per le botte di mamma e papà
sono un figlio di un pentito di mafia, mi hanno tolto il mio vero nome
io sono vittima del bullismo e ora ho molta paura
ho il papà in carcere i miei compagni mi prendono in giro
mia mamma ha rubato per darmi da mangiare e io mi vergogno
sono stata abbandonata

- Per favore non dire chi sono, proteggimi dagli sguardi dei curiosi e non farmi segnare per la vita

Gruppo classe:

parla di noi
dei nostri sorrisi
dei nostri sogni
della nostra ingenuità
dei nostri giochi
delle nostre conquiste
Lotta anche tu con noi, guardaci negli occhi e se puoi arriva anche al cuore!
siamo noi il tuo futuro
proteggici non farci sentire soli

tutti insieme:

CRESCI ANCHE TU CON NOI!

Opuscolo sfogliabile “**Quando l’informazione non è minore**”

<http://www.sfogliami.it/flip.asp?sc=e7ndkp7g7ba0n5bd511d2zgns390ordh&ID=131818#.VyEulctBpB8.gmail>

Il progetto è stato presentato al Salone del Libro di Torino del 2015 insieme agli altri due vincitori.

L’opuscolo è stato presentato al Salone del Libro di Torino del 2016

2. IC San Damiano d'Asti – primo classificato per la scuola secondaria di I grado:

SEZIONE 1 – ANAGRAFICA SCUOLA

Codice meccanografico: ATIC81002

Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN DAMIANO D'ASTI

Tipologia Istituto: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "V. ALFIERI"

Indirizzo: Via Cisterna, 13 - 14045

Comune: San Damiano d'Asti

Telefono: 0141/975190

Fax: 0141/975190

e-mail: ATIC81002@istruzione.it

Responsabile di Progetto: prof.ssa Luisa Manfredi

SEZIONE 2 – DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO/PERCORSO

2.1 – Titolo:

“ – virtuali + virtuosi”

2.2 - Definizione del quadro teorico di riferimento

Cit. “carta dei valori” del **TAVOLO INTERISTITUZIONALE E INTERPROFESSIONALE**

MINORI & INFORMAZIONE:

< Nel settore dell’informazione, le cui basilari esigenze, presidio di una società democratica, non sono minimamente in discussione, vi sono spesso situazioni riguardanti persone di minore età “in prima pagina” (per le più varie vicende: dai bambini “portati via” dagli assistenti sociali alle cosiddette babygangs, ecc...), in cui molti soggetti interagiscono con i media. >

Gli stessi ragazzi credono necessaria questa loro presenza nei media come se la loro vita avesse valore sono in un campo “virtuale” e quella vera avesse perso di significato.

Ne sono la testimonianza gli abusi dei social network o l’uso smodato degli sms o di programmi come “what’s app” come se il comunicare di persona fosse inutile o ancor peggio pericoloso.

Questo progetto è volto a diffondere nei ragazzi la consapevolezza di quanto sono diventati “virtuali” cercando di riscoprire le strade, le corti e le piazze che, alle volte, nascondono meno insidie di internet e soprattutto consentono ai ragazzi di affrontare realmente la vita con i suoi pro e contro senza nessun filtro.

2.3 - Priorità strategica - finalità principale del progetto/percorso

Creazione di una campagna pubblicitaria volta a diffondere il principio di diminuire la “vita virtuale” in tutte le sue forme e non solo nella rete, in nome di una “vita concreta” fatta di giochi, cultura, sport ed attività all’aria aperta con gli amici. Una campagna che non utilizzi direttamente le facce dei ragazzi, ma solo le loro idee.

2.4. - Abstract

Il manifesto può essere considerato la prima forma di messaggio pubblicitario in ordine di tempo.

Oggi la pubblicità ha assunto dimensioni enormi e viene realizzata in moltissime forme più o meno palesi, con i più svariati strumenti (manifesto, giornali, riviste, radio, T.V., Internet) e con la combinazione di più linguaggi verbale (orale e scritto), iconico, musicale, mediale. E’ un tipo di messaggio che i ragazzi subiscono ma di cui non hanno ben conoscenza. L’utilizzo di tale linguaggio nell’ambito di questo concorso ha la duplice finalità di insegnare ai ragazzi a decodificare e filtrare le enormi quantità dei messaggi pubblicitari ai quali sono sottoposti veicolando il linguaggio verso uno scopo educativo.

Risponde inoltre alle finalità didattiche della programmazione di arte e immagine perché affronta diverse tematiche del linguaggio visivo.

Si presta, infine, al lavoro multidisciplinare ed alla riflessione sia in classe che nell’ambito familiare.

2.5. – Prodotto finale: tipologia ed autori

Manifesto pubblicitario, colori, formato A4.

Prototipo di immagine per spille e gadgets atti alla diffusione del messaggio pubblicitario, b/n, formato 6:1.

SEZIONE 3 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/PERCORSO

3.1 - Strumenti e metodologie attuative

Il modo più efficace perché gli alunni capiscano come si fa a rendere un manifesto funzionale alla comunicazione al pubblico è quello di elaborare e costruire con gli alunni stessi dei manifesti.

La mediazione educativa e didattica dei docenti, di tutte le discipline, è di fondamentale importanza. Concorrono in modo specifico a fruire i supporti alla costruzione del manifesto gli insegnanti di:

- **ITALIANO**: per quanto riguarda il testo scritto, che deve essere corretto, sintetico, espressivo, funzionale al tipo di messaggio che si intende rivolgere ai potenziali lettori, utenti e clienti.

Letture e riflessione riguardo le regole della pubblicità sulla base di un messaggio etico e responsabile.

- **STORIA**: per l’analisi dei manifesti, che rende evidenti:

- a) il tipo di prodotti e di servizi pubblicizzati, nelle diverse epoche ;
- b) le diverse modalità di utilizzazione del rapporto testo scritto/immagine.

- **ARTE E IMMAGINE:** per dimostrare agli allievi come si fa a costruire un manifesto moderno utilizzando testi e immagini che siano funzionali a rendere immediata la lettura e la comprensione del messaggio da parte di chi lo vede.

- **TECNOLOGIA:** il docente di questa disciplina coordina le attività dei colleghi delle diverse discipline e degli allievi per la produzione di manifesti, attraverso il lavoro coordinato degli alunni e dei docenti partecipanti “nel laboratorio di tecnica o in classe”.

- **MATEMATICA E SCIENZE:** in quanto il docente o i docenti di tali discipline orienteranno gli allievi a utilizzare i materiali e gli strumenti necessari a costruire il manifesto sotto l’aspetto delle misurazioni essenziali alla realizzazione del manifesto.

3.2 - Modalità e tempi di realizzazione/dettaglio delle fasi del percorso

Mesi 1, con l’impegno settimanale delle ore di educazione artistica e tecnica.

Il presente progetto si articola in 4 moduli:

- 1) Il manifesto: caratteri e funzioni
- 2) Strategie linguistiche del manifesto con particolare attenzione alle regole etiche riguardo il materiale pubblicitario
- 3) Funzioni di comunicazione/informazione del manifesto
- 4) Manifesto pubblicitario e creatività

3.3 - Obiettivi specifici d’apprendimento/cambiamento

1° obiettivo

Motivare gli alunni ad analizzare i manifesti pubblicitari per migliorare il loro patrimonio di abilità linguistiche, espressive, tecniche e comportamentali.

2° obiettivo

Sviluppare la capacità di progettare/costruire manifesti graficamente, funzionali a diffondere le iniziative che la scuola assume, allo scopo di coinvolgere i genitori e i cittadini a ciò che la scuola fa.

3.4 - Competenze sviluppate

Ogni allievo deve diventare capace di progettare e ridefinire, nel corso della vita, la sua preparazione per poter vivere il cambiamento in modo attivo e autonomo.

Questo progetto è semplicemente un primo passo o se si vuole uno spunto di riflessione volto all’essere consapevoli dei linguaggi visivi che subiamo quotidianamente ed è l’habitus che oggi viene richiesto.

Per questo i ragazzi, sulla base delle esigenze e delle richieste della società moderna, devono imparare a conoscere i vari messaggi tipici del contesto in cui essi stessi operano ed a saperli sfruttare in modo positivo.

Conoscere i media e le potenzialità o i pericoli della rete è requisito fondamentale per non subire passivamente il bombardamento mediatico e proteggere la propria privacy.

3.5 - Modalità di comunicazione dei risultati

3.6 - Monitoraggio/Valutazione in itinere e finale


- Conversazioni spontanee e guidate;
- Esercizi di identificazione dei diversi tipi di linguaggio e analisi della loro diversa funzionalità comunicativa;
- Esercizi di manipolazione delle parole e di produzione;
- Esercizi di riflessione e analisi sul significato delle parole;
- Esercizi di riconoscimento dei rapporti di significato tra le parole;
- Proposte di stesura di “vari tipi di messaggio” in rapporto ai diversi scopi comunicativi dello stesso;
- Relazione sintetica sull’esperienza didattica condotta e realizzata e sugli apprendimenti conseguiti;
- Lettura critica di messaggi pubblicitari per la formazione di una mentalità e di un comportamento autonomo, non subordinato all’azione passivizzante dei mass-media e della pubblicità;
- Strutturazione di un manifesto/manifesti con uso di diverse tecniche espressive;
- Scelta collettiva del manifesto più adeguato a veicolare il nostro messaggio.

3.7 - Documentazione e comunicazione del processo e dei risultati

Materiale cartaceo in originale e un cd con i contenuti, le presentazioni ed i manifesti non selezionati.

3.8 - Piano finanziario di realizzazione (se previsto)

Indicativamente si ha intenzione di promuovere una campagna di sensibilizzazione nelle scuole con lezioni tenute dai ragazzi e manifesti, spille e magliette.



Poster: “ - virtuali,+ virtuosi”



Spilla: “ - virtuali,+ virtuosi”

3. IIS Catigliano di Asti – primo classificato per la scuola sec di II grado

SEZIONE 1 – ANAGRAFICA SCUOLA

Codice meccanografico: ATIS00700E

Denominazione: IIS “A. Castigliano”

Tipologia Istituto: Istituto Istruzione Superiore

Indirizzo: Via Martorelli, 1

Comune: 14100 ASTI

Telefono: 0141 352984

Fax: 0141 352984

e-mail: segreteria@ipsiacastigliano.it

Responsabile di Progetto: M.Stella PERRONE – Roberta BORGNINO

SEZIONE 2 – DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO/PERCORSO

2.1 - Titolo

“LA SCUOLA PER LA VITA”

2.2 - Definizione del quadro teorico di riferimento

Il progetto da subito è apparso essere il nostro. Una cl@sse 2.0 ad indirizzo socio-sanitario (2S), un gruppo di ragazzi collaborativi, una classe creativa del corso moda e abbigliamento (2N), alcuni tablet da rendere operativi, un tema di attualità e di interesse da sviluppare insieme, la forza del gruppo. Da subito noi docenti, Stella Perrone e Roberta Borgnino, abbiamo avuto il desiderio di trasmettere entusiasmo ai nostri studenti.

Il tema del progetto “Minorenni e media” pareva essere il nostro, sembrava inserirsi nella nostra sfida quotidiana in classe di portare “la vita” in mezzo a noi, tra i banchi di scuola spesso così estranei ai nostri ragazzi, inondati dalle parole dei docenti troppo frequentemente vuote e incomprensibili per loro che pensano che la vita, la loro giovane vita, sia altra cosa.

2.3 - Priorità strategica - finalità principale del progetto/percorso

Lo studente della nostra Istituzione scolastica non vede nella scuola qualcosa di piacevole o utile, ma solo un luogo in cui non si riconosce e prova disagio, soprattutto se proporre lo studio delle discipline significa fornire sterili parole, teoremi incomprensibili e staccati dalla realtà. Una realtà nella quale ha difficoltà, un mondo che lo emargina, facendolo sentire solo e inutile. I nostri ragazzi vanno “motivati”, lo studio e l’amore per l’attività didattica non è scontato, ma va alimentato e coltivato poco a poco.

I loro disagi di minorenni sono spesso i nostri, perché la scuola, noi docenti tendiamo la mano quando a noi approdano in difficoltà, quando i loro occhi cercano sostegno, quando i loro sguardi

meritano la nostra attenzione più approfondita, quando a noi raccontano le loro storie, i loro dubbi le loro paure.

I media sono il loro mondo: cellulari, smartphone, rete, sono parte di loro, appendici dalle quali dipendono in modo ossessivo e inconsapevole, strumenti che hanno toccato fin dalla tenera età, considerandoli “giocattoli”. A noi adulti spetta il compito di educarli all’uso di “giocattoli” che possono diventare pericolosi, educarli a conoscerli per usarli in modo consapevole, “a leggerne le istruzioni” spesso nascoste, a sviluppare lo spirito critico che li renderà forti.

Quale era il nostro compito? Quale la nostra missione?

Minorenni e media ... un titolo, ma cosa in realtà si celava dietro le due parole?

Ecco, io e Roberta saremmo da lì partite, avremmo posto domande, suscitato il dibattito in mezzo a loro, li avremmo guidati in un viaggio alla scoperta delle loro vite.

Non il progetto inserito nella nostra attività didattica, ma la nostra attività didattica plasmata a progetto, in un cammino faticoso, quanto stimolante verso un mondo nuovo o forse solo da guardare con occhi diversi.

2.4. - Abstract

La nostra attività si è concretizzata in azioni didattiche coinvolgenti le intere classi, i docenti ed esperti esterni. In particolare:

- lezioni nelle discipline di religione e attività alternativa alla religione sul tema del diritto dei minori nell’ambito del progetto “Scuola amica UNICEF”;
- lettura della carta dei valori;
- discussione, riflessione nelle singole classi e a classi unite sulle tematiche emerse dalla lettura;
- ricerca di testi, immagini, notizie inerenti i diritti dei minori violati;
- incontri-dibattito con esperti nell’ambito della comunicazione e con la Polizia postale di Asti;
- proiezione, analisi, dibattito e realizzazione di scheda finale del film “Disconnect”;
- individuazione di tematiche che particolarmente hanno suscitato l’interesse degli studenti e individuazione dello strumento da utilizzare per comunicare quanto emerso dagli incontri di formazione;
- realizzazione, a classi unite, della sceneggiatura del cortometraggio individuato come prodotto finale del percorso;
- realizzazione del set, distribuzione dei ruoli;
- realizzazione del corto metraggio;
- monitoraggio e valutazione finale.

Per quanto riguarda il soggetto del cortometraggio si può fare riferimento al seguente link (e anche all'Allegato A al seguente documento):

<http://app.emaze.com/@AOQLILIC/cortometraggio>

NON staremo a guardare

Sceneggiatura del film

ISTITUTO

IIS "A. Castigliano" - ASTI

PROJECT WEB SITE

<https://www.mindomo.com/it/mindmap/f57c91b8c31c422fb78ea83235985b58>

CLASSI

2S indirizzo socio sanitario
2N indirizzo abbigliamento moda

DIREZIONE

M.Stella PERRONE Responsabile progetto



M. Stella Perrone - Responsabile progetto. Docente di Matematica della classe 2S.

naze

Roberta Borgnino | Responsabile progetto

» SOGGETTO

Quattro ragazze e un ragazzo, segnati da tragiche esperienze, sfruttati e ingannati dai media, denunciano la violenza subita, gridano la loro rabbia, chiedono aiuto. Attorno a loro un mondo indifferente, una scuola lontana dalla realtà, dove vince il nozionismo, rappresentata da grigi insegnanti, da libri polverosi. Una luce violenta, fredda, la luce dello schermo, dove scorrono immagini di diritti violati, fa da sfondo al dolore di chi si sente impotente, troppo piccolo e troppo solo per poter reagire e porre termine all'ingiustizia della quale è vittima. Ma alle ultime battute di Sara, la baby squillo che ha seguito un modello televisivo, l'insegnante si fa avanti, esce dal buio, comprende quanto sia importante il suo ruolo, quanto possa fare la scuola per difendere i diritti dei minori, per educare alla

2.5. – Prodotto finale: tipologia ed autori

Cortometraggio dal titolo: “*Non staremo a guardare*”



Autori:

Sceneggiatura:

Tutti gli allievi delle classi 2S e 2N

Regia

Othman Tamoud (2F)

Laura Santarsiero (2N)

Interpreti

Cristina Di Maio (2N)
Nerma Khair (2N)
Rafaella Abrantes Sampaio (2N)
Martina Sconfienza (2N)
Giulia Nicola (2S)
Matteo Dacasto (2S)
Shamu Crispin (2S)

Tecnico Immagine

Laura Santarsiero (2N)

Tecnico Suono

Leonardo Nosenzo (1E)

Montaggio video

Laura Santarsiero (2N)
Othman Tamoud (2F)

Il video è stato completamente realizzato dagli studenti che hanno messo a disposizione attrezzatura personale e proprie competenze nel settore.

Gli studenti hanno dedicato molte ore nel laboratorio III 16 dell'Istituto utilizzando software di montaggio Pinnacle Studio HD versione 15, abbinato a schede di acquisizione video DUZZLE di proprietà dell'Istituto.

Hanno provato, sperimentato, e poi ancora riprovato, modificato, ricostruito.

Hanno accettato critiche del loro lavoro, sono stati propositivi, hanno cercato di migliorare, sostenuti dalla convinzione che stavano realizzando qualcosa di utile per tutti, uno strumento di sensibilizzazione che dovrà servire a scuotere le coscienze, a stimolare dibattiti, a "non stare a guardare", la scuola per la vita, impegnata nella salvaguardia dei diritti dei minori.

SEZIONE 3 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/PERCORSO

3.1 - Strumenti e metodologie attuative

Avevamo a disposizione alcune tipologie di risorse:

Spazi e Strumenti:

Spazi: aule istituto, Aula Magna, Aula Cl@sse 2.0, Laboratorio III 16, i laboratori della moda

Spazi virtuali: i nostri spazi web di Istituto e di classe, alcuni webware, spazi condivisi Google drive, la rete Internet.

Strumenti tecnologici: LIM, tablet studenti, pc laboratorio III 16, videocamera, fotocamera, I-pad

Gli spazi fisici e virtuali creati potranno essere in futuro il luogo ideale per l'apertura di laboratori di cultura-apprendimento gestiti dagli studenti e aperti al territorio.

Risorse umane:

Docenti CdC classi II S e II N

Alunni classi II S e II N

Alcuni studenti di altre classi

Esperti esterni per attività di sensibilizzazione

Altre risorse

Le lezioni curricolari, i vari progetti in cui le due classi sono inserite, le uscite didattiche, la visione di un film (Disconnect), il bando di concorso, la carta dei diritti dei minori

Metodologie didattiche:

- **Cooperative learning:** suddivisione delle attività tra le classi gli studenti; utilizzo di spazi webware in attività di tipo collaborativo (mappe Mindomo – cartelloni/blog Padlet - presentazioni Emaze)
- **Distance learning:** comunicazione tramite spazi condiviso google drive nei quali gli studenti attingevano a risorse didattiche messe a disposizione dai docenti; utilizzo di gruppi chiusi su google e su social (Edmodo, Facebook); utilizzo della posta elettronica;
- **Costruttivismo:** la costruzione del sapere attraverso learning object che raccolgono le attività realizzate da ogni studente (Es: e-book inerente le *Leggi e i diritti dei minori*)
- **Peer education:** condivido le mie competenze con i miei compagni, insieme per crescere
- **Digital story-telling:** raccontiamo alcune storie, definiamo un copione, mettiamo insieme una scenografia per arrivare a descrivere una storia, un percorso, le mie emozioni, il prodotto finale (prodotto finale: il film, descrizione di un percorso tramite Padlet)
- **Learning by doing:** tutta la didattica disciplinare ha privilegiato la scoperta di risorse e strumenti attraverso la soluzione di problemi, piuttosto che la trattazione sequenziale di contenuti. Il contenuto disciplinare risulta naturalmente acquisito al termine della trattazione di un caso, quale strumento utilizzabile o spendibile in diversi contesti. Alla base c'è stimolo e motivazione in ciò che si fa: “Se faccio e se penso, capisco e ricordo. Ma non posso fare e pensare senza amare quello che faccio e penso”

Siamo una piccola impresa: i ruoli cambiano, non esistono discipline e orari stabiliti di lezione, gli studenti sono in cattedra, docenti imparano in mezzo agli studenti- Video You Tube :

https://youtu.be/SPKmp8_p4ho



3.2 - Modalità e tempi di realizzazione/dettaglio delle fasi del percorso

E' apparso da subito importante progettare in modo chiaro le tappe di un percorso. Sarebbe stato necessario dividersi i compiti, organizzare gruppi di lavoro.

Non sempre è stato facile strutturare il percorso in modo chiaro, rispettare la tempistica e le varie fasi. Obiettivo primario per noi che l'attività venisse integrata nelle lezioni curricolari e non venisse percepita come elemento a se stante staccato dal contesto.

Fasi:

- organizzazione degli spazi condivisi per la raccolta di dati, informazioni, documenti semi - lavorati (Google drive);
- momenti di discussione comune atti a condividere idee, a stimolare la riflessione collettiva con la classe 2S;
- lezioni in aula. I docenti assumono ruoli diversi, condividono obiettivi comuni e realizzano attività diverse nell'ambito delle loro lezioni;
- organizzazione di gruppi di lavoro tra gli studenti; definizione di ruoli. I ruoli vanno scelti in base alle attitudini di ognuno. Gli studenti da subito sono stati coinvolti nelle fasi di progettazione e stimolati a scegliere impegni e azioni da portare a termine.

Modalità di organizzazione delle attività - fase preparatoria – ottobre 2014:

Negli spazi cloud ogni studente ha a disposizione un'area personale di lavoro condivisa con i docenti.

Sono state create altre aree comuni in cui raccogliere:

- documenti da analizzare: la carta dei diritti dei minori, alcune indicazioni operative, griglie per raccolta funzionale delle informazioni (la divisione dei compiti, lo schema per raccogliere le immagini da ricercare in rete e da inserire come webgrafia);
- tutti i docenti hanno inserito materiali operativi e semilavorati;
- gli studenti hanno elaborato le loro proposte, i risultati delle loro ricerche, riflessioni personali, documentazione fotografica. Tutti i documenti sono stati salvati negli spazi virtuali condivisi

Formazione nell'ambito del progetto UNICEF:

L'I.I.S.. A. Castigliano, con Delibera del Collegio Docenti n.3 del 07.11.2012, ha aderito al progetto pilota nell'ambito del Programma VERSO UNA SCUOLA AMICA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI promosso dall' UNICEF. Il 09 giugno 2013, a seguito della realizzazione di tutte le azioni previste dal programma, l'Istituto è stato riconosciuto 'SCUOLA AMICA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI' (logo presente nella carta intestata)

La scuola si impegna, di conseguenza, a fare propri i principi della Convenzione, a diffonderne la conoscenza, a promuoverne l'applicazione, a coinvolgere gli studenti di tutte le classi, i docenti, i famigliari degli allievi in azioni in linea con quanto espresso nel progetto Pilota qui di seguito pubblicato.

Scuola Amica è un programma dell'Unicef Internazionale che prevede una scuola dove la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza è conosciuta nei suoi contenuti, ma soprattutto viene attuata e vissuta quotidianamente, e per questo bambini e ragazzi ne diventano protagonisti.

Nell'ambito del Progetto particolare rilievo assumono le seguenti azioni: 1) Attività di formazione in tutte le classi del biennio sul tema dei diritti dei bambini e dei ragazzi. L'attività ha coinvolto e coinvolgerà ancora in modo particolare le discipline di religione e di materia alternativa per chi non si avvale dell'insegnamento della religione 2) Attività di volontariato rivolta ai minori in situazione di disagio 3) Realizzazione di uno spettacolo teatrale sul tema dell'infanzia negata, della strumentalizzazione dei minori.

Le classi II S e II N hanno partecipato all'attività formativa di cui sopra e sono impegnate nella realizzazione di uno spettacolo teatrale che verrà presentato al termine del presente anno scolastico.

Riflessione collettiva:

Cosa significa "Minorenni e media"? Quali sono i pericoli? Quali sono le vostre idee a riguardo? Quali pericoli? Quale è la vostra esperienza personale? Avete voglia di raccontare?

La visione del film Disconnect:

Le due classi vanno a vedere il film Disconnect che sarà lo spunto per suscitare nuovamente il dibattito, sviluppare lo spirito critico, cercando di individuare alcune tematiche chiave che si potessero legare al nostro obiettivo finale.

Cosa dice la legge?:

Gli studenti in aula ne parlano con il docente di Diritto; pongono domande, analizzano leggi vigenti, ne fanno ricerche guidate e organizzano l'informazione presentando alcuni documenti finali. Vengono suddivisi in gruppi che si sono occupati di leggi diverse. I lavori vengono strutturati in e-book su piattaforma e-pubeditor: <http://www.epubeditor.it/ebook/?static=14691>

Le licenze creative commons

Lezione partecipata tramite video con interazione e domande (Educanon): <http://www.educanon.com/public/57190/178855>

Visita presso una casa di riposo:

La classe 2S si reca in visita alla Casa di riposo città di ASTI; quale miglior occasione per essere impegnati in qualcosa di utile? Gli studenti scelgono un tema: Facebook, i social network e i rischi. Realizzano una presentazione da proporre agli ospiti della casa di riposo ...e intanto mettono insieme altre idee, cercano di comprendere quali tematiche si possano legare al progetto "Minorenni e media". La presentazione viene formalizzata in un video: <https://www.youtube.com/watch?v=7ELTlffbFos>

Safer Internet Day 2015:

10 febbraio 2015, il nostro Istituto viene scelto quale sede per l'incontro annuale. La Polizia postale e altri esperti parlano di pericoli, rischi, agli studenti delle due classi che insieme ad altri compagni discutono, riflettono, pongono domande, dubitano ..., pensano e tornano in aula con nuove idee da sviluppare.

Progetto E-twinning

Il progetto etwinning è un lavoro interdisciplinare che coinvolge studenti di 4 paesi (Italia, Macedonia, Francia e Polonia). Gli studenti della classe 2S hanno svolto l'attività seguiti dalla docente di Scienze sociali. Lo scopo è quello di far riflettere i ragazzi sull'influenza dello smartphone nella vita di tutti i giorni. I ragazzi di tutte le scuole, dopo una breve presentazione della loro scuola, hanno realizzato un questionario sull'utilizzo di questo strumento, hanno scelto le domande da fare, creato il questionario, analizzato i dati e poi li hanno commentati. Twinspace è la piattaforma che ha consentito ai ragazzi di creare i documenti per la realizzazione delle attività descritte, la lingua veicolare usata è stato l'inglese. Link web all'attività: <http://twinspace.etwinning.net/3004/home>

Vengono riassunti in un blog / cartellone realizzato con Padlet:

http://it.padlet.com/st_perrone/minorenni_media

Classe 2S - 2N
Progetto Minorenni e media IIS Castigliano - ASTI

Laura Santarsiero - La studentessa regista racconta l'esperienza

All'inizio quando ci hanno proposto questo progetto non eravamo entusiasti: altro lavoro oltre a quello che già avevamo, poco tempo e il costante fiato sul collo. Abbiamo buttato giù le storie, ispirandoci ai racconti di cronaca, e quello che oggi succede e che ci dà fastidio. Abbiamo voluto denunciare attraverso la nostra voce e il nostro tempo; ci abbiamo messo la faccia e siamo riusciti a buttare giù un lavoro degno di premio Oscar. Le prove sono state spesso pesanti, la nostra autostima precipitava, ma la voglia di fare ha prevalso, con l'aiuto e le urla delle nostre insegnanti siamo migliorati. Il giorno delle riprese abbiamo vissuto con l'ansia addosso per la paura che mancasse qualcosa, doveva essere tutto perfetto, abbiamo preparato le ultime cose e siamo partiti. Avevamo non uno, ma ben due registi a filmare il nostro lavoro, ancora, ancora e ancora. C'era sempre qualcosa che non andava, ma nonostante la fatica è stata un'esperienza costruttiva, abbiamo imparato a crescere insieme, ad accettare gli errori degli altri e i nostri, non abbiamo mollato e siamo soddisfatti del nostro lavoro.

Ma non è finita, nella settimana successiva abbiamo lavorato sul computer praticamente tutta la mattinata, noi registi e il tecnico audio. Un lavoro lungo e stancante: "questo non va bene, troppo distacco, prova a mettere un effetto in mezzo", "sotto questa voce, c'è troppo brusio, prova a mascherarlo"... insomma, un gran bel lavoro! Siamo tutti soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto, ma la cosa più bella è che l'abbiamo fatta insieme, alunni e insegnanti!

3.3 - Obiettivi specifici d'apprendimento/cambiamento

- a. Creare ambiente di studio condiviso di didattica-gioco in un percorso che dovrà riportare; l'autostima negli studenti, attraverso un apprendimento che li faccia sentire importanti;
- b. valorizzare la scoperta piuttosto che la nozione scodellata dal docente;
- c. suscitare emozioni, trasmettere entusiasmi;
- d. acquisire la consapevolezza delle proprie attitudini naturali;
- e. promuovere un insegnamento creativo e innovativo: la scuola vissuta come palestra di vita e come problem solving;
- f. creare una comunità di apprendimento dove il sapere risulti condiviso da studenti e docenti in un luogo preposto alla creazione di risorse comuni;
- g. abituare al lavoro di gruppo collaborativo e all'attività laboratoriale;
- h. abituare al rispetto dei tempi nella gestione autonoma del lavoro e alla documentazione corretta dello stesso;
- i. saper analizzare dati e informazioni in modo critico;
- j. promuovere il raccordo di contenuti, competenze essenziali e saperi irrinunciabili;
- k. educare all'uso consapevole delle nuove tecnologie e della rete: aspetti sociali e giuridici;
- l. diffondere le buone pratiche;
- m. sensibilizzare ad un utilizzo corretto dei media nel rispetto dei minori.

3.4 - Competenze sviluppate

- a) Competenze di cittadinanza:
 - i. Imparare ad imparare
 - ii. Progettare

- iii. Comunicare
- iv. Collaborare e partecipare
- v. Individuare collegamenti e relazioni
- b) Competenze digitali – Dimensione tecnologica:
 - i. Riconoscere criticità tecnologiche
 - ii. Selezionare la tecnologia adeguata per la l'organizzazione e la presentazione di presentazioni pubbliche
 - iii. Riconoscere interfacce
 - iv. Rappresentare processi simbolici
 - v. Utilizzo di spazi idonei per la condivisione delle risorse on-line
 - vi. Distinguere tra realtà reale e virtuale
- c) Competenze digitali – Dimensione cognitiva:
 - vii. Saper trattare testi
 - viii. Saper trattare dati e tabelle
 - ix. Saper analizzare grafici
 - x. Saper valutare la pertinenza delle informazioni
 - xi. Saper valutare l'informazione e l'affidabilità delle fonti
- d) Competenze digitali – Dimensione etica:
 - xii. Utilizzo di risorse nel rispetto dei diritti di autore
 - xiii. Utilizzo consapevole ed eticamente corretto di strumenti specifici di comunicazione on-line nel rispetto e nella tutela di se stessi e degli altri (privacy, netiquette)

3.5 - Modalità di comunicazione dei risultati

Comunicazione e discussione con gli allievi delle classi coinvolte dei risultati ottenuti nelle varie fasi del percorso.

Pubblicazione del materiale prodotto attraverso più piattaforme webware, tutto raggiungibile a partire dal seguente link:

https://www.mindomo.com/it/mindmap/map_f57c91b8c31c422fb78ea83235985b58

3.6 - Monitoraggio/Valutazione in itinere e finale

Monitoraggio in itinere attraverso la valutazione dei materiali prodotti e la partecipazione alle attività di gruppo.

Monitoraggio finale:

Gli studenti della 2S predispongono un sondaggio tramite Google Form di valutazione e autovalutazione dell'esperienza. Si fanno carico di far rispondere i compagni della 2N.

I dati vengono raccolti e analizzati e cercano gli strumenti più idonei per la rappresentazione e la diffusione degli stessi.

Utilizzano **WORDLE** per l'evidenza delle parole significative e presentazione **EMAZE** per

Progetto Minorenni e Media- Alla fine di un percorso
LA SCUOLA PER LA VITA
Docenti referenti: M.Stella Perrone - Roberta Borgnino



"Questa per me è stata un'esperienza indimenticabile. Questa esperienza mi ha fatto capire che ci sono situazioni che ci mettono a disagio e ci fanno stare male.

IIS Castigliano - ASTI, a.s. 2014-15
Classi 2S - 2N

EMOZIONI a ruota libera degli studenti ...

"C'è stata collaborazione da parte di tutti secondo me, ho visto tutte le mie compagne coinvolte, ho visto i miei insegnanti coinvolti e trasmettere entusiasmo"


"Durante le prove la professoressa Borgnino era più coinvolta di noi; per ogni piccolo contrattempo si metteva ad urlare, anche quando c'era rumore in corridoio"

riassumere la valutazione complessiva:

<http://app.emaze.com/@AOQOZRTR/progetto-minorenni-e-media>

I docenti hanno predisposto griglie di osservazione per monitorare e valutare l'attività svolta dagli studenti nelle diverse fasi di progetto.

Le parole chiave del progetto:



Criticità:



3.7 - Documentazione e comunicazione del processo e dei risultati

Tutta la documentazione è reperibile al seguente link:

https://www.mindomo.com/it/mindmap/map_f57c91b8c31c422fb78ea83235985b58

Il percorso è descritto da una mappa mentale realizzata con **Mindomo** dai cui nodi è possibile raggiungere step del percorso, fasi intermedie, object learning realizzati.

3.8 - Piano finanziario di realizzazione (se previsto)


Spese relative al materiale didattico sono state sostenute dall'Istituto. Tutti i docenti hanno svolto attività al di fuori del proprio orario di lezione senza richiesta di compenso.

In caso di vincita le docenti responsabili vorrebbero investire il premio nell'acquisto di attrezzature per l'allestimento di uno spazio/laboratorio di regia e montaggio video che possa far crescere gli studenti attraverso altre esperienze, rendendoli sempre più protagonisti del loro apprendimento con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro.

Allegato A: Sceneggiatura Cortometraggio "NON STAREMO A GUARDARE"

Mappa mentale del percorso sintetizzata con Mindomo; dai nodi della mappa si raggiunge ogni step e prodotto del percorso didattico:

<https://www.mindomo.com/it/mindmap/progetto-minorenni-e-media-f57c91b8c31c422fb78ea83235985b58>



SOGGETTO

Quattro ragazze e un ragazzo, segnati da tragiche esperienze, sfruttati e ingannati dai media, denunciano la violenza subita, gridano la loro rabbia, chiedono aiuto. Attorno a loro un mondo indifferente, una scuola lontana dalla realtà, dove vince il nozionismo, rappresentata da grigi insegnanti, da libri polverosi.

Una luce violenta, fredda, la luce dello schermo, dove scorrono immagini di diritti violati, fa da sfondo al dolore di chi si sente impotente, troppo piccolo e troppo solo per poter reagire e porre termine all'ingiustizia della quale è vittima.

Ma alle ultime battute di Sara, la baby squillo che ha seguito un modello televisivo, l'insegnante si fa avanti, esce dal buio, comprende quanto sia importante il suo ruolo, quanto possa fare la scuola per difendere i diritti dei minori, per educare alla libertà. Una scuola dove insieme si cerca di costruire un domani migliore per tutti, dove insieme ci si impegna a dare la voce a chi non ce l'ha. E allora ragazzi e adulti, giovani studenti e professori si prendono per mano, formano una catena e insieme recitano la promessa di 'non stare a guardare', di essere sempre presenti e partecipi, di formarsi ai valori della democrazia in 'una scuola per la vita'

NOTE DI REGIA

La prima sequenza si apre con l'immagine di un volto luminoso di un'adolescente, che al termine della dichiarazione dei diritti violati si trasforma, segnato dal male subito, per poi tornare sorridente, come nella prima scena, quando tutti prendono coscienza che soltanto vincendo l'isolamento, la pigrizia, la paura di mettersi in gioco è possibile smascherare, denunciare chi strumentalizza, offende, profana la vita privata dei minori che non hanno la forza e la possibilità di difendersi

Abbiamo scelto l'utilizzo di colori spenti, tendenti al grigio/nero/verde per sottolineare il dramma interiore dei personaggi, in netto contrasto con la luce bianca, fredda, invasiva di un monitor che trasmette in intermittenza immagini di violazioni. I personaggi rimangono col volto nascosto, accovacciati, immobili, sino a quando la forza di dire, di denunciare li porta a sollevarsi, a mostrarsi senza più paura di essere usati, strumentalizzati. Sullo sfondo libri abbandonati, ammassati in modo disordinato ai piedi di due figure statiche, le insegnanti, simbolo di una scuola nozionistica, distaccata da una realtà che cambia vertiginosamente, piena di insidie.

L'ultima e conclusiva scena è caratterizzata dalla corralità; i personaggi escono dall'isolamento, sono uniti tra di loro ed espongono un grande cartello (ora prevale il colore) che esprime l'auspicio di una scuola che forma, educa alla responsabilità, all'impegno, alla partecipazione, 'una scuola per la vita'

IL TESTO

- A) Avevo otto anni, abitavo in un villaggio vicino a Kabul, ero un bambino felice, avevo due splendidi genitori e tre fratelli più grandi di me. Poi un giorno arrivarono i soldati, distrussero il villaggio, uccisero i miei genitori, mi ferirono mortalmente. E ora l'immagine del mio povero corpicino orribilmente sfregiato corre su Internet. E' vero, il blog ha ragione, questa è la guerra, ma il rispetto e la pietà per un bambino senza colpa? Chi vi ha dato il permesso di fare spettacolo della mia agonia?
- B) Una madre morta in modo violento, un padre assassino, una famiglia distrutta e la mia giovane vita spezzata. Interminabili sequenze di immagini e di parole che inondano giornali, telegiornali, trasmissioni televisive e social network, che mi feriscono profondamente, che forse sono utili a un 'cacciatore di notizie sensazionali' e che certamente soddisfano la morbosa curiosità di molti. Hanno frugato nelle cose più intime, hanno violentato il mio privato. Ma chi pensa al mio dolore?
- C) Ciao a tutti, sono Simona. Ho un anno. Mamma e papà mi vogliono molto bene e per eccesso di amore ogni giorno postano su Facebook una mia nuova foto: il primo giorno in questo mondo, la pappa, il primo dentino... Io mi sento a disagio. Internet è come una grande casa senza porte, dove tutti possono entrare anche uomini cattivi che potrebbero farmi del male. Aiutatemi a dirlo ai miei genitori.
- D) Sono Giorgia, compirò quattordici anni tra qualche giorno. La mia adolescenza è stata un inferno come per molti figli di divorziati, contesi da genitori impegnati in una lotta dove il nostro bene non è mai preso in considerazione. Un anno fa sono stata strappata a mia madre in modo brutale dalle forze dell'ordine, davanti alla scuola. Mio padre aveva fatto ricorso in tribunale ed aveva ottenuto il mio affido, senza che fosse sentito il mio parere. Una notizia sensazionale per chi è a caccia di scoop. La fotografia che immortalava quella terribile esperienza è apparsa ovunque. Ora tutti sanno di me. E quell'immagine continuerà a inseguirmi per tutta la vita.
- E) Mi chiamo Sara. Vendevo il mio corpo per avere tutto quello che volevo. Nessuno si era indignato quando una giovane donna aveva sostenuto, durante una trasmissione

televisiva, di aver venduto la sua verginità per centomila euro. Perché adesso tutti mi accusano?

Sono l'insegnante di Sara, ...Voglio scendere da questo treno, vi prego fatemi scendere ...voglio fermarmi, sto impazzendo, non voglio stare a guardare, non voglio essere complice del degrado, voglio salire su un treno dal cui finestrino io possa vedere "la conduttrice di turno" discutere su quanto sia fondamentale raggiungere i propri sogni conservando onestà, dignità, amor proprio, raggiungere i propri sogni senza che il proprio corpo debba essere merce di scambio, raggiungere i propri sogni attraverso la tenacia e la CULTURA, l'unica ricchezza che mi renderà realmente libera ...

Coro

A+B+C+D+E+ i due docenti (ultima scena) –

Non staremo a guardare. Sui banchi di scuola ci formeremo e ci organizzeremo. Insieme troveremo il coraggio di denunciare e lotteremo perché i diritti dei minori non siano più calpestati. Daremo voce a chi non ce l'ha.

LA SCENOGRAFIA

IMMAGINE DI UNA GIOVANE SORRIDENTE







IMMAGINE DI UNA GIOVANE DAL VOLTO DETURPATO



Insegnante




Libri polverosi, vecchi



LA SCUOLA PER

LA VITA

IMMAGINE DI UNA GIOVANE SORRIDENTE



ATTREZZATURE

Utilizzo di attrezzature (fotocamere) di proprietà della scuola e di studenti

LOCALI UTILIZZATI

Aula II 6 dell'Istituto

INTERLOCUTORI

Il cortometraggio si rivolge a studenti delle classi medie inferiori e superiori. Vuole essere un messaggio di pari che hanno sperimentato insieme un'esperienza di crescita. Gli interlocutori sono dunque adolescenti che appartengono a realtà diverse, che spesso, superficialmente, non prendono coscienza di quanto i media possano esercitare su di loro forti condizionamenti, possano violare i loro diritti. E, ancora, si rivolge ai docenti ai quali è rivolto il messaggio di fornire ai loro studenti gli strumenti necessari per un corretto uso dei media, per difendere i loro diritti

GLI OBIETTIVI

- 1) Stimolare la riflessione su un tema di grande attualità: l'abuso dei minori da parte dei media
- 2) Rendere gli studenti responsabili delle loro azioni, delle loro scelte.
- 3) Sviluppare il senso critico, la capacità di mettere a fuoco abusi e violazioni e la forza di denunciare.
- 4) Favorire l'utilizzo di forme diverse di comunicazione per esprimere le proprie convinzioni e il risultato di un percorso condiviso.

La sceneggiatura è riassunta in una presentazione Emaze, raggiungibile dal seguente link:

<http://app.emaze.com/@AOQLILIC/cortometraggio#1>

Webgrafia IMMAGINI con diritti di riutilizzo

Ritratti di guerra

Riutilizzate con modifica

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Local_soldier_mentors_Afghan_police_in_Kabul.jpg

<http://pixabay.com/it/ragazzo-viso-profilo-figura-bronzo-366311/>

MAMMA MORTA

<http://pixabay.com/it/ragazza-bambino-bambina-562548/>

BIMBI e SOCIAL

<https://www.flickr.com/photos/25955358@N06/4500343791>

BAMBINO CONTESO

<http://pixabay.com/it/ragazzo-a-piedi-teddy-bear-bambino-447701/>

BABY PROSTITUTA

<http://pixabay.com/it/ragazza-donna-esotici-bellezza-97433/>

<http://pixabay.com/it/palloncini-celebrazione-ragazza-388973/>

<http://pixabay.com/it/grembiule-summer-dress-ragazza-336590/>

COLONNA SONORA

Blink-Droplets (Remix)

Josh Woodward - Adventures of Deaf Dreamer (Remix)

<https://www.jamendo.com/it>

Stampa a cura del Consiglio regionale del Piemonte – settembre 2017